Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 115
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di domenica 16 dicembre 2018

I N D I C E

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 3

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 384

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

BILANCIO (5ª)

Domenica 16 dicembre 2018

Plenaria

92ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 12,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(981 e 981-*bis*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*** **e relativa** ***Nota di variazioni***, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1 e 1-*bis*)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– (Tabb. 2 e 2-*bis*) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PESCO comunica che sono pubblicati in allegato gli emendamenti riferiti all'articolo 1 da comma 221 a comma 400.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*, chiede che vengano eliminati dall'elenco degli emendamenti segnalati gli emendamenti 1.83, 1.156, 1.200, 1.262, 1.300, 1.305, 1.344, 1.381, 1.424, 1.484, 1. 570, 1.580, 1.636, 1.801, 1.906, 1.947, 1.1016, 1.1085, 1.1137, 1.1249, 1. 1250, 1.1304, 1.1410, 1.1442, 1.1499, 1.1523, 1.1546, 1.1551, 1.1552, 1.1553, 1.1558, 1.1581, 1.1605, 1.1670, 1.1673, 1.1708, 1.1832, 1.1890, 1.1891, 1.1892, 1.1893, 1.1968, 1.2535, 1.2613, 1.2614, 1.2616, 1.2702, 1.2736, 1.2811, 1.2815, 1.2846, 1.2893, 1.2910, 1.2937, 1.3091, 1.3094 e 1.3213.

Chiede inoltre che vengano aggiunti all'elenco degli emendamenti segnalati l'emendamento 1.1254 e 1.156. Ritira infine l'emendamento 1.3211.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)*, chiede di aggiungere l'emendamento 1.1264 all'elenco degli emendamenti segnalati.

La senatrice ACCOTO *(M5S)*, ritira gli emendamenti 1.549 e 1.550 e li trasforma nell'ordine del giorno G/981/137/5, pubblicato in allegato. Ritira inoltre l'emendamento 1.2511 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/981/138/5, anch'esso pubblicato in allegato.

Il senatore MISIANI *(PD)* ritira l'emendamento 1.561. Chiede inoltre di aggiungere all'elenco degli emendamenti segnalati l'emendamento 1.1862.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 1.1688.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* chiede di inserire nell'elenco degli emendamenti segnalati gli emendamenti 1.2320, 1.2998, 1.3073 e 1.3074.

Annuncia inoltre che presenterà riformulazioni degli emendamenti 1.3026 e 1.3027.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* presenta le riformulazioni degli emendamenti 1.1022 (testo 2), 1.1030 (testo 2) e 1.2653 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il senatore MANCA *(PD)* chiede che venga inserito all'elenco degli emendamenti segnalati l'emendamento 1.1641 in sostituzione dell'emendamento 1.1640.

Il senatore FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* chiede che sia inserito nell'elenco degli emendamenti segnalati l'emendamento 1.2914.

La senatrice PIRRO *(M5S)* ritira gli emendamenti 1.2923 e 1.1955.

Il senatore ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)* presenta la riformulazione dell'emendamento 1.1728 (testo 2), pubblicata in allegato.

Il presidente PESCO *(M5S)* comunica che, tra le proposte segnalati dai Gruppi parlamentari, sono stati dichiarati inammissibili per assenza o inidoneità della copertura gli emendamenti 1.3, 1.30, 1.56, 1.60, 1.89, 1.102, 1.108, 1.148, 1.191, 1.194, 1.206, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211, 1.214, 1.238, 1.241, 1.259, 1.299, 1.313, 1.354, 1.357, 1.360, 1.367, 1.409, 1.414, 1.448, 1.458, 1.465, 1.487, 1.527, 1.562, 1.603, 1.679, 1.688, 1.702, 1.710, 1.727, 1.797, 1.833, 1.883, 1.898, 1.960, 1.992, 1.1015, 1.1022, 1.1030, 1.1071, 1.1072, 1.1079, 1.1084, 1.1098, 1.1110, 1.1111, 1.1173, 1.1314, 1.1321, 1.1333, 1.1349, 1.1353, 1.1396, 1.1481, 1.1506, 1.1545, 1.1547 ,1.1556, 1.1580, 1.1588, 1.1590, 1.1611, 1.1633, 1.1639, 1.1640, 1.1647, 1.1652, 1.1696, 1.1705, 1.1707, 1.1735, 1.1764, 1.1786, 1.1824, 1.1831, 1.1955, 1.2108, 1.2124, 1.2140, 1.2146, 1.2149, 1.2232, 1.2241, 1.2254, 1.2271, 1.2288, 1.2298, 1.2308, 1.2323, 1.2448, 1.2594, 1.2618, 1.2631, 1.2637, 1.2653, 1.2703, 1.2764, 1.2828, 1.2851, 1.2892, 1.2951, 1.2955, 1.3026, 1.3027, 1.3028, 1.3029, 1.3035, 1.3088, 1.3142, 1.3223, 1.3282, 1.3284, 1.3324 e 10.1.

Comunica inoltre che sono stati dichiarati inammissibili per materia gli emendamenti 1.120, 1.121, 1.171, 1.176, 1.365, 1.413, 1.428, 1.515, 1.571, 1.675, 1.681, 1.817, 1.870, 1.884, 1.927, 1.1153, 1.1154, 1.1294 (testo corretto), 1.1295, 1.1298, 1.1400, 1.1431, 1.1436, 1.1567, 1.1665, 1.1692, 1.1736 ,1.1737, 1.1748, 1.1759, 1.1874, 1.1900, 1.1963, 1.1967, 1.1974, 1.1989, 1.1991, 1.2106, 1.2293, 1.2449, 1.2487, 1.2624, 1.2743, 1.2784, 1.2863, 1.2912, 1.3018, 1.3205, 1.3232, 1.3291, 1.3321, 1.3327, 1.3332, 1.3348, 1.3349.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 17.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 981

G/981/137/5

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,

considerato che:

l'attuale normativa sull'Iva agevolata al 4 per cento per le automobili al servizio dei disabili motori e di soggetti non vedenti prevede, nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 31), l'agevolazione soltanto per le automobili alimentate a benzina e a carburante diesel;

le norme europee riguardanti le emissioni tendono a evolversi nella direzione di portare al superamento dell'alimentazione a carburante diesel e a una maggiore diffusione delle automobili ad alimentazione elettrica o ibrida, o comunque a minor impatto ambientale;

alla luce dell'evoluzione del mercato automobilistico e data la ratio dell'agevolazione, volta a facilitare l'acquisto di autovetture al servizio di soggetti disabili, appare ingiustificata l'esclusione delle automobili ad alimentazione elettrica, ibrida, a gas di petrolio liquefatto e a gas metano, dal novero delle autovetture al servizio di disabili assoggettabili all'Iva agevolata;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare le norme riguardanti l'Iva agevolata nel senso di includere tra le autovetture al servizio di disabili motori e di soggetti non vedenti assoggettabili all'Iva agevolata al 4 per cento anche quelle ad alimentazione elettrica, ibrida, a gas di petrolio liquefatto e a gas metano.

G/981/138/5

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

La 5ª Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

premesso che:

i commi 480 e seguenti prevedono una serie di misure per la semplificazione delle regole di finanza pubblica;

l'articolo 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi, prevedendone il soddisfacimento in misura non inferiore a quella realizzabile, nel rispetto dell'ordine del privilegio, in caso di liquidazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nelle proposte di transazione fiscale anche i tributi di competenza degli enti locali territoriali, al fine di rendere più coerente l'istituto della transazione fiscale e da escludere il rischio che i crediti degli enti locali siano liquidati in misura superiore a quelli delle agenzie fiscali.

1.1022 (testo 2)

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 139 le parole: «6.700», «7.000», «6.999» e «7.000» *sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:* «3.700», «4.000», «3.999» e «4.000»,

e, dopo il comma 139, aggiungere il seguente:

«139-*bis*. Il comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:

"9. Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180."».

1.1030 (testo 2)

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 141, dopo le parole: « fino a complessive 4.000 unità di personale,» *aggiungere le seguenti:* «incluse le unità derivanti dalla stabilizzazione del personale già impiegato»

1.1728 (testo 2)

CANTÙ

Dopo il comma 289, inserire i seguenti:

«289-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, al comma 3-*bis*, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'esercizio 2019 la regione che abbia conseguito l'equilibrio economico finanziario almeno nei tre anni precedenti, si considera comunque adempiente anche ai fini del parametro relativo alla spesa di personale in caso di sussistenza dell'equilibrio predetto nell'anno considerato ai fini del monitoraggio.

289-*ter*. All'articolo 3, del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 9 è inserito il seguente: ''*9-bis*. Le regioni che nell'ultimo anno disponibile rientrino tra le cinque regioni eligibili ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, possono destinare quota del concorso statale al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard alla copertura delle somme di cui al comma 5 lettera c).».

1.2653 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 512, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti:* «1.000 milioni di euro», *e, sostituire il comma 514 con il seguente:*

«514. Al fine della copertura degli oneri dì cui al comma 512 del presente articolo è istituito un Fondo pari a un miliardo di euro annui dal-

l'anno 2019 all'anno 2033, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.»

e, di conseguenza dopo il comma 639 aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-*quater*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-*quinquies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 639-*bis*, 639-*ter* e 639-*quater*».

1.1480

ROMEO, MONTANI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-*bis*. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 8-*sexies* è inserito il seguente: "8-*septies.* La società di gestione di cui al comma 1 può istituire fondi comuni di investimento immobiliare per l'acquisto di beni immobili oggetto di iscrizione ipotecaria nell'ambito di procedure cautelari derivanti da posizioni debitorie nei confronti dell'erario ed idonei per caratteristiche a costituire oggetto di pignoramento immobiliare ai sensi della normativa vigente; l'acquisto avviene ad un prezzo determinato nel rispetto della normativa in materia di fondi comuni di investimento immobiliare e se-

condo modalità e procedure da definirsi con apposita convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la società di gestione del risparmio di cui al precedente comma 1''.»

1.1481

CATALFO, NOCERINO, BOTTO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 224, aggiungere i seguenti:

«224-*bis*. Le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'INPS sono incrementate, a decorrere dall'anno 2019, dell'importo corrispondente alla spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali per titoli ed esami bandite ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 708 unità di personale medico anche per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché per quelle derivanti dai trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali; conseguentemente, è autorizzata la rimodulazione della relativa dotazione organica.

224-*ter*. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed al fine di garantire la continuità, l'efficienza e la correntezza delle prestazioni erogate dall'INPS nell'ambito delle funzioni di cui al comma 224-*bis* valorizzando, al contempo, la professionalità acquisita, i destinatari della riserva di posti nelle procedure concorsuali di cui al precedente comma, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili, sono i medici di medicina fiscale incaricati dall'INPS dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i medici in rapporto convenzionale con l'INPS chiamati a collaborare all'espletamento delle altre funzioni di cui al precedente comma.

224-*quater*. Agli oneri derivanti da 518 assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici di medicina fiscale di cui al comma 224-*ter*, pari per l'anno 2019 a 11,4 milioni di euro ed a 68,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, l'INPS provvede, per l'anno 2019, a valere sul trasferimento dell'importo previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera *b-bis)* primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, a decorrere dal 2020, per 50 milioni di euro utilizzano il predetto trasferimento previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera *b-bis)* primo periodo

del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e per 18,3 milioni nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio mediante la riduzione di pari ammontare delle risorse finanziarie destinate nel bilancio consuntivo 2017 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge il novembre 1983, n. 638.

224-*quinquies*. Per la copertura degli oneri derivanti da 190 assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici in regime di convenzione con l'INPS di cui al comma 224-*ter*, si provvede, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 203/2005 convertito dalla legge n. 248 del 2005. Agli oneri previsti per l'anno 2019 pari a 8 milioni di euro si provvede a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.

224-*sexies*. Alla lettera *b-bis)* del comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è soppresso;

b) all'ultimo periodo, le parole: ''sull'utilizzo di tali risorse'', sono sostituite con le seguenti: ''dell'attività di controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici''.

224-*septies*. Al fine di garantire l'assolvimento delle competenze medico legali attribuitegli, l'INPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.

224-*octies*. È abrogato il comma 10-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

224-*novies*. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da: ''Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale'' fino alla fine del comma, sono soppresse.

224-*decies*. Nel caso di impossibilità di assicurare il controllo medico fiscale sui lavoratori in malattia a causa di carenze, anche temporanee, dei propri medici, resta riservata all'INPS la possibilità di provvedere all'affidamento temporaneo del servizio stesso a medici delle liste speciali di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638 ovvero, in mancanza anche di medici delle liste speciali, ad altri medici, pubblici o privati.

224-*undecies*. L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che il limite ivi previsto, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento alla quota corrispondente al numero di personale medico assunto presso l'istituto nazionale della Previdenza Sociale per le finalità e con le risorse finanziarie di cui ai commi 224-*bis* e 224-*ter* del presente articolo aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'art. 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266».

1.1482

CORBETTA, GALLICCHIO

Dopo il comma 225 inserire i seguenti:

«225-*bis*. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

225-*ter*. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 68 del 1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

225-*quater*. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, è autorizzato un contributo per l'anno 2019 di 500.000 euro per il rafforzamento dei controlli inerenti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 225-*bis* e 225-*ter*».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 500.000.

1.1483

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 225, aggiungere il seguente:

«225-*bis*. Le prestazioni del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui all'articolo 1, commi 241, 242 e 243 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a fronte delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, 189 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 circa le modalità di finanziamento, devono essere effettuate con la ripartizione mensile della quota spettante annualmente, con una quota di margine del 2 per cento per difetto, da conguagliare comunque a saldo entro il semestre dell'anno successivo all'erogazione mensile dell'anno di riferimento. Le prestazioni economiche richiamate vengono effettuate sempre nell'ambito delle risorse già definite a favore del FVA senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

1.1484

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 225, aggiungere i seguenti:

«225-*bis*. Le prestazioni *una tantum* a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e confermata dall'art. 1, comma 186 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2018, 2019 e 2020, è prorogata anche per l'anno 2021, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi. Il valore economico dell'*una tantum* è elevata a 12.000 euro dal 1 gennaio del 2019 a valere esclusivamente sulle risorse residue del FVA del decreto del 4 settembre 2015 del Ministero del Lavoro.

225-*ter*. L'Inail provvede, sulla base esclusiva delle risorse residue di cui al decreto del Ministero del Lavoro del 4 settembre 2015, a conguagliare a 12.000 euro ai malati di mesotelioma e loro eredi che nel periodo 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 hanno ricevuto l'*una tantum* di 5.600 euro.

225-*quater*. Le prestazioni economiche previste dai commi 225-*bis* e 225-*ter,* avvengono unicamente nella disponibilità delle risorse del FVA, a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

1.1485

RIZZOTTI

Dopo il comma 225 aggiungere i seguenti:

«225-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il ''Fondo per l'indennizzo delle vittime di atti persecutori'' con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

225-*ter*. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le persone fisiche e le associazioni, costituite come parte civile, in favore delle quali sia stata emessa sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, a carico di soggetti imputati, del reato di cui all'articolo 612-*bis*, del codice penale, che non hanno potuto conseguire il risarcimento dei danni in quanto l'autore dei reati medesimi risulti insolvente, irreperibile o deceduto.

225-*quater*. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione dell'apposita richiesta, dello svolgimento dell'istruttoria e della liquidazione dell'indennizzo».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» *con le seguenti:* «8.998 milioni di euro».

1.1486

SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 225, aggiungere i seguenti:

«225-*bis*. Il ''Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici'', di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Tale somma è destinata in favore delle vittime di reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici per l'erogazione di spese mediche e assistenziali necessari alle vittime.

225-*ter*. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma

1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

225-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 225-*bis* e 225-*ter*, pari a 2,5 milioni di euro annuì a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653».

1.1487

MARTELLI

Dopo il comma 225 inserire il seguente:

«225-*bis*. Al Personale Medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale di cui all'articolo 13 della legge n. 222 del 1984, premessa dell'accordo attuativo dell'articolo 94 del CCNL dell'11 ottobre 1996».

1.1488

NASTRI

Dopo il comma 225 sono aggiunti i seguenti:

«225-*bis*. La presente disposizione, al fine di stimolare la ripresa del mercato immobiliare, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e della condizione di crisi in cui versa tale mercato, prevede misure per l'istituzione di un apposito fondo di garanzia, di cui ai successivi commi 225-*ter* e 225-*quater*.

225-*ter*. L'accesso al fondo di garanzia è consentito in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle ulteriori disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

225-*quater*. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo di garanzia con un importo pari a 100 milioni di euro, per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, specializzate in opere di edilizia residenziale privata. Il fondo di garanzia è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie assistite dallo Stato a copertura delle prime perdite su portafogli costituiti da finanzia-

menti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di opere residenziali private, individuate sulla base di uno specifico accordo quadro tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI.

225-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque successivamente all'adozione dell'accordo quadro di cui al comma 225-*bis*, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del medesimo comma 1, compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del citato comma 1, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 10 giugno 2019».

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.

2020:

CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.

2021:

CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.

1.1489

BERARDI

Al comma 226, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali importi sono incrementati per disporre anche per il triennio 2016/2018 ulteriori aumenti contrattuali al netto di quelli eventualmente già disposti, per allineare il salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1 dell'articolo 21 della presente legge».

1.1490

IANNONE

Al comma 226, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali importi sono incrementati per disporre anche per il triennio 2016/2018 ulteriori aumenti contrattuali al netto di quelli eventualmente già disposti, per allineare il salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» *con le seguenti* «8.927 milioni di euro annui».

1.1491

RAUTI

Dopo il comma 226 aggiungere i seguenti:

«226-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 per il triennio 2019-2021, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale relativa al rinnovo dei contratti di tutti gli appartenenti alle Forze armate e di polizia, avuto riguardo anche alle retribuzioni accessorie, sono determinati in euro 500 milioni. A tal fine, l'aumento minimo contrattuale per tali tipologie di lavoratori, non dovrà essere inferiore ad euro 500 lordi mensili.

226-*ter*. Sono altresì posti a carico del bilancio dello Stato gli oneri necessari al pagamento, in favore del medesimo personale di cui al comma 1-*bis*, delle retribuzioni conseguenti alle ore di straordinario svolte, per l'annualità 2018, in esubero al monte ore antecedentemente individuato».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.500 milioni di euro per il triennio 2019, 2020, 2021 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

1.1492

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire il comma 228 con il seguente:

«228. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo

25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 226, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 226. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente».

1.1493

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Sostituire il comma 228 con il seguente:

«228. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dal l'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti ed istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 226, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 226. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti, il personale dipendente».

1.1494

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA

Sostituire il comma 228 con il seguente:

«228. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 1, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente».

1.1495

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 228 è aggiunto il seguente:

«228-*bis*. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, a decorrere dall'anno 2019 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo».

1.1496

MANCA

Dopo il comma 228 è aggiunto il seguente:

«228-*bis*. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, a decorrere dall'anno 2019 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo».

1.1497

IANNONE

Dopo il comma 228 è aggiunto il seguente:

«228-*bis*. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, a decorrere dall'anno 2019 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo».

1.1498

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:

«228-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con la piena attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che disciplina le spese per il personale degli enti e delle istituzioni di ricerca. In particolare, al fine di garantire il principio del budget quale unico vincolo alle nuove assunzioni, come ribadito dall'articolo 12, comma 4 del summenzionato decreto legislativo, gli enti e istituzioni di ricerca non sono soggetti al vincolo sul trattamento accessorio stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nella misura in cui sia necessario garantire la parità di retribuzione a tutto il personale inquadrato al medesimo livello contrattuale».

1.1499

STABILE

Dopo il comma 229 aggiungere il seguente:

«229-*bis*. Il limite alle risorse accessorie, di cui al comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera per il personale del SSN in riferimento alle risorse previste dai contratti collettivi nazionali alla cessazione dei rapporti di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso».

1.1500

IANNONE

Dopo il comma 230, aggiungere il seguente:

«230-*bis*. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola: ''docente'' *sono aggiunte le seguenti*: '', del personale educativo e ata''; dopo le parole: ''di ruolo'', *sono aggiunte le seguenti*: ''e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata''».

Conseguentemente:

sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell'articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l'utilizzo dei fondi ivi stanziali;

al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «8.873 milioni di euro annui».

1.1501

BERARDI

Dopo il comma 230, aggiungere il seguente:

«230-*bis*. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola: ''docente'' *sono aggiunte le seguenti*: '', del personale educativo e ata''; dopo le parole: ''di ruolo'', *sono aggiunte le seguenti*: ''e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata''.

Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'assegnazione a partire dal 2019 dei 200 milioni già stanziati per l'erogazione del bonus per valorizzare il merito».

Conseguentemente, sono abrogati i commi 126,127 e 128, dell'articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l'utilizzo dei fondi ivi stanziati.

1.1502

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Al comma 231 sostituire le parole: «210 milioni» *con le seguenti:* «1.000 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «5.910 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.210 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, 7000 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1503
MANCA

Al comma 231 sostituire le parole: «210 milioni» *con le seguenti:* «420 milioni».

Conseguentemente dopo il comma 231 aggiungere il seguente:

«231-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 210 milioni a decorrere dall'anno 2019».

1.1504
DE SIANO, CARBONE, CESARO

Dopo il comma 231 aggiungere il seguente:

«231-*bis*. Al fine di fronteggiare esigenze di carattere operativo e di valorizzare l'attuazione di specifici programmi e il raggiungimento di qualificati obiettivi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'incremento del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95».

1.1505
ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 231 aggiungere i seguenti:

«231-*bis*. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:

a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze annate, per il 2019 e a decorrere dal 2020, rispettivamente di un importo corrispondente a quello già previsto dal 2020 dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018;

b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;

d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.

231-*ter*. Il fondo di cui al comma 421 è incrementato di 5.763.000 euro per l'anno 2019, di 9.382.000 euro per l'anno 2020, di 9.580.000 euro per l'anno 2021, di 9.841.000 euro per l'anno 2022, di 10.218.0 euro per l'anno 2023, di 10.498.000 euro per l'anno 2024, di 10.587.000 euro per l'anno 2025, di 10.724.000 euro per l'anno 2026, di 12.412.000 euro per l'anno 2027 e di 12.437.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 161.

231-*quater*. All'onere derivante dal comma 231-*bis* pari a 19.066.908 di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede quanto a 19.066.908 di euro per l'anno 2019 e 19.066.908 di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti modificazioni:*

2020: – 19.066.908.

1.1506

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:

«231-*bis*. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:

a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del

decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, per il 2019 e a decorrere dal 2020, rispettivamente di un importo corrispondente a quello già previsto dal 2020 dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018;

b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;

d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della camera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66».

1.1507

FAZZOLARI

Dopo il comma 231 inserire il seguente:

«Nell'ambito delle risorse di cui al comma 226 è costituito a decorrere dal 2019 un fondo di 25 milioni di euro per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95».

1.1508

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI

Dopo il comma 231 inserire il seguente:

«231-*bis*. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 226 è costituito a decorrere dal 2019 un fondo di 25 milioni di euro per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95».

1.1509
RAUTI

Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:

«231-*bis*. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicurando il consolidamento della spesa. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, esonerando le amministrazioni in stato di dissesto finanziario dalle procedure previste dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero dell'interno. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al presente comma, fino alla loro conclusione e inderogabilmente entro un triennio dalla data di pubblicazione della presente legge, con utilizzo delle medesime risorse».

1.1510
RAUTI

Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:

«231-*bis*. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicurando il consolidamento della spesa. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, esonerando le amministrazioni in stato di dissesto finanziario dalle procedure previste dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero dell'interno. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti che parte-

cipano alle procedure di cui al presente comma, fino alla loro conclusione e inderogabilmente entro un triennio dalla data di pubblicazione della presente legge, con utilizzo delle medesime risorse».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni» *con le parole:* «8.950 milioni».

1.1511

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 231 aggiungere il seguente:

«231-*bis*. All'articolo 4, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: ''Ai fini dell'incremento del trattamento economico accessorio di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di euro 770.000 per l'anno 2019, di euro 1.680.000 per l'anno 2020 e di euro 2.590.0 a decorrere dall'anno 2021.''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 770.000;
2020: – 1.680.000;
2021: – 2.590.000.

1.1512

MANGIALAVORI, MOLES, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:

«232-*bis*. Per le finalità di cui al comma 4 lettera *a)*, l'efficacia delle graduatorie dei pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle Amministrazioni Pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, fermo restando la vigenza delle stesse fino a completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, un termine eventuale di maggiore durata ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.1513

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

Dopo il comma 232 aggiungere i seguenti:

«232-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.

232-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 232-*bis* è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 232-*bis*.

232-*quater*. Agli oneri derivanti, ai commi 232-*bis* e 232-*ter*, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2019,40 milioni di euro per l'anno 2020,60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023 e 10 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

1.1514

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:

«232-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.

232-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 232-*bis* è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 232-*bis*».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

1.1515

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:

«232-*bis*. Per l'adeguamento stipendiale del personale docente in servizio nelle istituzioni statali di ogni ordine e grado agli stipendi medi dei docenti in servizio negli altri Stati europei, in aggiunta a quanto previsto

dai commi precedenti, sono stanziati 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

232-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, si provvede mediante il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 88-*bis*, 88-*ter*, 88-*quater*».

Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:

«651-*bis*. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

651-*ter*. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

a) al comma 639 le parole: ''a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile'' sono sostituite dalle seguenti: ''a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'';

2) la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

''669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9''.

3) dopo la lettera *b)*, aggiungere le seguenti:

b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:

''671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria''.

b-ter) al comma 674 le parole: ''o detentori'' sono soppresse»;

4) la lettera *c)* è soppressa;

5) la lettera *d)*, è sostituita dalla seguente:

''*d)* il comma 681 è sostituito dal seguente:

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare''.

651-*quater*. 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: ''nella misura del 26 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 29 per cento''».

1.1516

GRASSI

Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:

«232-*bis*. Allo scopo di alimentare i Fondi destinati alle risorse decentrate per le finalità connesse alla remunerazione delle maggiori attività rese nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'interno, per il triennio 2019-2021, i Fondi per il personale contrattualizzato non dirigente sono aumentati di 10 milioni di euro per il 2019, di 25 milioni di euro per il 2020, di 35 milioni di euro per il 2021, i Fondi per il personale contrattualizzato dirigente sono aumentati di 2 milioni di euro per il 2019, di 4 milioni di euro per il 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla vigente normativa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

232-*ter*. Per le medesime finalità, per il triennio 2019-2021, il Fondo destinato alla remunerazione del personale della carriera prefettizia è incrementato per un importo pari a 6 milioni di euro per il 2019, a 7 milioni di euro per l'anno 2020, a 9 milioni di euro per l'anno 2021.

232-*quater*. A copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi 232-*bis* e 232-*ter*, pari a 18 milioni di euro per il 2019, a 36 milioni per il 2020, a 49 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui al comma 421 del presente articolo.»

1.1517

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI

Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:

«232-*bis*. All'articolo 5 del ''Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50'' di cui al decreto 7 giugno 2017, n. 122 del Ministero dello sviluppo economico sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *d)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''le società emittenti sono comunque tenute a consegnare all'esercizio convenzionato garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi'';

b) al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''o di recedere dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2''».

1.1518

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 232 aggiungere i seguenti:

«232-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalle risorse economiche che concorrono a formare il tetto massimo di spesa del salario accessorio le risorse previste da specifiche norme di legge.

232-*ter*. Il comma 1 decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è soppresso».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,5 per cento»

1.1519

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 232 aggiungere il seguente:

«232-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 75 del 2017 viene soppresso a decorrere dal 10 gennaio 2019».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» *con le seguenti:* «1,0 per cento»

1.1520

TOFFANIN, GALLONE, MOLES

Dopo il comma 232 aggiungere il seguente:

«232-*bis*. Allo scopo di rispettare la raccomandazione europea 2005/251/CE, affinché si possano costruire le condizioni per un mercato del lavoro dei ricercatori europei, a partire dal triennio di contrattazione 2019-2021, è costituito il ''Comparto dell'Università e della Ricerca Pubblica'', a cui afferisce il personale dipendente degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il personale di ricerca di Anpal, Inapp e Isin nonché il personale contrattualizzato delle Università».

1.1521

TOFFANIN, MOLES, GALLONE

Dopo il comma 232 aggiungere il seguente:

«232-*bis*. Agli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non si applica l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, durante l'attuazione dei Piani Triennali di assunzioni che prevedono dei processi di stabilizzazione del personale precario».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653, è ridotto di 50 milioni di euro per il 2019, 2 milioni di euro per il 2020 e 48 milioni per il 2021.

1.1522

TOFFANIN, MOLES, GALLONE

Dopo il comma 232 aggiungere il seguente:

«232-*bis*. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quarto periodo è sostituito dal seguente: ''Per i predetti Enti Pubblici di Ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di

ricerca svolti presso gli Enti di Ricerca, le Università o Istituzioni Pubbliche di ricerca, in possesso dei requisiti ivi previsti''».

1.1523

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

Dopo il comma 232 aggiungere i seguenti:

«232-*bis*. Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere:

a) riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse corrispondente al valore dei buoni pasto maturati e non spesi;

b) distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1.

Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del precedente periodo, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione e delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in proporzione all'entità del rispettivo credito.

232-*ter*. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 232-*bis* e per garantire alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il rimborso del servizio sostitutivo di mensa erogato in favore dei pubblici dipendenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro per l'anno 2019 il fondo di cui al comma 653.

1.1524

De Bertoldi

Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:

«232-*bis.* ''All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire dal 10 gennaio 2019''».

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato *C-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1525

Iori, Malpezzi, Rampi, Verducci, Manca

Dopo il comma 232 aggiungere il seguente:

«232-*bis*. Dopo il comma 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

''591-*bis*. Per conseguire il raggiungimento della perequazione piena tra le voci retributive di posizione parte variabile e di risultato tra i dirigenti scolastici e gli altri dirigenti dell'area contrattuale istruzione e ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una ulteriore specifica sezione con uno stanziamento di 130 milioni di euro per l'anno 2019, di 260 milioni di euro per l'anno 2020 e di 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165''».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.870

milioni di euro per l'anno 2019, a 8.740 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

1.1526

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 232 aggiungere il seguente:

«232-*bis*. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per il rinnovo del contratto per il trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2019 :– 50.000.000;
2020: – 0;
2021: – 0.

1.1527

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:

«232-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 è sostituito con il seguente: "2. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1 comma 557-*quater* della legge n. 296 del 2006 e s.m.i., sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) che per quello non sottoposti al rispetto del patto di stabilità".

---

1. 1528

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:

«232-*bis*. Sostituire il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 con il seguente: "2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego

delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, prevedendo le assunzioni delle figure professionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2".

1.1529

MOLES

Al comma 233, lettera c)*, dopo le parole:* «unità dirigenziale di livello non generale,» *sopprimere la parola:* «anche».

Al comma 233, lettera c) *sostituire le parole:* «30 giugno 2019» *con le seguenti:* «31 dicembre 2019».

1.1530

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Sopprimere le lettere d) *ed* e) *del comma 233.*

1.1531

TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Al comma 233, lettera e)*, dopo le parole:* «di cui alla presente lettera» *inserire le parole:* «nonché alla lettera *d)*».

1.1532

MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

«233-*bis*. È prorogata per l'anno 2019 la graduatoria del concorso pubblico a 50 posti nei ruoli del personale amministrativo dell'INPS, area funzionale B, posizione economica B1, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 67 del 24 agosto 2007».

Conseguentemente al comma 653 le parole da: «57,16 milioni di euro» *fino a* «per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «55,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 203,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1533

MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

«233-*bis*. È prorogata per l'anno 2019 la graduatoria del concorso pubblico a 50 posti nei ruoli del personale amministrativo dell'INPS, area funzionale B, posizione economica B1, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 67 del 24 agosto 2007».

Conseguentemente al comma 653 le parole da: «57,16 milioni di euro» *fino a* «per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «55,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 203,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1534

BORGHESI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO

Dopo il comma 233, inserire il seguente:

«233-*bis*. A decorrere dal 10 gennaio 2019 i soggetti che svolgono, sia in ambito pubblico che privato, l'attività di Comunicatore professionale, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012, sono iscritti all'INPGI – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

''Giovanni Amendola''. Sono altresì iscritti all'INPGI, i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, nonché coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informatica, inerente la produzione, il confezionamento o la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul web o su altro canale multimediale. L'iscrizione avviene nell'ambito dell'INPGI – Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, limitatamente alle assicurazioni per l'invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) e, se dovute, a quelle per Disoccupazione e Assegno Nucleo Familiare, qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato, ovvero presso l'INPGI – Gestione separata, istituita ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2018 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un apposito bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che tenga conto degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora non risulti assicurata, nel medio lungo periodo, la sostenibilità finanziaria delle gestioni, si darà corso alla procedura di cui al comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» *con le seguenti:* «130.167.000 per l'anno 2019, di euro 1.108.000 per l'anno 2020, di euro 107.070.0 per l'anno 2021, di euro 145.939,000 per l'anno 2022, di euro 145.362.000 per l'anno 2023, di euro 145.082.000 per l'anno 2024, di euro 144.993.000 per l'anno 2025, di euro 144.856.000 per l'anno 2026, di euro 143.168.000 per l'anno 2027 e di euro 143.143.000 annui a decorrere dall'anno 2028,».

1.1535

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

«233-*bis*. Al comma 4-*bis* dell'articolo 43, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: ''verificatisi nel 2016'' sono soppresse.

233-*ter*. A decorrere dall'anno 2019, le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, sono incrementate di 30 milioni di euro annui».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 233-*bis *e 233-*ter *valutati in 40 milioni di euro annui si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione. Al comma 621, le parole:* «0,5» *sono sostituite con le seguenti:* «0,6».

1.1536

CIRIANI

Dopo il comma 234, inserire i seguenti:

«234-*bis*. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 200 n. 150, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Al personale dipendente, a tempo indeterminato, delle Regioni a Statuto Ordinario, iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti ed in servizio negli Uffici Stampa previsti dall'articolo 9 della legge del 13 giugno 2000 n. 150 si applica, dall'entrata in vigore della presente legge, il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico FIEG-FNSI. I giornalisti in servizio presso gli uffici stampa con contratto a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva ai quali si applicava il contratto di lavoro giornalistico, sono inseriti in un ruolo Speciale ad esaurimento istituito presso le medesime amministrazioni.

234-*ter*. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva al personale che svolge funzioni giornalistiche si applica la disciplina contrattuale riconosciuta dai singoli ordinamenti».

1.1537

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 234, inserire i seguenti:

«234-*bis*. All'articolo 52-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per il regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità nazionale anticorruzione, non trova applicazione l'articolo 19, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge n. 90 del 2014''.

234-*ter.* A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alla disposizione di cui al comma 234-*bis*, si provvede nei limiti di 10 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui al comma 421».

1.1538

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 234, aggiungere i seguenti:

«234-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: ''è pari al 75 per cento'' sono sostituite con le seguenti: ''è pari all'80 per cento'';

b) il comma 3 è soppresso;

234-*ter*. All'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: ''di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017'' con le seguenti: ''di 2.000 milioni di euro annui per gli anni 2017 e 2018 e di 2.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019''»;

e, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

639-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

''1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'ar-

ticolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.».

1.1539

FANTETTI

Dopo il comma 234, inserire il seguente:

«234-*bis*. All'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in fine, dopo le parole: ''dalla legge 11 agosto 2014, n. 114'' inserire le seguenti: ''fino e non oltre il 2019 e, successivamente a tale data, solo per le Camere di commercio che non hanno concluso il processo di accorpamento''. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 dopo le parole ''a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014'' sono inserite le seguenti: ''fino e non oltre il 2019 e, successivamente a tale data, solo per le Camere di commercio che non hanno concluso il processo di accorpamento''».

1.1540

FANTETTI

Dopo il comma 234, inserire il seguente:

«234-*bis*. A decorrere dal 10 gennaio 2019 restano a titolo gratuito unicamente gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti delle Camere di commercio che non hanno concluso il processo di accorpamento e fino al momento della sua conclusione, delle loro unioni regionali e delle aziende speciali. Le indennità i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico spettanti agli organi delle Camere di commercio non oggetto di accorpamento o che ne abbiano concluso il processo, delle loro Unioni regionali e delle loro aziende speciali sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 4-*bis* della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii è abrogato».

1.1541

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 235, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» *con le parole:* «140 milioni di euro annui a de-

correre dall'anno 2020, da ripartire in sede di concertazione e contrattazione previa intesa con le rappresentanze del personale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – ;

2020: – 40.000.000;

2021: – 40.000.000.

1.1542

MANCA

Al comma 235, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «140 milioni».

Conseguentemente dopo il comma 235, aggiungere il seguente:

«235-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 40 milioni a decorrere dall'anno 2019».

1.1543

VATTUONE, GARAVINI, ROJC

Al comma 235, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «140 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 0;

2020: – 40.000.000;

2021: – 40.000.000.

1.1544

D'ARIENZO

Al comma 235, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il 2019 il fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 è incrementato di euro 50.000.000».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 50.000.000;
2020: – ;
2021: – .

1.1545

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 235, inserire i seguenti:

«235-*bis*. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

235-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal secondo e dal terzo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2019 per la previsione relativa al 2019 e entro il 15 marzo 2020 per gli anni successivi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al secondo e al terzo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un

limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.1546

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 235, inserire i seguenti:

«235-*bis*. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, il 205, e di cui ai commi 196 e 197 della presente legge, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dei commi da 226 a 232 della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco relativa al triennio 2019-2021 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Forze annate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per la valorizzazione specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le inden-

nità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dal citato decreto legislativo n. 195 del 1995;

d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le Forze di polizia e le Forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 10 gennaio 2019 non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

235-*ter*. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal secondo e dal terzo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa all'anno 2019, e entro il 15 marzo 2020 per la previsione relativa all'anno 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al secondo e al terzo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.1547

PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 235, inserire il seguente:

«235-*bis*. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze armate, impegnati ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 32.200.000, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio. I criteri per l'impegno delle risorse sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno».

1.1548

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 236, inserire il seguente:

«236-*bis*. In ragione della straordinaria situazione di gestione dell'Istituto Domenico Martuscelli per minorati della vista di Napoli si dispone per gli anni 2019, 2020 e 2021 un contributo straordinario in favore di tale Istituto, ente scolastico di diritto pubblico, posto alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella misura di 250.000 euro annui».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 250.000;
2020: – 250.000;
2021: – 250.000.

1.1549

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 238 inserire il seguente:

«238-*bis*. Per l'anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è determinata in 56,1 milioni di euro».

Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione* 23, Fondi da ripartire (33), *programma* 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2), *apportare le seguenti modificazioni:*

2019:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

1.1550

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 238 inserire il seguente:

«238-*bis*. In attuazione della Risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il ''Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia''.

238-*ter*. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 238-*bis* è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

238-*quater*. Con decreto del Ministro delegato per le politiche della famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 238-*bis*.».

Conseguentemente, al comma 653, le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» *sono sostituite con le seguenti:* «54,16 milioni di euro per l'anno 2019»; *le parole:* «6,72 milioni di euro per l'anno 2020» *sono sostituite con le seguenti:* «1,72 milioni di euro per l'anno 2020» *le parole:* «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite con le seguenti:* «200,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1552

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI

Dopo il comma 238, inserire il seguente:

«238-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 30 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, le cui risorse sono destinate a misure di adeguamento delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche di livello dirigenziale, che espleta funzioni operative e in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, con quelle del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, da erogarsi mediante le procedure di negoziazione ai sensi degli articoli 139 e 229 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127».

*Agli oneri derivanti dal comma 238-*bis*, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.*

1.551

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI

Dopo il comma 238, inserire il seguente:

«238-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 25 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, da destinare a provvedimenti normativi riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche di livello dirigenziale, in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, per perseguire, secondo principi di gradualità, i seguenti principi e criteri:

a) applicazione ai fini previdenziali e del calcolo della liquidazione dell'indennità di buonuscita, dei sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, da calcolarsi sull'ultimo stipendio, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità, secondo i medesimi criteri previsti, per le Forze di polizia, all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, così come convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, fermo

restando i limiti e principi contenuti nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

b) applicazione, ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, del computo dell'aumento di un quinto del servizio comunque prestato, secondo i medesimi criteri previsti, per le Forze di polizia, all'articolo 3, comma 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, fermo restando i limiti e principi contenuti nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;».

*Agli oneri derivanti dal comma 238-*bis*, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.*

1.553

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI

Dopo il comma 238, inserire il seguente:

«238-*bis*. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, secondo criteri di equiordinazione delle posizioni di carriera del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche di livello dirigenziale, in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché di salvaguardia e reimpiego del personale divenuto inidoneo al servizio operativo per motivi di salute, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020».

*Agli oneri derivanti dal comma 238-*bis*, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.*

1.1554

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 238 aggiungere il seguente:

«238-*bis*. All'Inps è concesso un contributo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, destinato all'incremento degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69.».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1555

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 238, aggiungere il seguente:

«238-*bis*. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

''41-*quinquies*. Pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia;''».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1556

MANCA

Dopo il comma 238, inserire il seguente:

«238-*bis*. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

''1-*ter*. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-*bis*, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è ricono-

sciuto con decorrenza economica dal 10 settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento; se successiva, il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

1-*quater*. A decorrere dal 10 gennaio 2007, il beneficio dell'incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, della presente legge, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1'';

b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3-*bis*, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del l0 gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 12 gennaio 2014'';

2) *al comma 3-ter*, sono abrogate le parole: ''o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento'';

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 10 gennaio 2014'';

c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

''1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.

1-*bis*. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'avicolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009.

1-*ter*. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione'';

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

''Art. 7.

A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai familiari di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché ai trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità spettanti agli stessi soggetti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo anno da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente.''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 9.000.000;
2020: – 7.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.1557

PAZZAGLINI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 238, inserire il seguente:

«238-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 3.200 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento''.».

Conseguentemente, il fondo di cui comma 653 è ridotto di euro 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019.

1.1558

DAMIANI

Dopo il comma 238 aggiungere il seguente:

«238-*bis*. Al fine di incentivare e rafforzare le azioni di promozione e valorizzazione dell'educazione fisica e dell'attività sportiva tra i soggetti in età scolare, al comune di Barletta, nel 2019, è concesso un contributo straordinario, pari a euro 150.000, per la realizzazione di interventi specifici a tal scopo finalizzati, anche tramite protocolli di intesa con il CONI e con le istituzioni scolastiche statali insistenti nel territorio comunale, prevedendo, ove necessario, l'individuazione di beni immobili, di proprietà dell'ente territoriale, da adattare, manutenere o riqualificare.».

Conseguentemente, al comma 421 le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 130.167.000 per l'anno 2019».

1.1559

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 239, sostituire le parole: «30 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «50 milioni di euro annui».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 239 valutati in 20 milioni di euro annuì si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione. Al comma 621, le parole: «0,5» *sono sostituite con le seguenti:* «0,6».

1.1560

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 239, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui 9 milioni da destinare ai giovani che risiedono o vivono per motivi di studio nelle regioni colpite da eventi sismici».

1.1561

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 239 inserire i seguenti:

«239-*bis.* Al fine di supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione della diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze cor-

relate, in particolare tra gli adolescenti, è istituto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti.

239-*ter.* Il Fondo di cui al comma 239-*bis* è destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze finalizzati:

a) all'attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;

b) all'identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure;

c) al supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico.

239-*quater.* All'attuazione dei progetti di cui al comma 239-*ter* possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990.

239-*quinquies.* La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 239-*bis* è pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

239-*sexies.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* 23 Fondi da ripartire, *programma* 23.1 Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

2020:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

2021:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

1.1562

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:

«239-*bis.* A decorrere dall'anno 2019 a tutti gli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli non beneficiari di borsa di studio o di borsa dei servizi previste dalla presente legge, sono assicurate agevolazioni fiscali sull'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica, come libri o testi anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi; agevolazioni tariffarie sul servizio di mensa, sul trasporto pubblico locale e sull'accesso ai luoghi di cultura come siti museali o archeologici; canoni calmierati e agevolazioni fiscali per la locazione di immobili nel comune in cui ha sede l'ateneo e l'effettività dell'assistenza sanitaria gratuita nella regione in cui ha sede l'Ateneo.

239-*ter.* All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si provvede con una dotazione annua nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 con il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 651-*bis* e 651-*ter*.».

Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:

«651-*bis.* Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

651-*ter.* All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

''*a)* al comma 639 le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9.''';

2) la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

''*b)* il comma 669 è sostituito dal seguente:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei

terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'''.

3) dopo la lettera *b)*, aggiungere le seguenti:

''*b-bis)* il comma 671 è sostituito dal seguente:

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria';

b-ter) al comma 674 le parole: o detentori' sono soppresse'';

4) la lettera *c)* è soppressa;
5) la lettera *d)*, è sostituita dalla seguente:

''*d)* il comma 681 è sostituito dal seguente:

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.'''».

1.1563

PITTONI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO

Dopo il comma 239, inserire il seguente:

«239-*bis.* All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000 n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Fermo restando che gli oneri complessivi sono a carico delle amministrazioni, i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa con contratto a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva ai quali si applicava il contratto di lavoro giornalistico, sono inseriti in un ruolo Speciale ad esaurimento istituito presso le medesime amministrazioni.''».

1.1564

RUFA, NISINI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:

«239-*bis.* L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, ente morale (decreto

del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948) e assistenziale (decreto ministeriale 6 novembre 1959, n. 10), per la particolare natura e l'attività sociale è ente di interesse pubblico.

239-*ter.* L'AIG è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

239-*quater.* Al punto V ''Enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero'' della Tabella di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 marzo 1975, n. 20, è aggiunto: ''Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)''.

239-*quinquies.* Al fine di garantire e tutelare le attività sociali e assistenziali in materia di promozione del turismo sociale e giovanile, e di potenziare la rete del turismo giovanile internazionale nel nostro Paese, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 è autorizzato un contributo di 500.000 euro».

*Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 239-*bis *a 235-*quinquies*, stimati in 500.000 euro per l'anno 2019, 500.000 euro per l'anno 2020 e 500.000 euro per l'anno 2021, al comma 421 sostituire le parole:* «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021» *con le seguenti:* «di euro 129.817.000 per l'anno 2019, di euro 758.000 per l'anno 2020, di euro 96.720.000 per l'anno 2021».

1.1565

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:

«239-*bis.* Per la realizzazione del centro di arte e creatività contemporanea denominato MAXXI L'AQUILA è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per gli anni dal 2020 al 2024.».

1.1566

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:

«239-*bis.* Per la realizzazione del centro dì arte e creatività contemporanea denominato MAXXI L'AQUILA è autorizzata, per gli anni 2020 e 2021, l'ulteriore spesa di 1 milione di euro».

1.1567

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:

«239-*bis.* Il comma 713, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: ''Al fine di realizzare il centro di arte e creatività contemporanea denominato 'MAXXI L'Aquila' è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, *gli importi sono così modificati:*

2019:–;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.

1.1568

NISINI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, SOLINAS

Sostituire i commi da 240 a 242 con i seguenti:

«240. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

241. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle Regioni, che le riversano agli Istituti Tecnici Superiori, che hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, così come modificato dall'accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, nell'annualità formativa precedente.

242. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli Istituti Tecnici Superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. Gli Istituti Tecnici Superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa

comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico regionale.

242-*bis.* Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono attualizzati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi Istituti Tecnici Superiori o dell'eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli *standard* organizzativi delle strutture e dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive avari livelli territoriali.

242-*ter.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1569

NISINI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Sostituire i commi da 240 a 242 con i seguenti:

«240. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

241. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle Regioni, che le riversano agli Istituti Tecnici Superiori, che hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, così come modificato dall'accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, nell'annualità formativa precedente.

242. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli Istituti Tecnici Superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. Gli Istituti Tecnici Superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da sog-

getti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico regionale.

242-*bis.* Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono attualizzati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi Istituti Tecnici Superiori o dell'eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli *standard* organizzativi delle strutture e dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.

242-*ter.* Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1570

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 250, aggiungere il seguente:

«250-*bis.* Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, sono assegnati 97.289.496,00 euro per l'anno 2019».

Conseguentemente:

a) *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.

b) *alla Tabella A, voce* Ministero degli affari esteri e della cooperatone internazionale, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 47.289.496;
2020: – 47.289.496;
2021: – 47.289.496.

1.1571

TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 250, aggiungere i seguenti:

«250-*bis.* Il ''Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile'' di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021.

250-*ter.* All'articolo 1, comma 394, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: ''2018'' aggiungere le seguenti: ''e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020 e 2021''.

250-*quater.* All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: ''100 milioni per ciascun anno'' con le seguenti: ''100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e 55 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.''».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:* «pari a 100 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 60 milioni di euro»;

b) *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000;

2021: – 15.000.000.

1.1572

BINETTI

Al comma 251 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia, anche in forma sperimentale, in particolare delle famiglie in cui sono presenti soggetti con disabilità, per cui i familiari, in particolare la madre, è costretta a rinunciare o a limitare il proprio impegno professionale o comunque ad una difficile armonizzazione tra i tempi famiglia-lavoro».

1.1573

PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

«251-*bis.* Il Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato in misura pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 219,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 219,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 252,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 287,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 285,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 284,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 285,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 285,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.1574

CATALFO, MATRISCIANO, NOCERINO, GUIDOLIN, BOTTO, PUGLIA, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

«251-*bis.* Il Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

251-*ter.* Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 251-*bis* e non impiegate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:

a) *al comma 653, sostituire le parole:* «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «52,16 milioni di euro per l'anno 2019» *e le parole:* «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «200,9 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *alla Tabella A, voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 5.000.000.

1.1575

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

«251-*bis.* Al fine di garantire il riconoscimento giuridico della figura del *caregiver* e di riconoscerne sostegni adeguati, si provvede ad incrementare di 10.000.000 di euro la dotazione del fondo già istituito di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui al comma 653.

1.1576

COLLINA, BINI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, FEDELI, VALENTE, CUCCA

Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

«251-*bis.* Il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

251-*ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 251-*bis*, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000.

1.1577

PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, MALLEGNI

Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

«251-*bis.* Al comma 1, articolo 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, sostituire le parole: ''56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018'', con le seguenti: ''70 milioni di euro annui a decorrere dal 2018''.».

Conseguentemente:

al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.0 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.0 annui a decorrere dall'anno 2028», *con le seguenti:* «110.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 93.220.000 per l'anno 2021, di euro 132.089.000 per l'anno 2022, di euro 131.512.000 per l'anno 2023, di euro 131.232.000 per l'anno 2024, di euro 131.143.0 per l'anno 2025, di euro 131.006.000 per l'anno 2026, di euro 129.318.000 per l'anno 2027 e di euro 129.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028»;

al comma 652, alla Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – ;

2020: – 14.000.000;

2021: – .

1.1578

PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, MALLEGNI

Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

«251-*bis*. Al comma 1, articolo 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, sostituire le parole ''56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018'', con le parole ''70 milioni di euro annui a decorrere dal 2018''».

Conseguentemente, al comma 652, alla tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 20.000.000;

2020: – 14.000.000;

2021: – 14.000.000.

1.1579

GIAMMANCO

Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

«251-*bis*. In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, fino ad un importo massimo di 5.000 euro (articolo 15 comma 1 *i-septies* TUIR).

251-*ter*. La detrazione di cui al comma 251-*bis*, spetta nella misura del 25 per cento dell'importo di cui all'articolo 15, comma 1, *i-septies* del TUIR, pertanto l'agevolazione massima è di 1.250 euro. Per fruire del beneficio occorre che:

a) si tratti di casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, attestata da certificazione medica;

b) il reddito complessivo non superi i 40 mila euro. Nel limite di reddito si considera anche il reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca sulle locazioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 60.000.000;

2020: – 100.000.000;

2021: – 80.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero del lavoro», *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero della giustizia», *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 15.000.000;

2020: – 17.000.000;

2021: – 26.000.000.

1.1580

GIAMMANCO, SICLARI, AIMI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, LANIECE, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCHIFANI, STABILE, TIRABOSCHI

Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

«251-*bis*. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni figlio nato o adottato, è garantita, a carico del Servizio Sanitario Nazionale a decorrere dal 10 gennaio 2019, per il primo mese di età del nascituro, l'assistenza domiciliare di una puericultrice.

251-*ter*. Le agevolazioni di cui al comma 251-*bis* sono riconosciute ai residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

251-*quater*. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 60.000.000;
2020: – 100.000.000;
2021: – 80.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero del lavoro», *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero della giustizia», *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 15.000.000;
2020: – 17.000.000;
2021: – 26.000.000.

1.1581

GIAMMANCO, SICLARI, AIMI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, LANIECE, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCHIFANI, STABILE, TIRABOSCHI

Dopo il comma 251, inserire i seguenti:

«251-*bis*. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni primo figlio nato o adottato è garantita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 a carico del Servizio Sanitario Nazionale per il primo mese di età del primo figlio, l'assistenza domiciliare di una puericultrice.

251-*ter*. L'agevolazione di cui al comma 251-*bis* è riconosciuta ai residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

251-*quater*. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero del lavoro», *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

1.1582

GIAMMANCO, SICLARI, AIMI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, LANIECE, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCHIFANI, STABILE, TIRABOSCHI, CANGINI, BIASOTTI, MANGIALAVORI, BERUTTI, GIRO, VITALI, FERRO, CAUSIN

Dopo il comma 251, inserire i seguenti:

«251-*bis*. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni figlio nato o adottato è garantita a decorrere dal 1º gennaio 2019 per i primi sei mesi di età del nascituro, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la detrazione totale delle spese per l'acquisto del latte in polvere.

251-*ter*. Le detrazioni, di cui al comma 251-*bis*, saranno riconosciute ai residenti in Italia a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro a seguito della certificazione di impossibilità avvenuta di allattare, effettuata presso l'Azienda Sanitaria Locale competente».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.1583

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

«251-*bis*. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indi-

care con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa».

1.1584

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

«251-*bis*. A decorrere dal 2019 alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019.

251-*ter*. Gli importi già corrisposti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'adeguamento previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e facendo salvi gli arretati. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 da valere sul fondo Unico Giustizia».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 251-bis *e 252*-ter*, stimati in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al comma 421 sostituire le parole:* «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti:* «di euro 70.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020,

di euro 47.220.000 per l'anno 2021, di euro 86.089.000 per l'anno 2022, di euro 85.512.000 per l'anno 2023, di euro 85.232.000 per l'anno 2024, di euro 85.143.000 per l'anno 2025, di euro 85.006.000 per l'anno 2026, di euro 83.318.000 per l'anno 2027 e di euro 83.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028» *e alla tabella A, voce* Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 60.000.000.

1.1585

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

Sopprimere il comma 252.

1.1586

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

Al comma 252, dopo il capoverso «1.1»*, aggiungere il seguente:*

«1.2-*bis.* Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni di cui al comma 1.1».

1.1587

PAROLI

Dopo il comma 252, inserire il seguente:

«252-*bis.* Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, articolo 18, comma 1, lettera *c)*, il secondo, quarto e quinto periodo, sono sostituiti dai seguenti: ''Al fine di potenziare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento, di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti le medesime funzioni, il numero di controlli domiciliari e ambulatoriali da eseguire nelle fasce di reperibilità, da assegnare a ciascun me-

dico, non potrà essere inferiore a quello indicato all'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996. Il rapporto dei medici, di cui al periodo precedente, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche in tema di tutele, e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 13 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Dalle disposizioni di cui al comma precedente, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1588

PAROLI

Dopo il comma 252, inserire il seguente:

«252-*bis.* A seguito della costituzione del Polo Unico di medicina fiscale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e al fine di perseguire più efficacemente razione di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e potenziare l'attività di controllo riguardante gli accertamenti medico legali domiciliari e ambulatoriali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività inerenti la medicina fiscale, effettuati in via prioritaria dai medici di controllo inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e s.m.i, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'INPS, nei limiti delle risorse disponibili assegnate di cui all'articolo 22, comma 3, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ivi comprese quelle stabilite dall'istituto per le visite richieste d'ufficio e dai datori di lavoro privati, è autorizzato a procedere all'instaurazione del rapporto di impiego a tempo indeterminato con i predetti medici in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in analogia con quanto stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 per i medici convenzionati con il SSN. I medici sono inquadrati, a domanda, nel ruolo sanitario presso le sedi dove sono incaricati, previo giudizio di idoneità, formulato sulla base di apposito *curriculum* che tenga conto della disponibilità garantita dal medico dalla data di entrata in vigore della legge n. 125 del 2013, fatti salvi i soli casi di sospensione dall'incarico previsti dall'articolo 8, decreto ministeriale 12 ottobre 2000 e dell'anzianità di iscrizione continuativa nelle liste speciali di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1996. Per i medici che non presentano domanda per essere inquadrati nei ruoli sanitari, l'incarico prosegue

senza soluzione di continuità in base alla vigente normativa, fino ad esaurimento della lista».

1.1589

PARENTE

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

«253-*bis*. All'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', che debbono essere accessibili, al fine di consentire tale modalità di lavoro, anche alle persone con disabilità''».

1.1590

PILLON, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 253, inserire i seguenti:

«253-*bis*. All'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: ''cinque giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''dieci giorni'' e le parole: ''gli otto anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''i sedici anni''.

253-*ter*. Per i trattamenti pensionistici delle madri lavoratrici, dipendenti o autonome che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentano il requisito anagrafico di cinquanta anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a venti anni è riconosciuto, a partire dal terzo figlio, un periodo di tre anni di accredito figurativo per lavoro di cura, educazione e crescita di ogni figlio, nato vivo o adottato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

253-*quater*. Al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Tabella prevista dall'articolo 2, comma 2, sono aumentati del 100 per cento gli importi relativi ai nuclei familiari con sei o più componenti e del 50 per cento quelli relativi ai nuclei familiari con cinque componenti;

b) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: ''di età inferiore ai 18 anni compiuti'' sono aggiunte le seguenti: ''e fino ai 25 anni compiuti se ancora studenti o impegnati in tirocini formativi''».

1.1591

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 254, capoverso 391 sostituire le parole: «destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano» *con le seguenti parole:* «destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano».

1.1592

MANCA

Al comma 254, capoverso 391 sostituire le parole: «destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano» *con le seguenti parole:* «destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano».

1.1593

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 254, capoverso 391, primo periodo, sostituire le parole: «ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea» *con le seguenti*: «e non italiani, purché», *e all'ultimo periodo sostituire le parole*: «1 milione di euro», *con le seguenti*: «10 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» *con le seguenti:* «0,7 per cento».

1.1594

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

Dopo il comma 254 inserire il seguente:

«254-*bis*. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole: ''e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018'' sono sostituite dalle seguenti: '', in 56,1 milioni di euro per l'anno 2018 e in 61,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019''».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti*: «8.995 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1595

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

Dopo il comma 254 inserire il seguente:

«254-*bis*. All'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole ''con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti ''con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 30.000.000.

1.1596

FEDELI

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-*bis*. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 200 milioni a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1597

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 255, aggiungere il seguente:

«255-*bis*. All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire dal 10 gennaio 2019''».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.1598

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato ''Fondo per la gratuità degli asili nido'', con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, volto a finanziare le misure per garantire l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido e l'estensione dell'orario di chiusura degli stessi».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 *con le seguenti:* 8.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1.1599

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze è istituito un fondo denominato ''Fondo per l'introduzione del quoziente familiare'', con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi per l'introduzione del meccanismo di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso il sistema del quoziente familiare».

Conseguentemente:

sopprimere i commi 138 e 141;

sopprimere le parole: «comma 138» *e* «comma 141» *ovunque ricorrano.*

1.1600

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 255 inserire il seguente:

«255-*bis*. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-novies)* è aggiunta la seguente:

''*i-decies)* le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 17 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole, inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento è di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.''».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.936,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1601

QUAGLIARIELLO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 255 aggiungere i seguenti:

«255-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il punto 20) è aggiunto il seguente: ''20-*bis.* l'acquisto di beni per la prima infanzia quali pannolini, biberon, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia''.

255-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 255-*bis*, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2019, si provvede, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 658».

1.1602

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-*bis*. Le risorse per il servizio civile nazionale, di cui alla missione 18.2 ''Incentivazione e sostegno alla gioventù'', confluita nel fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 252 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «6.448 milioni di euro per l'anno 2019».

1.1603

RAUTI

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-*bis*. All'articolo 11 della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere daranno 2019 per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 10 milioni di euro annui è destinata, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità

fissati con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.''».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni» *con le parole:* «8.988 milioni».

1.1604

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-*bis*. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato per l'anno 2019 di 100 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 421».

1.1605

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-*bis*. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato per l'anno 2019 di 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 421».

1.1606

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI, SICLARI, GIAMMANCO

Dopo il comma 255 aggiungere i seguenti:

«255-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, sull'accessibilità nei trasporti, e dell'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è istituito presso il Mi-

nistero delle infrastrutture e dei trasporti il ''Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità''. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

255-*ter*. La dotazione del Fondo di cui al comma 255-*bis* è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è inoltre alimentato dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 188, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni amministrative di cui al secondo periodo sono incrementate del cento per cento delle misure edittali previste. Le somme del Fondo, non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

255-*quater*. Con decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Automobile Club d'Italia – A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 255-*bis*, secondo periodo».

Conseguentemente:

a) *allo stato di previsione del* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto *programma 2.1* Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2020:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2021:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

b) *allo stato di previsione del* Ministero dell'economia e delle finanze, *missione 23* Fondi da ripartire, *programma 23.1* Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2020:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2021:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

1.1607

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 255 aggiungere i seguenti:

«255-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, sull'accessibilità nei trasporti, e dell'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il ''Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità''. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

255-*ter*. La dotazione del Fondo di cui al comma 255-*bis* è di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è inoltre alimentato dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 188, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni amministrative di cui al secondo periodo sono incrementate del cento per cento delle misure edittali previste. Le somme del Fondo, non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

255-*quater*. Con decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-

sto 1997, n. 281, sentito l'Automobile Club d'Italia – A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 255-*bis* secondo periodo».

Conseguentemente:

a) *allo stato di previsione del* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *missione 2* Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto *programma 2.1* Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

2020:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

2021:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

b) *allo stato di previsione del* Ministero dell'economia e delle finanze, *missione 23* Fondi da ripartire, *programma 23.1* Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2020:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2021:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

1.1608

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 255 aggiungere i seguenti:

«255-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, sull'accessibilità nei trasporti, e dell'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il ''Fondo per l'accessibilità e della mobilità delle persone con disabilita''. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

255-*ter*. La dotazione del Fondo di cui al comma 255-*bis* è di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è inoltre alimentato dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 188, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni amministrative di cui al secondo periodo sono incrementate del cento per cento delle misure edittali previste. Le somme del Fondo, non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

255-*quater*. Con decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Automobile Club d'Italia – A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 255-*bis* secondo periodo.

255-*quinquies*. Agli oneri di cui al Fondo di cui al comma 255-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 653».

1.1609

NASTRI

Dopo il comma 255 inserire il seguente:

«255-*bis*. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ad altre detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è inserito il seguente:

''Art. 13-*bis. (Determinazione dell'imposta tramite il criterio del quoziente familiare)* – 1. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13, i soggetti passivi dell'imposta appartenenti a un nucleo familiare possono determinare l'imposta lorda applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, il criterio del quoziente familiare, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli naturali riconosciuti, dai figli adottivi e dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

3. L'imposizione in capo al nucleo familiare è determinata dividendo il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti ai sensi dei seguenti criteri:

a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti ci vili, senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con due figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con tre figli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di

annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con quattro figli a carico: 4;

l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con cinque figli a carico: 5;

n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico: 6;

o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con sei o più figli a carico: 6.

4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *c*), *e)*, *g)*, *i)*, *m)*, *o)* del comma 3 sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,5, se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da un'apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

b) 0,8, se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera *a)* non è autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera *a)*.

5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, contenente l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 3 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante.

6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 13-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato''».

1.1610

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-*bis*. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''2-*bis*. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 10 gennaio 2019, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2-*ter*. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

2-*quater*. L'agevolazione di cui al comma 2-*bis* è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

a) educazione e formazione ambientale;

b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;

c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;

d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;

e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

2-*quinquies*. L'agevolazione fiscale di cui al comma 2-*bis* è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 30 per cento, a decorrere dal 10 gennaio 2019, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,

estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625''».

1.1611

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-*bis*. All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: ''nei primi suoi dodici anni di vita'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei primi suoi sedici anni di vita''».

1.1612

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-*bis*. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016 n. 122, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Tale incremento è destinato alle seguenti finalità:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 .per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 10 milioni di euro annui è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

1.1613

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 255, aggiungere i seguenti:

«255-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione, xxx. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

255-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

255-*quater*. Il Fondo di cui al comma 255-*bis* destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalità;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing;*

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

255-*quinquies*. È istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma finalizzato a sostenere 93 le misure

da adottare per la riduzione delle emissioni. La Commissione, è composta da sei rappresentanti, di cui tre appartenenti alle amministrazioni statali competenti in materia e tre rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1, a predisporre entro l'avviso di finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.»

1.1613a

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 255, aggiungere il seguente:

«255-*bis*. È istituto presso il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università un «Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica» con una dotazione iniziale pari a 100 milioni annui, a decorrere dall'anno finanziario 2019. 2. Il fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di finanziare gli interventi necessari, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'art. 20 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2)».

1.1614

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Sostituire i commi dal 256 al 267 con i seguenti:

256. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), di seguito denominato «Fondo»», con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è istituito per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito. Il Fondo eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 257 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 10 gennaio 2018, in ragione della violazione degli obblighi di

informazione, diligenza, correttezza, buona fede e trasparenza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

257. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, enti del terzo settore di natura non commerciale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo a un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 1 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

258. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso alle prestazioni del Fondo le controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), e i clienti professionali di cui ai successivi commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

259. I soggetti detentori di strumenti finanziari di debito subordinato che hanno diritto alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori, ad incremento di tale ristoro, limitatamente al 15 per cento del valore di acquisto di tali strumenti.

260. La misura dell'indennizzo è pari al 30 per cento del valore contabile delle azioni nel bilancio di esercizio chiuso al 31dicembre 2011 per le banche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121; per le altre banche di cui al comma 256, la misura dell'indennizzo è pari al 30 per cento del valore più elevato raggiunto dalle azioni nel periodo di dieci anni anteriore alla messa in liquidazione della banca, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per rindennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 262. Sono detratti dagli importi, di cui all'indennizzo, eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 256. Eventuali successivi rimborsi, conseguiti dai risparmiatori, comportano diritto di surroga e regresso del Fondo. L'accettazione dell'indennizzo a carico del Fondo non equivale a rinuncia a qualsiasi azione o pretesa già radicata o da radicare.

261. Le somme erogate a norma dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 256. Conseguentemente, il Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto.

262. L'indennizzo, nel limite massimo complessivo di cui al comma 260, primo periodo, è corrisposto al netto di altre forme di ristoro, rim-

borso o risarcimento, nonché dei dividendi e delle cedole percepiti. A tal fine, i risparmiatori allegano alla domanda di indennizzo apposita documentazione o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'effettivo incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché dalla corresponsione di dividendi e cedole.

263. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Ai relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la dotazione del Fondo di cui al comma 256. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 257 e della dichiarazione di cui al comma 5, è indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del citato Decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda, e le attività conseguenti, non rientra nell'ambito delle prestazioni forensi e non dà luogo a compenso.

264. I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018 sono comunque soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo.

265. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

266. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del Fondo i soggetti che abbiano avuto, nelle Banche di cui al comma 256 o loro controllate, dal 10 gennaio 2007, l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione e degli Organi di controllo e di Vigilanza, inclusi gli Organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale; vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.

267. Entro il 30 giugno 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione relativa all'attuazione del presente articolo nella quale comunica il numero dei risparmiatori indenniz-

zati, delle risorse della dotazione del Fondo a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l'eventuale incremento dell'indennizzo a norma del comma 265, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e delle finanze comunica l'ammontare stimato delle risorse destinate all'indennizzo degli azionisti aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2020».

1.1615

FERRAZZI, MARINO, MISIANI, BOLDRINI, MANCA, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 256, sostituire le parole: 525 milioni *con le seguenti*: 700 milioni;

b) *al comma 258, lettera* d), *sostituire le parole*: 30 per cento *con le seguenti*: 100 per cento;

c) *al comma 259, aggiungere, in fine, le seguenti parole*:, che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro.

d) *al comma 260, sopprimere il secondo periodo*.

e) *al comma 261, sostituire le parole*: per aumentare la misura percentuale dei rimborsi *con le seguenti*: per aumentare il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera *d)*, in via prioritaria per i risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro.;

f) *al comma 262, sostituire le parole da*: prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande fino a: si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia, *con le seguenti*: prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la trattazione, in via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro. Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a 35.000 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019,a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con

le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.820 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.720 milioni di euro per l'anno 2021, a 7.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

1.1616

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI, BOLDRINI

Al comma 256, sostituire le parole: «525 milioni» *con le seguenti*: «650 milioni».

Conseguentemente:

al comma 258, lettera d), *dopo le parole*: la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento *inserire le seguenti*:, a titolo di acconto,; *e dopo la lettera* d), *inserire le seguenti*:

«*d-bis)* nel caso in cui l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai finì dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risulti inferiore a 15.000 euro, la misura del ristoro erogato di cui alla lettera d) è pari al cento per cento;

d-ter) la misura del ristoro erogato a titolo di acconto di cui alla lettera *d)* è incrementata all'80 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito, come definito alla lettera *d-bis)*, risulti compreso tra 15.001 e 35.000 euro»;

al comma 259, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro»;

al comma 260, primo periodo, sostituire le parole: «lettera *d) con le seguenti*: lettere d), d-bis) e d-ter) e sopprimere il secondo periodo»;

al comma 261, dopo le parole: «per aumentare la misura percentuale dei rimborsi inserire le seguenti: e, in via prioritaria per i risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera *d)*»;

al comma 262, sostituire le parole da: «prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande» *fino a*: «si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia, con le seguenti: prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la trattazione, in via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro in

base alle soglie reddituali individuate al comma 3, lettere *d-bis)* e *d-ter)*. Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a 35.000 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti*:« 8.875 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021 e a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»

1.1617

FERRAZZI

Al comma 256, sostituire le parole: «525 milioni» *con le seguenti*: «650 milioni»;

Conseguentemente:

al comma 258, lettera d), *dopo le parole*: «la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento» *inserire le seguenti*:, «a titolo di acconto,»; *e dopo la lettera* «d)», *inserire le seguenti*:

«d-bis) nel caso in cui l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risulti inferiore a 15.000 euro, la misura del ristoro erogato di cui alla lettera *d)* è pari al cento per cento;

d-ter) la misura del ristoro erogato a titolo di acconto di cui alla lettera *d)* è incrementata all'80 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito, come definito alla lettera *d-bis)*, risulti compreso tra 15.001 e 35.000 euro»;

al comma 259, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro»;

al comma 260, primo periodo, sostituire le parole: «lettera *d)*» *con le seguenti*: «lettere *d)*, *d-bis)* e *d-ter)*» *e sopprimere il secondo periodo;*

al comma 261, dopo le parole: «per aumentare la misura percentuale dei rimborsi» *inserire le seguenti*: «e, in via prioritaria per i risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera *d)*»;

al comma 262, sostituire le parole da: «prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande» *fino a*: «si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia», *con le seguenti*: «prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la

trattazione, in via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro in base alle soglie reddituali individuate al comma 3, lettere *d-bis)* e *d-ter)*. Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a 35.000 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti*:« 8.875 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»

1.1618

D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Misiani, Manca, Marino, Stefano, Ferrazzi, Boldrini

Al comma 258, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* d), *dopo le parole*: «la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento» *inserire le seguenti*: «, a titolo di acconto,»;

b) *dopo la lettera* d), *inserire la seguente*:

«*d-bis)* la misura del ristoro erogato a titolo di acconto di cui alla lettera d) è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:

1) al 60 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;

2) al 70 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;

3) all'80 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti inferiore a 15.000 euro».

Conseguentemente:

al comma 259, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro».

al comma 260, primo periodo sostituire le parole: «lettera *d)*» *con le seguenti*: «lettere *d)* e *d-bis)*» *e sopprimere i*l *secondo periodo*;

al comma 261, dopo le parole: «per aumentare la misura percentuale dei rimborsi» *inserire le seguenti*: «e il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera *d)*,»;

al comma 262 sostituire le parole da: «prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande» *fino a*: «si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia,» *con le seguenti*: «prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la trattazione, in via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate al comma 3, lettera *d-bis)*. Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a 35.000 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia».

1.1619

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI, BOLDRINI

Al comma 258, sopprimere la lettera f).

1.1620

MALAN

Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 260 a 266 sono soppressi.

1.1621

FERRAZZI, MARINO, MISIANI, BOLDRINI, MANCA, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 264, sostituire le parole:* «31 gennaio 2019» *con le seguenti:* «15 gennaio 2019»;

b) dopo il comma 267, aggiungere il seguente:

«261-*bis*. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''31 gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 gennaio 2019''».

1.1622

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 267 inserire i seguenti:

«267-*bis*. Al fine di ristorare i risparmiatori in possesso di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione di cui al presente articolo, acquistati entro il 12 giugno 2014 presso intermediari diversi da quelli di cui al comma 1, ivi comprese le banche appartenenti ai gruppi bancari, di cui le banche in liquidazione risultavano essere capogruppo alla data di acquisto degli strumenti finanziari stessi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un ''fondo strumenti finanziari subordinati'' con una dotazione iniziale di euro 50.000.000 per l'anno 2019. Il fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al fondo affluiscono, le disponibilità finanziarie della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli anni successivi. Al ristoro possono accedere anche i risparmiatori di cui al presente comma in possesso dei medesimi strumenti finanziari acquistati nell'ambito di operazioni di compravendita sul mercato secondario in cui la banca in liquidazione abbia svolto solo un'attività di intermediazione tra acquirente e venditore, senza aver instaurato alcun rapporto negoziale diretto. A tal fine si applica la procedura già prevista per l'erogazione dell'indennizzo forfettario nella misura stabilita per casi analoghi, fermo restando quanto previsto dal comma 267-*ter*, ovvero quella di cui al comma 267, per quanto compatibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma, con particolare riguardo alle modalità di erogazione del ristoro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai risparmiatori di cui al comma 267.

267-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora i ristori erogati ai sensi del comma 267-*bis* al fine di consentire una verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di ristoro agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 267-*bis*, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi del presente comma, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.950 milioni per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1623

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO

Dopo il comma 267 inserire il seguente:

«267-*bis*. Al fine di assicurare il regolamento diretto di transazioni in cambi delle imprese italiane operanti su mercati internazionali, all'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-*bis*. Il presente decreto si applica agli enti italiani che partecipano ai sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, numero 1) disciplinati dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea e individuati dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento''».

1.1624

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 267 inserire il seguente:

«267-*bis*. Sono nulli i patti di quota lite che abbiano per oggetto somme erogate dal Fondo previsto dal comma 256».

1.1625

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 268 inserire i seguenti:

«268-*bis* Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti'';

b) all'articolo 19, comma 1, le parole: ''settantadue rate'' sono sostituite dalle seguenti: ''centoventi rate'';

c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: ''redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze'' sono inserite le seguenti: ''secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta'';

d) all'articolo 30, le parole: ''gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo

alla media dei tassi bancari attivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorato dell'1 per cento''.

268-*ter*. Sui ruoli emessi a partire dal 1º gennaio 2019 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, è ridotta di 2 punti percentuali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 3.000.000;
2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000.

1.1626

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 268 inserire i seguenti:

«268-*bis*. Alle prestazioni del Fondo di ristoro di cui al precedente articolo, nei limiti della relativa disponibilità residua, hanno accesso anche i risparmiatori persone fisiche, o i loro successori *mortis* causa, nonché il coniuge, il convivente *more uxorio* o i parenti entro il secondo grado, che hanno acquistato strumenti finanziari di debito emessi da società, che non svolgono attività di intermediazione finanziaria e/o bancaria, iscritte nell'elenco tenuto dalla Consob degli ''Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante'', dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato ovvero sottoposte ad altre procedure concorsuali, i cui amministratori legali o di fatto, siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 130 del decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero per le quali sia stato accertato che i soci, gli amministratori o la medesima società abbiano raccolto abusivamente risparmio tra il pubblico.

268-*ter*. Il ristoro è concesso nella misura del 30 per cento e limite massimo complessivo di cento centomila euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti, a condizione i risparmiatori abbiano subito un danno ingiusto riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché in ragione della predisposizione di prospetti informativi contenenti dati, notizie o informazioni risultati non veritiere ovvero in

ragione di omissioni 0 alterazioni di dati o informazioni e notizie relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società».

1.1627

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 268 inserire il seguente:

«268-*bis*. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è inserito il seguente:

''Art. 10-*bis.*

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito nella misura del 30 per cento della somma richiesta.''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.1628

DE BERTOLDI

Dopo il comma 268 inserire aggiunto il seguente:

268-*bis*: «Al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* aggiungere alla fine il seguente periodo: ''o in alternativa attraverso sistemi di tutela istituzionale di mutua protezione e garanzia tra le banche associate – IPS.'';

b) all'articolo 37-*bis* al comma 3, il numero 2 è sostituito dal seguente: ''nei casi di gravi dissesto certificati dalla Banca d'Italia''».

1.1629

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 268 inserire il seguente:

«268-*bis*. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: ''pari o superiore a 3.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari o superiore a 1.000 euro''».

1.1630

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 268 inserire il seguente:

«268-*bis*. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma 140-*quater*: ''Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente (da valutare), previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.''».

1.1631

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 271 inserire i seguenti:

«271-*bis*. Al fine di dare completa attuazione all'organizzazione dei servizi territoriali, come previsto dall'articolo 1 comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (cosiddetto decreto Balduzzi) in attuazione anche di

quanto previsto dall'articolo 7 commi 1 e 2 della legge 10 agosto 2000 n. 251 come modificato dall'articolo 2-*sexies* della legge 26 maggio 2004, n. 138 e dall'articolo 1-*octies* della legge 3 febbraio 2006, n. 27 è istituito il Servizio Sociale Professionale nelle Aziende sanitarie dotato di una propria struttura organizzativa e funzionale e diretta da un professionista appartenente al servizio sociale professionale, individuato attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Tale struttura opera in sinergia con la Direzione Sanitaria ed Amministrativa e con i vari Dipartimenti aziendali, al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse umane e professionali e per realizzare gli obiettivi del Patto per la Salute e dei Piani sanitari regionali e della pianificazione strategica aziendale.

271-*ter*. Il Ministro della salute con decreto da adottare entro 180 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto individua le modalità ed i criteri funzionali per la strutturazione operativa del servizio di cui al comma 1.

271-*quater*. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.»

1.1632

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI

Dopo il comma 271 inserire i seguenti:

«271-*bis*. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

''1-*quater*) i prodotti di protezione per l'igiene intima femminile''.

271-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 271-*bis*, valutato in 65 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Mini-

stero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1633

SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, TAVERNA, GALLICCHIO

Dopo il comma 271 inserire il seguente:

«271-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 579 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione dell'articolo 12, comma 7, dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute 2014 – 2016, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita con decreto legislatore 30 giugno 1993 n. 266, realizza a supporto del Ministero della salute e delle Regioni e Province Autonome, un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie che segnali, in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico – gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico – terapeutici, della qualità, sicurezza ed esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi. All'AGENAS è altresì affidato il compito di monitorare l'omogenea realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189. Per lo svolgimento delle predette attività è autorizzatala spesa di 100.000 euro annui a decorrere dal 2019.».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 57,06 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,62 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,92 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,59 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,03 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,09 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.1634

GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, BOLDRINI, MARINO, STEFANO, MANCA

Dopo il comma 271 inserire il seguente:

«271-*bis*. Il comma 2, dell'articolo 2, del decreto 1 febbraio 1996 del Ministro della sanità è sostituito dal seguente: ''2. Ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: – 500.000.000;
2020: – 500.000.000;
2021: – 500.000.000.

1.1635

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 271 inserire il seguente:

«271-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

1.1636

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 271 inserire il seguente:

«271-*bis*. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive finalizzate ad un programma di riduzione delle liste di attesa e a progetti obiettivo per l'implementazione della pre-

venzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000» *con le seguenti:* «8.500».

1.1637

DAL MAS

Dopo il comma 271 inserire il seguente:

«271-*bis*. Il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è rifinanziato per euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2019».

All'onere recato, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 653».

1.1638

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 271 inserire il seguente:

«271-*bis*. All'articolo 118, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, 193, le parole: ''la prestazione dei medicinali veterinari'', sono inserite le seguenti: '', ad eccezione di quelli per gli animali di affezione,''».

1.1639

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire i commi 272 e 273 con i seguenti:

«272. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è di 116.000 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno

2020 e di ulteriori 2.500 milioni di euro per l'anno 2021. Entro il 31 marzo 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è definito il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.

273. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutati in 1.565 milioni di euro annui a decorrere per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dall'articolo 88-*bis*».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'' il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*quater*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-*quinquies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-*bis*, 639-*ter* e 639-*quater*».

1.1640

BOLDRINI

Al comma 272, sostituire le parole: «è determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per

l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.» *con le seguenti:* «è determinato per l'anno 2019 in 115.435 in milioni di euro. Tale livello è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 2.500 milioni di euro per l'anno 2021. Quota parte dell'incremento annuo è vincolato alla piena attuazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza così come definiti da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 420 della legge n. 205».

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 421;*

b) *sopprimere il comma 653;*

c) *Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole:* «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «5.704 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1641

BOLDRINI, FARAONE, BINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 272, sostituire le parole: «è determinato in 114.439 milioni di euro» *con le seguenti:* «è determinato in 115.439 in milioni di euro. Quota parte dell'incremento è vincolato alla piena attuazione dei Nuovi Livelli essenziali di assistenza così come definiti da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 420 della legge n. 205 del 2017».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.000 milioni di euro per l'anno 2019, 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.500 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

1.1642

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 273, sostituire le parole da: «Per gli anni 2020 e 2021» *fino a:* «entro il 31 marzo 2019, di una specifica intesa» *con le seguenti:* «Entro il 30 giugno 2019, è stipulata, successivamente all'adozione delle misure previste e non attuate del Patto per la salute 2014-2016, di cui al repertorio atti Csr 82/2014, una specifica intesa».

1.1643

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 273 sostituire le parole: «31 marzo 2019» *con le seguenti:* «30 giugno 2019».

1.1644

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 274, lettera b)*, dopo le parole:* «con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa» *aggiungere le seguenti:* «nonché alla garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in maniera uniforme sul territorio nazionale».

1.1645

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 274, lettera f)*, sopprimere le parole:* «e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati».

1.1646

STABILE

Al comma 274 dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«*g-bis).* il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione dei CCNNLL riferimento alla sicurezza delle cure ed alla riduzione del rischio clinico».

1.1647

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 274 inserire i seguenti:

«274-*bis.* In considerazione dei notevoli livelli di risparmio già conseguiti nel Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto degli obblighi comunitari e ritenendo necessario adeguare i piani triennali di fabbisogno del personale (PTFP) a una migliore erogazione dei LEA, in coerenza al piano assunzionale programmato, nel rispetto dell'equilibrio economico raggiunto dalle regioni, anche in coerenza con i processi di riorganizzazione della rete ospedaliera, il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è abrogato;

274-*ter.* Il comma 3-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ''La regione è giudicata adempiente agli obiettivi di finanza pubblica ove abbia assicurato l'equilibrio economico''».

1.1648

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 274 inserire il seguente:

«274-*bis.* Al comma 597 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: ''tre anni'' con le seguenti: ''cinque anni''».

1.1649

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 274 inserire il seguente:

«274-*bis.* Al comma 4 dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sopprimere le parole: ''con esclusione degli Enti del Servizio sanitario nazionale''».

1.1650

ENDRIZZI, SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI, TAVERNA, GALLICCHIO, PESCO

Sopprimere il comma 275.

1.1651

ENDRIZZI, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Al comma 275, aggiungere, infine, le seguenti parole: «previa iscrizione all'albo e ordine di riferimento nonché del superamento della prova abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale».

1.1652

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 276, inserire i seguenti:

«276-*bis*. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 796, lettera *p)*, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: '', per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro'' e la lettera p-*bis)* è abrogata;

b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è soppresso l'ultimo periodo;

c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: ''i disoccupati'' sono sostituite dalle seguenti: ''i non occupati'', in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

276-*ter*. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 10 gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p)*, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.

276-*quater*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 276-*bis*, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere daranno 2019».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'' il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-*quater*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 639-*bis* e 639-*ter*.

1.1653

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 276 inserire i seguenti:

«276-*bis*. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 10 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 720 milioni di euro, distribuito in quattro annualità di uguale importo per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

276-*ter*. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2019, previo riscontro del Ministero della salute.

276-*quater*. A maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 276-*bis*, valutato in 180 milioni di euro annui per quadriennio 2019-2022, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalle disposizioni seguenti».

Conseguentemente dopo il comma 639 aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

639-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma 639-*bis*».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,5 per cento» con le seguenti: «dello 0,9 per cento».

1.1654

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 276 inserire i seguenti:

«276-*bis*. Alla lettera *p)*, del comma 796 della legge n. 296 del 2006, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ''Gli assistiti che hanno una retribuzione lorda annua che non supera i 40.000 euro sono esclusi dal contributo. Per tutti gli altri assistiti il pagamento è proporzionale alla classe di reddito di appartenenza''.

276-*ter*. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 276-*bis* il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-*ter*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del comma 639-*bis*».

1.1655

BOLDRINI, FARAONE, BINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 276 inserire i seguenti:

«276-*bis.* Il fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno gli anni 2019,2020 e 2021.

276-*ter.* Il fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della 11 dicembre 2016, n. 232, per concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno gli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti* «8.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

1.1656

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 276 inserire i seguenti:

«276-*bis.* Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

276-*ter.* Agli oneri derivanti dal comma 125-*bis*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1657

PICHETTO FRATIN

Dopo i commi 276 inserire i seguenti:

«276-*bis.* Gli enti locali territoriali delle regioni che hanno carenza organica di personale qualificato e specializzato per svolgere il servizio di assistenza sociale, per gli anni 2019 e 2020, in deroga ai limiti previsti dal decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78; convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 possono assumere a tempo determinato con il profilo di assistente sociale fino ad un massimo di due unità, fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

276-*ter.* Per le procedure di reclutamento del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

1.1658

FARAONE, BOLDRINI, BINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 276 inserire il seguente:

«276-*bis.* Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 796, lettera *p)*, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: ''per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro'' e la lettera p-*bis)* è abrogata;

b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppresso l'ultimo periodo;

c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, le parole: ''i disoccupati'' sono sostituite dalle seguenti: ''i non occupati'', in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «5.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1659

BOLDRINI, FARAONE, BINI, MANCA

Dopo il comma 276 inserire i seguenti:

«276-*bis.* In via sperimentale, per gli anni 2019 e 2020, i dispositivi anticoncezionali, medici e ormonali e i contraccettivi meccanici o di barriera, sono aggiunti ai Livelli essenziali di assistenza LEA). La gratuità dei contraccettivi è garantita a una delle seguenti condizioni:

a) persone di età inferiore a 26 anni;

b) persone con Isee inferiore a 25.000 euro;

c) coloro che sono beneficiari di protezione internazionale;

d) sieropositivi; a coloro che hanno malattie sessualmente trasmissibili;

e) portatori di HPV;

j) donne, entro sei mesi dall'interruzione volontaria di gravidanza;

g) donne *post partum* entro i dodici mesi dal parto.

276-*ter.* Il Ministro della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto disciplina le modalità di attuazione del presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

«2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000».

1.1660

BOLDRINI, FARAONE, BINI, MANCA

Dopo il comma 276 inserire il seguente:

«276-*bis.* Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo

1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.1661

BOLDRINI, FARAONE, BINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 276 inserire il seguente:

«276-*bis.* Al fine di attivare ulteriori borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare all'integrazione dei fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attivazione delle suddette di borse di studio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: ''Ministero dell'economia e delle finanze'' *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: –20.000.000;
2020: – ;
2021: – .

1.1662

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 276 inserire il seguente:

«276-*bis.* A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate:

a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro;

b) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6,

del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30.990 milioni di euro;

c) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro confluiscono nella quota indistinta dei fabbisogno sanitario *standard* nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*».

1.1663

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 276 inserire il seguente:

«276-*bis.* Gli esercizi commerciali di cui l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006, n. 248 possono mettere a disposizione strumenti atti ad effettuare misurazioni e prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo e organizzare *screening* e campagne di prevenzione, atte a tutelare la salute pubblica del cittadino. Il tutto nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti».

1.1664

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 278, sostituire le parole: «10 milioni» *con le seguenti:* «30 milioni».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» *con le seguenti:* «0,58 per cento».

1.1665

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI

Dopo il comma 278 inserire i seguenti:

«278-*bis.* Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità.

278-*ter.* In attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica:

a) promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta;

b) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie e degli strumenti acustici necessari per la comunicazione;

c) promuove la diffusione degli interventi diagnostici precoci e l'attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita;

278-*quater.* Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dai commi 278-*bis* e 278-*ter* della presente legge.

278-*quinquies.* In attuazione delle finalità dell'articolo 13 punto 2 del DPR 24 luglio 96, n. 503. I regolamenti di cui al precedente comma:

a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione;

b) determinano le modalità di progettazione ovvero di utilizzo delle altre tecnologie assistive, anche informatiche, idonee a favorire la

comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;

c) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche la progettazione ovvero l'uso di ogni mezzo tecnologico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;

d) prevedono e disciplinano l'utilizzo di tutte le tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

e) prevedono e disciplinano la progettazione ovvero l'utilizzo delle tecnologie assistive, con particolare attenzione alla sottotitolazione, e di altri sistemi di ascolto facilitato (sistema ad induzione magnetica, a modulazione di frequenza ed ad infrarosso) per i cittadini con problemi di udito e portatori di protesi acustiche o di impianti cocleari, come strumenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche materiali e immateriali nei luoghi pubblici e cioè in contesti culturali, turistici, sportivi, ecc..;

f) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed europeo, tra aziende ospedaliero-universitarie e aziende che si occupano specificamente di tecnologie avanzate per la sordità.

278-*sexies.* Dall'attuazione dei commi 278-*bis*, 278-*ter*, 278-*quater* e 278-*quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dal comma 278-*ter* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1666

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 278 inserire i seguenti:

«278-*bis.* Per il finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata agli affari regionali e alle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.

278-*ter.* Agli oneri derivanti dal comma 278-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 278-*bis *si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione. Al comma 621, sostituire le parole:* «0,5» *con le seguenti:* «0,6».

1.1667

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 278 inserire i seguenti:

«278-*bis.* Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

278-*ter.* Agli oneri derivanti dal comma 278-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 278-*bis *si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il mag-*

gior gettito proveniente dalla seguente disposizione. Al comma 621, le parole: «0,5» *sono sostituite con le seguenti:* «0,6».

1.1668

BINI, FARAONE, BOLDRINI

Dopo il comma 278 inserire i seguenti:

«278-*bis.* Presso il Ministero della salute è istituito un fondo, con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 278-*ter*.

278-*ter*. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto ministeriale 2 ottobre 2001 in materia di facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione di attività coordinata e continuativa e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti* «8.998 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1669

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 278 inserire i seguenti:

«278-*bis*. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico istituito nello stato di previsione del Ministero della salute a decorrere dall'anno 2019 ha una dotazione di 30 milioni di euro annui.

278-*ter*. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non utilizzate per l'anno 2018 confluiscono per l'anno 2019 nel fondo medesimo.».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,5» *con la seguente:* «0,56».

1.1670

RIZZOTTI, GALLONE, STABILE

Dopo il comma 278 inserire i seguenti:

«278-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di individuare e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, gli ausili e le protesi degli impianti cocleari, a tecnologia avanzata, destinati a persone con disabilità uditive, finalizzati a facilitare l'autosufficienza dei destinatari al fine di promuoverne l'inserimento o il reinserimento sociale.

278-*ter*. All'onere recato, stimato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 653 dell'articolo 1 della presente legge.».

1.1671

RIZZOTTI, GALLONE

Dopo il comma 278 inserire i seguenti:

«278-*bis*. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per le malattie rare, di seguito denominato ''Fondo'', con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e destinato a:

a) promuovere lo sviluppo delle attività di ricerca sulle malattie rare e sui farmaci orfani;

d) garantire l'attuazione degli interventi di formazione e di informazione sulle malattie rare;

e) garantire l'accesso dei pazienti affetti da malattie rare ai farmaci orfani;

g) consentire la defiscalizzazione degli oneri relativi alla ricerca industriale sui farmaci orfani.

278-*ter*. All'onere recato, stimato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 653 dell'articolo 1 della presente legge.».

1.1672

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-*bis*. Al fine di contrastare il progressivo e preoccupante aumento del fenomeno delle dipendenze legate all'uso di sostanze stupefacenti tra le fasce giovanili, la dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è incrementato di 100 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. L'incremento di 100 milioni di euro annuali nel triennio dovrà essere destinato specificatamente agli interventi previsti nel comma 2, lettera *h)* dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 per far fronte alla situazione di emergenza sociale e sanitaria determinata dalla diffusione dei nuovi oppiacei sintetici e dal ritorno del consumo di eroina con la conseguente recrudescenza delle morti per overdose. La quota aggiuntiva di 100 milioni di euro annuali per il triennio è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di conferenza unificata utilizzando come indicatore il numero di tossicodipendenti in carico ai servizi pubblici di ciascuna singola regione o provincia autonoma.».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.900 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

1.1673

RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-*bis*. Al fine di contrastare il progressivo e preoccupante aumento del fenomeno delle dipendenze legate all'uso di sostanze stupefa-

centi tra le fasce giovanili, la dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è incrementato di 100 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. L'incremento di 100 milioni di euro annuali nel triennio dovrà essere destinato specificatamente agli interventi previsti nel comma 2, lettera *h)* dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 per far fronte alla situazione di emergenza sociale e sanitaria determinata dalla diffusione dei nuovi oppiacei sintetici e dal ritorno del consumo di eroina con la conseguente recrudescenza delle morti per overdose. La quota aggiuntiva di 100 milioni di euro annuali per il triennio è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di conferenza unificata utilizzando come indicatore il numero di tossicodipendenti in carico ai servizi pubblici di ciascuna singola regione o provincia autonoma.».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «pari a 8.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».

1.1674

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-*bis*. Per il finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata agli affari regionali e alle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.».

Conseguentemente, al comma 653, secondo periodo, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «7,16 milioni di euro per l'anno 2019.».

1.1675

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-*bis*. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019.».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

639-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

''1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.''».

1.1676

RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-*bis*. Il Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 150 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019-2021.».

Conseguentemente al comma 139 sostituire le parole: «dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020»*, con le seguenti:* «dotazione pari a 6.550 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.850 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

1.1677

BINETTI

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-*bis*. L'accesso al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, implementato di 10 milioni per il 2019, con un finanziamento ulteriore di 1,5 milioni per la UE *Disability Card*, che dà accesso a benefici, supporti e opportunità alle persone disabili, viene implementato di ulteriori 5 milioni destinati all'inserimento professionale dei soggetti affetti da malattia rara e la UE *Disability Card* (comma 301 della presente legge) viene estesa anche ai pazienti affetti da malattia rara, che in virtù della loro patologia non sono in grado di affrontare il lavoro professionale, senza opportune misure di sostegno.».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro per l'anno 2019 il fondo di cui al comma 421.

1.1678

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-*bis*. All'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sostituire le parole: ''5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020'' con le seguenti: ''5.480 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5.180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'';

b) al secondo periodo, dopo le parole: ''nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza'' sono aggiunte le seguenti: ''in ogni caso ad esclusione delle risorse destinate al Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, delle risorse destinate al Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e delle risorse destinate al Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n.112,''».

Conseguentemente, al comma 621 sostituire le parole: «0,5 per cento» *con le seguenti:* «1,25 per cento».

1.1679

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-*bis*. Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 2018 è incrementato di 300 milioni di euro.».

Conseguentemente, al comma 621 sostituire le parole: «dello 0,5 per cento» *con le seguenti:* «1,25 per cento.».

1.1680

RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-*bis*. La dotazione del Fondo per il disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 70 milioni di euro per il triennio 2019-2021.».

Conseguentemente, al comma 621 sostituire le parole: «0,5 per cento» *con le seguenti:* «0,65 per cento».

1.1681

RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-*bis*. A decorrere dall'anno 2019 viene riconosciuto agli studi medici e agli ambulatori sanitari privati, nel limite di spesa di 20 milioni per il triennio 2019-2021, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione *ex* articolo 17 decreto legislativo n. 241 del 1997 pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'allestimento di nuovi impianti di videosorveglianza e di misure di sicurezza al fine di tutelare medici e personale sanitario da aggressioni.».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» *con le seguenti:* «0,56 per cento».

1.1682

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-*bis*. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 586 della legge n. 208 del 2015, è previsto per le regioni un finan-

ziamento annuo a decorrere dal 2019 pari 200 milioni di euro per la corresponsione dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modifiche e integrazioni a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1683

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: ''Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2019, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2019 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.''».

1.1684

GARAVINI, BOLDRINI

Al comma 279 dopo le parole: «di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,» *inserire le seguenti:* «e dei medici di origine straniera, cittadini Ue o extra Ue, con la licenza ad esercitare nel paese di origine e con posizione ospedaliera equipollente e parallela ai primi di due anni due specializzazione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 20.000.000;
2020: – 30.000.000;
2021: – 30.000.000.

1.1685

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 279, sostituire le parole: «di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» *con le seguenti:* «di 33,75 milioni di euro per l'anno 2019, di 67,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 102,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.».

Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui al comma 653, di 11,25 milioni di euro per il 2019, 34,2 milioni di euro per il 2021,45,9 milioni di euro per il 2022 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 22.500.000.

1.1686

IANNONE

Al comma 279 sostituire le parole: «di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 90 milioni di euro per l'anno 2020, di 136,8 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «8.909 milioni di euro annui».

1.1687

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Al comma 279 sostituire le cifre: «22,5» *con:* «40»; «45» *con:* «80»; «68,4» *con:* «121,6»; «91,8» *con:* «163,2»; «100» *con:* «177,7».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a

7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.682,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.965 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.946,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 6.928,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.921,3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.922,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1688

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 279 inserire i seguenti:

«279-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 1, dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 con riferimento alle professioni sanitarie di cui alla legge n. 43 del 2006, coloro i quali non sono in possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'albo professionale, e alla data di entrata in vigore della presente legge intrattengono un rapporto di lavoro dipendente presso pubbliche amministrazioni o presso soggetti privati esercitando le attività previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, da almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni, possono continuare a svolgere detta attività.

279-*ter*. I dipendenti di cui al comma 279-*bis* devono iscriversi in un'apposita sezione speciale dell'Albo di riferimento fermo restando che tale iscrizione non produce alcuna equiparazione del titolo posseduto ad altri titoli. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate. I medesimi regolamenti definiscono la data di decorrenza per l'obbligo di iscrizione.

279-*quater*. I dipendenti di cui al comma 279-*bis* transitano dalla sezione speciale, all'Albo di riferimento, o a seguito o del riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto ai sensi del comma 2, dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, o a seguito dell'acquisizione della laurea abilitante previo superamento di un corso universitario straordinario, da intraprendere e concludere entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il corso sarà costituito da un minimo di 60 fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari, nelle discipline previste dai rispettivi ordinamenti didattici, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà presso cui sono attivati i corsi di studio delle professioni sanitarie, anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti, con le modalità stabilite dagli Atenei, previo parere del CUN. L'accesso è consentito ai posses-

sori del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; i suddetti corsi non sono soggetti all'accesso programmato nazionale annuale previsto per le professioni sanitarie di cui alla legge n. 43 del 2006. Il mancato riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio, nonché la mancata acquisizione della laurea abilitante previo superamento del corso di universitario straordinario di cui sopra, non consente la partecipazione a pubblici concorsi.

279-*quinquies*. Decorso il termine di 10 anni di cui al comma 279-*quater*, il dipendente decade dall'iscrizione dalla sezione speciale dell'Albo.

279-*sexies*. Il mancato possesso del titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria *ex* legge n. 43 del 2006 non può costituire direttamente o indirettamente motivo per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per una sua modifica, in senso sfavorevole al lavoratore, sino al decorso del termine di dieci anni di cui al precedente comma 279-*quater*.

279-*septies*. L'acquisizione della laurea o del riconoscimento dell'equivalenza non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, un automatico diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

279-*octies*. Agli Ordini delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 43 del 2006 sono attribuiti compiti e funzioni per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi del comma 2, dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Con successivo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di adozione della presente legge e da recepirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene complessivamente ridefinito il relativo procedimento di riconoscimento dell'equivalenza.

279-*novies*. I titoli afferenti al profilo dell'educatore professionale socio-sanitario di cui al comma 596, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, conseguiti a seguito di percorsi formativi di durata triennale o biennale, post diploma di istruzione secondaria di secondo grado, regolarmente autorizzati dalle regioni e province autonome e rilasciati fino al 30 giugno 2005, sono equipollenti ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, alla laurea in educazione professionale « classe SNT/02 e classe L/SNT2.

279-*decies*. Al comma 599, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogata la seguente alinea: ''o di educatore professionale socio-sanitario''; al comma 600 della medesima legge è abrogata la seguente alinea: ''di educatore professionale socio-sanitario''.

279-*undecies*. In sede di prima applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e sino alla piena operatività degli albi delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si osservano le seguenti disposizioni:

a) nelle more dell'iscrizione all'albo, il dipendente che ha presentato la relativa istanza continua a svolgere l'attività lavorativa corrispondente alla professione sanitaria di riferimento;

b) le pubbliche amministrazioni ammettono con riserva ai concorsi per le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, i candidati che hanno presentato istanza di iscrizione nel relativo albo. Nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'Albo le stesse amministrazioni stipulano il contratto individuale di lavoro con i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie. Il rapporto di lavoro si risolve nell'ipotesi di definitivo rigetto dell'istanza da parte del competente Ordine.».

1.1689

CASTELLONE, MARINELLO, SILERI, DI MARZIO, ENDRIZZI, MAUTONE, Giuseppe PISANI, TAVERNA, GALLICCHIO

Dopo il comma 279 inserire i seguenti:

«279-*bis*. Al fine di garantire un'efficiente funzionalità del Servizio Sanitario Nazionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché al fine di far fronte alla situazione di emergenza derivante dalla carenza del personale infermieristico, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale infermieristico, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui per gli anni 2019 e 2020.

279-*ter*. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 30 per cento, al personale infermieristico in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno 24 mesi di servizio, anche a carattere non continuativo, negli ultimi 24 mesi con contratti a tempo determinato, o con altre forme di rapporto di lavoro con i medesimi enti o altri enti».

Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «54,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 3,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 202,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1690

BINETTI

Dopo il comma 279 inserire i seguenti:

«279-*bis*. Il numero degli studenti ammessi a frequentare il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è pari o superiore di non più del 10 per cento del numero delle borse di studio previste per le scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia, includendo tra queste anche quelle per la Scuola di specializzazione in Medicina generale.

279-*ter*. Il numero dei contratti previsti per le scuole di specializzazione delle diverse aree, inclusa la Scuola di specializzazione in Medicina generale, nel 2019-2020 non sarà inferiore a 10.000».

1.1691

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 279 inserire il seguente:

«279-*bis*. La definizione del numero, per ciascuna scuola, di contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, deve essere definito sulla base delle programmazioni regionali dei fabbisogni formativi ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto dei criteri di accreditamento di cui al decreto congiunto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 13 giugno 2017, n. 402».

1.1692

BINETTI

Dopo il comma 279 inserire il seguente:

«279-*bis*. L'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 58 del 9 maggio 2018, viene rinviata a partire dalla sessione di esame del mese di luglio 2020, fatto salvo l'articolo 3 che disciplina il tirocinio trimestrale all'interno del percorso formativo. Per la disciplina delle prove di esame relative all'anno 2019 continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 445 del 2001».

1.1693

La Pietra

Dopo il comma 280 inserire il seguente:

«280-*bis*. Il comma 435 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

''435. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2019, di 42 milioni di euro per l'anno 2020, di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 66 milioni di euro per l'anno 2023, di 82 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per l'anno 2025, di 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico''».

Conseguentemente:

al comma 421, sostituire le parole da: «130.317.000 per l'anno 2019», *fino a:* «euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti:* «94.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 59.220.0 per l'anno 2021, di euro 94.089.000 per l'anno 2022, di euro 79.512.000 per l'anno 2023, di euro 63.232.000 per l'anno 2024, di euro 49.143.000 per l'anno 2025, di euro 42.006.000 per l'anno 2026, di euro 40.318.000 per l'anno 2027 e di euro 40.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 42.000.000.

1.1694

La Pietra

Dopo il comma 280 inserire il seguente:

«280-*bis*. Le previsioni di cui agli articoli 15-quater e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificata dall'articolo 13, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si applicano anche ai dirigenti delle professioni infermieristiche».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero della Salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 698.000.
2020: – 698.000.
2021: – 698.000.

1.1695
La Pietra

Dopo il comma 280 inserire il seguente:

«280-*bis*. All'articolo 6, comma 4, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

''*b-bis)* laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche o laurea specialistica appartenente alle classi delle professioni sanitarie ovvero titolo equipollente''».

1.1696
Fazzolari

Dopo il comma 280 inserire il seguente:

«280-*bis*. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo sopprimere le parole da: ''a favore di cittadini residenti'' fino a: ''*Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2010,'';

b) al quarto periodo dopo le parole: ''i ricoveri'' inserire le seguenti: ''oncologici e quelli''».

1.1697
Cantù, Rivolta, Zuliani, Ferrero, Solinas

Al comma 281, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «e delle relative procedure» *aggiungere le seguenti:* «secondo il modello *Second Opinion Supporting – Teaching Hospital*»;

b) *al primo periodo, dopo le parole:* «di prevenzione primaria cardiovascolare'' *aggiungere le seguenti:* «e in progetti di supporto diagnostico terapeutico di secondo livello mediante digitalizzazione e telemedicina».

1.1698

BOLDRINI, FARAONE, BINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 281, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro», *ovunque ricorrano con le seguenti:* «10 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 10.000.000;

2020: – ;

2021: – .

1.1699

BINETTI

Dopo il comma 281 inserire il seguente:

«281-*bis*. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di diagnosi e cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle malattie rare, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare al Registro nazionale delle malattie rare perché l'implementazione del flusso relativo ai dati clinici oggi non presenti nel Registro. I fondi disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, nel programma ''Ricerca per il settore della sanità pubblica'' nell'ambito della missione ''Ricerca e innovazione''».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro per l'anno 2019 il fondo di cui al comma 421.

1.1700

QUAGLIARIELLO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 281 inserire il seguente:

«281-*bis*. Al primo periodo dell'articolo 15, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal comma 574 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: ''a decorrere dall'anno 2014'' sono aggiunte le seguenti: ''e fino al 31 dicembre 2018''».

1.1701

BINETTI

Dopo il comma 281 inserire il seguente:

«281-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 gennaio 2017, sono istituiti Master di secondo livello in Cure Palliative, aperti anche ai soggetti di cui al Comma 280 della presente legge».

1.1702

CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI

Dopo il comma 281 inserire il seguente:

«281-bis. All'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: ''Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.''».

1.1703

PICHETTO FRATIN

Sopprimere i commi 282 e 283.

1.1704

PICHETTO FRATIN

Al comma 282 sopprimere le parole: escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale suggestivo».

1.1705

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 282 inserire i seguenti:

«282-*bis*. L'Inail, a decorrere dal 10 gennaio 2019, per l'attività di compilazione è trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, come modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, trasferisce annualmente al fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000, da ripartire tra le regioni e province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.

282-*ter*. Quota parte dei trasferimenti di Inail, di cui al comma 282-*bis*, determinata con intesa in Conferenza Stato-regioni, in deroga a quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa.

282-*quater*. Quota parte dei trasferimenti di Inail, di cui al comma 128-*bis*, determinata con intesa in Conferenza Stato-regioni, avrà destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.

282-*quinquies*. L'importo di cui al comma 282-*bis* può essere rivisto ogni due anni sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'Inail e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente. Il trasferimento a carico dell'Inail per effetto degli aggiornamenti periodici legati all'incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'Inail e gli infortuni e le malattie professionali denunciati non può comunque superare l'importo di cui al comma 282-*bis* maggiorato del 20 per cento al netto della rivalutazione per il tasso programmato di inflazione.

282-*sexies*. Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.

282-*septies*. Per i certificati trasmessi fino al 31 dicembre 2018 si applicano gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre e il 24 dicembre 2007 tra l'Inail e le rappresentanze sindacali di categoria. L'onere del trasferimento di cui al comma 282-*bis* a carico del bilancio dell'Inail è determinato sulla base della spesa media del triennio 2014/2016 per l'attività di certificazione medica come disciplinata dai predetti accordi.

282-*octies*. Nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, è a carico del bilancio dell'Inail per l'attività di certificazione medica da trasmettere al predetto Istituto».

1.1706

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 282 inserire il seguente:

«282-*bis*. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 3, le parole: ''di età compresa tra i 18 e 65 anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''di età compresa tra i 18 e 67 anni'';

b) all'articolo 7, comma 4, le parole: ''27 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 per cento'';

c) all'articolo 8, comma 1, le parole: ''in lire 25.000 annue'' sono sostituite dalle seguenti: ''in euro 24,00 annui'';

d) all'articolo 9, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

''2-*bis*. Qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il sei e il quindici per cento è corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 300,00 rivalutabile con le stesse modalità di cui al comma 1, dell'articolo 9 previste per la rendita'';

''2-*ter*. Per gli infortuni in ambito domestico è corrisposto l'assegno per assistenza personale continuativa, di cui all'articolo 76 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124'';

e) all'articolo 10, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: ''Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell'INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione''.

282-*ter*. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del

Presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità ed i termini di attuazione delle modifiche di cui al comma precedente».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 8.000.000;
2020: – 8.000.000;
2021: – 8.000.000.

1.1707

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 282 inserire il seguente:

«282-*bis*. Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:

I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'Inail. La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto, è rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del sessanta per cento di quanto effettivamente corrisposto. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non vengano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'Inail l'intero importo del rimborso. A decorrere dal 1º gennaio 2019, l'Inail concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di finanziamento. I soggetti indicati all'articolo 6, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono presentare all'Inail progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinseri-

mento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall'istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti».

1.1708

PICHETTO FRATIN

Al comma 283 sopprimere le parole: «dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1709

SICLARI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 283 inserire il seguente:

«283-*bis*. All'articolo 210 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e paramedici non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando per i medici militari il divieto di visitare privatamente i militari e di rilasciare loro certificati di infermità, di idoneità alla guida, di idoneità al porto d'armi e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma».

1.1710

GARAVINI, BOLDRINI

Dopo il comma 283 inserire il seguente:

«283-*bis*. All'articolo 10, comma 8, lettera *b)* del Contratto Collettivo di lavoro integrativo del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area dirigenza medico – veterinaria, (Sottoscritto il 10 febbraio 2004), così come modificato dall'articolo 24 del CCNL del 3 novembre 2005, le parole ''in cui l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati dell'Unione Europea o da ospedali pubblici dell'Unione stessa o da Organismi internazionali'' sono sostituite dalle seguenti: ''in cui l'incarico sia conferito da Organismi

pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici e privati internazionali o da Organismi Internazionali.''».

1.1711

CIRIANI

Al comma 284, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* dopo le parole: ''negli ultimi cinque'' sono inserite le seguenti: '', conseguiti anche sommando periodi di contratto di borse di studio con periodi di contratto di lavoro flessibile,''».

1.1712

RIVOLTA, SIMONE BOSSI, BAGNAI, ZULIANI, FERRERO, FREGOLENT

Dopo il comma 284 inserire i seguenti:

«284-*bis*. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2003, sono equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2) di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con Legge 11 gennaio 2018, n.3.

284-*ter*. L'equipollenza dei titoli indicati al precedente comma non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.

284-*quater*. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.1713

ENDRIZZI

Dopo il comma 284 inserire i seguenti:

«284-*bis.* L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli societari che assumono la veste e forma di società tra professionisti iscritte al relativo Albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011 n. 183.

284-*ter.* Ogni disposizione contraria alla disciplina di cui al precedente comma è abrogata.».

1.1714

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 284 inserire il seguente:

«284-*bis*. Al comma 442 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''0,5'' sono sostituite con la seguente: ''2'';

b) le parole: ''fatturato annuo'' sono sostituite con le seguenti: ''utile lordo''».

1.1715

BOLDRINI, FARAONE, BINI, MANCA

Al comma 286, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 139».

1.1716

RAUTI

Dopo il comma 286 inserire il seguente:

«286-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: ''ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero, su istanza dell'inte-

ressato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti''».

1.1717

RAUTI

Dopo il comma 286 inserire il seguente:

«286-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: ''ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti''».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni» *con le parole:* «8.970 milioni».

1.1718

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 287, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

639-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma 639-*bis*».

1.1719

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 287, lettera b), *dopo le parole:* ''per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono'' *aggiungere le seguenti: ''*, rimanendo invariata la loro destinazione,''».

1.1720

MANCA

Al comma 287, lettera b), *dopo le parole:* «per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono» *aggiungerete seguenti: «*, rimanendo invariata la loro destinazione».

1.1721

BERUTTI

Dopo il comma 287, inserire i seguenti:

«287-*bis*. Fermi restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le esigenze di rilancio del settore, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito del fondo è riservata una quota di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione di cui al presente comma è attuata attraverso l'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

287-*ter.* Nel quadro delle stesse esigenze di cui al comma precedente, nonché nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: ''10 gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.

287-*quater*. Per le finalità di cui al comma precedente sono destinate da entrambi gli Istituti apposite risorse nell'ambito dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.1722

CASINI

Dopo il comma 287 inserire i seguenti:

«287-*bis*. Fermi restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le esigenze di rilancio del settore, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito del fondo è riservata una quota di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione di cui al presente comma è attuata attraverso l'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

287-*ter*. Nel quadro delle stesse esigenze di cui al comma precedente, nonché nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: ''10 gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.

287-*quater*. Per le finalità di cui al comma precedente sono destinate da entrambi gli Istituti apposite risorse nell'ambito dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''».

1.1723

BINI, BOLDRINI, FARAONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 287 inserire i seguenti:

«287-*bis*. Fermi restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le esigenze di rilancio del settore, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito del fondo è riservata una quota di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione di cui al presente comma è attuata attraverso l'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

287-*ter*. Nel quadro delle stesse esigenze di cui al comma 287-*bis*, nonché nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, le

parole: ''10 gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.

287-*quater*. Per le finalità di cui al comma 287-*ter* sono destinate da entrambi gli Istituti apposite risorse nell'ambito dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.1724

FUSCO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 287 inserire i seguenti:

«287-*bis*. Fermi restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le esigenze di rilancio del settore, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito del fondo è riservata una quota di cinque milioni di euro per ciascuno degli ami 2019, 2020 e 2021. La disposizione di cui al presente comma è attuata attraverso l'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

287-*ter*. Nel quadro delle stesse esigenze di cui al comma precedente, nonché nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: ''10 gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.

287-*quater*. Per le finalità di cui al comma precedente sono destinate da entrambi gli Istituti apposite risorse nell'ambito dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.1725

CANTÙ, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 287 inserire il seguente:

«287-*bis*. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo l'ottavo periodo sono aggiunti i seguenti:

''A decorrere dall'anno 2019, al fine di garantire un migliore coordinamento della spesa sanitaria, nonché di assicurare un pieno, uniforme e costante accesso ai Livelli Essenziali di Assistenza, le Regioni e le Pro-

vince Autonome di Trento e Bolzano possono, altresì, programmare, nell'ambito della rispettiva quota di attribuzione delle disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale, l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dal primo periodo, da strutture che siano preventivamente sottoposte a controlli di esiti e di *rating*. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del precedente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono ad apportare gli opportuni interventi di contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al comma 14, primo periodo, del presente articolo''».

1.1726

D'ALFONSO, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 287 inserire il seguente:

«287-*bis*. Alle regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ciascuno degli anni 2019 e 2020, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma».

1.1727

STABILE

Al comma 288, dopo le parole: «in graduatoria separata.» *aggiungere infine i seguenti periodi:* «Tale graduatoria può essere utilizzata in assenza di medici specialisti per la attivazione di contratti a tempo determinato, in costanza di iscrizione al corso di specializzazione, con caratteristiche definite dal CCNL dell'Area della Dirigenza sanitaria. Nelle more del rinnovo contrattuale, i neo assunti vengono inquadrati come dirigenti medici in formazione».

1.1728

CANTÙ, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 289, inserire il seguente:

«289-*bis.* All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive

modificazioni, al comma 3-*bis*, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: ''A decorrere dall'esercizio 2019 la regione che abbia conseguito l'equilibrio economico finanziario almeno nei tre anni precedenti, si considera comunque adempiente anche ai fini del parametro relativo alla spesa di personale in caso di sussistenza dell'equilibrio predetto nell'anno considerato ai fini del monitoraggio.''».

1.1729

MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 289 inserire il seguente:

«289-*bis*. Alle Regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3 bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma».

1.1730

MANCA

Dopo il comma 290 inserire il seguente:

«290-*bis*. L'articolo 13 della legge 8 marzo 2017, n. 24 è sostituito dal seguente:

Art. 13. – *(Obbligo di coinvolgimento dell'esercente la professione sanitaria)* – Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, coinvolgono gli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle attività istruttorie dirette ad accertare la fondatezza delle pretese risarcitone avanzate dai soggetti danneggiati».

1.1731

BOLDRINI, FARAONE, BINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 290 inserire il seguente:

«290-*bis*. Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi da 521 a 536, della legge 11 di-

cembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: ''diminuito dell'1,4 per cento'' sono soppresse.».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere daranno 2019» *con le seguenti «*8.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1732

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI

Dopo il comma 291 inserire i seguenti:

«291-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge n. 232 del 2016 per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno gli anni 2019, 2020 e 2021.

291-*ter*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 232 del 2016 per il rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno gli anni 2019,2020 e 2021».

Conseguentemente al comma 139 sostituire le parole: «dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020», *con le seguenti:* «dotazione pari a 5.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

1.1733

MANTERO

Dopo il comma 291 inserire il seguente:

«Art. 291-*bis*.

(Importazione quote di cannabis ad uso terapeutico)

All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2 dopo il periodo: «può autorizzare l'importazione di quote di cannabis» aggiungere il seguente periodo «o estratti di origine vegetale a base di Cannabis»;

b) Al comma 7 aggiungere in fine «Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2019. Ai relativi oneri, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1734

DAL MAS

Dopo il comma 291 inserire il seguente:

«291-*bis*. Dopo il comma 406 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il seguente:

''406-*bis*. I fondi di cui ai commi 400 e 401 concorrono al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi, anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano''.».

1.1735

ZAFFINI

Al comma 292, lettera b), *sopprimere il periodo:* «*c)* il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale», e all'interno del medesimo capo comma 40-*bis* è inserita la seguente lettera: e-*bis*) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale».

1.1736

SILERI, CANTÙ, CASTELLONE, FREGOLENT, DI MARZIO, MARIN, ENDRIZZI, RUFA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, TAVERNA, DI MICCO, GALLICCHIO

Dopo il comma 293, inserire i seguenti:

«293-*bis*. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''"2-*bis*. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono es-

sere farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare."

293-*ter*. Le società di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, introdotto dal comma 293-*bis* del presente articolo già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle norme del predetto comma 293-*bis* entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. In caso di mancato adeguamento alle predette società si applica una sanzione di 50.000 euro.

293-*quater*. Presso il Ministero della Salute è istituto un Fondo a tutela delle piccole farmacie a cui affluiscono le sanzioni di cui al comma 293-*ter*.».

1.1737

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 293 inserire i seguenti:

«293-*bis*. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-*bis*. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare.''

293-*ter*. Le società di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, introdotto dal comma 294 del presente articolo già costituisce alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle norme del predetto comma 294 entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.».

1.1738

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 293 inserire i seguenti:

«293-*bis*. Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la loro funzione di presidio sanitario unico ed indispensabile nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del servizio sanitario nazionale.

293-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 293-*bis*, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1739

QUAGLIARIELLO

Sopprimere il comma 295.

1.1740

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Al comma 295, sostituire le parole: «Dal 10 gennaio 2019» *con le seguenti:* «Successivamente alla data di approvazione del decreto di cui al comma precedente».

1.1741

QUAGLIARIELLO

Al comma 295 sostituire le parole: «Dal 10 gennaio 2019» *con le seguenti:* «Successivamente alla data di approvazione del decreto di cui al comma precedente».

1.1742

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 295 inserire i seguenti:

«295-*bis*. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, articolo 18, comma 1, lettera *c),* il secondo, quarto e quinto periodo, sono sostituiti dai seguenti: ''Al fine di potenziare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento, di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti le medesime funzioni, il numero di controlli domiciliari e ambulatoriali da eseguire nelle fasce di reperibilità, da assegnare a ciascun medico, non potrà essere inferiore a quello indicato all'articolo 7, comma 1, Decreto Ministeriale 18 aprile 1996. Il rapporto dei medici, di cui al periodo precedente, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato da una convenzione del tutto conforme ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, anche in tema di tutele, e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto legge 13 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638''.

295-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma precedente, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1743

ROSSOMANDO, PATRIARCA, MISIANI, CIRINNÀ

Dopo il comma 295 inserire il seguente:

«295-*bis*. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente: ''18-*bis)* le prestazioni sociali (o socio-sanitarie) rese alla persona nell'esercizio della professione di assistente sociale, ai sensi della legge 23 marzo 1993 n. 84;''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000.

1.1744

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 295 inserire il seguente:

«295-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ''per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 armi'' aggiungere le seguenti: ''nonché per i soggetti affetti da specifiche patologie croniche, previa prescrizione medica,''».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 222,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 219,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.1745

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 295 inserire il seguente:

«295-*bis*. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348 della legge 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 421».

1.1746

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 295 inserire il seguente:

«295-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune».

1.1747

NANNICINI

Dopo il comma 295 inserire il seguente:

«295-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune».

1.1748

RIPAMONTI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 296 inserire il seguente:

«296-*bis*. Gli agenti immobiliari, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, hanno diritto alla provvigione, di cui all'articolo 1748 del Codice Civile, anche laddove l'affare intermediato dallo stesso venga perfezionato non con l'atto di vendita del-

l'immobile, ma con la cessione delle quote sociali della società proprietaria dell'immobile».

1.1749

LEONE, DRAGO, BOTTICI, LANNUTTI, DI NICOLA, CATALFO, CAMPAGNA, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, NOCERINO

Dopo il comma 297 inserire i seguenti:

«297-*bis*. Al fine di salvaguardare la salute degli studenti, tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, ad esclusione della scuola dell'infanzia, provvedono a dotare ognuna delle sedi impiegate per lo svolgimento dell'attività didattica, di quella sportiva e di ogni altra attività organizzata dall'istituto che comporti la presenza di uno o più studenti, di defibrillatori semiautomatici.

297-*ter*. I soggetti di cui al comma 291-*bis* assicurano la costante presenza, durante lo svolgimento delle attività scolastiche e in ognuna delle sedi, di almeno due persone adeguatamente formate all'impiego dei dispositivi, le quali si impegnano a garantire la loro presenza, anche alternativamente, durante l'arco temporale in cui verranno svolte le attività didattiche, sia curriculari che extracurriculari.

297-*quater*. Per l'acquisto dei dispositivi di cui al comma 297-*bis* è concesso un contributo a copertura integrale del costo sostenuto. I dispositivi devono essere acquistati presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di una dichiarazione a firma del dirigente scolastico. Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

297-*quinquies*. Ogni dirigente scolastico pone in essere una formazione a rete all'interno del proprio istituto, assicurandola sia al personale docente che non docente. Nel complesso le risorse umane sono formate in base alla popolazione scolastica di riferimento, secondo il criterio di un esperto ogni duecentocinquanta alunni iscritti.

297-*sexies*. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida per la dotazione e l'impiego dei dispositivi, nonché le attività di forma-

zione. Con il medesimo decreto sono stabilite modalità e criteri per l'attuazione della compensazione secondo quanto indicato al comma 297-*quater*.

298-*septies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 297-bis a 297-sexies, per la misura eccedente la compensazione di cui al comma 291-quater, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653 del presente articolo».

1.1750

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 297, inserire i seguenti:

«297-*bis*. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 dell'articolo 9-*ter*, è sostituito dal seguente: ''8. Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera *b)*, per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo di IVA è accertato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata, entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio''.;

b) dopo il comma 11, è inserito il seguente: ''11-*bis*. È fatto obbligo agli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10''.

297-*ter*. Il comma 11 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

''11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di

tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale, e di impianti protesici nonché dispositivi medici impiantabili, sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attività obbligatoria di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma, è svolta con le risorse disponibili, in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito del Patto della Salute 2019-2021, sono individuate le modalità per garantire e verificare la corretta tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma''».

1.1751

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 297 inserire i seguenti:

«297-*bis*. Nello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni per il triennio 2019-2021, da destinare al finanziamento di progetti per la videosorveglianza e l'allestimento di misure di sicurezza per Presidi medici di Pronto soccorso e di continuità assistenziale, al fine di tutelare medici e personale sanitario da aggressioni.

297-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 297-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 297-*bis*, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione:* «al comma 621», *le parole:* «0,5» *sono sostituite con le seguenti:* «0,7».

1.1752

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 297 inserire il seguente:

«297-*bis*. Gli importi di cui al comma 296 sono incrementati di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare alla regione Veneto, per il completamento del programma di riqualificazione della rete ospedaliera ed il riequilibrio territoriale, nonché per la valorizzazione del relativo patrimonio immobiliare sanitario, sociosanitario (Programmazione 2018-2023).

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 421, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 150.000.000.

1.1753

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 297 inserire il seguente:

«297-*bis*. A decorrere dall'anno 2019 viene riconosciuto agli studi medici e agli ambulatori sanitari privati, nel limite di spesa di 20 milioni per il triennio 2019-2021, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ex articolo 17 decreto legislativo n. 241 del 1997 pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'allestimento di nuovi impianti di videosorveglianza e di misure di sicurezza al fine di tutelare medici e personale sanitario da aggressioni.

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,5» *con le seguenti:* «dello 0,56».

1.1754

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 297 inserire il seguente:

«297-*bis*. L'articolo 1, comma 456, della legge 205 del 2017 è soppresso».

1.1755

SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, TAVERNA, GALLICCHIO

Dopo il comma 298 inserire il seguente:

«298-*bis*. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019, finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di defibrillatori e di altri dispositivi salvavita, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma».

Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni» *con le seguenti:* «54,16 milioni».

1.1756

MARINELLO, SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI, TAVERNA, GALLICCHIO

Dopo il comma 298 inserire il seguente:

«298-*bis*. Il Ministero della salute, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di campagne di informazione, prevenzione e di sensibilizzazione sui rischi connessi all'uso di eroina. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a promuovere stili di vita sani ed un miglioramento della vita sociale dei giovani e a produrre maggiore coscienza sulla dipendenza da eroina. A tal fine è autorizzata la spessa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021».

Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9

milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1757

BERTACCO, BONFRISCO

Dopo il comma 298 inserire il seguente:

«298-*bis*. All'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole: ''per l'anno 2019.'', sono sostituite con le seguenti: ''a decorrere dall'anno 2019''».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle misure in esame, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 653.

1.1758

DE POLI

Dopo il comma 298 inserire il seguente:

«298-*bis.* Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova è autorizzato un contributo pari 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 296».

1.1759

ZAFFINI, NASTRI

Dopo il comma 299 inserire il seguente:

«299-*bis*. All'articolo 6 della legge 24 maggio 1967, n. 396, le parole: '', i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica'' sono sostituite dalle seguenti: '': *a)* i professori e i ricercatori a tempo definito di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e i ricercatori di cui all'articolo 24 della predetta legge, limitatamente alle materie che possono formare oggetto della professione di biologo; *b)* i destinatari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, erogati per lo svolgimento di attività oggetto della pro-

fessione di biologo, a condizione che presentino la domanda di iscrizione all'albo nel corso del periodo di fruizione dell'assegno di ricerca; *c)* il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, assunto a seguito di concorso indetto per coprire posti dedicati allo svolgimento di attività oggetto della professione di biologo ovvero, fino al 31 dicembre 2019, in grado di dimostrare di avere maturato una esperienza di almeno cinque anni, alla data del 31 dicembre 2018, nello svolgimento di tali attività; *d)* fino al 31 dicembre 2019, il personale in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, che svolga attività oggetto della professione di biologo, in qualunque forma giuridica svolta, presso enti pubblici e privati, in grado di dimostrare di avere maturato una esperienza di almeno cinque anni, alla data del 31 dicembre 2018, nello svolgimento di tali attività''. Resta salvo il diritto di iscrizione all'albo maturato dai soggetti di cui all'articolo 6 della legge 396 del 1967, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal periodo precedente».

1.1760

IANNONE

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

«300-*bis*. A partire dal 2019 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 616 del 1977.

Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, di cui al decreto dipartimentale 27 febbraio 2018 per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998».

1.1761

IANNONE

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

«300-*bis*. A decorrere dell'anno 2019, è incrementata di 80 milioni di euro, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie

locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-*bis* della legge n. 31 del 2008».

1.1762

IANNONE

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

«300-*bis*. A partire dall'anno scolastico 2018-2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, ovvero per ulteriori 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4».

1.1763

SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, TAVERNA

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

«300-*bis*. All'articolo 7, comma l, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, e successive modificazioni, le parole ''da trenta'' sono sostituite dalle seguenti: ''da quaranta''.

Conseguentemente, sostituire il comma 653, con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 222,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 219,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.1764

IANNONE

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

«300-*bis*. Al comma 70, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole: ''di 75 milioni di euro per l'anno 2018'' con le parole: ''di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per le scuole secondarie di secondo grado''.

Dopo il comma 70 articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aggiungere il comma 70-*bis.* A partire dall'anno 2019 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo il contributo pari a 280 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riparto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati».

1.1765

IANNONE

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

«300-*bis*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.

Al fine di adottare una pianificazione triennale che preveda un progressivo adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, si provvede allo stanziamento diretto ai Comuni, alla Provincie e alle Città metropolitane di 200 milioni annui dal 2019 al 2021, nell'ambito del riparto del Fondo investimenti rifinanziato all'articolo 1, comma 1072 della legge di bilancio 2018, anche autorizzando l'assunzione di mutui utilizzando le somme previste a favore del ministero istruzione per l'edilizia scolastica».

1.1766

IANNONE

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

«300-*bis*. E' istituto presso il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università un ''Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica'' con una dotazione iniziale pari a 100 milioni annui, a decorrere dall'anno finanziario 2019. Il fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di finanziare gli interventi necessari, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2)».

1.1767

IANNONE

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

«300-*bis*. A partire dall'anno 2019 è incrementata di euro 600.000.000,00 nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 65 del 2017».

1.1768

BINETTI

Dopo il comma 301 inserire il seguente:

«301-*bis*. Al fine di agevolare l'accesso a benefìci, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, sono stanziati 2 milioni di euro per l'accesso alla *Pet Therapy*, in particolare per i soggetti la cui diagnosi rientra nello spettro autistico e per i quali l'efficacia della PT è riconosciuta a livello di *Evidence based Therapy*».

Conseguentemente, ridurre di 2 milioni di euro per l'anno 2019 il fondo di cui al comma 421.

1.1769

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 302 inserire i seguenti:

«302-*bis*. In coerenza con le linee programmatiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del luglio 2018, in materia di aree naturali protette, gli Enti parco nazionale di cui alle successive lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, nell'ambito delle procedure di revisione della pianta organica, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono autorizzati, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ad incrementare la pianta organica mediante l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, con oneri a carico del proprio bilancio, anche in deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni e senza nuovi e ulteriori oneri a carico dello Stato per i seguenti contingenti:

a) Alta Murgia 3 unità;
b) Appennino Lucano 4 unità;
c) Asinara 3 unità;
d) Cinque Terre 2;
e) Sila 1 unità.

302-*ter*. Ai fini di cui al comma 302-*bis*, si rimanda all'attività legislativa e normativa regionale la possibilità di procedere alle assunzioni dirette o comunque in maniera privilegiata mediante punteggio aggiuntivo per coloro che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2018, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, presso l'amministrazione di cui al precedente comma, che bandisce il concorso».

1.1770

ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 302 inserire i seguenti:

«302-*bis*. All'articolo 1, comma 150, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e dall'articolo 1, comma 588, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: ''è pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed è erogato dal Gestore dei servizi energetici, con le modalità previste dal suddetto decreto, a par-

tire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo qualora questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 10 gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 10 gennaio 2016'' con le seguenti: ''è erogato sulla base dei seguenti criteri: *a)* deve essere tale da compensare la differenza tra i costi a carico del beneficiario e i ricavi, in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario dell'impianto, ivi inclusa l'equa remunerazione; *b)* deve essere verificata con cadenza annuale la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. Al fine di salvaguardare la produzione da fonti rinnovabili, con delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sono definite ai sensi dei commi precedenti le modalità operative per l'erogazione dell'incentivo''.

302-*ter*. All'articolo 1 comma 151 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle parole: ''31 marzo 2019''».

1.1771

ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 302 inserire il seguente:

«302-*bis*. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole ''31 dicembre 2012'' sono sostituite dalle parole ''31 dicembre 2020'';

b) è aggiunto in fine il seguente periodo ''Fatto salvo quanto sopra, agli impianti di cui al punto 6 della Tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica il coefficiente moltiplicativo k= 1,7 anziché k=1,3. L'energia prodotta dai medesimi impianti è incentivata per un periodo di 20 anni''».

1.1772

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 304 inserire il seguente:

«304-*bis*. Per le attività turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, il termine per il completamento dell'adegua-

mento alle disposizioni di prevenzione incendi, come da ultimo prorogato dalla lettera *i)*, comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ''Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020'', è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito».

1.1773

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 305 inserire il seguente:

«305-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere in fine il seguente periodo: ''con esclusione delle cose immobili ospitanti strutture ospedaliere, sanitarie, di ricovero e cura''».

1.1774

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 305 inserire il seguente:

«305-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2016 inserire il seguente comma:

4. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale (minitrincea) in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla previa comunicazione dell'Operatore di rete all'Ente competente, le attività di scavo in mini-trincea, preceduta da opportune indagini in georadar volte a valutare la stratigrafia del terreno, che forniscono una minima invasività nella struttura del sottofondo stradale esistente, sono immediatamente autorizzati e non necessitano ulteriori verifiche in corso d'opera. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infra-

strutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sotto-servizi preesistenti».

1.1775

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 306 inserire il seguente:

«306-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2016 inserire il seguente comma:

4. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale (minitrincea) in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, le attività di scavo in mini-trincea sono precedute da opportune indagini in georadar volte a valutare la stratigrafia del terreno, così da fornire una minima invasività nella struttura del sottofondo stradale esistente. A seguito delle suddette indagini, le opere una volta autorizzate, non necessitano ulteriori verifiche in corso d'opera. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sotto-servizi preesistenti».

1.1776

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 306 inserire il seguente:

«306-*bis*. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituire ''quarantacinque giorni'' con ''trenta giorni''».

1.1777

ENDRIZZI, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 307, sopprimere le seguenti parole:* «in attuazione di quanto previsto dall'intesa tra Governo, regioni ed enti locali sancita in sede di Conferenza unificata il 7 settembre 2017»;

b) *al comma 649:*

1) *premettere le seguenti parole:* «Ferma restando la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevista dall'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio».

1.1778

DAMIANI

Dopo il comma 307 inserire il seguente:

«307-*bis*. Al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio, con la salvaguardia delle conseguenti entrate erariali e dei livelli occupazionali del settore, in anticipazione della riforma complessiva in materia di giochi pubblici stabilita al comma 6-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 96, le concessioni per la raccolta di gioco mediante apparecchi da intrattenimento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, sono improntate ai seguenti principi:

a) i contratti tra concessionari e soggetti da questi incaricati della raccolta non possono contenere clausole che:

1) consentano il recesso immotivato da parte del concessionario;

2) consentano la risoluzione del contratto a norma dell'articolo 1456 del codice civile, in assenza di comportamenti che integrano violazioni di natura penale o amministrativa in materia di gioco e delle norme disciplinanti la concessione;

b) il soggetto proprietario degli apparecchi da gioco che abbia subito la risoluzione del contratto o il recesso da parte del concessionario ha il diritto di ottenere da altri concessionari l'emissione dei nulla osta di messa in esercizio sostitutivi per i medesimi apparecchi.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzato ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, al fine di procedere immediatamente alla revisione delle convenzioni di concessione per l'attivazione e gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi, di cui al decreto del Ministro del-

l'Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86 nel rispetto dei principi di cui al presente comma».

1.1779

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 307 inserire il seguente:

«307-*bis*. All'articolo 25-*octies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 118, come convertito in legge, al comma 2, dopo le parole ''da realizzare'' sono inserite le seguenti: ivi compresa la costituzione, in deroga all'articolo 4, commi 1 e 2, nonché all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, di una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico per la prosecuzione della gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, da autorizzarsi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

1.1780

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 307 inserire il seguente:

«307-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole ''articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*'' sono aggiunte le seguenti: ''e all'obbligo di esposizione del materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali'';

b) le parole: ''la stessa sanzione'' sono soppresse;

c) dopo le parole: ''titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi'' sono aggiunte le seguenti: ''una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a millecinquecento euro''».

1.1781

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 307 inserire il seguente:

«307-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sostituire ''sessanta giorni'' con ''quaranta giorni''».

1.1782

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 308 inserire il seguente:

«308-*bis*. La dotazione del Fondo per il disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, tali incrementi sono finalizzati al finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dalle regioni che realizzano la maggiore riduzione percentuale dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al comma 621 sostituire le parole: «dello 0,5 per cento» *con le seguenti:* «0,65 per cento».

1.1783

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 308, inserire il seguente:

«308-*bis*. La dotazione del Fondo per il disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 70 milioni di euro per il triennio 2019-2021».

Conseguentemente, al comma 621 sostituire le parole: «0,5 per cento» *con le seguenti:* «0,65 per cento».

1.1784

PICHETTO FRATIN, FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

«310-*bis.* A decorrere dall'anno 2019, la spesa per i farmaci antidiabetici inseriti nel prontuario di cui all'allegato 2 e successive modificazioni alla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, concorre al calcolo del tetto di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

1.1785

ZAFFINI

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

«310-*bis.* A decorrere dall'anno 2019, la spesa per i farmaci antidiabetici inseriti nel prontuario di cui all'allegato 2 e successive modificazioni alla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n.259, concorre al calcolo del tetto di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

1.1786

PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 312 inserire i seguenti:

«312-*bis.* Per la completa realizzazione e la gestione evolutiva dell'Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui all'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è incrementato di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Al fine di raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni regionali, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati, con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 2.000.000;
2020: – 550.000;
2021: – 550.000.

1.1787

TAVERNA, CASTELLONE, SILERI, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO

Al comma 314, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* fatturato derivante da farmaci orfani, fino a una soglia di 50 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento.».

Conseguentemente, al comma 316, sostituire le parole: «inseriti nel registro comunitario dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea» *con le seguenti:* «come definiti alla lettera *c)* e *c-bis)* del comma 314 del presente articolo».

1.1788

BINETTI, PICHETTO FRATIN

Al comma 314, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* fatturato derivante da farmaci orfani, fino a una soglia di 5 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Eu-

ropeo (CE) 141 del 2000 e successive modificazioni relativamente all'anno di riferimento».

Conseguentemente, al comma 316, sostituire le parole: «inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea» *con le seguenti:* «come definiti alla lettera *c)* e *e-bis)* del comma 314».

1.1789

PICHETTO FRATIN

Al comma 314, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* fatturato derivante da farmaci orfani, fino a una soglia di 50 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento».

Conseguentemente, al comma 316, sostituire le parole: «inseriti nel registro comunitario dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea» *con le seguenti:* «come definiti alle lettere *c)* e *e-bis)* del comma 314 del presente articolo».

1.1790

RIZZOTTI, STABILE

Al comma 314, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* fatturato derivante da farmaci orfani, fino a una soglia di 50 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento.».

Conseguentemente, al comma 316, sostituire le parole: «inseriti nel registro comunitario dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea» *con le seguenti:* «come definiti, alla lettera *c)* e *c-bis)* del comma 314 del presente articolo».

1.1791

MARSILIO

Al comma 314, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* fatturato derivante da farmaci orfani, fino a una soglia di 50 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento.».

Conseguentemente, al comma 316, sostituire le parole: «inseriti nel registro comunitario dei farmaci orfani per uso umano», con le seguenti: «come definiti alle lettere *c)* e *c-bis)* del comma 314».

1.1792

TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Al comma 314, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* fatturato derivante da farmaci orfani, fino a una soglia di 50 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento.».

Conseguentemente, al comma 316, sostituire le parole: «inclusi nel registro comunitario dei farmaci orfani per uso umano» *con le seguenti:*

«come definiti alla lettera *c)* e *c-bis)* del comma 314 del presente articolo».

1.1793

BINI, FARAONE, BOLDRINI, STEFANO, MISIANI, MANCA, MARINO

Al comma 314, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* fatturato derivante da farmaci orfani, fino a una soglia di 50 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento.».

Conseguentemente, al comma 316, dopo le parole: «inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea» *inserire le seguenti:* «, come definiti al comma 314, lettere *c)* e *c-bis)*».

1.1794

DE POLI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 320 inserire il seguente:

«320-*bis.* All'articolo 1 della legge n. 205, del 27 dicembre 2017, dopo il comma 1094, è aggiunto il seguente:

''1094-*bis.* Ai richiedenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera *t)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la concessione sarà rilasciata sulla base di una autocertificazione sulla attività terapeutica che sarà svolta. La specifica certificazione di cui al comma 1094 attestante la prevalenza del fatturato riferibile alle prestazioni termali e piscine termali dovrà essere trasmessa al termine dei primi due anni di attività.''».

1.1795

De Poli

Dopo il comma 320 inserire il seguente:

«320-*bis.* All'articolo 1 della legge n. 205, del 27 dicembre 2017, dopo il comma 1094, è aggiunto il seguente:

''1094-*bis.* Ai richiedenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera *t)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la concessione sarà rilasciata sulla base di una autocertificazione sulla attività terapeutica che sarà svolta. La specifica certificazione di cui al comma 1094 attestante la prevalenza del fatturato riferibile alle prestazioni termali e piscine termali dovrà essere trasmessa al termine dei primi due anni di attività.''».

1.1796

De Poli, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti

Dopo il comma 320 inserire il seguente:

«320-*bis.* All'articolo 1 della legge n. 205, del 27 dicembre 2017, dopo il comma 1094, è aggiunto il seguente:

''1094-*bis.* Al fine di sviluppare flussi di turismo sanitario trasfrontaliero legati alla direttiva 2011/24/EU, il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali.''».

1.1797

De Poli

Dopo il comma 320 inserire il seguente:

«320-*bis.* All'articolo 1 della legge n. 205, del 27 dicembre 2017, dopo il comma 1094, è aggiunto il seguente:

''1094-*bis.* Al fine di sviluppare flussi di turismo sanitario trasfrontaliero legati alla Direttiva 2011/24/EU, il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali.''».

1.1798

BALBONI

Dopo il comma 320 inserire il seguente:

«320-*bis.* Nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti, i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 138 e 141;

b) sopprimere le parole: «comma 138» *e:* «comma 141» *ovunque ricorrano.*

1.1799

ALFIERI, GIACOBBE, PINOTTI, MANCA

Sopprimere il comma 323.

1.1800

GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO, FANTETTI

Dopo il comma 323 inserire il seguente:

«323-*bis.* A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzate le seguenti spese:

a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per l'anno 2019 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per l'anno 2019 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

d) 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno 5 anni.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 6.500.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.1801

CASINI, CARIO

Dopo il comma 323 inserire il seguente:

«323-*bis.* L'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 794 del 1966 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'istituto Italo Latino Americano (IILA) è incrementata di 300.000 euro per l'anno 2019.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 300.000;
2020: – 300.000;
2021: – 300.000.

1.1802

FAZZOLARI

Dopo il comma 323, inserire il seguente:

«323-*bis.* Per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano o che la presenteranno entro il 31 dicembre 2021, è concesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3. A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 150.000;
2020: – 300.000;
2021: – 300.000.

1.1803

FANTETTI, ALDERISI

Dopo il comma 323, inserire il seguente:

«323-*bis*. All'articolo 6, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, la parola: ''viaggio'' è sostituita dalle seguenti: ''trasporto, vitto e alloggio''».

1.1804

DAL MAS

Dopo il comma 323 inserire il seguente:

«323-*bis*. Al fine di favorire la dismissione di immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, il cambio di destinazione d'uso degli immobili ceduti è sempre esente da oneri, anche in caso di frazionamenti».

Conseguentemente, all'onere recato, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 653.

1.1805

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 323 inserire il seguente:

«323-*bis*. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni*:

2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.

1.1806

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 323 inserire il seguente:

«323-*bis*. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

41-*quinquies)* dispositivi medici cd. «defibrillatori semiautomatici;».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni*:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.1807

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 324 inserire il seguente:

«324-*bis*. Al fine di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato nonché la tutela della finanza pubblica, tenuto conto delle esigenze di semplificazione delle procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e aventi sedi, strutture o uffici territoriali, all'articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:

4-*bis)* all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto";

4-*ter)* all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: "della metà" sono inserite le seguenti: "e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila,"».

Conseguentemente, *all'articolo 91, quarto comma, dopo le parole*: «primo comma» *sono inserite le seguenti*: «e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti».

1.1808

RICCARDI

Dopo il comma 324 inserire il seguente:

«324-*bis*. Ai fini di consentire l'esenzione del pagamento del contributo unificato da parte degli enti del terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Non è soggetto al contributo unificato il processo, instaurato innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria, in materia di tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva proposto dalle ONLUS nell'esercizio e per il perseguimento delle proprie finalità statutarie e per le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere *f)* e *w)* del decreto legislativo 117 del 2017".

b) al comma 1, dell'articolo 27-*bis* dell'allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la parola "atti" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi quelli necessari per i giudizi e per le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *f)* e *w)* del decreto legislativo 117 del 2017,";

c) al comma 5, dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dopo la parola: "atti" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi quelli necessari per i giudizi e per le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *f)* e *w)*,".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2019: – 3.500.000;

2020: – 3.500.000;

2021: – 3.500.000.

1.1809

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo il comma 324 inserire il seguente:

«324-*bis*. All'articolo 16-*bis*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'avvocato nominato amministratore di sostegno a norma dell'articolo 441 del codice civile munito della copia di verbale di giuramento con apposta marca da bollo del valore di 15 euro''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione*:

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000.

1.1810

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 324 inserire i seguenti:

«324-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

324-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 324-*bis*, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 4.000.000;

2020: – 4.000.000;

2021: – 4.000.000.

1.1811

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 324 inserire i seguenti:

«324-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

324-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 324-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.1812

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire il comma 325 con i seguenti:

«325. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

325-*bis*. I termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, sono prorogati al 30 settembre 2021».

Conseguentemente sopprimere i commi 326, 327, 328 e 329

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti* «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1813

MARCUCCI, MISIANI, CUCCA, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, FEDELI, BOLDRINI, MANCA, MARINO, STEFANO, Assuntela MESSINA

Sostituire il comma 325 con i seguenti:

«325. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000.

1.1814

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, FEDELI, BOLDRINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sopprimere i commi da 326 a 329.

1.1815

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 327 inserire i seguenti:

«327-*bis*. All'articolo 1, comma 97-*bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* dopo le parole: ''Il servizio deve essere erogato'' *inserire le seguenti:* ''unicamente, senza possibilità di aggregazione commerciale'';

b) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

''*d)* l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

4. L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario. L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via tele-

matica, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.

L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni.

I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione dell'operatore postale che lo restituisce''';

c) alla lettera *e)*, capoverso ''Art. 6'', la parola: ''tre'' è sostituita dalla seguente: ''cinque'';

d) alla lettera *f)*, capoverso ''Art. 7'', al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.'';

e) alla lettera *g)*, capoverso ''Art. 8'', al comma 1, sostituire le parole: ''lo stesso giorno'' con le seguenti: ''entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica'' e dopo il comma 7 aggiungere il seguente: ''7-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di notifiche dirette ai soggetti di cui all'articolo 145 del Codice di Procedura Civile'';

f) alla lettera *m)*, capoverso ''Art. 16-*bis*'', dopo il primo comma è aggiunto il seguente: ''2. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano alla presente legge.''.

327-*ter*. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-*quinquies*, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato, è differito al 10 settembre 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.1816

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 327 inserire i seguenti:

«327-*bis*. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: ''munito del bollo dell'ufficio postale'' sono soppresse;

2) al quarto comma, le parole: ''dall'ufficio postale'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal punto di accettazione dell'operatore postale'';

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: ''supporto analogico'' sono sostituite da: ''supporto digitale'' e le parole: ''tre giorni'' sono sostituite da: ''cinque giorni'';

c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.'';

d) all'articolo 8, comma 1, le parole: ''lo stesso giorno'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica''.

327-*ter*. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-*quinquies*, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 10 giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.1817

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 327 inserire i seguenti:

«327-*bis*. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:

4-*bis)* all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

''L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo dì raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore procedente unitamente: ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del

creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto.'';

4-*ter)* all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: ''della metà'' sono inserite le seguenti: ''e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila,''.

327-*ter*. All'articolo 91 del codice di procedura civile, quarto comma, dopo le parole: ''primo comma'' sono inserite le seguenti: ''e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti''.».

1.1818

RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 329, inserire il seguente:

«329-*bis*. All'articolo 11 della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 10 milioni di euro annui è destinata, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.''».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 12 milioni di euro a decorrere dal 2019.

1.1819

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI

Dopo il comma 329 inserire il seguente:

«329-*bis*. All'articolo 11 della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 10 milioni di euro annui è destinata, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.''».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 12 milioni di euro a decorrere dal 2019.

1.1820

CIRINNÀ, VALENTE, CUCCA, FEDELI, BOLDRINI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 329 inserire i seguenti:

«329-*bis*. Il Fondo per l'attività delle Consigliere e dei consiglieri nazionali di parità di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile

2006, n. 198, è incrementato di 5 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.

329-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milione di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.1821

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, FEDELI, BOLDRINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 329 inserire il seguente:

«329-*bis*. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 93 del 2013, come modificato dalla legge n. 119 del 2013, al comma 2, lettera *d)*, sostituire le parole: ''un terzo'' con le seguenti: ''un quarto''.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000.

1.1822

PAPATHEU, GIAMMANCO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 329 inserire i seguenti:

«329-*bis*. Dal 2019 al 2025 la regione siciliana riqualifica la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

329-*ter*. Sono abrogati i commi 510,511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 e il primo periodo del comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

1.1823

PAPATHEU, GIAMMANCO

Dopo il comma 329 inserire i seguenti:

«329-*bis*. Dal 2019 al 2025 la regione siciliana riqualifica la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

329-*ter*. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 e il primo periodo del comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

1.1824

RAUTI

Dopo il comma 329 inserire il seguente:

«329-*bis*. Al comma 220 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';

b) dopo il comma, è aggiunto il seguente: ''220-bis. I benefici di cui al comma precedente sono riconosciuti, per le medesime finalità, anche alle imprese di qualunque dimensione, per le assunzioni effettuate tra il 10 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, nel limite di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.''».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «di euro 130.317.000» *con le seguenti:* «di euro 128.317.000»*, e al comma 653 sostituire le parole:* «6,72 milioni di euro» *con le seguenti:* «4,72 milioni di euro».

1.1825

STEFANO, VALENTE

Dopo il comma 329 inserire il seguente:

«329-*bis*. Al fine di contribuire alla crescita economica tramite la riduzione della durata dei procedimenti civili e dell'alto livello del contenzioso civile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il rafforzamento dell'istituto della mediazione civile di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 del 2010 e successive modifiche, anche tramite l'ampliamento delle materie di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5, l'incentivazione delle mediazioni delegate dai giudici, nonché l'armonizzazione delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie tramite gli organismi pubblici e privati di mediazione in linea con le recenti direttive europee in materia.».

1.1826

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 331, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* al secondo periodo, dopo le parole: ''spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali'', sono aggiunte le seguenti: ''inserite nel conto economico consolidato come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni,'' e le parole: ''un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima direttiva'', sono sostituite dalle seguenti: ''un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale non inferiore al 45 per cento.''».

1.1827

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 333 inserire il seguente:

«333-*bis*. La dotazione del fondo di cui al comma 11-*sexies* dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, apportare le seguenti variazioni:*

«2019: –4 milioni;
2020: –4 milioni;
2021: –4 milioni.».

1.1828

GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, PESCO, PATUANELLI

Al comma 334, dopo la lettera a) inserire *le seguenti:*

«a-*bis)* al comma 6, dopo le parole: ''società cooperative.'' aggiungere il seguente periodo: ''La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita iva per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.'';

a-*ter)* al comma 6, secondo periodo, le parole: ''e le imprese e le società'' sono sostituite dalle seguenti: ''e le imprese, le società e le attività libero-professionali''».

1.1829

MANCA

Al comma 334, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* Ai comma 10, dopo le parole: ''ovvero relative'' inserire le parole: ''alle attività commerciali, libero professionali e'' e, conseguentemente, sopprimere il secondo periodo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.1830

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 334 sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* Al comma 10, dopo le parole: ''ovvero relative'' inserire le parole: ''alle attività commerciali, libero professionali e'' e, conseguentemente, sopprimere il secondo periodo».

1.1831

RONZULLI, TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 334 inserire i seguenti:

«334-*bis*. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 10 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.

334-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 334-*bis*, realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.

334-*quater*. II credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione dei reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 10 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compen-

sazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 ''Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio''.

334-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* è sempre revocato:

a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 334-*bis* impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.

334-*sexies*. Nei casi di cui al comma 334-*quinquies*, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.

334-*septies*. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

334-*octies*. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui ai commi da 334-*bis* a 334-*octies* soltanto le imprese operanti in almeno una delle otto regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del sesso meno rappresentato, secondo quanto annualmente rilevato dall'istituto nazionale di statistica.

334-*novies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 334-*bis* a 334-*octies*, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.1832

RIZZOTTI

Dopo il comma 334 inserire i seguenti:

«334-*bis*. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 10 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e

il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.

334-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 334-*bis*, realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.

334-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo, Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione dei reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 10 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 ''Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio''.

334-*quinques*. Il credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* è sempre revocato:

a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 1 impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.

334-*sexies*. Nei casi di cui al comma 334-*quinques*, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.

334-*septies*. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

334-*octies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 334-*bis*, 334-*ter*, 334-*quater*, 334-*quinquies*, 334-*sexies* e 334-*septies*, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e

2022 si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.1833

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 334 inserire i seguenti:

«334-*bis*. È istituita la zona economica speciale «Parco degli appennini Meridionali» comprendente i Parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia.

334-*ter*. Il Consiglio dei Ministri, su proposta de Ministro dell'Ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di gestione del Parco degli appennini meridionali.

334-*quater*. In attuazione dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, il Ministro dell'ambiente promuove l'autorizzazione dell'UE per le Aree Protette insistenti nel Parco degli appennini Meridionali, prevista dal decreto-legge n. 91 del 2017 per la promozione della Zone Economiche Speciali in attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: ''arrestare la perdita di biodiversità'', ''garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali» e «creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali''.

334-*quinquies*. Il Ministro dell'Ambiente promuove l'autorizzazione in sede UE per le Aree Protette, il Community Led Locai Development CLLD, previsto dagli articoli 32-35 del Regolamento UE N. 1303/2013, quale strumento per lo sviluppo sostenibile locale di tipo partecipativo.

334-*sexies*. Il Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone la. No Tax per imprese e persone, con un reddito inferiore a 20 mila euro all'anno, residenti in comuni degli Appennini meridionali che hanno subito, negli ultimi dieci anni, uno spopolamento superiore al 40 per cento.

334-*septies*. Il Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone a favore dei pensionati mono reddito che vivono in Comuni degli Appennini meridionali, soggetti negli ultimi dieci anni a uno spopolamento superiore al 40 per cento, la non tax per le indennità pensionistiche inferiori a euro 1.200 mensili,

334-*octies*. Le comunità montane ricadenti in tutto o in parte nell'ambito del Parco degli Appennini meridionali, d'intesa con gli uffici dell'impiego promuovono e realizzano progetti per la manutenzione del territorio».

Conseguentemente, dopo il comma 639 aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui

consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'' il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*quater*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-*quinquies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-*bis*, 639-*ter* e 639-*quater*».

1.1834

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 334 inserire i seguenti:

«334-*bis*. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 334-*quinquies*.

334-*ter*. Il godimento del beneficio di cui ai commi da 334-*bis* a 334-*quinquies* è soggetto alle seguenti limitazioni:

c) le imprese di cui al comma 334-*bis* devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

d) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo ''Convergenza'' (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

334-*quater*. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 334-*bis* al 334-*quinquies* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

335-*quinquies*. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 334-*bis* pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.1835

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 334 inserire i seguenti:

«334-*bis*. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita del 50 per

cento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

334-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel medesimo comma, nel limite massimo di 5 milioni di euro per le piccole imprese, di 15 milioni di euro per le medie imprese e di 20 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi ai beneficio.

334-*quater*. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

334-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

334-*sexies*. Il credito di imposta di cui al comma 334-*bis* è concesso, secondo l'ordine delle richieste, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2.020».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.000 milioni per l'anno 2019, 7.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1836

BITI, RENZI

Dopo il comma 334 inserire il seguente:

«334-*bis*. A decorrere dal 10 gennaio 2018 l'aliquota di compartecipazione al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 16-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è adeguata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 31 gennaio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, a decorrere dal 2019, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso a 750 milioni di euro all'anno».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti* «8.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1837

IANNONE

Al comma 335 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituite le parole:* «limite di spesa di 75.000» *con:* «limite di spesa di 175.000» *e sostituire le parole:* «nel limite massimo di 175.000» *con:* «nel limite massimo di 25.000»;

b) *aggiungere alla fine del secondo periodo i seguenti:* «L'attività del commissario è altresì sostenuta da tre sub commissari, divisi per area geografica (Nord-Centro-Sud) al fine di coadiuvarlo nella vigilanza costante delle fondazioni lirico sinfoniche e nelle relazioni con gli organismi parlamentari. Con questa struttura si istituirà ''l'osservatorio per la vigilanza di gestione delle fondazioni lirico sinfoniche'' che dovrà inviare un rapporto sullo stato della gestione del suddetto osservatorio contemporaneamente al ministro e agli organi parlamentari»;

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» *con le seguenti* «8.900 milioni di euro annui».

1.1838

IANNONE

Dopo il comma 335 inserire il seguente:

«335-*bis*. Il fondo di cui alla L. 163/1985 prende la denominazione di ''Fondo per le arti, e lo spettacolo dal vivo'', sarà finanziato a decorrere dall'anno 2019, con una dotazione incrementata di 80 milioni di euro annui».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» *con le seguenti* «8.920 milioni di euro annui».

1.1839

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 336 inserire i seguenti:

«336-*bis*. Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse

non superiore a 5.000 euro, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti a favore ed a sostegno delle Bande Musicali per interventi relativi alla:

a) acquisto strumenti ed attrezzature;

b) costi di locazione, di arredo, di sistemazione e di utilizzo di locali di servizio e di esibizione.

336-*ter.* La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

336-*quater*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzatala spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 10.000.000;
2020: – ;
2021: – .

1.1840

D'ARIENZO

Sostituire il comma 336 con il seguente:

«336. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, i piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 400.000;
2020: – ;
2021: – .

1.1841

D'ARIENZO

Sostituire il comma 336 con il seguente:

«336. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, i piani dì risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.».

1.1842

MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sopprimere i commi 337, 348 e 469, secondo periodo.

Conseguentemente:

al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «7,16 milioni di euro per l'anno 2019»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;
2020: – 0;
2021: – 0.

1.1843

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sopprimere i commi 337 e 348.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 40.000.000;
2020: – ;
2021: – .

1.1844

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Al comma 337, dopo le parole: «musica registrata», *aggiungere le seguenti:* «editoria audiovisiva,».

1.1845

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Al comma 337, al terzo periodo, sopprimere le parole: «anche tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.».

1.1846

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, NISINI, CAMPARI

Dopo il comma 337 inserire il seguente:

«337-*bis.* Al fine di valorizzare e diffondere il patrimonio artistico e culturale delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale e, in particolare, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena, dell'Accademia Pianistica Internazionale di Imola e della Scuola di Musica di Fiesole, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di un milione di euro destinato alla erogazione di contributi ai predetti istituti. Il decreto di riparto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 346 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tiene conto della specifica destinazione del contributo assegnato dal presente articolo.».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» *e* «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.0 annui a decorrere dall'anno 2028,» *con le seguenti:* «129.317.000 per l'anno 2019» *e* «106.220.000 per l'anno per 2021, di euro 145.089.000 per l'anno 2022, di euro 144.512.000 per l'anno 2023, di euro 144.232.000 per l'anno 2024, di euro 124.143.000 per l'anno 2025, di euro 144.006.000 per l'anno 2026, di euro 142.318.000 per l'anno 2027 e di euro 142.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 10.000 (in milioni).

1.1847

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 338, sostituire le parole «8 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti* «30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 22.000.000;
2020: – 22.000.000;
2021: – 22.000.000.

1.1848

CONZATTI, TESTOR, VITALI

Dopo il comma 341 inserire il seguente:

«341-*bis*. Alle Bande Musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Mibact tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni».

Conseguentemente: il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2019, 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

1.1849

DE BERTOLDI

Dopo il comma 341 inserire il seguente:

«341-*bis.* Alle bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali tramite

gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.».

1.1850

TESTOR, VITALI, GALLONE, MOLES, GIRO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 341 inserire il seguente:

«341-*bis*. All'articolo 67, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera *m)*, dopo le parole: ''compensi erogati ai direttori artistici'' inserire le seguenti: ''ai formatori''.».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 11 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 8 milioni di euro per l'anno 2021.

1.1851

TESTOR, VITALI, GALLONE, MOLES, GIRO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 341 inserire il seguente:

«341-*bis*. All'articolo 148, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo le parole ''e di categoria, religiose'' sono aggiunte le seguenti: '', Bande musicali,''.».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 11 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 8 milioni di euro per l'anno 2021.

1.1852

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 341 inserire il seguente:

«341-*bis.* All'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole ''sportive dilettantistiche'' aggiungere le seguenti: '', per le bande musicali,''».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 351-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653.

1.1853

De Siano, Carbone, Cesaro

Al comma 342, dopo le parole: «musica registrata», *aggiungere le seguenti:* «editoria audiovisiva,».

1.1854

Rampi, Iori, Malpezzi, Verducci

Dopo il comma 342 inserire i seguenti:

«342-*bis*. Al fine di stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio; promuovere la lettura; provvedere alla acquisizione, catalogazione, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito; favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario; garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale e adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, un fondo per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione delle biblioteche comunali, per favorire la conservazione e l'archiviazione del patrimonio librario dei Comuni italiani.

342-*ter*. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza Stato-Città, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per il rafforzamento delle biblioteche comunali.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 10.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.1855

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 342, inserire i seguenti:

«342-*bis*. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e artistiche e recuperare il patrimonio immobiliare presente nei territori comunali in disuso, presso lo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un fondo per il recupero, la riqualificazione e la destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e rivitalizzazione delle città, promuovendo l'attrattività, la fruibilità e la qualità ambientale ed architettonica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

342-*ter*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, emana un Decreto interministeriale che stabilisce la ripartizione del fondo per le esigenze territoriali, nonché i criteri dei progetti di riutilizzo artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città.».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1856

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 342 inserire i seguenti:

«342-*bis*. Per lo sviluppo dei distretti delle risorse culturali con il fine di valorizzare i territori da un punto di vista storico, culturale, paesaggistico e naturale e costituire un sistema definito di relazioni per la valorizzazione di tutte le risorse culturali, materiali o immateriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per ranno 2019 e di 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, un fondo per lo sviluppo dei distretti culturali.

342-*ter*. Con regolamento, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, sono istituiti e disciplinati i distretti delle risorse cultural nonché l'allocazione delle risorse di cui al comma precedente.».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro», *con* «47,6 milioni di euro», «6,72 milioni di euro» *con* «1,72 milioni di euro», «205, 9 milioni di euro» *con* «200,9 milioni di euro».

1.1857

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 342 inserire i seguenti:

«342-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali è iscritto un fondo, di parte corrente, con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019, al fine di finanziare un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale. Possono accedere al finanziamento i progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile e a carattere culturale nei suoi molteplici aspetti, presentati da città metropolitane oppure da comuni con più di 200.000 abitanti o capoluoghi di città metropolitana, insieme a università o enti pubblici di ricerca e a imprese in forma singola o associata. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono ulteriormente definiti i requisiti per la partecipazione ai bandi, le modalità e i termini di partecipazione, i criteri per la selezione dei progetti e l'importo dei finanziamenti.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 1.000.000;

2020: – ;

2021: – .

1.1858

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 342 inserire i seguenti:

«342-*bis*. A decorrere dall'anno 2019 a tutti gli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli non beneficiari di borsa di studio o di borsa dei servizi previste dalla presente legge, sono assicurate agevolazioni fiscali sull'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica, come libri o testi anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi; agevolazioni tariffarie sul servizio di mensa, sul trasporto pubblico locale e sull'accesso ai luoghi di cultura come siti museali o archeologici; canoni calmierati e agevolazioni fiscali per la locazione di immobili nel comune in cui ha sede l'ateneo e l'effettività dell'assistenza sanitaria gratuita nella regione in cui ha sede l'Ateneo».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1859

MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, FLORIDIA, MARILOTTI, RUSSO, VANIN

Dopo il comma 343 inserire il seguente:

«343-*bis*. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 30 giugno 2019 e nel limite di spesa di euro 750.000 per l'anno 2019, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.».

Conseguentemente, al comma 337 le parole: «nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel rispetto del limite massimo di spesa di 229.250.000 euro».

1.1860

CAMPARI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 345 inserire il seguente:

«345-*bis.* Al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata capitale italiana della Cultura 2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2019».

Conseguentemente al comma 421 sostituire le parole: «130.317.000» *con le seguenti:* «127.317.000».

1.1861

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 348, inserire il seguente:

«348-*bis*. All'articolo 215 del DPR 19 maggio 1982 n. 655, dopo il comma 4, inserire il seguente:

Al fine di promuovere e diffondere, anche nel contesto internazionale, la cultura filatelica nazionale e di valorizzare immobilizzazioni di carte valori evitandone il rischio di depauperamento nel tempo, nei casi di giacenza presso il fornitore del servizio postale universale di una ingente quantità, non inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con il valore facciale, anche espresso in valuta non avente più corso legale, non più rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il suddetto fornitore è autorizzato a procedere direttamente alla vendita, come francobolli da collezione, a prezzi diversi da quelli nominali ed anche fuori dal territorio dello Stato, attraverso aste filateliche anche in più lotti non omogenei decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico.».

1.1862

VERDUCCI, MALPEZZI, RAMPI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 348 inserire il seguente:

«348-*bis*. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è istituito un fondo di 5 milioni di euro destinato ad un Programma straordinario per il sostegno di teatri situati nelle periferie delle città metropolitane per progetti artistici, anche di residenza, che valorizzino la partecipazione delle associazioni ed organizzazioni locali al servizio del territorio. I criteri e le modalità per P accesso a tale fondo sono stabiliti con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il suddetto decreto deve comunque stabilire che l'accesso al fondo è destinato esclusivamente ai teatri situati nelle periferie delle città metropolitane, con particolare attenzione agli organismi che svolgono la propria attività in territori caratterizzati da situazioni di degrado e marginalità sociale. Il decreto definisce, inoltre, i criteri di rendicontazione dell'attività svolta dai teatri beneficiari dell'assegnazione dei fondi.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.1863
PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 348 inserire il seguente:

«348-*bis*. Al fine di sostenere il settore del turismo all'articolo 16 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 eliminare le parole da: '', anche al fine di realizzare'' fino a ''dei luoghi della cultura'';

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

''2-*bis*. Ai fini di cui al comma precedente e di accrescere l'opportunità di accoglienza e di accessibilità turistica l'ENIT affida in concessione la realizzazione, la distribuzione, su richiesta, e la gestione di una carta di pagamento denominata Carta del Turista, resa disponibili sia in versione fisica che anche solo virtuale, che consenta, anche mediante strumenti e canali digitali e mobili, nel rispetto della normativa vigente sui servizi di pagamento, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi divertimento e degli spettacoli viaggianti, nonché di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti del *made in Italy*, a seguito di apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici e privati, e, infine, di usufruire per l'eventuale invio dei beni suddetti della rete logistica del concessionario, nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari. La concessione, ai sensi dell'articolo 63 comma 2 lettera *b)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è affidata al soggetto che risulti in possesso dei seguenti requisiti diretti ad assicurarne, una diffusa ed immediata operatività attraverso l'impiego delle proprie dotazioni: *a)* gestori

di servizi pubblici; *b)* esperienza pluriennale maturata nei servizi finanziari di pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in mobilità ed evoluti; *c)* esperienza pluriennale nella gestione di carte prepagate realizzate dalla pubblica amministrazione; *d)* presenza capillare su tutto il territorio nazionale di infrastrutture fisiche e logistiche.''».

1.1864

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-*bis*. Al fine di consentire l'accesso diffuso ai prodotti culturali, incoraggiare l'accesso a eventi e spettacoli culturali e artistici, sviluppare le attività di natura artistica e culturale, contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 349-*sexies*, una Carta elettronica denominata ''Carta cultura per i lavoratori''.

349-*ter*. Il valore nominale di ciascuna Carta cultura per i lavoratori, di seguito denominata ''Carta'', è pari all'importo di 500 euro. La Carta, valida su tutto il territorio nazionale, è di natura personale e non trasferibile.

349-*quater* Il Ministero per i beni e le attività culturali, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

349-*quinquies*. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono promuovere specifici accordi o programmi al fine di sostenere le misure per la promozione della cultura.

349-*sexies*. Il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il MIBAC che si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI – Società generale d'informatica S.p.a. e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.

349-*septies*. I soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che provvedono alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere. I dati anagrafici dei soggetti benefi-

ciari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito ''SPID'', gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 24 ottobre 2014.1 soggetti beneficiari di cui al comma 1 provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi del comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2019. Entro 45 giorni dalla data di registrazione ogni soggetto beneficiario provvede a comunicare al soggetto responsabile di cui al comma 349-*septies* il numero dei dipendenti che hanno richiesto la Carta.

349-*octies*. A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una quantità di Carte pari al numero dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per un importo nominale pari a 500 euro, per l'acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

b) libri;

c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

d) musica registrata;

e) prodotti dell'editoria audiovisiva.

349-*nonies*. Per le finalità di cui dal 349-*bis* al comma 349-*octies* è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del MIBAC.».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1865

IANNONE

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita: esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici; non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani e periodici in aggiunta ad altre merci; integrativi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, in aggiunta ad altre

merci, i quotidiani e le tipologie, attinenti all'oggetto prevalente della loro attività commerciale, di periodici''.

349-*ter*. All'art.4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 aggiungere:

''3. Ai punti vendita non esclusivi attivati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni del comma precedente. I punti vendita integrativi sono soggetti agli obblighi della parità di trattamento nell'ambito dei quotidiani e della tipologia di periodici prescelta per la vendita, in quota proporzionale''.

349-*quater*. All'art. 4-*bis* del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto delle esigenze di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.'';

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza nonché della necessità di assicurare la più ampia agibilità della rete di vendita a salvaguardia del diritto del cittadino all'accesso all'informazione, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, garantendo comunque la prevalenza degli spazi destinati a quotidiani e periodici, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente''.

349-*quinquies*. All'art. 5-*bis* del Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente: ''Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per la diffusione della stampa''.

b) è inserito il seguente comma:

''2. La fornitura di pubblicazioni ai punti vendita integrativi è consentita, oltre che agli editori e ai distributori, ai punti vendita esclusivi e non esclusivi con le modalità previste dal comma precedente''.».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» *con le seguenti* «8.955 milioni di euro annui».

1.1866

IANNONE

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita: esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici; non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani e periodici in aggiunta ad altre merci; integrativi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, in aggiunta ad altre merci, i quotidiani e le tipologie, attinenti all'oggetto prevalente della loro attività commerciale, di periodici''.

349-*ter*. All'art. 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 aggiungere:

''3. Ai punti vendita non esclusivi attivati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni del comma precedente.

I punti vendita integrativi sono soggetti agli obblighi della parità di trattamento nell'ambito dei quotidiani e della tipologia di periodici prescelta per la vendita, in quota proporzionale''.

349-*quater*. All'art.4-*bis* del Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto delle esigenze di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.''

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza nonché della necessità di assicurare la più ampia agibilità della rete di vendita a salvaguardia del diritto del cittadino all'accesso all'informa-

zione, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, garantendo comunque la prevalenza degli spazi destinati a quotidiani e periodici, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente''.

349-*quinquies*. All'art. 5-*bis* del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente. ''Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per la diffusione della stampa''.

b) è inserito il seguente comma:

''2. La fornitura di pubblicazioni ai punti vendita integrativi è consentita, oltre che agli editori e ai distributori, ai punti vendita esclusivi e non esclusivi con le modalità previste dal comma precedente''».

1.1867

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-*bis*. A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alte eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 349-*quater*, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1.500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo del 24 aprile 2001, n. 170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.

349-*ter*. Gli esercizi di cui al comma 349-*bis* possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'appli-

cazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

349-*quater*. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 349-*bis* e 349-*ter* anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

349-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 349-*bis* e 349-*ter* si provvede con la dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, che viene ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2020.».

Conseguentemente ridurre di 75 milioni di euro dal 2019 il Fondo di cui al comma 653.

1.1868

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-*bis*. A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170. Tale limite è raddoppiato

per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.

349-*ter*. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

349-*quater*. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti* «8.980 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.975 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1869

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO, IANNONE

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-*bis.* A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1.500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie

di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2001, n. 170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.

349-*ter.* Gli esercizi di cui al comma 349-*bis* possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

349-*quater.* Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commile2nche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.955 milioni annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1870

IANNONE

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-*bis.* A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di

1500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2001, n. 170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.

349-*ter*. Gli esercizi di cui al comma 349-*bis* possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia».

3. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 349-*bis* e 349-*ter* anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «8.955 milioni di euro annui».

1.1871

LOREFICE, GALLICCHIO, CATALFO

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-*bis.* Per l'anno 2019, all'Unione italiana ciechi e ipovedenti di cui alla legge 12 gennaio 1996, n. 24, è erogato un contributo straordinario di euro 250.000 per la promozione di attività di sviluppo del sistema Braille sul territorio nazionale in linea con le finalità di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 126.

349-*ter.* All'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: ''3-*bis.* Ai fini del funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, il contributo annuo di cui al precedente comma è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, entro il 31 marzo di ogni

anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281''.

349-*quater*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 112 è sostituito con il seguente: ''112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è incrementato di euro 200.000 per gli anni 2019, 2020 e 2021''.

349-*quinquies*. All'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''per l'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2018 e 2019''».

Conseguentemente, al comma 421, le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «129.567.000 per l'anno 2019, di euro 1.058.000 per l'anno 2020, di euro 107.020.000 per l'anno 2021».

1.1872

CARBONE, DE SIANO, CESARO

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-*bis*. Per l'anno 2019, all'Unione italiana ciechi e ipovedenti, di cui alla legge 12 gennaio 1996, n. 24, è erogato un contributo straordinario di euro 250.000 per la promozione di attività di sviluppo del sistema Braille sul territorio nazionale in linea con le finalità di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 126.

349-*ter*. All'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: ''3-bis. Ai fini del funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, il contributo annuo di cui al precedente comma è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281''.

349-*quater*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 112 è sostituito con il seguente: ''112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è incrementato di euro 200.000 per gli anni 2019, 2020 e 2021''.

349-*quinquies*. All'articolo 1, comma 351 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''per l'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2018 e 2019''».

Conseguentemente, al comma 421, le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «di euro 129.567.000 per l'anno 2019, di euro 1.058.000 per l'anno 2020, di euro 107.020.000 per l'anno 2021».

1.1873

ROJC, GARAVINI, GIACOBBE, ALFIERI, PITTELLA, FEDELI, GINETTI

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-*bis.* Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72 è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

349-*ter.* Al fine di assicurare piena attuazione alla legge 13 aprile 2004, n. 92, il contributo a favore dell'istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) e il contributo a favore della Società di studi fiumani sono incrementati di 100.000 euro per ciascuno degli enti, a decorrere dall'anno 2019.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 2.500.000;
2020: – 2.500.000;
2021: – 2.500.000.

1.1874

RUFA, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-*bis.* Al fine di incrementare ed estendere la capacità dei soggetti di musica jazz di operare anche su temi innovativi e di forte impatto sul territorio, per il 2019 è autorizzata la spesa per le seguenti iniziative:

a) di euro 500.000 per Unesco in Musica, comprensiva di una sua estensione, oltre al patrimonio ambientale e culturale, al sistema delle Terme Storiche;

b) di euro 500.000 per Borghi Swing, valorizzando maggiormente l'impatto territoriale e la sua relazione con la produzione vitivinicola anche attraverso specifici progetti *Jazz&Wine».*

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.137.000» *con le seguenti:* «129.317.000».

1.1875

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-*bis.* All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *c-ter)* è inserita la seguente:

''*c-quater)* le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, dall'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio o video. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale''».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.980 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.975 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1876

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-*bis.* Al decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 29 luglio 2014, n. 106, all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: ''pubblici'' è sostituita dalle seguenti: ''di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42'';

b) le parole: ''di appartenenza pubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42'';

c) dopo le parole: ''delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza'' sono inserite le seguenti: ''delle istituzioni di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni e integra-

zioni comprese quelle previste dal decreto ministeriale 10 luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica''. Conseguentemente, al comma 2 la parola: «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Conseguentemente, al comma 5 la parola: «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

349-*ter.* Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle previste dal decreto ministeriale 10 luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h)* e *i)*, e 100, comma 2, lettere *j)* e *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1877

RICHETTI

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-*bis.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 346, primo periodo, le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';

b) al comma 346, ultimo periodo, le parole: ''anni dal 2017 al 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''anni dal 2017 al 2020 e non si ap-

plicano le limitazioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 16 giugno 2015, n. 85'';

c) al comma 347, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'' e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 16 giugno 2015, n. 85''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – ;
2020: – 2.000.000;
2021: – .

1.1878
De Bonis

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-*bis.* Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 346, al primo e al secondo periodo, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'' e al quinto periodo le parole: ''dal 2017 al 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2017 al 2020'';

b) al comma 347, al primo periodo, le parole: ''e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: '', 2019 e 2020'' e al secondo periodo, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 6.500.000.

1.1879
Rampi, Iori, Malpezzi, Verducci, Manca

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-*bis.* Agli enti e agli organismi che operano nel settore culturale, si applicano, ove compatibili, le agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106, e dal decreto

legislativo n. 112 del 2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)* della legge 6 giugno 2016, n. 106».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.980 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1880

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI, MANCA, FEDELI

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-*bis.* Al fine di favorire e sostenere il libro e la lettura quale mezzo per la conoscenza, la cultura e la crescita sociale, sono previsti i seguenti interventi:

a) all'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: ''con dotazione annua pari a 4 milioni di euro,'' sono sostituite dalle seguenti: ''con dotazione annua pari a 6 milioni di euro,'';

b) all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: ''di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,''».

Conseguentemente, al comma 472, all'elenco n. 1, allegato alla presente legge sopprimere la denominazione legge 27 dicembre, n. 205, articolo 1, comma 319.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.997 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.995,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1881

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-*bis.* Al fine di salvaguardare lo spettacolo dal vivo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per il finanziamento di festival, cori e bande. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali i propri progetti, nei termini e secondo le modalità

stabiliti con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Una quota non inferiore al 50 per cento del finanziamento è destinata a federazioni o associazioni dei soggetti di cui al primo periodo».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.1882

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-*bis.* In relazione allo stato di emergenza maltempo verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 2018 e alla grave situazione in cui versa il settore agricolo regionale, che stanno causando notevoli difficoltà finanziarie agli agricoltori soggetti al pagamento dei ruoli di contribuenza, i Consorzi di bonifica sono autorizzati a revocare i ruoli di contribuenza emessi ed ancora non riscossi del triennio 2016-2018: per ammortizzare gli effetti economici gravanti sui Consorzi di Bonifica per effetto della revoca dei ruoli, è autorizzata in favore degli stessi la spesa di 45 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 da ripartire in proporzione all'ammontare dei ruoli revocati per il triennio 2016-2018».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» *con le seguenti:* «8.955 di euro per l'anno 2019» *e sopprimere il comma 141.*

1.1883

IANNONE

Al comma 350, sostituire le parole: «65 per cento» *con le seguenti:* «80 per cento».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «8.982.500 milioni di euro annui».

1.1884

IANNONE

Sopprimere il comma 357.

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «8.995,6 per l'anno 2019, 8.976 milioni di euro per l'anno 2020 e 9000 annui a decorrere dal 2021».

1.1885

IANNONE

Dopo il comma 357 inserire i seguenti:

«357-*bis.* Le compagnie di danza, bande musicali, cori e orchestre amatoriali prendono la denominazione di associazioni culturale dilettantistica ACD.

357-*ter.* Il regime fiscale semplificato previsto dalla legge n. 350 del 2003 per le ASD è esteso anche alle ACD e può essere usufruito senza che le stesse siano obbligate all'affiliazione alle compagnie sportive».

1.1886

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 357 inserire il seguente:

«357-*bis.* All'articolo 15, comma 2 lettera *i-quinquies* del testo unico delle imposte su redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Il limite dei 18 anni di età non si applica alle persone maggiorenni diversamente abili''».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;
2020: – 40.000.000;
2021: – 40.000.000.

1.1887
FEDELI

Dopo il comma 357 inserire il seguente:

«357-*bis.* All'articolo 15, comma 2 lettera *i-quinquies* del testo unico delle imposte su redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Il limite dei 18 anni di età non si applica alle persone maggiorenni diversamente abili''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.1888
IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Sopprimere i commi da 358 a 361.

1.1889
CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Sopprimere il comma 358.

Conseguentemente:

al comma 359, sostituire le parole: «della Sport e Salute Spa»*, ovunque ricorrano, con le seguenti:* «del CONI Servizi Spa»;
sopprimere i commi 360 e 361.

1.1890
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 359, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI:

a) per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli

oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana in misura non inferiore a 40 milioni;

b) per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva in misura non inferiore a 260 milioni;

c) è destinata alla Coni Servizi Spa la quota eccedente l'utilizzo finalizzato agli impegni di cui alle lettere *a)* e *b)*».

Conseguentemente, sostituire il comma 360 con il seguente:

«Il CONI può rimodulare gli importi di cui al comma 359, secondo periodo».

1.1891

CONZATTI

Dopo comma 359, aggiungere i seguenti:

«359-*bis*. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, iscritte nel Registro CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, e non oggetto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'imposta sul reddito delle società (ERES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i quali non è stato instaurato, alla medesima data un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni prodotte per i medesimi periodi d'imposta con versamento volontario delle relative imposte e con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi regolarizzati. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta e, comunque, non è ammessa in caso di omessa dichiarazione.

359-*ter*. La regolarizzazione di cui al comma 1 si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi:

a) con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo;

b) in presenza di dichiarazioni negative con il versamento volontario, relativamente a ciascun periodo, di un importo pari ad 800 euro ai fini IRES e di 500 euro ai fini IRAP.

359-*quater*. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018».

1.1892

SCHIFANI, GALLIANI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 359 inserire i seguenti:

«359-*bis*. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, iscritte nel Registro CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, e non oggetto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i quali non è stato instaurato, alla medesima data un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni prodotte per i medesimi periodi d'imposta con versamento volontario delle relative imposte e con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi regolarizzati. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta e, comunque, non è ammessa in caso di omessa dichiarazione.

359-*ter*. La regolarizzazione di cui al comma 359-*bis* si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi:

a) con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo;

b) in presenza di dichiarazioni negative con il versamento volontario, relativamente a ciascun periodo, di un importo pari ad 800 euro ai fini IRES e di 500 euro ai fini IRAP».

1.1893

SCHIFANI, GALLIANI

Dopo il comma 360 inserire il seguente:

«360-*bis*. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997, si interpretano nel senso che ai fini della determinazione delle basi imponibili IRAP e delle imposte sui redditi delle società sportive professionistiche, i

costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali sono interamente deducibili, dalla base imponibile delle società professionistiche, in quanto rese nell'esclusivo interesse delle società stesse».

1.1894

SCHIFANI, GALLIANI

Dopo il comma 360 inserire il seguente:

«360-*bis.* Ai fini di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la cessione di un contratto di uno sportivo professionista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91, si intende come estinzione di rapporto di lavoro dipendente e costituzione di nuovo rapporto di lavoro dipendente e pertanto non concorre alla formazione della base imponibile IRAP, Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai casi in cui l'accertamento sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente norma di interpretazione autentica ed i relativi contenziosi vengono estinti d'ufficio».

1.1895

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 361 inserire il seguente:

«361-*bis.* All'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Le risorse destinate al finanziamento delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera *c)* del comma 2 non assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonché le risorse che, a seguito della predetta assegnazione siano state revocate in applicazione del precedente comma 5; siano oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale; oppure costituiscano economie maturate a conclusione degli interventi sono assegnate al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE"».

1.1896
RIZZOTTI

Sopprimere il comma 362.

1.1897
LICHERI, RICCIARDI, GALLICCHIO

Dopo il comma 365 inserire il seguente:

«365-*bis.* All'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "di cui all'articolo 3, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, alle seguenti finalità: una quota pari al 60 per cento alla valorizzazione e alla incentivazione dell'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori, mentre la restante quota è destinata";

b) al comma 2 le parole: "Federazione italiana giuoco calcio" sono sostituite dalle seguenti: "Lega di serie A" e le parole: "6 per cento" e: "1 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "7 per cento" e: "0,5 per cento"».

1.1898
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 365 inserire il seguente:

«365-*bis.* Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per le aree demaniali in concessione, le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI non sono considerate soggetti passivi ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione alle aree da esse direttamente gestite».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653, è ridotto di euro 10 milioni annui a decorrere dal 2019.

1.1899
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 365 inserire il seguente:

«365-*bis*. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

''6-*bis*. Per le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte dirette e IVA di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e

il cui volume di ricavi conseguiti nell'anno precedente non sia superiore al limite individuato dal comma 1 dell'articolo 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le prestazioni di sponsorizzazione da esse rese non sono considerate effettuate nell'ambito dell'attività di impresa ai fini del presente articolo, sempre che queste siano direttamente correlate e finalizzate allo svolgimento delle attività sportive''».

1.1900

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 365 inserire i seguenti:

«365-*bis*. All'articolo 2, comma 4-*novies* del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, alla lettera *e)*, dopo la parola: ''italiano'' sono aggiunte le seguenti: ''o, limitatamente alla provincia autonoma di Bolzano, dalla Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano (VSS) o dalla Unione Società sportive Altoatesine (U.S.S.A),''».

1.1901

RIZZOTTI, GALLIANI, DAMIANI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 365 inserire il seguente:

«365-*bis*. Sopprimere l'articolo 20-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni con la Legge n. 132 del 10 dicembre 2018».

1.1902

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Sostituire il comma 366 con il seguente:

«366. Dopo il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

''407-*bis.* Al fine di favorire la realizzazione dei progetti di integrazione di cui al comma 407 e lo sviluppo dei predetti progetti in tutto il territorio nazionale, la quota del contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le per-

sone, ragazzi e adulti, 'Special Olympics Italia', è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.''».

1.1903

DAL MAS

Dopo il comma 367 inserire il seguente:

«367-*bis*. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

''1-*bis*. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

1-*ter*. I veicoli indicati al comma 1-*bis* sono individuati, con propria determinazione, dall'ASl e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente''.

All'onere recato, stimato in 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 653».

1.1904

EMANUELE PELLEGRINI, BARBARO, NISINI, RUFA, ZULIANI, SOLINAS, RIVOLTA, FERRERO

Dopo il comma 367 inserire i seguenti:

«367-*bis*. Al fine di favorire la diffusione sociale dello sport, così come previsto dalla ''Carta Europea per lo sport per tutti'' si stabilisce che, ai fini della applicazione delle normative fiscali in materia, le attività sportive sociali o motorie di base, relative alle discipline Individuate e deliberate dagli organismi nazionali riconosciuti dal CONI e praticate dai medesimi e dalle associazioni o società sportive dilettantistiche loro affiliate ed iscritte ai registro delle ASD/SSD presso il CONI, sono considerate comunque esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

367-*ter*. La pubblicità delle medesime attività non costituisce indice di commerciabilità a condizione che vi sia specificato che le attività sono svolte nei confronti dei soci e/o tesserati dell'organismo nazionale di appartenenza.

367-*quater*. Il regime di opzione di cui alla legge 398/91 si applica agli organismi nazionali riconosciuti dal CONI ed alle associazioni e società sportive dilettantistiche loro affiliate ed iscritte nel registro presso il CONI, per le diverse tipologie di attività commerciali esercitate dai medesimi a sostegno dell'attività istituzionale».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» *con le seguenti*: «120.317.000 per l'anno 2019» *e* «97.220.000 per l'anno per 2021, di euro 136.089.000 per l'anno 2022, di euro 135.512.000 per l'anno 2023, di euro 135.232.000 per l'anno 2024, di euro 135.143.000 per l'anno 2025, di euro 135.006.000 per l'anno 2026, di euro 133.318.000 per l'anno 2027 e di euro 133.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze*, apportare le seguenti variazioni*:

2020: – 10.000 (in milioni).

1.1905

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 367 inserire il seguente:

«367-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi localizzati nelle periferie urbane della città di Genova nonché alla diffusione, in quelle stesse aree, delle attrezzature sportive, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 21 dicembre 2016, n. 297, sono incrementate nella misura di euro 17.000.000 per l'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 17.000.000;

2020: – ;

2021: – .

1.1906

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 367 inserire il seguente:

«367-*bis*. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, il Fondo ''Sport e Periferie'' di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è finanziato per un importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.1907

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 367, inserire il seguente:

«367-*bis*. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite *cd, dvd, blu-ray, file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo''».

1.1908

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Sopprimere i commi da 368 a 370.

Conseguentemente dopo il comma 653, aggiungere il seguente:

«653-*bis.* Il fondo di cui all'articolo 10 della legge n. 194 del 10 dicembre 2015 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 0.

1.1909

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Sopprimere i commi da 368 a 370.

Conseguentemente dopo il comma 653 aggiungere il seguente:

«653-*bis.* Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 5.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 0.

1.1910

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sopprimere i commi da 368 a 370.

1.1911

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire i commi 368, 369 e 370, con i seguenti:

«368. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell'attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico, la crescita demografica e per combattere Io spopolamento nelle aree rurali, è istituito un Piano nazionale delle aree rurali interne. In coerenza con gli obiettivi di coesione economica,

sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con gli obiettivi di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Piano nazionale è finalizzato al finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile:

a) promuovere misure per tutelare la maternità delle lavoratrici, delle imprenditrici, e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, a partire dall'attivazione di agri asili ed agri nidi, di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica del servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

b) attivare e potenziare il servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e introdurre incentivi per l'acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità;

c) promuovere interventi per l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali;

d) favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e informazione agli operatori e ai cittadini;

e) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.

369. Il Piano di cui al comma 368 è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché della selezione dei progetti medesimi. All'attuazione del Piano provvede l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nei limiti delle risorse di cui al comma 370.

370. Per l'attuazione del Piano nazionale a sostegno sviluppo sociale ed economico delle aree rurali di cui al comma 368, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019,40 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Il Piano è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili di cui al presente comma».

Conseguentemente:

al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.» *con le seguenti*: «37,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 165,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 174,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 184,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 184,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 217,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 252,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 250,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 249,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 250,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 250,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2019: – 0;
2020: – 40.000.000;
2021: – 0.

1.1912

D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Sostituire i commi da 368 a 389 con i seguenti:

«368. Al fine di favorire il ripopolamento e lo sviluppo economico e ambientale dei comuni siti nelle aree del Centro Italia colpite dai fenomeni sismici del 2016 e del 2017, così come individuati negli allegati 1 e 2, ai sensi del comma 13-*bis* dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre n. 189 convertito nella legge 15 dicembre 2016 n. 229 e dell'Allegato 2.bis. ai sensi dell'articolo 18-*undecies* del decreto-legge del 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017 n. 45, ai giovani che vogliono avviare nuove aziende agricole è concesso a richiesta un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di 20 anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto di terreni o il cofinanziamento delle Misure dei programmi di sviluppo rurale per l'avvio e la gestione di attività di agricoltura multifunzionale, biologica e sociale. Per l'attuazione del presente comma è istituito un fondo rotativo con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno

2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

368-*bis*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione*:

2019: – 5.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – .

1.1913

FEDELI, MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ, PARENTE, PATRIARCA, VERDUCCI, MANCA

Sostituire il comma 368 con i seguenti:

«368. Al fine di incentivare l'imprenditoria femminile in agricoltura, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, a imprese che presentino i seguenti requisiti: la titolarità nei casi di ditta individuale, almeno il 60 per cento dei soci donne nei casi di società di persone e cooperative e almeno due terzi di quote detenute da donne nei casi di società di capitali, il cui organo di amministrazione sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, della legge 12 luglio 2011, n.120. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

368-*bis*. Alle imprese femminili che accedono alle misure del comma 368 è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

368-*ter*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 368-*bis* e 368-*ter*».

Conseguentemente i commi 369 e 370 sono soppressi.

1.1914

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 368, primo periodo, sopprimere le parole: «Al fine di favorire la crescita demografica».

Conseguentemente:

al medesimo comma, al medesimo periodo, sostituire le parole da: «ai nuclei familiari con tre o più figli» *fino a*: «una quota societaria almeno pari al 30 per cento» *con le seguenti*: «a società costituite da giovani imprenditori agricoli che assegnano una quota societaria non inferiore al 30 per cento a soggetti svantaggiati di cui all'articolo 1, lettera *a)*, della legge 18 agosto 2015, n. 141,»;

al comma 369 sostituire le parole: «Ai nuclei familiari» *con le seguenti*: «Alle società».

1.1915

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti

a) *al comma 368 sostituire la parola*: «venti anni» *con la seguente:* «venticinque anni».

b) *sopprimere le parole*: «con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019,2020,2021» *e sostituirle con le seguenti:* «costituiti da soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni».

c) *dopo le parole:* «ovvero a società» *aggiungere le seguenti:* «o associazioni».

1.1916

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 368, apportare le seguenti modifiche:

sostituire la parola: «venti anni» *con la seguente:* «venticinque anni»;

sopprimere le parole: «con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021» *e sostituirle con le seguenti*: «costituiti da soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni»;

dopo le parole: «ovvero a società» *aggiungere le seguenti parole*: «o associazioni».

1.1917

IANNONE

Al comma 368 sostituire le parole: «venti anni» *con le seguenti:* «venticinque anni»;

sopprimere le parole: «con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021» *e sostituirle con le seguenti:* «costituiti da soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni»;

dopo le parole: «ovvero a società» *aggiungere le seguenti parole:* «o associazioni».

1.1918

MANCA

Al comma 368, sostituire le parole: «venti anni» *con le seguenti:* «venticinque anni» *e sopprimere le parole:* «con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021» e sostituirle con le seguenti: «costituiti da soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni» *e dopo le parole:* «ovvero a società» *aggiungere le seguenti parole:* «o associazioni».

1.1919

MANCA

Al comma 368 sostituire le parole: «venti anni» *con le seguenti:* «venticinque anni» *e le parole:* «con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021» *con le seguenti:* «costituiti da soggetti di età compresa tra

i 18 e i 40 anni» *e dopo le parole:* «ovvero a società» *aggiungere le seguenti parole:* «o associazioni».

1.1920

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 368, sostituire le parole da: «ai nuclei familiari con tre o più figli» *fino a:* «almeno pari al 30 per cento» *con le seguenti:* «a cooperative agricole sociali e a società cooperative o società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne».

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: «Ai nuclei familiari» *con le seguenti:* «I soggetti».

1.1921

Romeo, Rivolta, Ferrero, Zuliani

Dopo il comma 370, inserire i seguenti:

«370-*bis*. Le disponibilità del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 200 milioni di euro.

370-*ter*. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «quale garanzia di ultima istanza.» è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni operazione ammessa all'intervento della garanzia del Fondo, il Gestore accantona a coefficiente di rischio, un importo pari all'8 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso».

370-*quater*. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente lettera:

''*c-bis*. Nell'ambito del Fondo per la prima casa, al fine di fronteggiare le esigenze di integrazione del reddito della popolazione ultrasessantenne, è istituito una Sezione finalizzata alla concessione di garanzie per il mantenimento dell'abitazione principale nella terza età. La garanzia della Sezione, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, è rilasciata, a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura del 70 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione.

Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla Sezione sono assegnati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020,2021. La dotazione della Sezione, alimentato dal versamento di una commissione annua commisurata al rischio versata dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario, può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici. Alla gestione della Sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione, nonché i criteri e le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato, la misura delle commissioni e degli accantonamenti, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo. Con apposito Accordo Quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione Bancaria italiana sono definite le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo''».

1.1922

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-*bis*. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi e di rafforzare le finalità di cui alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante ''Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo'' è istituto un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019. La ripartizione dello stanziamento del Fondo di cui al comma 2-*bis*, è demandato ad apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è destinato prioritariamente alle seguenti finalità:

a) promuovere una maggiore capillarità dei controlli nei territori e nelle aziende anche attraverso una efficace collaborazione ed interazione tra gli organismi competenti e le Forze dell'Ordine coinvolte;

b) realizzare una apposita banca dati nella quale sono raccolte tutte le risultanze relative alle indagini e ai sequestri effettuati, rispetto alla gestione delle informazioni investigative relative ai fenomeni del lavoro

nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;

c) potenziare l'operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, quale strumento fondamentale di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, attraverso l'istituzione ed il finanziamento di apposite sezioni territoriali;

d) rafforzare il Piano di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali prevedendo in particolare convenzioni per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito, l'attivazione di presidi medico-sanitari mobili, la disponibilità di immobili demaniali o confiscati alla mafia quale presidi in caso di necessità di gestione delle esigenze e delle emergenze connesse all'accoglienza, il potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori; l'istituzione di corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri;

e) istituire e garantire la piena ed efficace operatività, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del ''Tavolo del Caporalato'' allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni*:

2019: – 10.000.000;
2020: – 40.000.000;
2021: – 40.000.000.

1.1923

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ''Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati,

quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.''».

1.1924
DE BONIS

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-*bis*. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

371-*ter*. Ai soggetti di cui al comma 471-*bis* è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2019, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

371-*quater*. I mutui di cui al comma 371-*ter* sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

371-*quinquies*. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

371-*sexies*. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

371-*septies*. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 371-*bis*, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 371-*ter*, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

371-*octies*. Nei confronti delle imprese di cui al comma 371-*bis* sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

371-*nonies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

371-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 371-*bis* a 371-*nonies*, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1925

DE BONIS

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-*bis*. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse

e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

371-*ter*. Trascorso il termine di cui al comma 371-*bis*, i debiti di cui al medesimo comma 371-*bis* possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

371-*quater*. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 371-*bis*, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

371-*quinquies*. Fino alla data di cui al comma 371-*quater* è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

371-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 371-*quater* e 371-*quinquies* si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

371-*septies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 371-*bis* a 371-*sexies*, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1926

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 371, inserire il seguente:

«371-*bis*. La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dal Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento del rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi, acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento degli importi pagati».

Conseguentemente, al comma 652, Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.

1.1927

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371, inserire i seguenti:

«371-*bis*. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

371-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.1928

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371, inserire il seguente:

«371-*bis*. Il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 5.000.000.

1.1929

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371, inserire il seguente:

«371-*bis*. Il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi del settore olivicolo-oleario, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il 70 per cento delle risorse del Fondo è riservato al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e di aggregazione ed organizzazione economica, con particolare riferimento alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito da parte degli operatori della filiera olivicola».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.1930

DE BONIS, CIAMPOLILLO

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-*bis*. Al fine di salvaguardare l'inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio salentino i cui ulivi sono stati colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*, il 50 per cento del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004. n. 102. nonché il 50 per cento degli ulteriori finanziamenti stanziati o da stanziare sono destinati alla ricerca e allo studio per la cura degli ulivi».

1.1931

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 371 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o agli interventi di ristoro dei danni causati dalle gelate dal 26 al 28 febbraio 2018 nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Rieti e Roma».

1.1932

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 371, aggiungere il seguente:

«371-*bis*. Nei comuni delle aree rurali colpiti da desertificazione di attività economiche e commerciali, al fine di favorire l'avvio di nuove attività, ove sono presenti meno di tre attività, viene applicata per le nuove attività, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un'imposta sostitutiva sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 5 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere il seguente:

«639-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, i numeri 81 ''acqua, acque minerali'' con l'esclusione dell'acqua e 110 ''prodotti i fitosanitari'' sono soppressi».

1.1933

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-*bis*. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: ''Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile il moltiplicatore è pari a 75,''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000;
2021: – 30.000.000.

1.1934

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-*bis*. Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favorirne l'accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per l'imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021.

371-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.1935

FATTORI, MOLLAME, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, PUGLIA, NATURALE, ABATE, GALLICCHIO

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-*bis.* Per l'anno 2019 l'esenzione di cui alla lettera *a)* del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica ai terreni agricoli concessi in affitto o in comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.

371-*ter*. Dopo la lettera *c)* del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta la seguente:

''c-*bis)* ubicati nei comuni aventi un'altitudine del centro di almeno 500,00 metri dal livello del mare''».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni» *con le seguenti:* «52,16 milioni».

1.1936

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«311-*bis*. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: ''Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.1937

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-*bis*. All'art. 3, del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, alla lettera a), le parole: ''8 m2'', sono sostituite dalle seguenti: ''50 m2''.

371-*ter*. Agli oneri di cui al comma 371-bis, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1938

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-*bis*. All'art. 3, del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, alla lettera a), le parole: ''8 m2'', sono sostituite dalle seguenti: ''40 m2''.

371-*ter*. Agli oneri di cui al comma 371-*bis*, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1939

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-bis. All'art. 3, del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, alla lettera a), inserire la seguente:

''*a-bis)* nelle zone montane di cui all'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, i manufatti con superficie coperta inferiore a 50 m2;''.

371-*ter*. Agli oneri di cui al comma 371-*bis*, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1940

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-*bis*. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: ''coltivata direttamente'', sono sostituite dalle seguenti: ''coltivata o condotta''.»

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.1941

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.

1.1942

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-*bis*. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.

1.1943

MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-*bis*. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sì interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.

1.1944

RENZI, MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato con ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.1945

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-*bis*. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.».

1.1946

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA, FERRAZZI

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito, nello stato di pre-

visione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

371-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.1947

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-*bis*. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.1948

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-*bis*. La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dal Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento del rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi, acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura dell'85 per cento degli importi pagati.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.

1.1949

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-*bis*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400, disciplina criteri e modalità per la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, l'applicazione delle semplificazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti ed il conseguente superamento del SISTRI, nonché le opportune modifiche normative.

371-*ter*. Il sistema di cui al comma 1:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

371-*quater*. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all' adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

371-*quinquies*. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente disposizione e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera *f)*. Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

371-*sexies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Conseguentemente, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n.52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

b) l'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

c) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-*quater*, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

d) il decreto ministeriale 30 marzo 2016 n. 78;

e) l'articolo 260 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

371-*septies*. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

371-*octies*. A partire dal 1 gennaio 2019, si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle citate previsioni in materia di SISTRI.»

1.1950

FAZZOLARI

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1136, lettera b), le parole ''31 dicembre 2018'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2019''».

Oppure in modo più articolato:

«1. Al fine di prevenire gravi distorsione del mercato degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla 15 gennaio 1992, n. 21, nonché l'ul-

teriore crescita del contenzioso con aggravio di spese per lo Stato, nelle more della ridefinizione della disciplina di settore, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convento, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sospesa fino al 31 dicembre 2018, n. sensi dell'articolo 1, comma 1136, lettera b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e differita al dicembre 2019.».

1.1951

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1136, lettera b), le parole ''31 dicembre 2018'' sono sostituite con le seguenti ''31 dicembre 2019''.»

1.1952

VERDUCCI

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate, individuano i terreni di proprietà collettiva di uso civico che, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, abbiano irreversibilmente perduto la conformazione e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolivi.

371-*ter*. I terreni individuati ai sensi del comma 1 sono sclassificati e i contratti di compravendita, stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, relativi a terreni o immobili insistenti sugli stessi, sono da considerarsi validi.».

1.1953

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-*bis*. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le disposi-

zioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116''.».

1.1954

DE PETRIS

Dopo il comma 372 inserire il seguente:

«372-*bis*. Al fine di favorire l'assolvimento della vendita dei beni immobili trasferiti per effetto dell'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009; n. 14, l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale promuove la definizione del relativo contenzioso privilegiando soluzioni transattive o dì bonario componimento. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è autorizzato a procedere all'alienazione delle unità residenziali di pregio, per le quali pende ricorso dinanzi al Giudice amministrativo e/o civile avverso la qualificazione di pregio del cespite e/o la determinazione del prezzo di vendita delle singole unità, al prezzo a suo tempo definito dall'Agenzia del Territorio, ove non inferiore al valore determinato dall'Agenzia del Territorio medesima in sede di retrocessione per effetto dell'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207; convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, con una riduzione del trenta per cento, a condizione che vengano abbandonati i giudizi in corso, con compensazione delle spese, e che i conduttori rinunzino ad eventuali richieste risarcitorie o di restituzione del canone corrisposto nelle more del giudizio e che risultino in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori ovvero che regolarizzino la loro posizione prima della stipula dell'atto di compravendita».

1.1955

PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 373 inserire il seguente:

«373-*bis*. I crediti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'elenco previsto dalla legge 31 dicembre 2009,

n.196 e ss.mm., certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ceduti pro soluto a soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, a Cassa depositi e prestiti S.p.A. e a istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, detenuti in portafoglio dai cessionari medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni, sono esenti da imposizione fiscale, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dalla data di cessione mediante il Fondo di garanzia di cui all'art. 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014. n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la cui dotazione è conseguentemente incrementata in misura pari a (...), e beneficiano a decorrere dal 10 gennaio 2019 di un credito di imposta pari al 20 per cento del valore facciale del credito, da utilizzare nell'ambito dei tre esercizi fiscali successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito d'imposta».

1.1956

MOLLAME, CASTALDI

Dopo il comma 373 inserire il seguente:

«373-*bis*. Al fine di sostenere le imprese e gli investimenti in ricerca, all'articolo 30 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a partire dal 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:

''*a)* la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per le risorse già destinate ad interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;

b) i dati ad essa fomiti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione siano chiusi i termini di presentazione delle domande, le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, le risorse rinvenienti da atti di ritiro delle agevolazioni co-

munque denominati, e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni non comunichino, entro due mesi dalla relativa richiesta, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione;

c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.'';

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: ''3-*bis*. Per le finalità dì cui al comma 3 e all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del comma 3 è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze''.

c) al comma 4 le parole ''le modalità dì ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonché'' sono eliminate e le parole ''delle predette risorse'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle risorse di cui al comma 3''.».

1.1957

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 373 inserire il seguente:

«373-*bis*. 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.'';

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.''».

1.1958

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 373 inserire il seguente:

«373-*bis*. Per le Province che alla data del 10 gennaio 2019 non hanno presentato o riproposto l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è esteso a 10 anni».

1.1959

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Sostituire il comma 374 con il seguente:

«374. Al fine, di contrastare l'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è ulteriormente incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per .....».

Conseguentemente, alta Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.

1.1960

STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA

Al comma 374, sostituire le parole: «di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di un milione di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, sono apportate le seguen*ti *modificazioni:*

2019: – 3.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.1961

STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA

Dopo il comma 374 inserire il seguente:

«374-*bis*. Al fine di favorire la rigenerazione dell'agricoltura dei territori colpiti dal batterio Xylella, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 e 2, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre 2014 ''Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento'' non si applicano agli ulivi che insistono nelle zone di cui alla Decisione di esecuzione Ue 2018/927 del 27 giugno 2018.».

1.1962

STEFANO

Dopo il comma 374 inserire il seguente:

«374-*bis*. Al fine di preservare l'ambiente, il territorio, il paesaggio, l'agricoltura e le foreste dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, all'attuazione delle misure fitosanitarie ufficiali, come definite da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, si provvede in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria.».

1.1963

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 374 inserire il seguente:

«374-*bis*. Al fine di contrastare le emergenze ''Moria del Kiwi'' e ''invasione della Cimice asiatica Haliomorpha halys'', è istituito nello stato dì previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, un Fondo volto a favorire la ricerca e la sperimentazione anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), delle fondazioni di ricerca e sperimentazione agricola controllate o partecipate dalle Regioni o Provincie autonome di Trento e Bolzano, e delle università che con queste collaborano, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno2019, 2020 e 2021.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti I criteri, le modalità di utilizzo e di ripartizione delle risorse del Fondo.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 3.000.000;
2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000;

1.1964

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Sostituire il comma 375 con i seguenti:

«375. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, in misura non superiore al 10 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro annui.

375-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 375, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1965

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 375, sostituire le parole:* «spesa di 1 milione di euro» con le seguenti: «spesa di 5 milioni di euro».

2) *dopo il comma 375, inserire il seguente:*

«375-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 375, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica

economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.».

1.1966

MOLLAME, PUGLIA, FATTORI, NATURALE, ABATE, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI

Dopo il comma 375 inserire i seguenti:

«375-*bis*. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi classificate dal codice di attività 02.30.00 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, nonché dall'attività di raccolta da parte delle persone fisiche di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali. L'imposta sostitutiva è fissata in euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti o piante di cui al primo periodo, rilasciato dalle regioni o da enti ivi preposti. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale sei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, il cui importo non fa cumulo con altri redditi della persona fisica. La ritenuta di cui all'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al presente comma con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata. Per le operazioni di acquisto, effettuate senza l'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risultano: la data di cessione, il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente, il codice della ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, la natura e la quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

375-*ter*. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: ''La cessione di tartufo'' sono sostituite con le seguenti: ''La cessione di prodotti selvatici non legnosi derivanti dall'attività di raccolta di cui al codice di attività 02.30.00 della tabella ATECO, nonché

delle piante officinali spontanee derivanti dall'attività di raccolta di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75''.

375-*quater*. Dopo l'articolo 34-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

''Art. 34-*ter*.

(Regime per i raccoglitori)

1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui al codice di attività 02.30.00 della tabella ATECO nonché i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta di riferimento e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.''.

375-*quinquies*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte I, dopo il numero 15) è inserito il seguente:

''15-*bis)* tartufi, solo nei limiti delle quote di produzione e quantità di raccolta determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;'';

b) alla tabella A, parte II-*bis*, dopo il n. 1-*ter)* è aggiunto il seguente:

''1-*quater*) tartufi freschi o refrigerati;'';

c) alla tabella A, parte III, il numero 20-bis) è sostituito dal seguente:

''20-*bis)* tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;''.

375-*sexies*. I produttori agricoli, che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi non rientranti nell'elenco del codice di attività della tabella ATECO 02.30.00, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, e nelle piante officinali spontanee, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, e ai quali non si applica il regime speciale di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non

trovano applicazione i commi 64 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000.

1.1967

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 375 inserire i seguenti:

«375-*bis*. Nel periodo dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e limitatamente ai territori colpiti da eccezionali eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, le percentuali di compensazione di cui al comma 375 sono innalzate nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui.

375-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 375-*bis*, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.».

1.1968

SACCONE, VITALI, MOLES

Dopo il comma 376 inserire il seguente:

«376-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 910 sopprimere le parole: ''attraverso una banca o un ufficio postale'' e dopo la lettera d) aggiungere la seguente: ''*e)* pagamento in contanti fino a 3.000 euro annui per i lavoratori del settore agricolo con rapporto contrattuale di durata complessivamente inferiore ad un anno.

2) al comma 911, sostituire le parole: ''qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato'' con le seguenti: ''salvo che per i lavoratori

del settore agricolo con rapporto contrattuale di durata complessivamente inferiore ad un anno.''».

1.1969

TOFFANIN, GALLONE, CONZATTI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 377 inserire il seguente:

«377-*bis*. Con il decreto di cui al comma 377 sono stabilite, a valere sul fondo di cui al comma 376, le seguenti misure:

a) agevolazioni fiscali nella forma di contributo a fondo perduto nella misura massima del 50 per cento, a copertura della perdita calcolata e rendicontata per il magazzino *svalutato* ovvero la possibilità di dedurre la perdita del valore del magazzino nell'esercizio in cui si è verificata la stessa;

b) reinserimento del cosiddetto bonus giovani coppie, mirato ad incentivare tramite detrazione fiscale IRPEF l'acquisto di mobili destinati all'arredamento delle abitazioni acquistate da giovani coppie;

c) innalzamento al 65 per cento della detrazione fiscale all'interno del cosiddetto *ecobonus* per quanto riguarda l'acquisto e la posa di infissi in legno;

d) incentivare l'uso di legname locale e delle zone montane con l'introduzione di certificati ''legno di montagna'' (sul modello dei certificati bianchi)».

1.1970

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 377 inserire i seguenti:

«377-*bis*. I commi 711 e 712 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati.

377-*ter*. All'onere derivante dal comma 317-*bis*, pari a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1971

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 377 inserire i seguenti:

«377-*bis*. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:

''esclusi i pellet'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''non destinati ad essere utilizzati nelle zone climatiche di fascia E ed F, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.''

377-*ter*. All'onere derivante dal comma 377-*bis*, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1972

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 377 inserire il seguente:

«377-*bis*. Al fine di incentivare processi di salvaguardia e crescita socio economico territoriale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle imprese agricole ubicate nelle zone montane, con particolare riferimento al sostegno di attività promozionali destinate alle imprese che utilizzano l'indicazione facoltativa di qualità ''prodotto di montagna'', ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017. AI Fondo di cui al precedente periodo è assegnata una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari*, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 5,000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.1973

GASPARRI, BERUTTI

Dopo il comma 377 inserire il seguente:

«377-*bis.* Al fine di incentivare processi di salvaguardia e crescita socio economico territoriale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle imprese agricole ubicate nelle zone montane, con particolare riferimento al sostegno di attività promozionali destinate alle imprese che utilizzano l'indicazione facoltativa di qualità ''prodotto di montagna'', ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017. Al Fondo di cui al precedente periodo è assegnata una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti ''*de minimis*'' nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 1.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.1974

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 377 inserire il seguente:

«377-*bis*. Al fine di incentivare processi di salvaguardia e crescita socio economico territoriale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle imprese agricole ubicate nelle zone montane, con particolare riferimento al sostegno di attività promozionali destinate alle imprese che utilizzano l'indicazione facoltativa di qualità ''prodotto di montagna'', ai sensi del decreto del Ministro delle poli-

tiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017. Al Fondo di cui al precedente periodo è assegnata una dotazione di 1milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti ''*de minimis*'' nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 1.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.1975
GASPARRI, BERUTTI

Dopo il comma 377 inserire il seguente:

«377-*bis.* Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese, nonché per incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali. Al Fondo di cui al precedente periodo è assegnata una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti ''*de minimis*'' nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 1.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.1976

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 377 inserire il seguente:

«377-*bis.* Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese, nonché per incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali. Al Fondo di cui al precedente periodo è assegnata una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti ''*de minimis*'' nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 1.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.1977

GASPARRI, BERUTTI

Al comma 378, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «la rimozione, il recupero» *inserire le seguenti:* «lo stoccaggio e la conservazione»;

b) eliminare le parole: «in forma di voucher»;

c) sostituire le parole: «in misura fino al 50 per cento» *con le seguenti:* «a copertura totale».

1.1978

TARICCO, MANCA

Al comma 378, primo periodo, appartare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «la rimozione e il recupero» *inserire le seguenti:* «, lo stoccaggio e la conservazione»;

b) sopprimere le seguenti parole: «in forma di voucher»;

c) sostituire le parole: «in misura fino al 50 per cento» *con le seguenti:* «a copertura totale».

1.1979

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 378 inserire il seguente:

«378-*bis.* Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b),* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel limite della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1980

ABATE, NATURALE, MOLLAME, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, PUGLIA, FATTORI, PIARULLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 378 inserire il seguente:

«378-*bis.* Le imprese agricole ubicate nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018, recante la Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, nel limite di 3 milioni di euro a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 3.000.000;
2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000.

1.1981

GASPARRI, BERUTTI

Dopo il comma 378 inserire il seguente:

«378-*bis.* Al fine di promuovere il ripristino ambientale e paesaggistico e per contrastare il dissesto idrogeologico delle aree colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018 è riconosciuto, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti ''*de minimis*'' nel settore agricolo, un sostegno a favore delle imprese agricole e forestali ubicate nelle aree colpite dagli eventi atmosferiche per l'attua-

zione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo nel limite di spesa massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso al sostegno di cui al presente comma e le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2019.

1.1982

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 378 inserire il seguente:

«378-*bis.* Al fine di promuovere il ripristino ambientale e paesaggistico e per contrastare il dissesto idrogeologico delle aree colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, è riconosciuto, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti ''*de minimis*'' nel settore agricolo, un sostegno a favore delle imprese agricole e forestali ubicate nelle aree colpite dagli eventi atmosferiche per l'attuazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo nel limite di spesa massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso al sostegno di cui al presente comma e le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 1.000.000;
2020: – ;
2021: – .

1.1983

BITI, MAGORNO, SBROLLINI, TARICCO, MANCA

Al comma 379 sopprimere le parole: «mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e produzioni frutticole» *e sostituire le parole:* «per l'istituzione di un catasto» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «per progetti di recupero di ortofrutta fresca anche ai fini della trasformazione, destinata ad enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, a fini di solidarietà sociale. Fino alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni di cui al primo periodo, si applicano a *onlus,* organizzazioni di volontariato, imprese sociali, e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri».

Conseguentemente, al comma 380 sostituire le parole: ''del catasto'' *con le seguenti:* ''dei progetti''.

1.1984

MOLLAME, PUGLIA, AGOSTINELLI, FATTORI, NATURALE, TRENTACOSTE, ABATE, GALLICCHIO

Dopo il comma 380 inserire il seguente:

«380-*bis.* Dopo l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è aggiunto il seguente:

''Art. 6-*ter*.

(Attività di supporto tecnico)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo può avvalersi, con le modalità previste dalla normativa vigente, del supporto tecnico della società di cui al comma 4 dell'art. 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, per l'attuazione degli interventi relativi ai contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché allo svolgimento delle attività previste dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 31marzo 2017, n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 2017, n. 128. Le risorse non impegnate al 31 dicembre 2018, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono assegnate quali resi-

dui di stanziamento per essere destinati alle finalità di cui al presente articolo''».

1.1985

RUFA, VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 380 inserire il seguente:

«380-*bis.* Il fondo di cui all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, al comma 421 sostituire le: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021,» *con le seguenti:* «di euro 129.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 106.220.000 per l'anno 2021».

1.1986

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 380 inserire il seguente:

«381-*bis.* Con apposita convenzione tra le parti, la Pubblica amministrazione titolare del trattamento dei dati del Catasto Frutticolo, per le finalità di cui al comma 379, può autorizzare soggetti terzi specificatamente individuati, all'utilizzo e al trattamento dei dati del Catasto frutticolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018».

1.1987

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 381, dopo le parole: «ad assumere» *inserire le seguenti*: «mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica» *e dopo le parole:*

«57 unità di personale» *inserire le seguenti:* «tecnico per il potenziamento delle attività ispettive, sanzionatorie e di controllo».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.1988

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 381, dopo le parole: «ad assumere» *inserire le seguenti*: «mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica» *e dopo le parole*: «57 unità di personale» *inserire le seguenti*: «tecnico per il potenziamento delle attività ispettive, sanzionatorie e di controllo».

Conseguentemente, sopprimere il comma 382.

1.1989

RUFA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS, RIVOLTA

Dopo il comma 381 inserire i seguenti:

«381-*bis*. La relazione tecnica di asseveramento inerente la definizione del processo di produzione alimentare per garantire il controllo e la gestione della salubrità, sostenibilità, qualità del prodotto alimentare, nonché gli accertamenti relativi alle caratteristiche compositive, chimico fisiche microbiologiche nutrizionali e sensoriali dell'alimento e del suo imballaggio deve essere redatta dal tecnologo alimentare, iscritto nel proprio ordine professionale di riferimento.

381-*ter*. La relazione tecnica di asseveramento per le attività economiche individuate nella classificazione Ateco 2007, adottata dal 10 gennaio 2008 dall'Istituto Nazionale di Statistica, Regolamento (CE) n. 1893/2006, dovrà contenere metodi e risultati delle indagini svolte, esaurientemente esposti e commentati allegando eventuali elaborati:

– nominativo committente;

– inquadramento dell'area con *layout* strutture ed attrezzature;

– riferimento al disegno igienico di impiantì e attrezzature;

– descrizione del ciclo di lavorazione compreso il sistema di confezionamento;

– valutazione dei punti critici di controllo di processo;

– normativa di riferimento e in forza alla quale viene redatta;

– contesto della commercializzazione e della modalità distributiva e di vendita;

– dichiarazione di responsabilità del Tecnologo Alimentare asseveratore».

1.1990

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 383 aggiungere i seguenti:

«383-*bis*. Al fine di garantire massima trasparenza delle informazioni ai consumatori sulla tracciabilità degli alimenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3-*quater*, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta 2019 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche e tecnologiche, anche *blockchain*, finalizzate al potenziamento della tracciabilità del *Made in Italy* agroalimentare.

3-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 3-*bis* va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 3-*bis* e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, sono apportate le seguenti variazioni:*

2019: – 5.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.1991

VITALI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 383 inserire il seguente:

«383-*bis.* Dopo il comma 4 dell'art. 14 del Decreto Ministeriale 120/2014 è aggiunto il comma seguente:

''5. Ai fini del calcolo dei requisiti di esperienza del responsabile tecnico di cui al comma 3 possono anche essere considerati tutti gli anni del regime transitorio di cui al comma 4''».

1.1992

VITALI, GALLONE, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 383 inserire il seguente:

«383-*bis*. Alla lettera *c-bis)* del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole''.».

1.1993

SACCONE

Dopo il comma 383 inserire il seguente:

«383-*bis*. Alla lettera *c-bis)* del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole''.».

1.1994

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 384 aggiungere i seguenti:

«384-*bis*. Al fine di limitare le emergenze fitosanitarie nelle regioni italiane, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo per la ricerca e la sperimentazione di metodi di lotta contro la Cimice asiatica *(Halyomorpha halys)* e il Coleottero giapponese *(Popilia japonica)*, privilegiando sistemi biologici o comunque a basso impatto ambientale, da realizzarsi anche in collabora-

zione con Regioni, Università ed altri Enti con finalità di studio o ricerca in campo agrario, con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 ed 2 milioni di euro per l'anno 2019.

384-*ter*. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le condizioni, le modalità e le necessarie disposizioni applicative della presente disposizione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000.
2021: –

1.1995
IANNONE

Dopo il comma 384 inserire il seguente comma:

«384-*bis*. Al fine di superare l'emergenza relativa al tracollo del raccolto castanicolo, causata dall'insetto ''Cinipide galligeno'' (agente *Dryocosmus kuriphilus)*, nonché dalla malattia denominata ''Mal dell'inchiostro'' (agente *Phytophthora cambivora)* è previsto:

a) un indennizzo pari al 100 per cento per la mancata produzione degli anni dal 2015 al 2018 compresi, calcolata rispetto alla produzione lorda vendibile, ai sensi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, riferita all'ultimo triennio di produzione ordinaria 2009-2011;

b) nei castagneti da frutto nei quali sia accertata la presenza del ''Mal dell'inchiostro'', un contributo compreso tra 15.000 e 20.000 euro per ettaro, da considerarsi sia quale costo volto al risanamento ambientale dei castagneti che hanno importanti implicazioni sulla stabilità idrogeologica dei versanti che quale costo per il ripristino della loro vocazione produttiva''».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.1996

IANNONE

Dopo il comma 384 inserire il seguente:

«384-*bis*. Al fine di superare l'emergenza relativa al tracollo del raccolto castanicolo, causata dalla malattia denominata ''Mal dell'inchiostro'' (agente *Phytophthora cambivora)* è previsto un contributo pari a 15.000 – 20.000 euro/ettaro, da considerarsi sia quale costo volto al risanamento ambientale dei castagneti che hanno importanti implicazioni sulla stabilità idrogeologica dei versanti che quale costo per il ripristino della loro vocazione produttiva».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.1997

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 384 inserire il seguente:

«384-*bis*. Fino all'adozione dei decreti di riorganizzazione e riordino della materia, da parte delle amministrazioni competenti, con l'obiettivo di favorire la produzione di energia elettrica garantendo una maggiore sostenibilità climatica e ambientale, gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile, in proporzione alle UBA disponibili, che sono alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, con il massimo del 20 per cento di sottoprodotti vegetali di cui al d.m. 2 marzo 2018, nonché della gestione del verde continuano ad accedere agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base delle modalità e delle procedure definite dal decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di un costo medio annuo pari a 30 milioni di euro calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto interministeriale. Il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, possono stabilire, con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ulteriori disposizioni applicative. In ogni caso, la localizzazione degli impianti di biogas in zone vulnerabili di origine agricola costituisce titolo preferenziale per l'accesso agli incentivi che resta condizionato all'utilizzo

di calore comprensivo dell'energia termica necessaria ai processi aziendali e di impianto. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

1.1998

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire il comma 385 con il seguente:

«385. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 15 milioni di euro, un'indennità giornaliera omnicomprensiva pari a 35 euro. Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è moltiplicata per il numero delle giornate di pesca effettivamente non lavorate, ivi inclusi i sabati. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'Indennità di cui al presente comma. Gli eventuali residui delle somme assegnate al pertinente capitolo di bilancio non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza sono riportate all'esercizio successivo per la medesima finalità».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2019: – 15.000.000;
2020: – 0;
2021: – 0.

1.1999

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 385 aggiungere i seguenti:

«385-*bis*. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'im-

posta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

385-*ter*. L'imposta sostitutiva di cui al comma precedente è fissata ad euro 100,00 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.

385-*quater*. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, e dell'attuazione dell'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.

385-*quinquies*. La ritenuta di cui all'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 2 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

385-*sexies*. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 1, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 2, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

385-*septies*. All'articolo 25 *quater* del DPR 29 settembre 1973, n. 600 ''Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi'', e all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato'' (legge finanziaria 2005), ovunque riportata la parola occasionale è abrogata».

Conseguentemente, alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze» *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 8.400.000;

2020: – 4.100.000;

2021: – 4.100.000.

1.2000

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-*bis*. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

385-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.2001

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere i seguenti:

«385-*bis*. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

385-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.2002
La Pietra

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-*bis*. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

385-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.2003
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Battistoni, Berutti, Serafini, Lonardo, Berardi

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-*bis*. Al fine di sostenere la filiera maidicola italiana e favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del mais nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione del mais nazionale con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

385-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.2004
TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere i seguenti:

«385-*bis*. Al fine di sostenere la filiera maidicola italiana e favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del mais nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione del mais nazionale con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

385-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.2005
LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-*bis*. Al fine di sostenere la filiera maidicola italiana e favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del mais nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione del mais nazionale con una dotazione di 5 milioni di

euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

385-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000.

1.2006

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-*bis*. Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favorirne l'accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per l'imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021.

385-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000.

1.2007

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere i seguenti:

«385-*bis*. Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favorirne l'accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, il Fondo per l'imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021.

385-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2008

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-*bis*. Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favorirne l'accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per l'imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021.

385-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2009

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere i seguenti:

«385-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

385-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.

1.2010

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

385-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turimo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.2011

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-*bis*. AI fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

385-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.2012

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere i seguenti:

«385-*bis*. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ''30 giugno 2016'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''.

385-*ter*. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

ALLEGATO 1

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2020

Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	Revisione entro il 31 dicembre 2023
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1º gennaio 2019	Revisione al 5º anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

».

1.2013

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-*bis*. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ''30 giugno 2016'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''.

385-*ter*. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

ALLEGATO 1

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	Revisione entro il 31 dicembre 2023
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1º gennaio 2019	Revisione al 5º anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

».

1.2014

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-*bis*. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ''30 giugno 2016'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''.

385-*ter*. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

ALLEGATO 1

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	Revisione entro il 31 dicembre 2023
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1º gennaio 2019	Revisione al 5º anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

».

1.2015

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi del settore olivicolo-oleario, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il 70 per cento delle risorse del Fondo è riservato al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e di aggregazione ed organizzazione economica, con particolare riferimento alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito da parte degli operatori della filiera olivicola.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.2016
TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. Il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi del settore olivicolo-oleario, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il 70 per cento delle risorse del Fondo è riservato al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e di aggregazione ed organizzazione economica, con particolare riferimento alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito da parte degli operatori della filiera olivicola.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.2017
LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi del settore olivicolo-oleario, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il 70 per cento delle risorse del Fondo è riservato al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e di aggregazione ed organizzazione economica, con particolare riferimento alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito da parte degli operatori della filiera olivicola.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.2018

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 1, comma 148, lettera *a),* della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'allegato B richiamato, dopo la lettera N., è inserita la seguente: ''N-*bis*. Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.''».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2019

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 1, comma 148, lettera *a),* della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'allegato B richiamato, dopo la lettera N., è inserita la seguente: ''N-*bis*. Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2020

La Pietra

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 1, comma 148, lettera *a),* della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'allegato B richiamato, dopo la lettera N., è inserita la seguente: ''N-*bis*. Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.''».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2021

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Battistoni, Berutti, Serafini, Lonardo, Berardi

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: ''Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110''».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2022

Taricco

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: ''Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e pari a 110''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2023

La Pietra

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2024

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Battistoni, Berutti, Serafini, Lonardo, Berardi

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110''».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2025

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2026

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110''».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni, voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2027

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW hanno diritto all'accesso diretto ai mec-

canismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.

1.2028
TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.

1.2029
LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.

1.2030

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.

1.2031

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.

1.2032

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in

rete di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.

1.2033

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.

1.2034

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.

1.2035
La Pietra

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.

1.2036
Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: ''e quelli che applicano'' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: '', quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 195 8, n. 250''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.

1.2037
Lonardo

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'ar-

ticolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27 Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.2038

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire l'introduzione, nelle acque interne regionali, di specie non locali e non invasive, senza pregiudizio agli habitat naturali e alla fauna selvatica locale, ai soli fini della pesca sportiva o della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate.».

1.2039

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire l'introduzione, nelle acque interne regionali, di specie non locali e non invasive, senza pregiudizio agli habitat naturali e alla fauna selvatica locale, ai soli fini della pesca sportiva o della riduzione

della pressione di pesca gravante sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate».

1.2040

La Pietra

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire l'introduzione, nelle acque interne regionali, di specie non locali e non invasive, senza pregiudizio agli habitat naturali e alla fauna selvatica locale, ai soli fini della pesca sportiva o della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate».

1.2041

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Battistoni, Berutti, Serafini, Lonardo, Berardi

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.».

1.2042

La Pietra

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.».

1.2043

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.».

1.2044

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. L'articolo 513 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 513 – *(Turbata libertà dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e di attività professionali)* – Chiunque usa violenza o minaccia, ovvero adopera mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'attività industriale, artigianale, commerciale, agricola o professionale è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 2.000 a euro 20.000, e si procede d'ufficio, nei seguenti casi:

1) se il fatto è commesso da più di tre persone;

2) se la commissione del fatto comporta il danneggiamento di materie prime, prodotti agricoli e agroalimentari, prodotti finiti, attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività imprenditoriale, piantagioni, vivai, impianti di allevamento di bestiame, bioparchi, sedi di ricerca su fauna e flora o la dispersione di animali in allevamento, anche per finalità dimostrative.

Fuori dei casi di cui all'articolo 416, per i delitti previsti dal primo e secondo comma commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000''».

1.2045

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. L'articolo 513 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 513 – *(Turbata libertà dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e di attività professionali) – 1.* Chiunque usa violenza o minaccia, ovvero adopera mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'attività industriale, artigianale, commerciale, agricola o professionale è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 2.000 a euro 20.000, e si procede d'ufficio, nei seguenti casi: *a)* se il fatto è commesso da più di tre persone; *b)* se la commissione del fatto comporta il danneggiamento di materie prime, prodotti agricoli e agroalimentari, prodotti finiti, attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività imprenditoriale, piantagioni, vivai, impianti di allevamento di bestiame, bioparchi, sedi di ricerca su fauna e :flora o la dispersione di animali in allevamento, anche per finalità dimostrative. 3. Fuori dei casi di cui all'articolo 416, per i delitti previsti dal primo e secondo comma commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000''.».

1.2046

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. L'articolo 513 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 513 – *(Turbata libertà dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e di attività professionali)* – Chiunque usa violenza o minaccia, ovvero adopera mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'attività industriale, artigianale, commerciale, agricola o professionale è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 2.000 a euro 20.000, e si procede d'ufficio, nei seguenti casi:

1) se il fatto è commesso da più di tre persone;

2) se la commissione del fatto comporta il danneggiamento di materie prime, prodotti agricoli e agroalimentari, prodotti finiti, attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività imprenditoriale, piantagioni, vivai, impianti

di allevamento di bestiame, bioparchi, sedi di ricerca su fauna e flora o la dispersione di animali in allevamento, anche per finalità dimostrative.

Fuori dei casi di cui all'articolo 416, per i delitti previsti dal primo e secondo comma commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000''».

1.2047

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis.* Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

1.2048

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis.* Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

1.2049

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis.* Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.

La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

1.2050

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis.* Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116''».

1.2051

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis.* Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116''».

1.2052

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis.* Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le disposi-

zioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116''».

1.2053

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis.* All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016 n. 199, le parole: ''gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''gennaio 2020''».

1.2054

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis.* All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016 n. 199, le parole: ''gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''gennaio 2020''».

1.2055

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis.* All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016 n. 199, le parole: ''gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''gennaio 2020''».

1.2056
TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis.* Al comma 1, dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: ''direttamente coltivata'', sono sostituite dalle seguenti: ''coltivata o condotta''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2057
LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: ''direttamente coltivata'', sono sostituite dalle seguenti: ''coltivata o condotta''».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2058
TARICCO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis.* Alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica

8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: ''coltivata direttamente'', sono sostituite dalle seguenti: ''coltivata o condotta''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2059

La Pietra

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis.* Alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: ''coltivata direttamente'', sono sostituite dalle seguenti: ''coltivata o condotta''».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2060

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Battistoni, Berutti, Serafini, Lonardo, Berardi

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis.* Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola».

1.2061

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis.* Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola».

1.2062

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis.* Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola».

1.2063

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis.* All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: ''Il titolare dell'impresa'', sono inserite le seguenti: ''coltivatrice diretta''».

1.2064

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis.* All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: ''Il titolare dell'impresa'', sono inserite le seguenti: ''coltivatrice diretta''».

1.2065

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis.* All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: ''Il titolare dell'impresa'', sono inserite le seguenti: ''coltivatrice diretta''».

1.2066

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis.* All'articolo 1-*bis,* comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto''».

1.2067

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.''».

1.2068

La Pietra

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.''».

1.2069

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti, Battistoni, Berutti, Serafini, Lonardo, Berardi

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*, All'articolo 1, comma 119, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''per il triennio 2018-2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il quinquennio 2019-2023''».

1.2070

Taricco

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 1, comma 119, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''per il triennio 2018-2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il quinquennio 2019-2023''».

1.2071

La Pietra

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 1, comma 119, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''per il triennio 2018-2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il quinquennio 2019-2023''».

1.2072

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA''».

1.2073

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA».

1.2074

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA».

1.2075

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000

1.2076

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. Il Fondo di solidarietà nazionale, ''interventi indennizzatori'', di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 5.000.000;
2020: – ;
2021: – .

1.2077

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000

1.2078

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

''*a-bis)* interventi per il rafforzamento della filiera avicola;''».

1.2079

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

''*a-bis)* interventi per il rafforzamento della filiera avicola;''».

1.2080

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

''*a-bis)* interventi per il rafforzamento della filiera avicola;''».

1.2081

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e algocoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2082

La Pietra

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e algocoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2083

Taricco

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 3 ettari, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503».

1.2084

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 3 ettari, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503».

1.2085

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 1, terzo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo le parole: ''dallo stesso soggetto'', sono inserite le seguenti: dal coniuge non separato''».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 100.000;
2020: – 100.000;
2021: – 100.000.

1.2086

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 1, terzo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo le parole: ''dallo stesso soggetto", sono inserite le seguenti: ''dal coniuge non separato''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 100.000;
2020: – 100.000;
2021: – 100.000.

1.2087

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 8, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il diritto di prelazione di cui al presente comma spetta anche all'imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che sia in possesso della qualifica da almeno due anni e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici''».

1.2088

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 8, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il diritto di prelazione di cui al presente comma spetta anche all'imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che sia in possesso della qualifica da almeno due anni e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici''».

1.2089

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-015. Ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'Interno 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2017, n. 285.

385-*ter*. Il decreto 22 novembre 2017, di cui al comma 385-*bis*, non trova altresì applicazione per gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza tra 6 metri cubi e 9 metri cubi qualora, entro il 30 giugno 2019, ottemperino agli adempimenti a loro riferibili previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151».

1.2090

La Pietra

Dopo il comma 385 inserire seguenti:

«385-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del Decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2017, n. 285.

385-*ter*. Il decreto 22 novembre 2017, di cui al comma 385-*bis*, non trova altresì applicazione per gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza tra 6 metri cubi e 9 metri cubi qualora, entro il 30 giugno 2019, ottemperino agli adempimenti a loro riferibili previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151».

1.2091

Taricco

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Le Associazioni e le Organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228».

1.2092

La Pietra

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Le Associazioni e le Organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228».

1.2093
LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono acquisiti, d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole sono tenute ad indicare nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma solo nell'ipotesi in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».

1.2094
TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono acquisiti, d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole sono tenute ad indicare nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma solo nell'ipotesi in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».

1.2095
TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ''Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno ì cinquanta per cento del proprio reddito globale da la-

voro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge''».

1.2096

La Pietra

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ''Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge''».

1.2097

Taricco

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

''*a-bis)* autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico – venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento.'';

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-*bis*. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico – venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere *a)* e *a-bis)*.'';

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

''4-*bis*. Le attività delle aziende faunistico – venatorie di cui al comma 1, lettera *a-bis)*, ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile».

1.2098

La Pietra

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma. 1, dopo la. lettera, *a)*, è inserita la seguente:

''*a-bis)* autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico – venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento.'';

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-*bis*. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico – venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere *a)* e *a-bis)*'';

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

''4-*bis*. Le attività delle aziende faunistico – venatorie di cui al comma 1, lettera *a-bis)*, ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile''».

1.2099

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 7, secondo comma, numero 2-*bis*, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: ''all'imprenditore agricolo professionale'', sono inserite le seguenti: '', di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,''».

1.2100

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 7, secondo comma, numero 2-bis, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: ''all'imprenditore agricolo professionale'', sono inserite le seguenti: '', di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,''».

1.2101

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è abrogato,».

1.2102

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è abrogato,».

1.2103

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dal Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento del rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi, acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura dell'85 per cento degli importi pagati».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019:–1.000.000;
2020:–1.000.000;
2021:–1.000.000.

1.2104

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dal Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento del rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi, acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura dell'85 per cento degli importi pagati».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni, voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019–1.000.000;
2020–1.000.000;
2021–1.000.000.

1.2105

ROMEO, RIPAMONTI, MARTI, BAGNAI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 386 inserire i seguenti:

«386-*bis*. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il si-

stema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli Affari Regionali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato.

386-*ter*. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upi).

386-*quater*. Il Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:

a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e subconcessionarie;

d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;

e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, primo comma, lettera *h),* del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

386-*quinquies*. Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:

a) una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

b) una proposta di istituzione di un sistema di *rating* delle imprese balneari e della qualità balneare;

c) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.

386-*sexies*. Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese od altro emolumento comunque denominato.

386-*septies*. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei commi 386-*quater* e 386-*quinquies*, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.

386-*octies*. Al termine della consultazione di cui al comma 386-*septies*, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla lettera *a)* delcomma 386-*quinquies*, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un pool di aree libere, a favore dei nuovi entranti.

386-*novies*. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, conservano validità.

386-*decies*. Le concessioni di cui al comma 386-*novies*, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

386-*undecies*. Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche nelle aree recentemente colpite da calamità naturali, con dichiarazione del relativo stato, è sospeso per anni cinque il canone demaniale, quale anticipazione risarcitoria a favore delle imprese balneari».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, valutati per il comma 386-sexies *in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, e per il comma 386*-undecies *in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, al comma 421 sostituire le parole* «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023» *con le seguenti:* «di euro 128.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 105.220.000 per l'anno 2021, di euro 145.089.000 per l'anno 2022, di euro 144.512.000 per l'anno 2023».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 1.000.000.

1.2106

GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, MALLEGNI, BERARDI

Dopo il comma 386 inserire i seguenti:

«386-*bis*. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli Affari Regionali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato.

386-*ter*. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upi).

386-*quater*. II Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:

a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e subconcessionarie;

d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;

e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, primo comma, lettera *h),* del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

386-*quinquies*. Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:

a) una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

b) una proposta di istituzione di un sistema di *rating* delle imprese balneari e della qualità balneare;

c) una proposta dì revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.

386-*sexies*. Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese od altro emolumento comunque denominato.

386-*septies*. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei commi 386-*quater* e 386-*quinquies*, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.

386-*octies*. Ai termine della consultazione di cui al comma 386-*septies*, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla let-

tera *a)*, del comma 386-*quinquies*, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un pool di aree libere, a favore dei nuovi entranti.

386-*novies*. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, conservano validità.

386-*decies*. Le concessioni di cui al comma 386-*novies*, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494, di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

386-*undecies*. Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche nelle aree recentemente colpite da calamità naturali, con dichiarazione del relativo stato, è sospeso per anni cinque il canone demaniale, quale anticipazione risarcitoria a favore delle imprese balneari».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, valutati per il comma 386-sexies *in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, e per il comma 386*-undecies *in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, al comma 421 sostituire le parole:* «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023» *con le seguenti:* «di euro 128.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 105.220.000 per l'anno 2021, di euro 145.089.000 per l'anno 2022, di euro 144.512.000 per l'anno 2023».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 1.000.000.

1.2107

GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, MALLEGNI, BERARDI

Dopo il comma 386 inserire i seguenti:

«386-*bis*. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e del trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli Affari Regionali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato.

386-*ter*. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upl).

386-*quater*. Il Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:

a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e subconcessionarie;

d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;

e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, primo comma, lettera *h),* del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

386-*quinquies*. Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:

a) una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a

valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

b) una proposta di istituzione di un sistema di *rating* delle imprese balneari e della qualità balneare;

c) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.

386-*sexies*. Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese od altro emolumento comunque denominato.

386-*septies*. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei commi 386-*quater* e 386-*quinquies*, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.

386-*octies*. Al termine della consultazione di cui al comma 386-*sexies*, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla lettera *a)*, comma 386-*quinquies*, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un pool di aree libere, a favore dei nuovi entranti.

386-*novies*. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, conservano validità.

386-*decies*. Le concessioni di cui al comma 386-*novies*, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito

del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

386-*undecies*. Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche nelle aree recentemente colpite da calamità naturali, con dichiarazione del relativo stato, è sospeso per anni cinque il canone demaniale, quale anticipazione risarcitoria a favore delle imprese balneari».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo stimati in 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023» *con le seguenti:* «di euro 129.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 106.220.000 per l'anno 2021, di euro 145.089.000 per l'anno 2022, di euro 144.512.000 per l'anno 2023».

1.2108

BITI

Dopo il comma 386 inserire i seguenti:

«386-*bis*. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli Affari Regionali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato.

386-*ter*. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e del trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upi).

386-*quater*. Il Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:

a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e subconcessionarie;

d) alla ricognizione degli Investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;

e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma, lettera *h),* del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

386-*quinquies*. Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:

a) una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

b) una proposta di istituzione di un sistema di *rating* delle imprese balneari e della qualità balneare;

c) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.

d) una proposta dì revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia, restando inapplicabile nelle more di tale revisione l'articolo 49 del codice della navigazione con riferimento a tutti i rapporti concessori in atto, ove non sia intervenuta alcuna soluzione di continuità del rapporto di durata complessivamente inteso.

386-*sexies*. Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese od altro emolumento comunque denominato.

386-*septies*. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei commi 386-*quater* e 386-*quinquies*, è avviata una procedura di consulta-

zione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.

386-*octies*. Al termine della consultazione di cui al comma 386-*septies*, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla lettera *a)*, del comma 386-*quinquies*, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un pool di aree libere, a favore dei nuovi entranti.

386-*novies*. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento dì entrata in vigore della presente norma, conservano validità.

386-d*ecies*. Le concessioni di cui al comma 386-*novies*, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito dì una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione».

1.2109

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-*bis*. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 10 gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi

compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.

1.2110
BERARDI

Dopo il comma 386 inserire i seguenti:

«386-*bis*. Ai fini della presente legge, sono definiti grandi laghi quelli con estensione superiore a 100 chilometri quadrati.

386 *ter*. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato ''grandi laghi italiani'', alimentato con un contributo annuo di euro 30.000.000, a decorrere dall'anno 2020, per finanziare, nella misura del 50 per cento, progetti regionali sui laghi di cui al comma 1, con le seguenti finalità:

a) manutenzione delle aree spondali demaniali;

b) approfondimento dei fondali e manutenzione delle rotte di navigazione;

c) recupero del degrado strutturale delle darsene e degli approdi e adeguamento dei bassi livelli;

d) manutenzione e gestione delle opere idrauliche e della linea navigabile;

e) tutela della biodiversità anche attraverso l'analisi ed il monitoraggio dei principali parametri ambientali.

386-*quater*. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, previa intesa con la conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 386-*ter*.

386-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 386-*bis* a 386-*quater* si applicano, anche alle lagune con estensione superiore ai 1000 ettari».

Conseguentemente:

Al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.970 milioni».

1.2111

BERARDI, BATTISTONI

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-*bis*. A decorrere dal 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato ''Fondo'', è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2112

TARICCO

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-*bis*. A decorrere dal 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato ''Fondo'', è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2113
TARICCO

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-*bis*. Al fine di consentire la piena realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, a decorrere dall'anno 2020 è stanziata la somma di 12 milioni di euro per l'attuazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, al comma 58 sostituire le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033» *con le seguenti:* «2.988 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.288 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.338 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.388 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033».

1.2114
TARICCO

Dopo il comma 386 inserire i seguenti:

«386-*bis*. Al fine di favorire la corretta gestione delle attività di pesca all'interno di tutte le zone Natura 2000, le zone particolarmente protette e le zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM) designate ai fini della conservazione di tali habitat a norma della direttiva 92/43/CEE o della decisione 1999/800/CE, secondo le pertinenti disposizioni comunitarie vigenti in materia di sfruttamento delle risorse ittiche e di tutela ambientale, presso ognuna delle suddette zone sono istituiti specifici comitati di regia con funzioni di indirizzo, gestione e coordinamento di tutte le azioni amministrative necessarie ad assicurare il pieno rispetto degli obblighi comunitari esistenti.

386-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio

e del mare, di concerto con quello delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, sono definite le modalità di costituzione e funzionamento dei comitati di cui al comma 1. In questi comitati è assicurata la partecipazione delle associazioni di cooperative, imprese e pescatori comparativamente più rappresentative a livello locale e/o nazionale.

386-*quater*. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese di pesca professionale comparativamente più rappresentative''».

1.2115

BERARDI, BATTISTONI

Dopo il comma 386 inserire i seguenti:

«386-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 121, dopo le parole: ''di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,'' inserire le seguenti: ''nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita''.

386-*ter*. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 135, dopo le parole: ''a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma'' inserire le seguenti: ''nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita''».

1.2116

D'ALFONSO

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-*bis*. A decorrere dal 10 gennaio 2019, l'importo della pensione attribuita ai soggetti *ex* lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è innalzato a 780 euro mensili netti, qualora inferiore a tale cifra».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2117

TARICCO

Dopo il comma 386 inserire i seguenti:

«386-*bis*. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante ''Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno'', convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole da: "e del regolamento (UE) n. 717/2014" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ''del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*, nonché del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca''.

386-*ter*. All'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 recante ''Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno'', convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole da: "e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis"* fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "(UE) n, 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* e (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca"».

1.2118

TRENTACOSTE, CATALFO, MATRISCIANO, BOTTO, PUGLIA, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-*bis*. Il comma 65 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, è sostituito dal seguente:

''65. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

'6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ivi compresi quelli in deroga alla lettera *b)*, previsti dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso

beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo l, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai suddetti lavoratori è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate pari a quelle accreditate l'anno precedente. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e compartecipanti familiari''».

Conseguentemente, sostituire il comma 653, col il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 222,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 219,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.2119

BERARDI, BATTISTONI

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 17-*ter*, comma 1-*quinquies*, è aggiunto alla fine il seguente capoverso: "nonché, al fine di incentivare la commercializzazione attraverso strutture di mercato organizzate, alle cessioni di prodotti ittici effettuate nei confronti di mercati ittici gestiti da amministrazioni pubbliche o da società da esse controllate"».

1.2120

BERARDI, BATTISTONI

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-*bis*. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: ''e quelli che applicano'' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: '', quelli che applicano il regime for-

fettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250''».

1.2121

TARICCO

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-*bis*. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: ''e quelli che applicano'' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ''quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250''».

1.2122

BERARDI, BATTISTONI

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, dopo il comma 911 inserire il seguente:

''911-*bis*. In relazione alla specifica tipologia del contratto di lavoro e alle pertinenti modalità di attuazione, le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai lavoratori imbarcati su natanti armati da cooperative o imprese di pesca rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria''».

1.2123

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-*bis*. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11 comma 1, lettera *b)*, della legge 124 del 7 agosto 2015, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Con apposito Accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra Aran e Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del Contratto collettivo

quadro per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018 del 13 luglio 2016».

1.2124

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-*bis.* All'ultimo capoverso dell'articolo 52, comma 27, della legge 21 dicembre 2002, n. 289 le parole: ''nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 980 mila euro a decorrere dall'anno 2019''».

Conseguentemente, nel Capitolo 2450 dello Stato di previsione del Ministero della Salute (tabella 14) rubricato «somma da erogare alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati SISAC in relazione al funzionamento della Struttura»:

– il valore per l'anno 2019 è indicato in euro 980.000;
– il valore per l'anno 2020 è indicato in euro 980.000;
– il valore per l'anno 2021 è indicato in euro 980.000.

1.2125

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 387 inserire il seguente:

«387-*bis.* Al comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire dal 10 gennaio 2019''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000.

1.2126

FAZZOLARI

Al comma 388, lettera a), *capoverso 3*-bis, *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Alla birra realizzata nei piccoli birrifici indipendenti di cui all'articolo 4 comma 2 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato annesso al presente testo unico ridotta del 40 per cento ai primi 10.000 hl prodotti».

1.2127

BERGESIO, ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, LA PIETRA, PEROSINO, DE PETRIS, TARICCO, MOLLAME, LONARDO, STEGER, DE BERTOLDI, BATTISTONI, BERUTTI, FERRERO

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis.* I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'art. 3 del decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

389-*ter.* L'imposta sostitutiva di cui al comma 389-*bis* è fissata in euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla Regione od altri Enti subordinati. Sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

389-*quater.* Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 389-*bis,* l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.

389-*quinquies.* La ritenuta di cui all'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

389-*sexies.* Al comma 109 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004 le parole: ''La cessione di tartufo'' sono sostituite con le seguenti parole: ''La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'art. 3 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 75''.

389-*septies.* Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 389-*quinquies,* il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 389-*bis,* natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

389-*octies.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 34-*bis* è aggiunto il seguente: «Art. 34-*ter (Regime fiscale per raccoglitori occasionali).* I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee come regolata dall'art. 3 del decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale»;

b) alla tabella A, parte I, dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «15-*bis)* tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

c) alla Tabella A parte II-*bis,* dopo il n. 1-*ter)* è aggiunto il seguente: «1-*quater)* tartufi freschi o refrigerati»;

d) alla Tabella A, parte III, il numero 20-*bis)* è sostituito dal seguente «20-*bis)* tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;».

389-*novies.* I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall'art. 3 del decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.2128

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis.* Per l'anno 2019, è istituito il Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018, con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare al finanziamento dei seguenti progetti:

a) interventi a sostegno delle aziende agricole, zootecniche e forestali danneggiate tra i quali: rimozione dei danni da tempesta; recupero dei depositi di mezzi agricoli, delle serre e dei capannoni di stoccaggio; interventi di messa in sicurezza dei territori interessati; messa in sicurezza delle aree a valle; ripristino della viabilità agro-forestale; impiego di prodotti fitosanitari; salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti; ripristino degli agriturismi danneggiati; manutenzione di vie di comunicazione pubbliche sollecitate dal trasporto di legname;

b) misure finanziarie a favore dei proprietari di aree boschive quali: sostegno allo smercio dei grossi quantitativi di legname; realizzazione di vie d'esbosco principali; realizzazione di piazzali di deposito del legname; recupero delle strutture turistiche montane; prestazioni straordinarie per ripristinare la normale agibilità degli spazi forestali; crediti d'investimento per l'acquisizione di macchinari e veicoli per fronteggiare l'emergenza.

389-*ter.* All'individuazione dei progetti di cui al comma 1, si provvede, entro il 31 gennaio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

Conseguentemente al comma 139, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro *con le seguenti:* 5.900 milioni di euro.

1.2129

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis.* Al fine di garantire massima trasparenza delle informazioni ai consumatori sulla tracciabilità degli alimenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta 2019 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche e tecnologiche, anche *blockchain,* finalizzate al potenziamento della tracciabilità del *Made in Italy* agroalimentare.

389-*ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 389-*bis* va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 389-*bis* e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

3. Per le finalità di cui al comma 389-*bis* sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 3.000.000;

2020: – 3.000.000;

2021: – 3.000.000.

1.2130

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis.* Il fondo di cui all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2131

GASPARRI, BERUTTI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis.* All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire dal 10 gennaio 2019''».

1.2132

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis.* All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire dal 10 gennaio 2019.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.2133

GASPARRI, BERUTTI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis.* All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 10 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019''».

1.2134

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis.* All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019''.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.2135

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis.* All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 10 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 15.000,000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000.

1.2136

GASPARRI, BERUTTI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis.* L'articolo 23, comma 4, del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

1.2137

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis.* L'articolo 23, comma 4, del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

1.2138

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis.* All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

''5. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo''».

1.2139

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 389 aggiungere i seguenti:

«389-*bis.* A decorrere dall'anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.

389-*ter.* Ai sensi del comma 389-*bis,* i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.

389-*quater.* Il comma 9-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

389-*quinquies.* I comuni possono destinare i proventi derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'imposta municipale propria di cui al presente articolo esclusivamente ad interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla realizzazione di aree a verde pubblico o di impianti e servizi di pubblica utilità».

1.2140

RIPAMONTI, MARTI, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis.* Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2019 e 2020 nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nei periodi di imposta sopra indicati. La detrazione di cui al presente comma è incrementata al 65 per cento per le spese, sostenute nei medesimi periodi di imposta, relative ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche volti ad incrementare l'ospitalità rispetto allo standard minimo previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei princìpi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

389-*ter*. Il credito d'imposta, come prorogato e modificato dalla presente disposizione, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 3 milioni per l'anno 2019, e 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

389-*quater*. Per quanto non diversamente previsto dalla presente disposizione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 3 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per l'anno 2021, al comma 421 sostituire le parole: ''di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023'' *con le seguenti:* ''di euro 127.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 102.220.000 per l'anno 2021, di euro 141.089.000 per l'anno 2022, di euro 140.512.000 per l'anno 2023''»

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 4.000.000.

1.2141

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1, possono altresì vendere direttamente al

dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli''.

389-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono specifiche campagne di valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

1.2142

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti

«389-*bis*. Al fine di contribuire alla competitività e sviluppo del settore olivicolo nazionale è stanziata, a titolo di contributo per la rottamazione degli impianti di molitura basati su tecnologie superate o con minor efficienza, la somma di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

389-*ter*. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla effettiva rottamazione dell'impianto e alla cessazione dell'attività di molitura da parte del richiedente il contributo stesso.

389-*quater*. Il contributo è erogato per un importo massimo di 12.000 euro per ciascun impianto, nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1047/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda gli aiuti *de minimis*.

389-*quinquies*. Le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1, nonché i criteri per l'individuazione degli impianti basati su tecnologie superati o con minor efficienza, sono definite con decreto non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2019: – 1 milione;
2020: – 2 milioni.

1.2143

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: ''10 dicembre 1999, n. 503'' sono inserite le seguenti: ''nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua''.

389-*ter*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro per la tutela dell'ambiente e del territorio, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, adottano un decreto di natura regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria».

1.2144

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis*. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ubicati sopra i 600 metri di altitudine e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percen-

tuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

389-*ter*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari*, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.2145

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis*. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

''4-*bis*. Alla gestione commissariale del Veneto per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 viene riconosciuto l'importo di 2 milioni di euro per il completamento della fase di ricostruzione''.

389-*ter*. Alla copertura degli oneri di cui al comma 389-*bis* si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

1.2146

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. L'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della

legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le aree scoperte il cui possesso o la cui detenzione a qualsiasi titolo costituisce presupposto per l'assoggettamento ad imposizione non sono inclusi i terreni agricoli destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».

1.2147

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis*. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 10 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

389-*ter*. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 24 milioni di euro per l'anno 2019, 27 milioni di euro per l'anno 2020 e in 22 milioni di euro per l'anno 2021, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019» *e le seguenti:* «di euro 107.220.000 per l'anno 2021,» *con le seguenti:* «di euro 106.317.000» *e* «di euro 85.220.000».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modificazione:

2020: – 27.000.000.

1.2148

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti

«389-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

''1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni''.

389-*ter*. Dall'attuazione del comma 389-*bis* non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

1.2149

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente».

1.2150

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

389-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019» *e le parole: «di euro 107.220.000 per l'anno 2021,» con le seguenti:* «di euro 115.317.000» *e* «di euro 92.220.000».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare la seguente modificazione:*

2020: – 15.000.000.

1.2151

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-naturali-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del Turismo un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione

della nutria con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Per le medesime finalità le regioni e le provincie autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.

389-*ter*. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera *g)* del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.

389-*quater*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 389-*bis*, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019» *e le parole:* «di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293,000 annui a decorrere dall'anno 2028,» *con le seguenti:* «di euro 126.317.000 per l'anno 2019» *e* «di euro 103.220.000 per l'anno 2021, di euro 142.089.000 per l'anno 2022, di euro 141.512.000 per l'anno 2023, di euro 141.232.000 per l'anno 2024, di euro 141.143.000 per l'anno 2025, di euro 141.006.000 per l'anno 2026, di euro 139.318.000 per l'anno 2027 e di euro 139.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,».

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare la seguente modificazione:*

2020: – 4.000.000.

1.2152

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''4-*bis*. A decorrere dall'anno 2019 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.

4-*ter*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

4-*quater*. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-*bis* anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni''».

Conseguentemente, al comma 652, Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, sostituire gli importi relativi al triennio 2019-2021 e sue proiezioni con i seguenti:*

2019: «30.019.000»;
2020: «77.226.000»;
2021: «50.492.000».

1.2153

Taricco, Biti, Magorno, Sbrollini, Manca

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, per il finanziamento di progetti pilota volti allo sviluppo delle aree rurali interne, tramite l'assegnazione di terreni demaniali.

389-*ter*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri di riparto delle risorse del predetto Fondo tra le regioni e le province autonome, i soggetti ammessi a richiedere i finanziamenti nonché i criteri e le modalità per l'accesso agli stessi.

389-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653, della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2154

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentali, forestali e del turismo il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, finalizzato alla promozione della sperimentazione e al sostegno di iniziative rivolte alla formazione e all'assistenza tecnica degli operatori dell'agricoltura sociale, come definita dall'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 489-*ter*.

389-*ter*. A decorrere dal 10 gennaio 2019, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;'';

b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;'';

c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: ''oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e'' sono soppresse.

389-*quater*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede

annualmente, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 389-*bis*».

1.2155

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis*. A decorrere dall'anno 2019 i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo applicato nell'anno 2018 per un fattore pari a cinque.

389-*ter*. A decorrere dall'anno 2019 sono incrementate del 50 per cento le aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

389-*quater*. I commi 3 e 6-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

389-*quinquies*. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 389-*bis*, 389-*ter* e 389-*quater*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli interventi concernenti le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

1.2156

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis*. A decorrere dal 10 gennaio 2019, la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già introdotto in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera *a)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevata a quindici giorni consecutivi, da fruire entro i 12 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale). Al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2013.

389-*ter*. Il beneficio di cui al comma 389-*bis*, si applica anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 7 e 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

389-*quater*. All'articolo 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

''*b)* per la madre lavoratrice, anche autonoma o imprenditrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, è disciplinata, con decreto di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro. Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto, a decorrere dal 2019, nel limite di spesa di 50 milioni di euro in ragione annua''.

389-*quinquies*. Con il decreto attuativo di natura non regolamentare di cui al precedente comma 389-*quater* vengono definiti il numero e l'importo dei voucher nonché i criteri di accesso e le modalità di utilizzo degli stessi, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

389-*sexies*. All'onere derivante dal presente articolo pari a valutato in 132,2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 639-*bis* e 639-*ter*».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'', il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n, 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', i numeri 81(acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-*quater*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 639-*bis* e 639-*ter*.

639-*quinquies*. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 639-*bis* e 639-*ter* oltre che contribuire alla copertura degli oneri

di cui al comma 389-*sexies*, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica».

1.2157

MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-*bis* del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, c. 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera *a)* alla lettera *e)* del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 3, del predetto decreto-legge n. 8 del 2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale».

1.2158

PATRIARCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla lettera *a)*, aggiungere in fine le seguenti parole: ''nonché da pensionati purché il volume d'affari non superi la soglia di 7.000 euro».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» *con le seguenti:* «8.900 milioni di euro».

1.2159

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica garantendo una maggiore sostenibilità ambientale, gli impianti di biogas fino a 300 KW continuano ad accedere agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base delle modalità e delle procedure definite dal decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di un costo medio annuo pari a 5,8 miliardi di euro calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto interministeriale. Gli impianti localizzati nelle aree vulnerabili da nitrati e che sono alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, con una soglia massima del 20 per cento di prodotti derivanti da colture dedicate, hanno priorità di accesso agli incentivi. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

1.2160

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. Al fine di favorire la filiera del grano duro, con riferimento alla stipula di accordi contrattuali anche pluriennali, di filiera tra produttori e imprese di trasformazione, all'accesso semplificato al credito, ivi compreso il credito di esercizio, mediante copertura di quota parte dei tassi di interesse e accensione della garanzia dello Stato in favore dei produttori, all'adozione di incentivi e premi di produzione legati ai parametri qualitativi del grano e di sostegno ai prezzi, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti *de minimis*, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da assegnare al Fondo di

cui all'articolo 23-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le finalità del presente comma. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente comma».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.2161

STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.2162

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 389, aggiungere i seguenti:

«389-*bis*. È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 agosto 2015, n. 141, che hanno presentato al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in associazione con i soggetti di cui al comma all'articolo 2, comma 1, della

legge 18 agosto 2015, n. 141, un progetto per sostenere il recupero, la riqualificazione e la messa a norma di fabbricati agricoli e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b) c)* e *d)* della legge 18 agosto 2015, n. 141. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

389-*ter*. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 389-*bis* è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari.

389-*quater*. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 389-*bis* e 389-*ter* è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui ai commi 389-*bis* e 389-*ter* non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

389-*quinquies*. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 389-*bis* effettuate per la realizzazione di interventi di recupero, riqualificazione e messa a norma dei fabbricati agricoli, comunicano trimestralmente al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del fabbricato, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b) c)* e *d)* della legge 18 agosto 2015, n. 141.

5. Con decreto dei Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi da 389-*bis* a 389-*quinquies*, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, sono apportate le seguenti variazioni:*

2019: – 5.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.2163

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110''».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.

1.2164

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. Alla lettera *c-bis)* del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n.152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole''».

1.2165

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, le parole: ''gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''gennaio 2020''.

389-*ter*. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: ''gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''gennaio 2020''».

1.2166

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la lettera *d-quinquies)* è aggiunta la seguente:

''*d-sexies)* alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni nel settore agroalimentare della lavorazione delle carni.'';

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

''Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere *b)*, *c)*, *d-bis)*, *d-ter)*, *d-quater)* e *d-sexies)* del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022''».

1.2167

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. Il Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.2168

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo-saccarifere nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''*de minimis*'' nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 4.000.000;
2021: – 4.000.000.

1.2169

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall'articolo 56-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per l'anno».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

1.2170

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA, FERRAZZI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. Il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 10 della legge 10 dicembre 2015, n. 194, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000.

1.2171

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. Il Fondo di credito, istituito con decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, finalizzato a potenziare l'offerta di credito a vantaggio delle aziende agricole allo scopo di favorirne la crescita e l'ammodernamento, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000.

1.2172

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è sostituito dal seguente:

''2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000, per l'annualità 2019, a valere sulle risorse appositamente recate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 Spese relative alle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca' del bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo''».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 2.000.000;
2020 – ;
2021 – .

1.2173

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, è integrata di 8 milioni di euro per l'anno 2019, sulla base delle necessità della nuova Programmazione, per l'annualità 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 8.000.000;
2020: – 0;
2121: – 0.

1.2174

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 121, dopo le parole: ''di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250'' inserire le seguenti: ''nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita''.

389-*ter*. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 135, dopo le parole: ''a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma'' sono inserite le seguenti: «nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.2175

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis*. All'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante ''Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno'', convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole da: ''e del regolamento (UE) n. 717/2014'' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ''del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*, nonché del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca''.

389-*ter*. All'articolo 1, comma 8-*bis*, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante ''Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno'', convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole da: ''e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*'' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ''(UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* e (UE) n. 508/2014 relativo ai Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca''».

1.2176

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione nell'ambito dell'agricoltura sociale secondo gli standard europei, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione nell'agricoltura sociale con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

389-*ter*. Il Fondo di cui al comma 389-*bis* è finalizzato all'effettuazione di studi di fattibilità e allo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. Gli interventi di cui al primo periodo hanno la durata massima di un anno.

389-*quater*. Le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di cui al comma 389-*bis*, nonché le relative aree di intervento sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.

1.2177

FERRARI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-*bis*. È esente da accisa la birra prodotta dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c. nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *c)* del DPR 22 dicembre 1986, n. 917''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019; – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.2178

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 390, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche riferita alla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore».

1.2179

SACCONE, MOLES

Al comma 391, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 con votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle università telematiche».

1.2180

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 394 inserire il seguente:

«394-*bis*. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo''».

1.2181

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Dopo il comma 400 inserire il seguente:

«400-*bis*. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo le parole: ''attività di ricerca'' sono aggiunte le seguenti: ''e mansioni''; e dopo le parole: ''di alta qualificazione'' sono aggiunte: ''coerenti col proprio percorso formativo''».

BILANCIO (5ª)

Domenica 16 dicembre 2018

Plenaria

93ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia e Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 17,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone, quindi, l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(981 e 981-*bis*) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*** **e relativa** ***Nota di variazioni***, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1 e 1-*bis*)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– (Tabb. 2 e 2-*bis*) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente PESCO *(M5S)* comunica che è stato ritirato l'emendamento 1.2148. Per consentire ulteriori approfondimenti istruttori, propone di sospendere la seduta.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta sospesa alle ore 17,15 riprende alle ore 18,15.

Il PRESIDENTE chiede di formalizzare le richieste di riconsiderare le inammissibilità già dichiarate e la presentazione di riformulazioni di emendamenti già presentati. Comunica, inoltre, che sono pubblicati in allegato al resoconto gli emendamenti relativi all'articolo 1, da comma 401 a comma 519.

Il senatore MISIANI *(PD)* chiede che sia riconsiderata la inammissibilità dichiarata sui seguenti emendamenti: 1.259 concernente il superammortamento e che riproduce un testo dichiarato ammissibile e votato presso l'altro ramo del Parlamento; per le stesse ragioni sollecita la riconsiderazione dell'inammissibilità relativa all'emendamento 1.562, concernente il Piano di investimenti Casa Italia; sollecita, inoltre, la riammissione degli emendamenti 1.3327, 1.1974 e 1.1963.

Presenta, inoltre, una riformulazione dei seguenti emendamenti: 1.3142, 1.1556, 1.3035, 1.211, 1.710; preannuncia infine la presentazione di una riformulazione dell'emendamento 3.Tab2.4.5.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* presenta la riformulazione in testi 2 dei seguenti emendamenti: 1.2288, 1.2298, 1.1652, 1.1647, 1.108, 1.354 e 1.1639.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* chiede che sia riconsiderata la inammissibilità dichiarata sui seguenti emendamenti: 1.2106 identico all'emendamento precedente e a quello successivo, ritenuti ammissibili, nonché 1.428, 1.466, 1.2452, 1.367, 1.414, 1.1545, 1.1652, 1.1991, 1.2308, 1.2594, 1.2828 e 1.3232.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* chiede che sia riconsiderata la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 1.60 concernente la cosiddetta *flat tax* incrementale, che non dovrebbe presentare problemi di copertura; chiede altresì di riconsiderare l'inammissibilità per materia dichiarata con riferimento all'emendamento 1.675 e quella dell'emenda-

mento 1.1098; sollecita una riconsiderazione anche in merito agli emendamenti 1.2624, 1.3205, 1.3332 e 1.3349.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, chiede di riconsiderare le inammissibilità dichiarate con riferimento agli emendamenti 1.898 – di contenuto identico a un emendamento dichiarato ammissibile nel corso della prima lettura – 1.927, 1.2863 e 1.3291.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* chiede che siano riconsiderate le inammissibilità dichiarate con riferimento agli emendamenti 1.1611, 1.2448, 1.2951, 1.3026, 1.3027 e 1.2449, preannunciando riformulazioni di tali proposte emendative.

La senatrice PIRRO *(M5S)* chiede di riconsiderare le inammissibilità dichiarate con riferimento agli emendamenti 1.1764, 1.1786, 1.2232 e 1.2271. Ritira quindi l'emendamento 1.1787.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* presenta una riformulazione dell'emendamento 1.778; ritira l'emendamento 1.3168; chiede di inserire tra gli emendamenti segnalati dal suo Gruppo l'emendamento 1.1564.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Pichetto Fratin ha presentato una riformulazione dell'emendamento 1.727 e che il senatore Misiani ha presentato la preannunciata riformulazione dell'emendamento 3.Tab2.4.5; avverte che si riserva di valutare sotto il profilo dell'ammissibilità tutte le riformulazioni che sono state presentate nel corso della seduta odierna, pubblicate in allegato.

Il relatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* osserva come dal confronto in corso con i Gruppi parlamentari emerga una sostanziale convergenza di maggioranza e opposizioni su alcuni temi, per i quali è necessario un ulteriore approfondimento al fine di consentire una possibile convergenza in fase emendativa; tra i prioritari segnala: le misure a sostegno degli enti locali e degli investimenti pubblici; gli interventi a favore di Genova, colpita dal crollo del ponte Morandi; le misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici; l'eco-bonus e il cosiddetto sisma-bonus; in materia di sanità, le misure di spesa per il personale sanitario; le misure in materia di pensioni; la tassazione agevolata per i pensionati residenti all'estero, nonché i fondi a favore degli orfani di femminicidi.

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda sulla importanza delle tematiche indicate dal relatore, per le quali vari emendamenti propongono soluzioni differenti, che il Governo intende valutare, nel corso della serata odierna.

Il senatore MISIANI *(PD)* prende atto della disponibilità del Governo ad approfondire tali temi, sui quali sono stati presentati molti emenda-

menti dai vari Gruppi parlamentari. Sottolinea lo spirito molto costruttivo dei Gruppi di opposizione, dichiarando di comprendere l'esigenza di tempi per l'approfondimento e l'analisi politica; sollecita tuttavia una riunione che coinvolga i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e del Governo prima della seduta plenaria di domani mattina, al fine di organizzare i lavori e verificare il loro stato di avanzamento.

Il PRESIDENTE concorda nel valutare come costruttivo lo spirito che ha finora animato i lavori della Commissione e ringrazia tutti i Gruppi.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* prende atto della disponibilità del Governo a valutare gli emendamenti presentati sui temi indicati dal relatore e si associa alla richiesta formulata dal senatore Misiani di un momento di confronto prima della prossima seduta plenaria. Ai rappresentanti del Governo chiede poi chiarimenti, in materia di sanità, sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), sui cosiddetti superticket e sulle risorse. Sottolinea l'importanza di altri temi, come quello delle risorse per gli straordinari dei vigili del fuoco, nonché di quelli oggetto di proposte emendative firmate da senatori di più Gruppi parlamentari concernenti Radio radicale e la tutela degli animali. Quanto alle proroghe di graduatorie per le assunzioni, occorre chiarire se potranno essere presentate in questo o in altro provvedimento; conclude sottolineando l'importanza dei molti emendamenti presentati a favore delle popolazioni colpite da eventi sismici.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* considera l'elenco delle questioni fatto dal relatore pienamente condivisibile, come è testimoniato peraltro dalla presentazione da parte di tutti i Gruppi di emendamenti volti ad affrontare tali temi, ai quali egli aggiungerebbe la questione fiscale. Prende atto con soddisfazione della volontà del Governo di individuare soluzioni possibilmente condivise e sollecita anch'egli un momento di confronto tra rappresentanti dei Gruppi e Governo per valutare un percorso che consenta l'avvio dei lavori dell'Assemblea nella giornata di martedì, come previsto dall'attuale calendario dei lavori. Pur comprendendo le difficoltà del Governo, sottolinea, infatti, l'importanza dei tempi di esame, assicurando la collaborazione del suo Gruppo, al di là delle soluzioni che potranno non essere tutte condivise.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* si associa agli interventi che lo hanno preceduto nel richiedere un confronto tra i rappresentanti dei Gruppi e il Governo, possibilmente prima della plenaria convocata domani mattina e auspica risposte chiare da parte del Governo alle richieste delle opposizioni. Egli si aspetta che il Governo fornisca informazioni sugli esiti dei lavori che si sono svolti a Bruxelles e sul loro impatto sul disegno di legge in titolo. Il Gruppo Fratelli d'Italia non voterà il disegno di legge,

ma intende dare prova di serietà e auspica la conclusione dell'esame in Commissione con il conferimento del mandato ai relatori.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* chiede di inserire tra gli emendamenti segnalati dal suo Gruppo anche l'emendamento 1.2904. Dà atto dell'atteggiamento positivo e costruttivo registrato in Commissione, che è anche una risposta alle aspettative dei cittadini, ferme restando le posizioni di merito di ciascun Gruppo.

La senatrice PIRRO *(M5S)* nell'unirsi all'intervento della senatrice Rivolta e manifestando anch'ella un convinto apprezzamento per lo spirito costruttivo dei Gruppi di opposizione, presenta una riformulazione dei seguenti emendamenti 1.1419, 1.608, 1.1481, 1.2439, 1.2826, 1.2827, 1.2881, 1.2883, 1.3247, 1.1411 e 1.797.

Interviene nuovamente il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* che rileva come – a quanto si comprende – le proposte di modifica del Governo, anche in relazione agli esiti degli incontri svolti a Bruxelles, saranno presentate domani in Commissione.

Il sottosegretario GARAVAGLIA ringrazia in primo luogo per lo spirito davvero positivo del lavoro, particolarmente complicato, fin qui svolto. In occasione della seduta di domani mattina darà comunicazione degli esiti dei lavori svolti a Bruxelles, formalizzando poi, nel rispetto delle forme e delle procedure, le proposte del Governo. Dopo aver ancora una volta sottolineato il lavoro molto valido svolto dai relatori e dalla generalità dei senatori, dichiara la disponibilità del Governo a una riflessione sui temi da ultimo richiamati, come quello dei livelli essenziali delle prestazioni, del cosiddetto superticket, e del personale sanitario. Conclude osservando come l'elenco dei temi oggi richiamati sia particolarmente ambizioso e di qualità e confidando che, alla luce del numero non troppo elevato di emendamenti segnalati, la Commissione possa compiere un lavoro ordinato e utile per il Paese.

Dopo un breve intervento del senatore ERRANI *(Misto-LeU)*, il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani lunedì 17 dicembre alle ore 10, alle ore 15 e alle ore 20,30. Mentre alle ore 8 di domani mattina avrà luogo l'incontro tra i rappresentanti dei Gruppi e il Governo sollecitato nel corso della seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 981

1.2182

MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 401 aggiungere il seguente:

«401-*bis.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 184-*bis* inserire il seguente.

''184-*ter.* Le disposizioni di cui al comma precedente si interpretano nel senso che i contributi alle forme pensionistiche complementari e di assistenza sanitaria versati per scelta del dipendente, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e non sono soggetti al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1º giugno 1991, n. 166 e al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni''».

1.2183

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 401 aggiungere il seguente:

«401-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 184-*bis* inserire il seguente:

''184-*ter* Le disposizioni di cui al comma precedente si interpretano nel senso che i contributi alle forme pensionistiche complementari e di assistenza sanitaria versati per scelta del dipendente, in sostituzione tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e non sono soggetti al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 e al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni''».

1.2184

LONARDO

Dopo il comma 401 aggiungere il seguente:

«401-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 184-*bis* inserire il seguente:

''184-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si interpretano nel senso che i contributi alle forme pensionistiche complementari e di assistenza sanitaria versati per scelta del dipendente, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e non sono soggetti al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 10 giugno 1991, n. 166 e al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni''».

1.2185

FAZZOLARI

Dopo il comma 401 aggiungere il seguente:

«401-*bis*. Al comma 114 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 2 sono soppresse le parole: ''ai rapporti di lavoro domestico e''».

Conseguentemente, al comma 150, sostituire le parole: «di 3 milioni di euro annui» *con le parole:* «di 2 milioni di euro annui».

1.2186

PESCO

Sopprimere il comma 402.

1.2187

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 402, inserire il seguente:

«402-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: ''dell'articolo 34 del regolamento (CE)

n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013'' sono inserite le seguenti: '', dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013''».

Dopo il comma 403, inserire il seguente:

«403-*bis*. All'articolo 26 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

''6-*bis.* Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto''».

1.2188

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 402 inserire il seguente:

«402-*bis*. All'articolo 4, comma 2, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la lettera *e)* è aggiunta la lettera: ''*f)* le società pubbliche o a partecipazione pubblica che svolgono attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, tenuti ad adottare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2017, possono costituire società miste a maggioranza pubblica, per la ricerca e la sperimentazione in campo di nuovi prodotti fitosanitari ecosostenibili o biologici, al fine di tutelare l'ambiente acquatico e l'acqua potabile, la salute e gli ecosistemi naturali, in conformità al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La scelta per la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016''».

1.2189

LA PIETRA

Dopo il comma 402, inserire il seguente:

«402-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: ''mercati regolamentati'', ovunque ricor-

rano, sono sostituite dalle seguenti: ''mercati regolamentati ed equiparati'', e le parole: '', alla data del 31 dicembre 2015,'', sono soppresse».

1.2190

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

Sopprimere il comma 403.

1.2191

MANCA

Al comma 403, le parole: «in utile» *sono sostituite dalle seguenti:* «non in perdita».

1.2192

ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, PAZZAGLINI, FERRERO, ZULIANI

Al comma 403, dopo il capoverso «5-*bis*»*, aggiungere il seguente.*

«5-*ter*. Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel quinquennio precedente alla ricognizione».

1.2193

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Al comma 403, dopo il capoverso «5-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«5-*ter.* Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel quinquennio precedente alla ricognizione».

1.2194

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 403 è inserito il seguente comma:

«403-*bis.* Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 11, al comma 7, le parole da: ''all'articolo 4, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'', sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 28, al comma 1, alle lettere o) *e* p)*, le parole da:* «limitatamente» *fino a fine periodo sono soppresse.*

1.2195

MANCA

Dopo il comma 403 è inserito il seguente:

«403-*bis.* Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 11, al comma 7, le parole da: ''all'articolo 4, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'', sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 28, al comma 1, alle lettere o) *e* p)*, le parole da:* «, limitatamente» *fino a fine periodo sono soppresse.*

1.2196

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 403, inserire il seguente:

«403-*bis*. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 12-*quinquies*, sono apportate le seguenti modifiche:

– al primo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite con le seguenti: ''triennio 2018-2020''.

– al secondo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite con le seguenti, triennio 2018-2020'' nonché dopo le parole: ''e 2016-2018'' sono aggiunte le seguenti: ''e 2017-2019''».

1.2197

MANCA

Dopo il comma 403, è inserito il seguente:

«403-*bis.* All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 12-*quinquies*, sono apportate le seguenti modifiche:

– al primo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite con le seguenti: ''triennio 2018-2020'';

– al secondo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite con le seguenti: ''triennio 2018-2020'' nonché dopo le parole: ''e 2016-2018'' sono aggiunte le seguenti: ''e 2017-2019''».

1.2198

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:

«403-*bis*. Al comma 1, lettera *p)*, dell'articolo 2 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono eliminate le parole: ''alla data del 31 dicembre 2015''».

1.2199

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 403, aggiungere il seguente: «403-*bis*. All'articolo 4, comma 2, dopo la lettera *e)* del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è aggiunta la lettera: ''*f)* le società pubbliche o a partecipazione pubblica che svolgono attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, tenuti ad adottare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2017, possono costituire società miste a maggioranza pubblica, per la ricerca e la sperimentazione in campo di nuovi prodotti fitosanitari ecosostenibili o biologici, al fine di tutelare l'ambiente acquatico e l'acqua potabile, la salute e gli ecosistemi naturali, in conformità al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La scelta per la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016''».

1.2200

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

«403-*bis*. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'articolo 79, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-*bis*. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non siano superiori di oltre il 10 per cento dei relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre i due periodi di imposta successivi''.

403-*ter*. All'attuazione delle disposizioni del precedente comma i cui oneri sono valutati 0 euro per gli anni 2019 e 2020, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,4 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede: per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

1.2201

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

«403-*bis*. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'articolo 79, comma 1, sopprimere le parole: ''non commerciali di cui all'articolo 79''.

403-*ter*. All'attuazione delle disposizioni del precedente comma i cui oneri sono valutati in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

1.2202

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

«403-*bis*. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'articolo 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''l'imposta di registro non è dovuta per i contratti di appalto stipulati tra enti del terzo settore di cui al comma 1 ed enti pubblici''.

403-*ter*. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'articolo 82, comma 7, le parole: ''che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale'' sono sostituite con le parole: ''di cui al comma 1 del presente articolo''».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

639-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

''1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni''».

1.2203

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:

«403-*bis*. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''non commerciali di cui all'articolo 79 comma 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 82, comma 1'';

b) al comma 2, le parole: ''non commerciali di cui all'articolo 79 comma 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 82, comma 1;'' e al secondo periodo le parole da: ''Qualora'' a: ''l'eccedenza'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'eventuale eccedenza'';

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 6 è abrogato».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

639-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

''1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni''».

1.2204

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:

«403-*bis*. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 88, dopo le parole; ''*de minimis*'', sono aggiunte le seguenti: ''nei limiti del regolamento (UE) n. 360 del 2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti di importanza minore (''*de minimis*'') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale».

1.2205

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:

«403-*bis*. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sopprimere il comma 6 e sostituirlo col seguente:

''6. A strutture ultimate in ogni loro parte dell'intero intervento edilizio autorizzato, entro il termine di sessanta giorni dall'ottenimento da parte del committente di quanto previsto ai successivi punti *a)* e *c)*, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei copie conforme''».

1.2206

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 407 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la finalità di permettere, gradualmente, l'accoglimento di tutta la domanda espressa per tale modello organizzativo del servizio scolastico».

Al comma 408, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sarà inoltre incrementato l'importo riconosciuto ai comuni quale rimborso per il costo del pasto fornito al personale statale tenuto all'assistenza e vigilanza degli alunni durante la consumazione del pasto».

1.2207

IANNONE

Al comma 407 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la finalità di permettere, gradualmente, l'accoglimento di tutta la domanda espressa per tale modello organizzativo del servizio scolastico».

Al comma 408, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sarà inoltre incrementato l'importo riconosciuto ai comuni quale rimborso per il costo del pasto fornito al personale statale tenuto all'assistenza e vigilanza degli alunni durante la consumazione del pasto».

1.2208

MANCA

Al comma 407 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con la finalità di permettere, gradualmente, l'accoglimento di tutta la domanda espressa per tale modello organizzativo del servizio scolastico».

1.2209

MALPEZZI

Al comma 407, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e la diffusione della ristorazione collettiva scolastica ai bambini e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 653, sostituire le parole: «di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, dì 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «di 52,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.2210

RUSSO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, FLORIDIA, MARILOTTI, VANIN

Dopo il comma 407 inserire il seguente:

«407-*bis*. Con il medesimo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di cui al comma 407, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito un percorso-pilota denominato ''Pieno delle Arti'', finalizzato alla frequenza di ore settimanali pomeridiane curricolari con personale docente specializzato in canto e musica, espressione corporea e drammatizzazione, nonché in espressioni grafico-plastiche e pittoriche».

Conseguentemente, al comma 408 inserire in fine le seguenti parole: «, di cui quota-parte pari a 500 unità, sono destinate a docenti specializzati nelle discipline di cui al comma 407-*bis*».

1.2211

MANCA

Al comma 408, aggiungere infine le seguenti parole: «Sarà inoltre incrementato l'importo riconosciuto ai comuni quale rimborso per il costo del pasto fornito al personale statale tenuto all'assistenza e vigilanza degli alunni durante la consumazione del pasto».

1.2212

FEDELI

Dopo il comma 408 inserire i seguenti:

«408-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il sostegno alla formazione degli studenti, con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dal lo gennaio 2019, destinato a finanziare la formazione scolastica ed extracurriculare degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

408-*ter.* A tal fine, a tutti gli studenti residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa dì cui al comma 1, una Carta elettronica.

408-*quater*. La carta di cui al comma 2 è alimentata con un importo annuale pari a 1.000 euro, a decorrere dal 10 gennaio 2019. Detto importo è versato nel mese di settembre di ogni anno di frequenza effettiva della scuola da parte dei soggetti beneficiari fino alla conclusione dell'intero ciclo scolastico. L'abbandono dell'anno scolastico costituisce causa di decadenza dal beneficio e comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate, proporzionalmente al periodo di mancata frequenza.

408-*quinquies*. La carta di cui al comma 2 può essere utilizzata per l'acquisto di libri, per il trasporto, per il servizio mensa e per ogni esigenza dello studente decisa dagli organi preposti, nonché per le ulteriori finalità determinate con il decreto di cui al comma 5, anche a integrazione e supporto della formazione scolastica.

408-*sexties*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

408-*septies*. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente».

1.2213

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 408, aggiungere il seguente:

«408-*bis*. L'organico del personale docente della scuola dell'infanzia è incrementato di 1.200 unità, da destinare alla graduale generalizzazione del tempo normale nonché al potenziamento dell'offerta formativa. Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in corrispondenza all'incremento di cui al primo periodo».

Conseguentemente, al comma 653, le parole: «di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «di 43,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 161,28 milioni di euro per l'anno 2021, di 170,23 milioni di euro per l'anno 2022, di 179,4 milioni di euro per l'anno 2023 di 180,13 milioni di euro per l'anno 2024, di 213,07 milioni di euro per l'anno 2025, di 247,51 milioni di euro per l'anno 2026, di 245,57 milioni di euro per l'anno 2027, di 241,18 milioni di euro per l'anno 2028, di 241,58 milioni di euro per l'anno 2029, e di 241,98 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.2214

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 408, aggiungere il seguente:

«408-*bis*. Al fine di promuovere il sistema integrato di educazione e di istruzione sino a sei anni, il Fondo nazionale di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il fondo è utilizzato per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2215

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 408, aggiungere il seguente;

«408-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.900 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.2216

FEDELI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 408, aggiungere il seguente:

«408-*bis*. Dall'anno scolastico 2019/2020, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.980 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2217

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 408, aggiungere i seguenti:

«408-*bis*. A partire dall'anno scolastico 2019-2020, al fine di promuovere e sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, la scuola dell'infanzia di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 59 del 2004 nonché il segmento 3-6 anni del sistema integrato di istruzione di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017 sono obbligatori.

408-*ter*. L'orario annuale delle attività educative di cui al comma 408-*bis.* non può essere minore di 1700 ore.

408-*quater*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia le necessarie procedure volte a determinare le dotazioni organiche necessarie al fine di garantire su tutto il territorio nazionale le attività educative di cui ai commi 408-*bis* e 408-*ter*. Ove necessario, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare procedure

concorsuali per titoli ed esami finalizzati al reclutamento e all'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili».

Conseguentemente, al comma 138, apportare le seguenti modifiche: «sostituire le parole: ''9.000 milioni di euro'' con le seguenti: ''8.000 milioni di euro'' e sopprimere il comma 141».

1.2218

NANNICINI

Dopo il comma 408, inserire il seguente:

«408-*bis*. Al fine di tutelare e valorizzare la lingua la lingua e la cultura delle minoranze di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n 482, è autorizzata la spesa di 1.500.000 in ragione d'anno per gli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica: «Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: – 1.500.000;
2020: – 1.500.000;
2021: – 1.500.000.

1.2219

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 408 inserire i seguenti:

«408-*bis*. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

408-*ter*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità di cui al comma 408».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.567 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.867 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.866 milioni

di euro per l'anno 2023 e a 6.867 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2220

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 408 inserire i seguenti;

«408-*bis*. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al presente comma possono essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, anche all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.

408-*ter*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 408-bis tra la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.781 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 8.854 milioni di euro per l'anno 2021, 8.343 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

1.2221

QUAGLIARIELLO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 408 aggiungere il seguente:

«408-*bis*. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 comma 1 lettera *p)* sopprimere le parole: ''alla data del 31 dicembre 2015'';

b) all'articolo 4, nel comma 7, sostituire le parole: ''la produzione di energia da fonti rinnovabili'' con seguenti: ''la produzione di energia da fonti rinnovabili, la distribuzione e la vendita di energia, nonché l'efficientamento energetico'';

c) all'articolo 26 al comma 3 sopprimere le parole: ''detenute al 31 dicembre 2015'';

d) all'articolo 26 sostituire il comma 4 col seguente:

''4. Il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione della delibera. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissibilità o domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione'';

e) all'articolo 26 sostituire il comma 5 col seguente:

''5. Il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano adottato atti volti all'emissione, di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati per un periodo di dodici mesi dalla data di adozione degli atti. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla loro adozione. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto''».

1.2222

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 408, aggiungere i seguenti:

«408-*bis*. Al fine di fornire pasti di elevata qualità nutrizionale, adeguati alle diverse esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali della comunità infantile, e di garantire, in deroga al regime di compartecipazione alla spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la gratuità del servizio di mensa per le alunne e gli alunni degli istituti comprensivi e equiparati statali che attivano il tempo pieno, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e dell'università un Fondo, denominato ''Fondo per la gratuità della ristorazione negli istituti comprensivi statali'', destinato al finanziamento della copertura integrale del costo sostenuto dai comuni per l'offerta del servizio gratuito di mensa, ed alimentato dal maggior gettito derivante da un incremento dell'imposizione fiscale a carico dei produttori di bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali di cui al successivo comma 651-*bis*.

408-*ter*. La gratuità del servizio di mensa è garantito a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dell'alunno richiedente il servizio sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del

regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

408-*quater*. Possono avanzare richiesta di accesso alle risorse del ''Fondo'' di cui al comma 408-*bis*, tutti i comuni che gestiscono direttamente il servizio di refezione scolastica presso gli istituti comprensivi statali che attivano il tempo pieno, per la copertura integrale delle relative spese effettivamente dagli stessi sostenute, previo presentazione al Ministero dell'istruzione e dell'università di un progetto di erogazione del servizio fondato su parametri di qualità e riferibili:

a) ai criteri stabiliti come obbligatori nelle tabelle allegate alle linee d'indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del 29 aprile 2010, adottate dal Ministero della salute;

b) all'offerta di alimenti a filiera corta;

c) all'utilizzo di alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata; d) all'utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale, quali materiali riutilizzabili e biodegradabili.

408-*quinquies*. Le risorse accreditate ai comuni richiedenti, ai sensi dei precedenti commi, sono da ritenersi aggiuntive e non sostitutive di altre forme di contribuzione o sostegno finanziario da parte dello Stato al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione e dell'università vengono stabiliti termini, piani di ripartizione e modalità di erogazione ai richiedenti, delle risorse del ''Fondo'' di cui al comma 408-*bis*».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento»*, con le seguenti:* «1,0 per cento» *e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:*

«651-*bis*. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero del? economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente».

1.2223
MANCA

Dopo il comma 410, inserire il seguente:

«410-*bis*. È istituto presso il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università un ''Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica'', con una dotazione iniziale pari a 100 milioni annui, a decorrere dall'anno finanziario 2019.

410-*ter*. Il fondo di cui ai comma 1 ha l'obiettivo di finanziare gli interventi necessari, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2)».

1.2224
MANCA

Dopo il comma 410, inserire il seguente:

«410-*bis*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole: ''31 dicembre 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.

410-*ter*. Al fine di adottare una pianificazione triennale che preveda un progressivo adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, si provvede allo stanziamento diretto al Comuni, alla Provincie e alle Città metropolitane di 200 milioni annui dal 2019 al 2021, nell'ambito del riparto del Fondo investimenti rifinanziato all'articolo 1, comma 1072 della legge di bilancio 2018, anche autorizzando l'assunzione di mutui utilizzando le somme previste a favore del ministero istruzione per l'edilizia scolastica».

1.2225
MANCA

Dopo il comma 410, inserire il seguente:

«410-*bis*. A partire dall'anno 2019 è incrementata di euro 600.000.000 nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 65 del 2017».

1.2226

MANCA

Dopo il comma 410, inserire il seguente:

«410-*bis*. Al comma 70, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole: ''di 75 milioni di euro per l'anno 2018'', con le parole: ''di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 perle scuole secondarie di secondo grado''.

410-*ter*. Dopo il comma 70 articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aggiungere il comma 70-*bis*. ''A partire dall'anno 2019 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo il contributo pari a 280 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riparto annuale del contributo di cui a! periodo precedente tra gli enti territoriali interessati».

1.2227

MANCA

Dopo il comma 410, inserire il seguente:

«410-*bis*. A partire dall'anno scolastico 2018-2019, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, ovvero per ulteriori 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4».

1.2228
MANCA

Dopo il comma 410, inserire il seguente:

«401-*bis*. A decorrere dell'anno 2019, è incrementata di 80 milioni di euro, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-*bis* della legge n. 31 del 2008».

1.2229
MANCA

Dopo il comma 410, Inserire il seguente:

«410-*bis*. A partire dal 2019 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

410-*ter*. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui al decreto dipartimentale 27 febbraio 2018 per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998».

1.2230
MANCA

Dopo il comma 410, inserire il seguente:

«410-*bis*. Per i Programmi (PRiU) di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 settembre 2015 recante: ''Disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera CIPE 23 aprile 23 aprile 1997'', nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso D.M. si intendono comunque prorogati del tempo di ''fermo cantiere'', così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per ''opere pubbliche avviate'' devono intendersi

quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui Lavori Pubblici, per ''opere private avviate'' devono intendersi quelle per le quali sia stata, presentata all'Ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma».

1.2231

MANCA

Dopo il comma 410, inserire il seguente:

«410-*bis*. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 515 è abrogato e sostituito dal seguente:

''515. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi da 512 a 514 sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica. L'Agenzia per l'Italia digitale-Agid, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati di spesa degli acquisti di beni e servizi in materia informatica, elabora un'analisi dei risparmi dì spesa sostenuti dalle amministrazioni sulla base dei commi da 512 a 514, a fini conoscitivi e di conseguente aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione'';

b) il comma 517 è abrogato».

1.2232

TURCO, PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, PESCO, PATUANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 411 con i seguenti:

«411. Per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata ''Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile'', con sede in Taranto, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

411-*bis*. La fondazione ''Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile'', di seguito ''Tecnopolo'', è istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e del-

l'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale. Perle finalità di cui al presente comma, il Tecnopolo instaura rapporti con organismi omologhi, nazionali e internazionali, e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.

411-*ter*. Lo statuto del Tecnopolo definisce gli obiettivi della fondazione e il modello organizzativo, individua gli organi, stabilendone la composizione, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sul Tecnopolo''.

b) sostituire il comma 412 con i seguenti:

''412. Per l'istituzione della Commissione Speciale per la Riconversione Economica della Città di Taranto', di seguito Commissione speciale' presso il Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree *ex*-ILVA che ricadono sotto la gestione commissariale del Gruppo Ilva nonché la realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della città di Taranto, anche in raccordo con il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è autorizzatala spesa di 100.000 euro per l'anno 2019, 100.000 euro per l'anno 2020 e 100.000 euro per l'anno 2021, a carico del capitolo 1091 piano di gestione 11 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico''.

412-*bis*. La Commissione Speciale è presieduta dal Ministro dello Sviluppo Economico. Con decreto da adottarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo Economico ne definisce il numero dei componenti, nomina il Segretario, ne specifica il modello organizzativo e di governo. Per esigenze connesse all'espletamento delle sue funzioni la Commissione Speciale può coinvolgere, esperti a livello nazionale ed internazionale.

412-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 5 del Decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al secondo periodo le parole ''da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e della attività culturali e del turismo, nonché da tre rappresentanti della regione Puglia e da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta area, dell'Autorità Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e del Commissario

straordinario del Porto di Taranto, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali, della salute, dell'istruzione, l'università e la ricerca, delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da un rappresentante del Ministro per il sud, dai commissari straordinari dell'ILVA in amministrazione straordinaria, da un rappresentante della Regione Puglia, della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Taranto, della Provincia dì Taranto, dell'Autorità Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, del Comune di Taranto, da un rappresentante dell'insieme dei Comuni ricadenti nell'area di Taranto''».

1.2233

VERDUCCI, STEFANO

Al comma 411, sostituire le parole: «3 milioni»*, con le parole:* «9 milioni»*, e dopo le parole:* «nell'ambito» *aggiungere le seguenti:* «della trasformazione digitale attraverso i paradigmi dell'intelligenza artificiale e dell'*internet-of-things*,».

Dopo il comma 411, aggiungere il seguente:

«441-*bis*. Sono soci di diritto della Fondazione di cui al comma 411: il Comune di Taranto, la Città Metropolitana di Taranto, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Università degli Studi di Bari ''Aldo Moro'', ed il Politecnico di Bari».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021» *con le seguenti:* «6.693 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.993 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021».

1.2234

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 413, sostituire il secondo e il terzo periodo, con i seguenti:

«La trasformazione di cui al primo periodo, è disposta tenuto conto della spesa già autorizzata a sensi del citato articolo 1, comma 619, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, a tal scopo avvalendosi della quota non utilizzata per i fini ivi previsti. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato ''Fondo per l'incremento della dotazione organica ATA'' per la trasformazione a tempo pieno di tutti i contratti stipulati per il personale già titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'istruzione scolastica, con uno stanziamento pari a 30 milioni di euro. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento»*, con le seguenti:* «0,8 per cento».

1.2235

BERARDI

Al comma 413, alla fine del terzo periodo, è inserito il seguente testo:

«con l'attivazione, a partire dall'a.s. 2018/2019, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure relative ai passaggi d'area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l'a.s. 2019/2020. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, alfine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

1.2236

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 413 inserire il seguente:

«413-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*, con le seguenti:* «6.650 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.850 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.849 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2237

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 415, aggiungere i seguenti:

«415-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i comma 332 e 334 sono abrogati.

415-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'amo 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della Legge 13 luglio 2015, n. 107».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento»*, con le seguenti:* «1.5 per cento».

1.2238

MALPEZZI, MARCUCCI, FEDELI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 415 inserire il seguente:

«415-*bis*. A decorrere dall'anno 2019 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»*, con le seguenti:* «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2239

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 415, inserire il seguente:

«415-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 Aprile 2015, n. 65, al fine di procedere ad un complessivo processo di stabilizzazione del personale delle sezioni primavera allocate presso le scuole dell'infanzia pubbliche e comunali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni di educatori e di docenti, da attuare a partire dall'anno scolastico 2019-2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 Luglio 2015, n. 107».

1.2240

Turco, Pesco, Accoto, Gallicchio, Marco Pellegrini, Pirro, Presutto

Dopo il comma 416, inserire i seguenti:

«416-*bis*. AI comma 1 dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: ''gli istituti superiori di studi musicali non statali e le accademie non statali di belle arti'' sono inserite le seguenti: ''che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera *e)*, della legge 21 dicembre 1999 n. 508''.

416-*ter*. In applicazione del criterio di gradualità di cui al comma 1 dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si procede in via prioritaria alla statizzazione di quelle istituzioni che avendo avuto come unico ente gestore e finanziatore le rispettive Province e che, a causa dell'applicazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56, sono rimaste completamente prive di risorse finanziarie. La statizzazione è disposta con decreti da adot-

tarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la verifica del possesso da parte delle istituzioni interessate dei requisiti.

416-*quater*. Alla copertura degli oneri recati dai commi 416-*bis* e 416-*ter,* pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.2241

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 416, inserire il seguente:

«416-*bis*. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: ''ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni'', inserire le seguenti: ''nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di *know-how*, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa,''».

1.2242

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 417, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di altri edifici di proprietà pubblica ad uso pubblico»;

Al medesimo comma 417, alla lettera e), *aggiungere infine le seguenti parole:* «e per altro uso pubblico».

1.2243

MANCA

Al comma 417, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di altri edifici di proprietà pubblica ad uso pubblico»;

Al medesimo comma 417, alla lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e per altro uso pubblico».

1.2244

IANNONE

Al comma 417, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di altri edifici di proprietà pubblica ad uso pubblico»;

Al medesimo comma 417, alla lettera e)*, aggiungere infine le seguenti parole:* «e per altro uso pubblico».

1.2245

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 417 aggiungere i seguenti:

«417-*bis*. Con la rinuncia al 15 per cento della variazione in diminuzione fatta valere dal contribuente, può essere definita qualsiasi vertenza collegata alla fruizione della detassazione prevista dall'art. 6, commi da 13 a 19 della legge 388 del 2000, indipendentemente dalla procedura di finizione (dichiarazione, dichiarazione integrativa, dichiarazione integrativa di sintesi, dichiarazione integrativa a rimborso e istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 322 del 1998).

417-*ter*. La rinuncia di cui al comma precedente determina:

a) la fruizione, non più sindacabile della detassazione operata;

b) il diritto di utilizzare le perdite residue in dichiarazione o con istanza di rimborso;

c) la definizione di tutte le liti pendenti, a spese compensate;

417-*quater*. La rinuncia determina inoltre l'insindacabilità del diritto alla cumulabilità della detassazione operata con qualsiasi incentivo erogato dal GSE.

417-*quinquies*. L'opzione di esercitare la rinuncia dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate e al GSE entro il termine del 31 maggio 2019.

417-*sexies*. Gli importi da versare dovranno essere corrisposti in sei rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 30/06/2019, il 30/09/2019, il 31/12/2019, il 31/03/2020, il 30/06/2020 e il 30/09/2020».

1.2246

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 417, aggiungere i seguenti:

«417-*bis.* La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 10 gennaio 2009.

417-*ter.* Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012 il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è consentito nei limiti di del 20 per cento inteso quale risparmio d'imposta conseguito a seguito dell'applicazione della detassazione rispetto al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato. Ai maggiori oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.2247

FERRERO, RIVOLTA, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 418 inserire i seguenti:

«418-*bis*. La finizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19 della legge n. 388 del 2000 può essere definita con la rinuncia al 15 per cento della variazione in diminuzione fatta valere dal contribuente, indipendentemente dalla procedura seguita (dichiarazione, dichiarazione integrativa, dichiarazione integrativa di sintesi, dichiarazione integrativa a rimborso e istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998) con restituzione della quota di beneficio fruito.

418-*ter*. La rinuncia determina la definizione di tutte le liti pendenti, il riconoscimento delle eventuali perdite residue da riportare in dichiarazione.

418-*quater*. La rinuncia determina inoltre la compatibilità della detassazione ambientale operata con la tariffa incentivante prevista dal decreto ministeriale 6 agosto 2010, dal decreto ministeriale 5 maggio 2011 e dal decreto ministeriale 5 luglio 2012.

418-*quinquies*. L'opzione di esercitare la rinuncia dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate e al GSE entro il termine del 31 maggio 2019 e gli importi da versare dovranno essere corrisposti in sei rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 30/06/2019, il 30/09/2019, il 31/12/2019, il 31/03/2020, il 30/06/2020, il 30/09/2020».

1.2248

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Al comma 419 sopprimere le lettere b) *e* d).

1.2249

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 419, aggiungere il seguente:

«419-*bis.* All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato all'articolo 34, comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 531, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico» vengono aggiunte le parole: «o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche».

1.2250

D'ARIENZO

Dopo il comma 419 aggiungere il seguente:

«419-*bis*. All'articolo 1, comma 3 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *a)* punto 2) aggiungere: il seguente:

''2-*bis)*. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 19 gennaio 2019, relative agli interventi per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano nel limite massimo dì duemila euro per unità immobiliare''».

1.2251

VALLARDI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 419 inserire il seguente:

«419-*bis.* Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biomassa e contestualmente garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, i fanghi prodotti dai trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, che rispettano i limiti dell'allegato IB del predetto decreto, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sottoposti a trattamento atto a garantire un PCI non inferiore a 3 (MJ/kg tal quale), e possono essere utilizzati come combustibili in impianti per la produzione di energia con potenza termica maggiore di 10 MW. Le emissioni in atmosfera di detti impianti non possono superare i limiti di cui all'allegato 2 del titolo III-*bis* della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

1.2252

BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 419, inserire il seguente:

«419-*bis.* all'articolo 6-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n, 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore dì cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione''».

1.2253

GASPARRI

Dopo il comma 419 inserire i seguenti:

«419-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2019 e 2020 finanzia progetti innovativi per favorire la mobilità collettiva per scopi didattici, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico e per contribuire allo sviluppo del turismo sociale ecocompatibile, specie in favore delle fasce di popolazioni più deboli e a ridotta capacità motoria, con l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e ad elevata capacità di trasporto.

419-*ter*. Gli enti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati dei veicoli con minore impatto ambientale e a più elevata capacità di trasporto di linea e non di linea, consentendo a tali veicoli l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, portuale, aeroportuale e, ove compatibile, anche per fasce orarie, l'uso delle corsie preferenziali e delle altre agevolazioni per i servizi pubblici di linea.

419-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma discendono oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.

1.2254

MARTI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI, CROATTI

Dopo il comma 420, sono aggiunti i seguenti:

«420-*bis*. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017 e al fine di non pregiudicare le entrate per l'erario, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi

ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 10 gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1º gennaio 2007, così come rideterminato al comma 420-*ter*.

420-*ter*. Per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 420-*bis*, il canone concessorio viene quantificato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, sulla base delle sole voci tabellari relative a ''aree scoperte'' e ''specchi acquei'' di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per ciascuno degli anni 2007-2018, secondo i seguenti importi.

1.1) euro 1,2 al metro quadrato per aree scoperte (categoria B);

1.2) euro 1 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.3) euro 0,65 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.4) euro 0,53 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa.

Per gli anni successivi al 2018 i suddetti importi sono aggiornati degli indici ISTAT.

420-*quater*. Esercitando l'opzione di cui al comma 420-*bis*, i medesimi soggetti devono versare le somme dovute relative agli anni pregressi, eccedenti quanto già corrisposto, in sei rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il 30 giugno 2019. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimidazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.

420-*quinquies*. Ai rapporti concessori di cui al precedente comma 420-*bis*, instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 24 novembre 2003, si applicano le misure stabilite nell'atto originario di concessione con riferimento alla natura e alle caratteristiche dei beni oggetto i concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio.

420-*sexies*. All'articolo 1, comma 251, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: ''90 per cento'', sono sostituite dalle parole: ''80 per cento''.

420-*septies*. Nelle more del riordino della materia al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 ottobre 2018 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 20 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo. Il canone dovuto per ogni singola annualità sarà quindi pari al 20 per cento della somma precedentemente richiesta;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, secondo un piano approvato dall'ente gestore, di un importo pari al 60 per cento delle somme (dovute) richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo.

420-*octies*. Il calcolo della percentuale di cui al comma 420-*septies*, lettere *a)* e *b)*, viene effettuato sul totale del canone richiesto dall'amministrazione con il provvedimento impugnato ovvero oggetto di accertamento davanti all'autorità giudiziaria. All'importo così ottenuto viene dedotto quanto corrisposto per le medesime annualità di canone da parte del concessionario sino a quel momento anche in favore del concessionario della riscossione incaricato eventualmente al recupero del credito maturato dall'amministrazione a titolo di canone demaniale marittimo.

420-*nonies*. La liquidazione degli importi ai sensi del comma 420-*septies*, lettere *a)* e *b)*, costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

420-*decies*, La domanda di definizione, ai sensi del comma 420-*septies*, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera *a)* o di quelle di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2019. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 420-*octies*, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione, in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. Nell'ipotesi in cui le amministrazioni competenti non emettano un provvedimento di diniego espresso a fronte dell'istanza presentata ai sensi del presente comma entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, la richiesta del concessionario si intende accolta (silenzio assenso).

420-*undecies*. La presentazione della domanda di definizione con le modalità di cui al comma 420-*decies* sospende gli eventuali procedimenti giudiziari di cui al comma 420-*septies* nonché i procedimenti amministrativi derivanti dal mancato versamento del canone. Con il pagamento delle somme di cui al comma 420-*octies* tali procedimenti si estinguono».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» *con le seguenti:* «128.373.789 per l'anno 2019» *e le parole:* «107.220.000 per l'anno 2021» *con le seguenti:* «105.276.789 per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 1.943.211.

1.2255

MARSILIO

Dopo il comma 420 inserire il seguente:

«420-*bis*. Al fine di garantire la continuità della gestione e delle attività di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero della salute*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 4.000.000;
2020: – 4.000.000;
2021: – 4.000.000.

1.2256

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 420 inserire i seguenti:

«420-*bis*. A decorrere dal 10 marzo 2019 sono liberalizzati gli autotrasporti internazionali di merci in transito sul territorio italiano attraverso i porti presenti nei territori delle Autorità portuali del Mar Ionio e del Mar Adriatico Meridionale.

420-*ter*. Gli autotrasporti internazionali cui è fatto riferimento sono quelli eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, che transitano in Italia per essere imbarcati nei porti di cui al comma 420-*bis*, ovvero eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, sbarcati nei porti di cui al comma 420-*bis*, e destinati a raggiungere un Paese estero. Le disposizioni di cui ai commi 420-*bis* al 420-*quinquies* si applicano ai veicoli interi, ai rimorchi e ai *container*.

420-*quater*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina le modalità e ì criteri di accertamento dell'ammissibilità

del transito in regime di liberalizzazione, di controllo e di irrogazione di sanzioni amministrative.

420-*quinquies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui 420-*bis* al 420-*quater*. discendono oneri pari a 22 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui al comma 653, di 22 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1.2257

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SICLARI, GIAMMANCO, VITALI

Dopo il comma 420 aggiungere il seguente:

«420-*bis*. Nelle more del riordino e della revisione organica della disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, la dotazione del fondo di cui all'articolo 131 comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni per l'anno 2020 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2021.

420-*ter*. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 420-*bis* e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

420-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 420-*bis* e 420-*ter* si provvede a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».

1.2258

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 420, aggiungere il seguente:

«420-*bis*. Al fine di garantire agli assistenti Amministrativi, che sostituiscono i Direttori servizi generali e amministrativi nei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, un adeguato riconoscimento delle funzioni superiori esercitate sono abrogate, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020, è abrogato l'articolo 1, commi 44 e 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui

per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.990 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.989 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6,990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2259

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 420, aggiungere il seguente:

«420-*bis.* Al fine di potenziare i servizi amministrativi e tecnici delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, con conseguente alimento delle dotazioni organiche, 6.000 unità di Assistenti Amministrativi e 3.000 unità di Assistenti Tecnici a partire dall'anno scolastico 2019/2020. Gli Assistenti Tecnici neo assunti saranno destinati ad incrementare l'organico delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.460 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.760 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.759 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2260

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 420, aggiungere il seguente:

«420-*bis.* Al fine di garantire il regolare funzionamento di tutte le Istituzioni Scolastiche ed Educative, sono abrogate con decorrenza dall'anno scolastico, 2019/2020 le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un Dirigente Scolastico e di un Direttore SGA alle scuole sottodimensionate.

420-*ter.* L'organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei servizi generali amministrativi è incrementato di 300 unità per ciascuna delle categorie indicate».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»*, con le seguenti:* «8.964 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2261

VATTUONE, GARAVINI, ROJC

Dopo il comma 420, inserire il seguente:

«421. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-*bis*, in relazione alle capacità organizzative e gestionali connesse alla professionalità maturata, l'intero periodo di servizio militare prestato è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito ed è valutato anche ai fini del conferimento degli incarichi apicali, semiapicali, direttivi o semidirettivi''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 670.000;
2020: – 670.000;
2021: – 670.000.

1.2262

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 420 inserire i seguenti:

«420-*bis.* Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2019 e 2020 finanzia progetti innovativi per favorire la mobilità collettiva per scopi didattici, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico e per contribuire allo sviluppo del turismo sociale ecocompatibile, specie in favore delle fasce di popolazioni più deboli e a ridotta capacità motoria, con l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e ad elevata capacità di trasporto.

420-*ter.* Gli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati dei veicoli con minore impatto ambientale e a più elevata capacità di trasporto di linea e non di linea, consentendo a tali veicoli l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, portuale, aeroportuale e, ove compatibile, anche per fasce orarie,

l'uso delle corsie preferenziali e delle altre agevolazioni per i servizi pubblici di linea.

420-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 420-*bis* discendono oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 1.000.000;

2020. – 1.000.000.

1.2263

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 420, aggiungere i seguenti:

«420-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio del ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. nonché degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale di cui agli articolo 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nel limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo''.

420-*ter.* All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente: ''5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A, ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente''».

1.2264

MARINO

Dopo il comma 420 inserire il seguente:

«420-*bis.* All'articolo 1, comma 4 della legge 27 dicembre 2022, n. 288, sono soppresse le seguenti parole: ''Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo''».

1.2265

ROJC, VATTUONE, GARAVINI

Dopo il comma 420, inserire il seguente:

«420-*bis.* In relazione all'esposizione del personale civile e militare delle Forze armate a particolari fattori chimici, tossici e radiologici, è istituito presso il Ministero della Difesa un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di finanziare gli interventi urgenti di bonifica dall'amianto e dalle altre sostanza patogene presenti nei siti e nelle infrastrutture della difesa».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, e a 7.000.milioni di euro annui a decorrere dal 2020.» *con le seguenti:* «6.600 milioni per l'anno 2019, a 6.900 euro per l'anno 2020 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».

1.2266

De Poli, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-*bis.* All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, primo periodo, le parole: ''destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia'' sono sostituite con le seguenti: ''destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia, di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, nonché alla bonifica ambientale di aree sensibili''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

1.2267

De Poli, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-*bis.* Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire, con DPCM, volto a finanziare l'implementazione delle capacità ''dual use'' del comparto Difesa e Sicurezza impegnato in attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

1.2268

De Poli, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-*bis.* Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità dello strumento militare terrestre a tutela degli interessi di difesa nazionale e dei confini europei, consolidando strategicamente l'industria ad alta tecnologia, è autorizzata l'istituzione di un Fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2019, di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 60 milioni;

2020: – 00 milioni;

2021: – 80 milioni.

Conseguentemente, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 70 per il 2021 l'importo del fondo per l'attuazione del programma di governo di cui al comma 421.

Il fondo per gli interventi urgenti e indifferibili è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

1.2269

De Poli, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-*bis.* A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario a supporto dello strumento militare terrestre, volto a colmare il *gap* capacitivo rispetto allo strumento militare marittimo e aeronautico nonché per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione e sicurezza del personale, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023».

1.2270

De Poli, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-*bis.* Alla lettera *c-bis)* del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 66 del 2010 è apportata la seguente modificazione, le parole: ''con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente'' sono soppresse».

1.2271

Turco, Pirro, Marco Pellegrini, Presutto, Gallicchio, Accoto, Pesco, Patuanelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 421, sostituire le parole da:* «130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021,» *con le seguenti:* «90.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.480.000 per l'anno 2020, di euro 37.220.000 per l'anno 2021»;

b) *dopo il comma 644, inserire i seguenti:*

«644-*bis.* Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

644-*ter*. Il contributo di cui al comma 644-*bis* è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2017.

644-*quater.* Le spese finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 644-*ter* devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno».

Conseguentemente,

a) *al comma 653, sostituire le parole:* «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «7,16 milioni di euro per l'anno

2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 45,9 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *alla Tabella A, voce:* Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 50.000.000;
2020: – 100.000.000;

c) *alla Tabella A, voce:* Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – ;
2020: – 45.000.000
2021: – .

1.2273

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI

Al comma 421 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* «130.317.000» *con le seguenti:* «130.017.000»;

2) *sostituire le parole:* «1.258.000 per l'anno 2020»*, con le seguenti:* «958.000 per l'anno 2020»;

3) *sostituire le parole:* «107.220.000 per l'anno 2021»*, con le seguenti:* «106.920.000 per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, Missione 1, L'Italia nell'Europa e nel mondo, Programma 1.5, Integrazione europea, apportare le seguenti variazioni:*

2019:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

2020:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

2021:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

1.2274

GRASSO, ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA

Al comma 421, sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019»*, con le seguenti:* «euro 128.317.000 per l'anno 2019».

Conseguentemente, sopprimere il comma 449.

1.2275

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 421, inserire i seguenti:

«421-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il ''Fondo per l'attuazione del programma nazionale di edilizia residenziale pubblica'', di seguito denominato ''Fondo''. Il Fondo è alimentato dalle risorse derivanti dalle maggiori entrate recate dalle disposizioni dei commi da 639-*bis* a 639-*sexies*».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

"*a)* al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

2) *la lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

"*b)* il comma 669 è sostituito dal seguente: '669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

3) *dopo la lettera* b)*, sono inserite le seguenti:*

"*b-bis)* il comma 671 è sostituito dal seguente: '671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al

comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria';

b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse;";

4) *la lettera* c) *è soppressa;*

5) *la lettera* d) *è sostituita dalla seguente:*

"*d)* il comma 681 è sostituito dal seguente: '681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'".

639-*ter.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 678, le parole: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento" sono soppresse.

639-*quater.* Il comma 9-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

639-*quinquies.* A decorrere dall'anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.

639-*sexies.* Ai sensi del comma 639-*quinquies*, i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali».

1.2276

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 421, inserire il seguente:

«421-*bis*. Al fine di accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 421-*bis *valutato in 100 milioni di euro annui nel triennio 2019-2021, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito*

proveniente dalla seguente disposizione: «al comma 621, le parole: ''0,5'' sono sostituite con le seguenti: ''0,7''».

1.2277

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, FEDELI, BOLDRINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 421 inserire il seguente:

«421-*bis*. Per le vittime di reati violenti intenzionali l'indennizzo da corrispondere a ciascun avente diritto è pari al 50 per cento dell'importo liquidato dal giudice penale a titolo di provvisionale con un limite massimo di 50.000 euro. L'indennizzo è corrisposto nella misura di 40,000 euro nel caso che risulti ignoto l'autore del reato o nel caso che non sia stata chiesta una provvisionale in sede penale, ma si sia ottenuta in tale sede una condanna generica al risarcimento del danno».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2278

D'ARIENZO

Al comma 422, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In sede di aggiornamento del contratto di programma RFI 2017-2021 – parte investimenti, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente Contratto, nel limite di 50 milioni di euro per il triennio 2019/2021, viene destinata alla realizzazione dì connessioni ferroviarie, anche in grado di attivare finanziamenti europei, funzionali alla realizzazione dei nodi di intermodalità logistica merci».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 20.000.000.

1.2279
D'ARIENZO

Al comma 422, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo alla ripartizione dei finanziamenti delle opere infrastrutturali, le risorse saranno finalizzate su quelle opere in fase più avanzata di realizzazione, al fine di garantirne il completamento nel più breve tempo possibile, in particolare per il potenziamento dei collegamenti AV/AC con i valichi alpini e con i porti italiani core della rete TEN-T e delle altre tratte Ten-T, e di pervenire nei tempi stabiliti alla definizione della rete ferroviaria ''core''».

1.2280
D'ARIENZO

Dopo il comma 422, inserire il seguente:

«422-*bis*. In sede di aggiornamento del contratto di programma RFI 2017-2021 – parte investimenti, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente Contratto, nel limite di 100 milioni di euro annui per il triennio 2019/2021, viene destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie, anche in grado di attivare finanziamenti europei, funzionali alla realizzazione dei nodi di intermodalità logistica merci».

1.2281
D'ARIENZO

Dopo il comma 422, inserire il seguente:

«422-*bis*. Relativamente al collegamento ferroviario aeroporto dì Verona (linea Modena-Verona), compreso nel 10 programma delle opere strategiche e approvato con delibera C1PE del 21 dicembre 2001, n. 121 (n. macro opera: 014; n. opera: 001;), sono destinati 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.

1.2282
D'ARIENZO

Dopo il comma 422, inserire il seguente:

«422-*bis*. Relativamente al collegamento ferroviario aeroporto di Verona (linea Modena-Verona), compreso nel 1º programma delle opere strategiche e approvato con delibera CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121 (n. macro opera: 014; n. opera: 001;), sono destinati 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 20.000.000.

1.2283
D'ARIENZO

Dopo il comma 422, inserire il seguente:

«422-*bis*. Per la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle tratte regionali Roma-Lido, Circumvesuviana, Reggio Calabria-Taranto, Verona-Rovigo, Brescia-Casalmaggiore-Parma, Agrigento-Palermo, Settimo Torinese-Pont Canavese, Campobasso-Roma, Genova-Savona-Ventimiglia, Bari-Corato-Barletta, ove gestite da RFI Spa, sono destinati 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 20.000.000.

1.2284
MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 422, inserire il seguente:

«422-*bis*. Per le finalità di cui all' all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1 comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le annualità 2020, 2021 e 2022. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «52, 16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,85 milioni di euro per l'anno 2022».

1.2285

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 422, inserire il seguente:

«422-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le annualità 2020, 2021 e 2022. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più

inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.2286

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 422, inserire i seguenti:

«422-*bis*. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto ministeriale n. 216 del 5 agosto 2016, per il triennio 2019-2021 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 200 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

422-*ter*. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2019, 30 milioni di euro per implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.

422-*quater*. Entro il 31 maggio 2019, l'Ansfisa presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle Camere un resoconto dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di cui ai commi precedenti.

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dai commi 422-*bis *e 422-*ter *si provvede fino al relativo fabbisogno mediante*

il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: «al comma 621, le parole: ''0,5'' sono sostituite con le seguenti: ''1,20''».

1.2287

ERRANI, GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA

Dopo il comma 422, inserire i seguenti:

«422-*bis*. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, a decorrere dall'anno 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, nonché per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

422-*ter*. A decorrere dal 10 giugno 2019 e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (Ansfisa) invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento di attuazione degli interventi di cui al comma precedente».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 422-*bis *valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione:* «al comma 621, le parole: ''0,5'' sono sostituite con le seguenti: ''1,20''».

1.2288

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 422, inserire il seguente:

«422-*bis*. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.2289

SACCONE

Dopo il comma 422, inserire i seguenti:

«422-*bis*. In coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanato ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è definita la tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici che facciano ricorso a tecnologie avanzate nonché le modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione per i bandi avviati nel triennio 2019-2021.

422-*ter*. Non sono soggetti alle procedure di aste e registro ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione gli impianti previsto dall'articolo 1 comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010 e successive modificazioni».

1.2290

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 422, inserire i seguenti:

«422-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* i veicoli con targa C.R.I., le ambulanze delle organizzazioni di volontariato e i veicoli della protezione civile, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;".

422-*ter*. Le Società Concessionarie autostradali tengono conto delle modifiche apportate dal comma 422-*bis* e ne danno attuazione».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, valutati complessivamente in 300.000 euro annui, al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti parole:* «130.017.000 per l'anno 2019, di euro 958.000 per l'anno 2020, di euro 106.920.000 per l'anno 2021, di euro 145.789.000 per l'anno 2022, di euro 145.212.000 per l'anno 2023,

di euro 144.932.000 per l'anno 2024, di euro 144.843.000 per l'anno 2025, di euro 144.932.000 per l'anno 2026, di euro 143.018.000 per l'anno 2027 e di euro 142.993.000 annui a decorrere dall'anno 2028».

1.2291

MARSILIO

Al comma 423 sostituire le parole: «100.000 euro» *con le parole:* «200.000 euro».

Conseguentemente, al comma 150, sostituire le parole: ''di 3 milioni di euro annui'' *con le parole:* ''di 2,9 milioni di euro annui''.

1.2292

GASPARRI, MARSILIO, MALLEGNI, DAMIANI, BARBONI, AIMI, FANTETTI

Al comma 423, sostituire le parole: «è concesso un contributo aggiuntivo pari a 100.000 euro» *con le seguenti:* «è concesso un contributo aggiuntivo pari a 200.000 euro».

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui al comma 653.

1.2293

MARSILIO

Dopo il comma 423 inserire il seguente:

«423-*bis*. Per la realizzazione del centro di arte e creatività contemporanea denominato MAXXI L'AQUILA è autorizzata, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, l'ulteriore spesa di 1 milione di euro».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «9.000 milioni di euro per l'anno 2019, 8.999 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 9000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

1.2294

ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 424, inserire i seguenti:

«424-*bis*. Al fine di promuovere la produzione e commercializzazione di bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2022, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche, all'articolo 1, comma 544, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: ''per l'anno 2018'' sono inserite le seguenti: ''e di 250.000 euro per l'anno 2019''.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti modificazioni:

2019: – 250.000.

424-*ter*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''1-*novies*. Dal 10 gennaio 2019 sono vietate la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano un supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN:13432:2002. Dalla medesima data sulle confezioni dei bastoncini commercializzabili sono indicate, a cura del produttore, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, con un esplicito riferimento al divieto di gettarli nei servizi igienici o negli scarichi fognari.

1-*decies*. Dal 10 gennaio 2020 sono vietate la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante contenenti microplastiche, ossia particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri così come definite dalla decisione (UE) 2017/1217 della Commissione, del 23 giugno 2017. Per plastica, ai sensi del presente comma, s'intende un polimero come definito dall'articolo 3, comma 5, del regolamento (CE) n. 1907 del 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, modellato, estruso o fisicamente manipolato in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantiene le forme definite nelle applicazioni previste.'';

b) dopo l'articolo 261-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

''Art. 261-*ter*.

(Violazione del divieto di produzione e commercializzazione di bastoncini per la pulizia delle orecchie in plastica o in altro materiale non biodegradabile e compostabile)

1. La violazione del divieto, di cui all'articolo 180, comma 1-*novies*, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di bastoncini per la pulizia delle orecchie oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi.

2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Art. 261-*quater*.

(Violazione del divieto di produzione e commercializzazione di cosmetici contenenti microplastiche)

1. La violazione del divieto, di cui all'articolo 180, comma 1-*decies*, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10,000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi.

2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

3. I commi 545, 546, 547 e 548 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati».

1.2295

NUGNES, MORONESE, LA MURA, QUARTO, MANTERO, L'ABBATE, ORTOLANI, GALLICCHIO

Dopo il comma 424 inserire il seguente:

«424-*bis*. Dopo l'articolo 318-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

''Art. 318-*nonies*.

(Utilizzo dei proventi derivanti dai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 318-quater, comma 2, nonché dell'articolo 318-septies, comma 3)

1. Le somme derivanti dai proventi per i pagamenti effettuati dai contravventori ai sensi dell'articolo 318-*quater*, comma 2, nonché dell'articolo 318-*septies*, comma 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo, secondo le quote di seguito indicate:

a) in misura pari alla metà, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati in ambito ambientale, di cui almeno il 50 per cento da attribuire all'ISPRA e alle Agenzie ambientali quali organi di accertamento e di asseverazione delle prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-*ter*, secondo le modalità di assegnazione disciplinate con il decreto di cui all'articolo 15 della legge 28 giugno 2016, n. 132;

b) in misura pari a un quarto, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari nell'attività di contrasto dei reati ambientali;

c) in misura pari a un quarto, al Ministero dell'interno per le attività di polizia giudiziaria svolta dalle forze di polizia in qualità di ''organi accertatori'' deputati a impartire le prescrizioni di cui all'articolo 318-*ter*.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di versamento in conto entrata e di riassegnazione dei proventi di cui al comma 1».

1.2296

BOLDRINI, IORI

Dopo il comma 424, inserire il seguente:

«424-*bis*. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, istituito dalla legge 17 aprile 2003, n. 91, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 400.000;
2020: – ;
2021: – .

1.2297

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 428, inserire i seguenti:

«428-*bis*. Il termine previsto dal comma 20-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre del 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è prorogato al 31 dicembre 2017.

428-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 410 del 2001, le parole: ''alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2'', sono sostituite dalle seguenti: ''dall'alienazione a terzi''».

1.2298

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 428, inserire i seguenti:

«428-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti il ''Fondo per il recupero e riuso abitativo degli immobili delle amministrazioni pubbliche e di privati inutilizzati'', da almeno cinque anni, da destinare alle famiglie in disagio economico e sociale impossibilitate ad accedere alla locazione attraverso l'offerta di mercato, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019, al fine di consentire la definizione del piano di riuso degli immobili pubblici e privati inutilizzati, i Prefetti, gli enti locali e le Regioni anche in coordinamento tra loro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge effettuano una mappature degli immobili di proprietà del demanio civile e militare, delle

pubbliche amministrazioni, degli enti locali e delle regioni e degli enti pubblici o a partecipazione pubblica alla cabina di regia di cui al comma 428-quater, anche al fine di individuare le necessarie risorse economiche per procedere al piano di recupero o autorecupero e riuso degli immobili inutilizzati.

428-*ter*. L'eventuale non effettuazione della mappatura da parte dei soggetti di cui al comma 428-*bis* sarà interpretato come mancanza di effettivo fabbisogno abitativo e non saranno oggetto di finanziamento di cui al fondo istituito dal comma 428-*bis* del presente articolo, dei progetti di riuso degli immobili.

428-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una cabina di regia, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti composta dal Ministro delle infrastrutture e trasporti o un suo delegato, dal Ministro dell'economia e commercio o da un suo delegato, da un rappresentante di Federcasa, associazione enti gestori immobili di edilizia residenziale pubblica, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, da un rappresentante dell'agenzia dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, tre rappresentanti delle Regioni e tre rappresentanti dell'Anci, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentativi. L'istituzione della cabina di regia non dovrà comportare oneri per la finanza pubblica e la partecipazione non dà diritto a indennità o rimborsi a qualsiasi titolo.

428-*quinquies*. La cabina di regia di cui al comma 428-*quater* dovrà svolgere in particolare i seguenti compiti:

a) individuare gli immobili da finanziare con le risorse di cui al fondo istituito al comma 428-*bis* sulla base della mappatura effettuata nei termini di cui al comma 428-*bis*;

b) monitorare l'effettivo utilizzo delle risorse di cui al Fondo e dell'utilizzo degli immobili oggetto di recupero a favore di nuclei famigliari in disagio economico e abitativo aventi i requisiti per l'accesso alla assegnazione di una casa di edilizia residenziale pubblica come definiti dalla legge regionale in materia;

c) inviare una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari con l'indicazione analitica delle risorse erogate, di quelle impegnate, del numero di alloggi oggetto dei programmi di recupero per il riuso e il numero di famiglie che ne hanno usufruito.

Conseguentemente, al comma 621, le parole: «0,5»*, sono sostituite con le seguenti:* «0,6».

1.2299
BERUTTI

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-*bis*. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, è inserito il seguente:

''5-*bis*. Ai fini dell'abilitazione all'attività di certificazione energetica degli edifici, e quindi al riconoscimento come soggetto certificatore, l'obbligo del possesso dell'attestato di frequenza dei corsi formazione di cui al comma 5, non si applica ai tecnici abilitati di cui alla lettera *b)*, comma 2, dell'articolo 2, in possesso del diploma di geometra, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali da almeno venti anni e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente''».

1.2300
MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 428, inserire i seguenti:

«428-*bis*. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

428-*ter*. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e deve stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

428-*quater*. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;

c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

d) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

e) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

428-*quinquies*. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive».

1.2301

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 428, inserire i seguenti:

«428-*bis*. I locatori delle unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

428-*ter*. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le caratteristiche del registro di cui al comma, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet.

428-*quater*. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vi-

gore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita 1 attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;

b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;

c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;

d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;

e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali, incluse le disposizioni in materia di prevenzione incendi;

f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;

g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;

h) i dati anagrafici e il codice fiscale della società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;

i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;

l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività.

428-*quinquies*. I locatori delle unità immobiliari di cui al comma 428-*bis*:

a) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

b) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *on line*, la dicitura ''alloggio privato non professionale'', l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il co-

gnome ed il codice fiscale di chi assume la responsabilità contrattuale ed il numero di iscrizione nel registro di cui al presente articolo.

428-*seixies*. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 428-*quinquies* è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. Le medesime sanzioni di cui al comma 428-*bis* si applicano a chi svolga l'attività di cui al comma 428-*bs* senza essere iscritto nel registro di cui al presente articolo o rivolga la propria offerta al pubblico per un numero di giorni superiore a quello dichiarato all'atto della registrazione. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni di cui al comma 428-*quinquies* sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *on line* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

428-*septies*. I contratti conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione *on line* che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5-*bis* e 5-*ter* dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni».

1.2302

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 428, inserire i seguenti:

«428-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

428-*ter*. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano semore l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

1.2303

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-*bis*. Dopo il comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, aggiungere il seguente:

''1094-*bis*. Ai richiedenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera *t)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la concessione sarà rilasciata sulla base di una autocertificazione sulla attività terapeutica che sarà svolta. La specifica certificazione di cui al comma 1094 attestante la prevalenza del fatturato riferibile alle prestazioni termali e piscine termali dovrà essere trasmessa al termine dei primi due anni di attività''».

1.2304

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-*bis*. Dopo il comma 1094 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, aggiungere il seguente:

''1094-*bis*, Al fine di sviluppare flussi di turismo sanitario transfrontaliera legati alla Direttiva 2011/24/EU, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali''».

1.2305

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-*bis*. Al comma 659, lettera *c)*, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo le parole: ''ma ricorrente'', aggiungere le seguenti: ''tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno''».

1.2306

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-*bis*. Dopo il comma 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere il seguente:

''652-*bis*. Agli immobili destinati ad uso turistico ricettivo si applica la medesima tariffa prevista per le civili abitazioni''».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire la parola: «130.317.000»*, con la seguente:* «30.317.000» *e ridurre di 100 milioni di euro gli importi dal 2021.*

Conseguentemente, al comma 653, sostituire la parola: «57,16»*, con la seguente:* «7,16»*, e ridurre di 200 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi.*

1.2307

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-*bis*. Dopo il comma 641 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto il seguente:

''641-*bis*. Sono altresì escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali adibiti ad attività alberghiere, nonché le aree assimilabili a quelle condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile a servizio di attività alberghiere''».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire la parola: «130.317.000»*, con la seguente:* «30.317.000»*, e ridurre di 100 milioni di euro gli importi dal 2021.*

Conseguentemente, al comma 653, sostituire la parola «57,16»*, con la seguente:* «7,16» *e ridurre di 200 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi.*

1.2308

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 428 inserire il seguente:

«428-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento''».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653, è ridotto di euro 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019.

1.2309

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 428, inserire i seguenti:

«428-*bis*. A decorrere dall'anno 2019 i diritti versati dalle organizzazioni partecipanti al sistema del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) e al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS. Eco-Management and Audit Scheme) sul capitolo 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 12 giugno 1998, n. 236, sono riassegnati nella misura dei 75 per cento all'apposito capitolo n. 2041 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare Direzione Generale per il Clima e l'Energia.

428-*ter*. La spesa per l'attuazione e il monitoraggio del ''Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione'', prevista dall'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per una somma pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2019.

428-*quater*. Al fine di acquisire e rendere disponibili i dati e le informazioni sugli impatti ambientali legati al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, favorendo e permettendo la valutazione da parte delle stazioni appaltanti, dei costi connessi al consumo di energia e delle altre risorse, dei costi di manutenzione, dei costi relativi al fine vita dei prodotti, servizi e lavori nel corso dei relativo ciclo di vita, con particolare riferimento ai costi di raccolta e di riciclaggio, e dei costi imputabili alle esternalità ambientali dei prodotti, così come previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti dei servizi e dei lavori nell'intero ciclo di vita il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la collaborazione degli istituti di ricerca, implementa e gestisce la banca dati sul ciclo di vita dei prodotti dei sei-vizi e dei lavori quale nodo nazionale della banca dati europea sul «*Life cycle assessment* (LCA)».

428-*quinquies*. Al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2106 nell'obbligatorietà dell'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) pubblicati sul sito *internet* http://www.minambiente.it/nagina/criteri-ambientali-minimi, adottati ai sensi del ''Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione'' (PANGPP), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) promuove la diffusione delle conoscenze e delle modalità di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) da parte di tutti i soggetti interessati, in particolare da parte delle stazioni appaltanti, attraverso opportuni momenti di formazione;

b) svolge le attività di studio al fine di fornire le informazioni e le metodologie necessarie alla applicazione di quanto previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 50 del 2106, relativamente ai costi del ciclo di vita;

c) aggiorna i contenuti tecnici dei CAM sulla base delle evoluzione tecnologiche dei sistemi produttivi e del mercato.

428-*sexies*. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 428-*bis* a 428-*quinquies* derivano oneri pari a 3 milioni di euro complessivi a decorrere dal 10 gennaio 2019».

Conseguentemente al comma 621 sostituire le parole: «0,5», con le seguenti: «0,6».

1.2310

De Petris, Cirinnà, Giammanco, Masini, Russo, Errani, Laforgia

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-*bis*. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, destinato agli enti morali che, per conto delle Province e delle Regioni, ivi incluse le Province autonome e le Regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo sarà regolata con successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute».

Conseguentemente al comma 652, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, sostituire gli importi relativi al triennio 2019-2021 e sue proiezioni con i seguenti:*

2019: – 57.019.000;
2020: – 104.226.000;
2021: – 77.492.000.

1.2311

De Petris, Cirinnà, Giammanco, Masini, Russo, Errani, Laforgia

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-*bis*. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente un fondo, con una dotazione pari a 2,000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 da destinare all'analisi scientifica e al lavoro di monitoraggio e previsione dei danni al patrimonio faunistico, ambientale, boschivo, con particolare riferimento alla stima delle popolazioni selvatiche, alla loro consistenza numerica e al potenziale riproduttivo, nelle undici regioni in cui è stato riconosciuto lo stato di calamità naturale a seguito dei fenomeni meteo particolarmente avversi avvenuti tra il mese di ottobre e di novembre del 2018».

Conseguentemente al comma 652, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, sostituire gli importi relativi al triennio 2019-2021 e sue proiezioni con i seguenti:*

2019: – 58.019.000;
2020: – 105.226.000;
2021: – 78.492.000.

1.2312

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-*bis*. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui all'articolo 15, comma 1, legge 4 dicembre 2017, n. 172 per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla integrazione della delibera CIPE del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti, destinando una quota pari a 200 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-*quater*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-*bis* e 639-*ter*».

1.2313

De Petris, Cirinnà, Giammanco, Masini, Russo, Errani, Laforgia

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-*bis*, Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente al comma 652, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, sostituire gli importi relativi al triennio 2019-2021 e sue proiezioni con i seguenti:*

2019: – 57.019.000;
2020: – 104.226.000;
2021: – 77.492.000.

1.2314

Stefano

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«429-*bis*. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina per le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previ-

sioni di cui al Regolamento CEE n. 95 del 1993 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce, altresì, la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato».

1.2315

DE BERTOLDI

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«429-*bis*. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono inseriti i seguenti periodi alla fine della lettera *a)*: ''A partire dall'anno 2019 l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto 1 natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su apposi ì conti corrente intestati ai singoli comuni''».

1.2316

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 429, inserire i seguenti:

«429-*bis*. È istituito l'aeroporto civile del Mela, di seguito denominato ''aeroporto'', quale opera infrastrutturale strategica di interesse nazionale per lo sviluppo economico, sociale e turistico del bacino dell'area di Messina e del Meridione.

429-*ter*. La giunta regionale della Sicilia, d'intesa con gli enti locali interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a individuare l'area entro la quale procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenendo conto anche delle opere e dei servizi già realizzati, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.

429-*quater*. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto la giunta regionale della Sicilia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa europea e nazionale, anche prevedendo, se del caso, l'affidamento a contraente generale.

429-*quinquies*. La società concessionaria:

a) provvede al finanziamento della progettazione, costruzione e gestione dell'opera, per la costruzione e il mantenimento dell'infrastruttura aeroportuale attraverso la gestione dello scalo per un periodo non inferiore a quarant'anni. Nei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale, può essere previsto un contributo finanziario dello Stato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; negli stessi limiti, può essere previsto un contributo anche da parte della Regione Sicilia.

b) destina una quota pari almeno al 5 per cento degli utili di esercizio alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità localizzate nei comuni limitrofi, nel raggio di dieci chilometri dal territorio destinato all'infrastruttura aeroportuale.

429-*sexies*. L'approvazione del progetto dell'aeroporto da parte delle amministrazioni di cui al comma 3 equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere.

429-*septies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione pari a 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2».

1.2317

MARCUCCI, BINI

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

«429-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi per il quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca-Pistoia, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 133 del 2014, sono stanziati ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;
2020: – 0;
2021: – 0.

1.2318

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 429, inserire i seguenti:

«429-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ''1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento''».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.720 milioni di euro per l'anno 2021, a 6.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 5.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2319

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 429 inserire il seguente comma:

«429-*bis*. Il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere di cui alla legge 27 febbraio 2006, n. 105, è incrementato di euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 2.600.000;

2020: – 2.600.000.

1.2320

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 429, aggiungere i seguenti:

«429-*bis*. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: ''e per quello successivo'' con le seguenti: ''e per i tre anni successivi''.

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-*bis*. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo''.

429-*ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 429-*bis*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi Strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

1.2321

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 429, inserire i seguenti:

«429-*bis*. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: ''e per quello successivo'' con le seguenti: ''e per i tre anni successivi''.

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: ''4-*bis*. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo''.

429-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 429-*bis*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.2322
STEFANO

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

«429-*bis*. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, comma 8, sostituire le parole: ''nei confronti degli enti di cui al comma 1'' con le seguenti: ''nei confronti degli enti del Terzo settore, escluse le cooperative sociali'';

b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: ''8-*bis*. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti delle cooperative sociali la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446''».

1.2323
DE BERTOLDI

Dopo il comma 429, inserire i seguenti:

«429-*bis.* All'articolo 19-*bis*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera *e)*, dopo le parole: ''rappresentanti di commercio'', è aggiunto il seguente periodo: ''e per gli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39''.

429-*ter*. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *b)* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ''di rappresentanza di commercio'', aggiungere le seguenti: ''e dagli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39'';

b) all'ultima riga, dopo le parole: ''rappresentanti di commercio'', è aggiunto il seguente periodo: ''e dagli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39''».

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis *del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno*

o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.2324

IANNONE

Dopo il comma 429 inserire il seguente:

«429-*bis)* È istituito un Fondo per il diritto allo studio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per garantire l'accesso gratuito alla scuola di ogni ordine e grado e per dare seguito alle misure previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63,».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «8.998 milioni di euro annui».

1.2325

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 430, sostituire i commi 5-*ter *e 5* quater *con i seguenti:*

«5-*ter*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal Io gennaio 2020, il personale impegnato, in via continuativa, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s. m. i. e nell'ambito dell'applicazione delle norme richiamate da almeno 10 anni, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Vista la particolarità della platea dei lavoratori coinvolti e per permettere la correttezza dei processi di selezione e assunzione, anticipatamente alla predisposizione del richiamato decreto ministe-

riale, da emanarsi entro il marzo 2019, verrà attivato un tavolo di confronto tra i ministeri interessati e le Organizzazioni Sindacali, delle maestranze di cui al presente comma, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5-*quater*. Nei limiti di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-*ter*, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore in funzione delle esigenze degli adeguamenti delle piante organiche, di anno in anno predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca».

1.2326

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 430, lettera b)*, sostituire i capoversi* «5-*ter*» *e* «5-*quater*» *con i seguenti:*

«5-*ter*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal Io gennaio 2020, il personale impegnato, in via continuativa, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, e il personale LSU impegnato, in via continuativa, dalla data di entrata in vigore dalle legge 23 dicembre 2000, n. 388, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Al fine di garantire la correttezza dei processi di selezione e assunzione, dal Io gennaio 2019 è attivato un tavolo di confronto tra i Ministeri interessati e le organizzazioni sindacali delle maestranze di cui al presente comma comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5-*quater*. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-*ter*, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasfor-

mati in rapporti a tempo pieno o incrementati, nel numero delle ore lavorative, se non in funzione delle esigenze degli adeguamenti delle piante organiche, predisposte annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed in presenza di risorse certe e stabili».

1.2327

De Lucia, Montevecchi, Corrado, Floridia, Granato, Marilotti, Russo, Vanin, Gallicchio, Catalfo, Puglia

Al comma 430, lettera b)*, capoverso* «5-*ter*»*, primo periodo, le parole:* «impegnato, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124,» *sono sostituite dalle seguenti:* «impegnato per almeno dieci anni, anche non continuativi purché includano il 2018 e il 2019».

1.2328

Vitali, Pichetto Fratin

Sopprimere il comma 431.

1.2329

Moronese, Nugnes, La Mura, L'Abbate, Mantero, Ortolani, Quarto, Gallicchio

Dopo il comma 431, inserire i seguenti:

«431-*bis*. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi: ''5-*bis*. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, e comunque nel rispetto dei criteri generali dettati con il decreto di cui al comma 5-*ter*, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni indicate nel comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e delle disposizioni contenute nel titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto.

5-*ter*. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua i criteri generali, concernenti un elenco di rifiuti con indicazione dei relativi codici EER ai fini del rilascio delle auto-

rizzazioni di cui al comma 5-*bis*, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni ed ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato''.

431-*ter*. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 184-*ter*, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verificano, sulla base delle risultanze dell'attività di controllo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, la conformità delle autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni di cui all'articolo 184-*ter*, comma 1, del medesimo decreto legislativo. A tali fini, si considerano in ogni caso non conformi le autorizzazioni in contrasto con le norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi, di cui all'Allegato 1, Suballegato I, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998, e con quelle relative al recupero di materia dai rifiuti pericolosi, di cui all'Allegato 1, Suballegato I, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 giugno 2002, n. 161, nonché con le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 novembre 2005, n. 269. In caso di accertata difformità, le Autorità competenti richiedono al titolare dell'autorizzazione di effettuare le modifiche, le integrazioni o gli adeguamenti necessari, entro un termine non inferiore a 60 giorni. Ove la difformità sia tale da non consentire alcun adeguamento, ovvero in caso di mancata ottemperanza alle richieste di cui al precedente periodo, le Autorità competenti provvedono alla revoca dell'autorizzazione.

431-*quater*. Al fine di rendere le autorizzazioni di cui ai commi 431-*bis* conformi al decreto di cui all'articolo 184-*ter*, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 6 mesi 159 all'entrata in vigore del decreto stesso i titolari delle autorizzazioni presentano alle Autorità competenti apposita istanza di aggiornamento.

431-*quinquies*. Al fine di rendere le autorizzazioni di cui al comma 431-*bis* conformi al decreto di cui all'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla singola tipologia di rifiuto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto i titolari delle autorizzazioni presentano alle Autorità competenti apposita istanza di aggiornamento.

431-*sexies*. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui ai commi 2 e 5-ter dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare cinque unità di personale pubblico, di cui almeno due da collocare presso l'ufficio legislativo, con competenze di natura tecnico-scientifica o giuridica ed esperienze professionali adeguate alle esigenze istruttorie individuate, mediante comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione

prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico a carico dell'Amministrazione di provenienza. In caso di assenza di professionalità idonee, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a stipulare fino a cinque contratti liberoprofessionali, di cui almeno due presso l'ufficio legislativo, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle competenze e delle esperienze professionali di cui al precedente periodo. A tale fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023».

Conseguentemente, alla. Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 200.000;
2020: – 200.000;
2021: – 200.000.

1.2330

BRIZIARELLI, ARRIGONI, ZULIANI, CANTÙ, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 431, inserire il seguente:

«431-*bis*. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: ''5-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai comma 2 che stabiliscono i criteri di cessazione della qualifica del rifiuto per codici EER, i criteri specifici di cui al comma 1 sono stabiliti per il singolo caso tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto''».

1.2331

GALLICCHIO, ACCOTO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 431, aggiungere il seguente:

«431-*bis.* All'articolo 57-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: ''Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo al-

l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e del regolamento (UE) N. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura''».

1.2332

VITALI, PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 432.

1.2333

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 432, inserire il seguente:

«432-*bis.* Al fine di individuare inderogabilmente entro la data del 30 giugno 2019 soluzioni gestionali e amministrative ottimali, ulteriori acquisti di servizi di pulizia ed ausiliari volti a garantire il regolare svolgimento del servizio, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, saranno effettuati previo confronto tra le Amministrazioni dello Stato, gli Enti locali e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori interessati ivi comprese quelle dei lavoratori della scuola».

1.2334

VITALI, PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 433.

1.2335

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 434, inserire i seguenti:

«434-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzato all'erogazione di finanziamenti per gli interventi di demolizione di opere abusive disposti dal prefetto. L'erogazione dei finanziamenti avviene, nel limite delle dotazioni annuali finanziaria del fondo, sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

434-*ter*. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 434-*bis*, l'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: ''Art. 41. – *(Demolizione di opere abusive). – 1.* Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31 l'elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto, nel termine previsto, alla demolizione e ai ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni, entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Entro il mese di dicembre di ogni anno, le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Negli elenchi sono indicati, in particolare, i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile. *2.* Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso. *3.* L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, a imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa. *4.* Le modalità previste dal comma 3 per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive possono essere impiegate anche dal dirigente o

dal responsabile del competente ufficio comunale, che vi provvede nel termine di duecentosettanta giorni previsto dal primo periodo del comma 1''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000;
2021: – 30.000.000.

1.2336

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 434, inserire il seguente:

«434-*bis.* La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente:

– *al comma 653, sostituire le parole:* «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «7,16 milioni di euro per l'anno 2019»;

– *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 0;
2020: – 50.000.000;
2021: – 0.

1.2337

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 434, inserire i seguenti:

«434-*bis.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione o subloca-

zione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

434-*ter*. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

1.2338

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il commi 434, inserire i seguenti:

«434-*bis*. I locatori delle unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

434-*ter*. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le caratteristiche del registro di cui al comma, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n, 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete *internet.*

434-*quater*. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 434-*bis*, che deve contenere almeno:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 434-*bis*, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;

b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, in-

terno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;

c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;

d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;

e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali, incluse le disposizioni in materia di prevenzione incendi;

f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;

g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;

h) i dati anagrafici e il codice fiscale della società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;

i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;

l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività.

434-*quinquies*. I locatori delle unità immobiliari di cui al comma 434-*bis*:

a) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

b) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *on line*, la dicitura ''alloggio privato non professionale'', l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale di chi assume la responsabilità contrattuale ed il numero di iscrizione nel registro, indicati nei commi da 434-*bis* a 434-*septies* del presente articolo.

434-*sexies.* La violazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 434-*quinquies* è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. Le medesime sanzioni di cui al comma 434-*sexies* si applicano a chi svolga l'attività di cui al comma 434-*bis* senza essere iscritto nel registro di cui ai commi da 434-*bis* a 434-*septies* o rivolga la propria offerta al pubblico per un nu-

mero di giorni superiore a quello dichiarato all'atto della registrazione. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni di cui al comma 434-*quinquies* sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione on-line o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

434-*septies*. I contratti conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione on-line che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5-*bis* e 5-*ter* dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni».

1.2339

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 434, inserire i seguenti:

«434-*bis*. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

434-*ter*. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e deve stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

434-*quater*. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;

c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

d) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

e) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

434-*quinquies.* Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 436-*bis*, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive».

1.2340

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 434, inserire il seguente:

«434-*bis.* Dopo il comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, aggiungere il seguente:

''1094-*bis.* Ai richiedenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera *t)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la concessione sarà rilasciata sulla base di una autocertificazione sulla attività terapeutica che sarà svolta. La specifica certificazione di cui al comma 1094 attestante la prevalenza del fatturato riferibile alle prestazioni termali e piscine termali dovrà essere trasmessa al termine dei primi due anni di attività''».

1.2341

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 434, inserire il seguente:

«434-*bis.* Dopo il comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, aggiungere il seguente:

''1094-*bis.* Al fine di sviluppare flussi di turismo sanitario transfrontaliero legati alla Direttiva 2011/24/EU, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali''».

1.2342

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 434, inserire il seguente:

«434-*bis.* Al comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: ''di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158'', aggiungere le seguenti: ''nonché di quanto indicato all'art. 68, lettera *c)*, secondo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo''».

1.2343

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 434, inserire il seguente:

«434-*bis.* Al comma 659, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo le parole: ''ma ricorrente'' aggiungere le seguenti: ''tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno''».

1.2344

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 434, inserire il seguente:

«434-*bis*. Dopo il comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

''641-*bis.* Sono altresì escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali adibiti ad attività alberghiere, nonché le aree assimilabili a quelle condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile a servizio di attività alberghiere''».

1.2345

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 434, inserire il seguente:

«434-*bis.* Dopo il comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

''652-*bis.* Agli immobili destinati ad uso turistico ricettivo si applica la medesima tariffa prevista per le civili abitazioni''».

1.2346

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 434, inserire il seguente:

«434-*bis.* Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo economico, sentito l'istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle Entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adotta la riforma dei codici ATECO, ovvero la classificazione delle attività economiche, al fine di garantire una migliore individuazione dell'attività economica svolta mediante nuova suddivisione in macro aree produttive. La partecipazione a gare pubbliche e appalti è consentita sia con riferimento all'attività professionale esercitata rilevata con riferimento ai codici, che mediante partita iva. E onere del Ministero della funzione pubblica dare informazione alle stazioni appaltanti che il riferimento alle attività professionale richiesta nel bando pubblico sia identificabile sia mediante i codici ATECO che la partita iva».

1.2347

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 434, inserire i seguenti:

«434-*bis*. I Presidenti di Regione, nella qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana, cosi come meglio indicati all'articolo 10 della legge n. 116 del 2014, e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. L'approvazione dei progetti di cui al presente comma da parte dei Commissari, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio

e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

434-*ter*. Fermo restando quanto stabilito al comma 434-*bis*, i pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale, statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione fermo restando le eventuali fasi relative alle pubblicazioni previste dalla legge che si completeranno recependo le previste osservazioni e prescrizioni degli organi competenti in materia ambientale.

434-*quater*. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione – in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-*quinques* della legge 7 agosto 1990, n. 241 – è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma della Giunta Regionale di Governo, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che si esprimono entro 7 giorni, negli altri casi.

434-*quinquies*. I Commissari di cui al comma 434-*bis*, al fine di acquisire speditamente le progettazioni esecutive, provvedono alla loro approvazione in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, 24 e 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii. Fermo restando i requisiti tecnici ivi previsti e le soglie delle direttive europee in materia di verifica della qualità della progettazione.

434-*sexies*. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 95 del Codice degli appalti, esclusivamente per l'affidamento dei servizi di ingegneria, da affidare secondo procedure negoziati per effetto del combinato dell'articolo 157 comma 2 e dell'articolo 36 comma 2, lettera *b)*, i Commissari di cui al comma 434-*bis*, al fine di acquisire speditamente le progettazioni esecutive procedono all'individuazione del contraente con il metodo del prezzo più basso».

1.2348

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 434, aggiungere il seguente:

«434-*bis*. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 contenente ''Disposizioni in materia di professioni non organizzate fanno parte del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13''».

1.2349

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere i commi 435 e 436.

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» *con le seguenti:* «1,5 per cento» *e dopo il comma 651 aggiungere il seguente:*

«651-*bis.* All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

2) la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* il comma 669 è sostituito dal seguente: '669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabile ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

3) dopo la lettera *b)*, sono inserite le seguenti:

"*b-bis)* il comma 671 è sostituito dal seguente: '671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al

comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse;";

4) la lettera *c)* è soppressa;

5) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* il comma 681 è sostituito dal seguente: '681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'"».

1.2350

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Sostituire i commi 435 e 436 con il seguente:

«435. Al fine di promuovere l'adozione di un piano di integrazione europeo che preveda, tra l'altro, l'attivazione di percorsi di scolarizzazione e formazione, nonché di inclusione e di inserimento nel tessuto sociale, produttivo e professionale dei migranti, anche valorizzando e diffondendo le buone pratiche territoriali è istituito un apposito fondo, da istituire nel programma ''Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza'' della missione ''Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche'' del Ministero dell'interno, di euro 200 milioni. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'istruzione e il Ministro delle Politiche Sociali e del Lavoro, adotta un piano di interventi specifici da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» *con le seguenti:* «1,5 per cento» *e dopo il comma 651 aggiungere il seguente:*

«651-*bis.* All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015n. 208, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

2) la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* il comma 669 è sostituito dal seguente: '669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

3) dopo la lettera *b)*, sono inserite le seguenti:

"*b-bis)* il comma 671 è sostituito dal seguente: '671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse;";

4) la lettera *c)* è soppressa;
5) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* il comma 681 è sostituito dal seguente: '681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'"».

1.2351
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire il comma 435 con il seguente:

«435. Al fine di una più efficiente gestione dei servizi di accoglienza e asilo per i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, i risparmi derivanti dalla eventuale contrazione del fenomeno migratorio, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, con la legge 28 febbraio, n. 39».

Conseguentemente sopprimere il comma 436 e dopo il comma 639 aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

639-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di

concerto con il ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma 639-*bis*».

1.2352

BITI

Sostituire il comma 435 con il seguente:

«435. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Tali risparmi ed eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono in un apposito fondo denominato ''Fondo per la valorizzazione delle politiche di integrazione dei Comuni italiani'' a cui i Comuni attingono per finanziare progetti di integrazione degli immigrati sulla base di criteri stabiliti da decreto del Ministro dell'interno previa parere favorevole vincolante della Conferenza Stato – città. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.2353

ALFIERI, PARRINI

Sostituire il comma 435 con i seguenti:

«435. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione al fine di potenziare le strutture di accoglienza diffuse sul territorio. Al fine di efficientare la spesa, anche in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, il Ministero dell'interno, con apposito regolamento, definisce i capitolati di spesa atti a garantire, oltre ai servizi minimi di vitto e alloggio, adeguati programmi di inserimento lavorativo e di apprendimento della lingua italiana e di assistenza psicologica, in particolare per i soggetti più vulnerabili, e risparmi di spesa per un ammontare pari ad almeno 100 milioni per l'anno 2019, 150 milioni per l'anno 2020 e 200 milioni annui a decorrere dal 2021.

435-*bis*. Al fine di garantire l'efficientamento della spesa e il risparmio da essa derivante anche nell'erogazione dei servizi, il Ministero dell'interno con il regolamento di cui al comma precedente, individua altresì i servizi che possono essere erogati su scala territoriale, superando il meccanismo del finanziamento *pro-capite/pro-die*. Gli eventuali ulteriori risparmi ottenuti da questa modalità confluiscono in apposito Fondo da istituirsi presso il Ministero dell'interno e da destinarsi ad iniziative di promozione culturale negli istituti di formazione di ogni ordine e grado sul tema dell'importanza dell'interscambio culturale e della conoscenza della nostra Costituzione.

435-*ter*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n, 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2354

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Sostituire il comma 435 con i seguenti:

«435. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione al fine di potenziare le strutture di accoglienza diffuse sul territorio. Al fine di efficientare la spesa, anche in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, il Ministero dell'interno, con apposito regolamento, definisce i capitolati di spesa atti a garantire, oltre ai servizi minimi di vitto e alloggio, adeguati programmi di inserimento lavorativo e di apprendimento della lingua italiana e di assistenza psicologica, in particolare per i soggetti più vulnerabili, e risparmi di spesa per un ammontare pari ad almeno 100 milioni per l'anno 2019,150 milioni per l'anno 2020 e 200 milioni annui a decorrere dal 2021.

435-*bis*. Al fine di garantire l'efficientamento della spesa e il risparmio da essa derivante anche nell'erogazione dei servizi, il Ministero dell'interno con il regolamento di cui al comma precedente, individua altresì i servizi che possono essere erogati su scala territoriale, superando il meccanismo del finanziamento *pro-capite pro-die*. Gli eventuali ulteriori risparmi ottenuti da questa modalità confluiscono in apposito Fondo da istituirsi presso il Ministero dell'intemo e da destinarsi ad iniziative di promozione culturale negli istituti di formazione di ogni ordine e grado sul tema dell'importanza dell'interscambio culturale e della conoscenza della nostra Costituzione.

435-*ter*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e dì 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.450 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.600 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.600 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, a 6.599 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2355

BITI

Sostituire il comma 436 con il seguente:

«436. Il Ministro dell'interno è autorizzato a ripartire le somme di cui al comma 435 con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio».

1.2356

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 436 aggiungere i seguenti:

«436-*bis*. Al fine di ridurre e rendere sostenibile la spesa complessiva per l'accoglienza, nell'ambito del programma nazionale FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) sono finanziati prioritariamente gli interventi di rimpatrio di cui all'art. 3, paragrafo 2 lettera *c)* del regolamento UE n. 516 del 2014. A tale scopo la dotazione finanziaria del FAMI, ivi compreso il cofinanziamento statale, è destinata nella misura dell'80 per cento alle misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio e alle misure di rimpatrio di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento UE n. 516 del 2014 e per il restante 20 per cento alle altre misure previste dal regolamento medesimo in tema di asilo e integrazione.

436-*ter*. Il Ministero dell'interno, in accordo con le Prefetture e sentita la Conferenza Stato Regioni, stabilisce quote di rimpatrio obbligatorie

annue per singola Regione definite all'interno di bandi specifici, a tale scopo preposti, redatti dalle Prefetture».

1.2357

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 436 inserire i seguenti:

«436-*bis*. Al fine di ridurre e rendere sostenibile la spesa complessiva per l'accoglienza, nell'ambito del programma nazionale FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) sono finanziati prioritariamente gli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 lettera *c)* del regolamento UE n. 516 del 2014. A tale scopo la dotazione finanziaria del FAMI, ivi compreso il cofinanziamento statale, è destinata nella misura dell'80 per cento alle misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio e alle misure di rimpatrio di cui agli articoli 11 e 12 del citato regolamento UE n. 516 del 2014 e per il restante 20 per cento alle altre misure previste dal regolamento medesimo in tema di asilo e integrazione.

436-*ter*. Il Ministero dell'interno, in accordo con le Prefetture e sentita la Conferenza Stato Regioni, stabilisce quote di rimpatrio obbligatorie annue per singola Regione definite all'interno di bandi specifici, a tale scopo preposti, redatti dalle Prefetture».

1.2358

FAZZOLARI

Dopo il comma 437 inserire i seguenti:

«437-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 3, è aggiunto in fine il seguente comma: "3-*bis.* A decorrere dall'anno 2019, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. A tal fine le relative somme confluiscono nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

437-*ter*. All'articolo 14-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: ''confluiscono'', sono inserite le seguenti: ''una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ad esso specificatamente destinata, in base alle scelte dei contribuenti''».

1.2359

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 438, aggiungere i seguenti:

«438-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzato all'erogazione di finanziamenti per gli interventi di demolizione di opere abusive disposti dal prefetto. L'erogazione dei finanziamenti avviene, nel limite delle dotazioni annuali finanziaria del fondo, sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

438-*ter*. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ai sensi del testo unico in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è esercitato dal Prefetto. I Comuni trasmettono con cadenza annuale l'elenco delle opere abusive per i quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il Prefetto, può avvalersi delle competenze degli uffici e degli organi della Pubblica amministrazione e dello Stato, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi anche delle risorse di cui al comma precedente. L'agenzia delle Entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio istituita con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 presso il Ministero delle infrastrutture, ai Ministeri dell'ambiente e dei beni e attività culturali, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per Fanno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022,» *con le seguenti:* «27,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 145,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 154,85 milioni di euro per l'anno 2022,».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 0;
2020: – 60.000.000;
2021: – 0.

1.2360

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Sopprimere i commi 439, 440, 441 e 442.

Conseguentemente, ridurre di 60 milioni di euro dal 2019 il Fondo di cui al comma 653.

1.2361

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sopprimere i commi 439, 440, 441 e 442.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «9.000 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.971,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.2362

MOLES, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Sopprimere i commi 439, 440, 441 e 442.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 421 è ridotto di 25 milioni di euro per gli anni 2019 e 2021.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020:–25.000.000.

1.2363

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Sopprimere i commi 439, 440, 441 e 442.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente abrogazione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016 n. 198.

1.2364
NENCINI

Sopprimere i commi 440, 441 e 442.

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» *con le seguenti:* «0,8 per cento».

1.2365
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere i commi 440, 441 e 442.

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» *con le seguenti:* «0,8 per cento».

1.2366
PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Sostituire il comma 442 con il seguente:

«442. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, dopo le parole: "da adottare" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 dicembre 2019"».

1.2367
PITTELLA

Dopo il comma 442 inserire i seguenti:

«442-*bis*. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15-*bis*, comma 2-*ter*, terzo periodo, dopo le parole: ''e gli altri organismi di gestione collettiva'' sono aggiunte le seguenti ''nonché le entità di gestione indipendente'';

b) all'articolo 180, comma 1, dopo le parole: ''organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché alle entità di gestione indipendente''.

442-*ter*. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: ''fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività dì intermediazione di diritti d'autore'' sono soppresse;

b) all'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ''1-*bis*. Ogni organismo di gestione collettiva e entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, salva la sussistenza di accordi di rappresentanza dì cui all'articolo 20 del presente decreto, gestisce esclusivamente la percentuale dì diritti su ciascuna opera ad esso affidata in gestione dal titolare'';

c) all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».

1.2368

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 443, inserire il seguente:

«443-*bis*. All'articolo 6, del decreto legislativo 15 maggio 2017 n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le parole: ''tramite contratti con società di distribuzione esterne non controllate dall'impresa editrice richiedente il contributo né ad essa collegata,'';

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: ''4-*bis*. Le copie distribuite di cui al comma 1, nonché le copie vendute di cui al comma 3, devono essere certificate annualmente da una società di revisione iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob''».

1.2369

ALFIERI, GIACOBBE, PINOTTI, RENZI, PITTELLA, FEDELI, GINETTI

Sopprimere i commi 448 e 449.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019 – 50.000.000;
2020 – 50.000.000;
2021 – 50.000.000.

1.2370

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Sopprimere il comma 448.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente deposizione pari a 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653.

1.2371

MALAN, FANTETTI, ALDERISI

Sopprimere il comma 449.

Conseguentemente al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019»*, con le seguenti:* «euro 128.317.000 per l'anno 2019».

1.2372

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere il comma 449.

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento»*, con le seguenti:* «0,7 per cento».

1.2373

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, IORI, RAMPI, VERDUCCI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI

Sopprimere i commi da 451 a 454.

Conseguentemente,

– *al comma 653, sostituire le parole:* «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni

di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'armo 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.» *con le seguenti:* «0,64 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 149,38 milioni di euro per l'anno 2021, di 158,33 milioni di euro per l'anno 2022, di 167,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 168,23 milioni di euro per l'anno 2024, di 201,17 milioni di euro per l'anno 2025, di 235,61 milioni di euro per l'armo 2026, di 233,67 milioni di euro per l'anno 2027, di 233,38 milioni di euro per l'anno 2028, di 233,78 milioni di euro per l'anno 2029 e di 234,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030»;

– *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 0

2020: – 56.520.000.

1.2374

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Sopprimere i commi 451, 452, 453 e 454.

Conseguentemente ridurre il Fondo di cui al comma 653 di 114 milioni di euro dal 2019.

1.2375

BITI, RENZI

Sopprimere i commi dal 451 al 454.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»*, con le seguenti:* «8.943 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2376

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 451, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 61 del 2017 nonché nel triennio iniziale dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 61 del 2017».

Conseguentemente ridurre di 55 milioni di euro dal 2019 il Fondo di cui al comma 653.

1.2377

MANCA

Al comma 451, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* a) *sostituire le parole*: «210 ore», *con le parole*: «400 ore»;

b) *alla lettera* b) *sostituire le parole*: «150 ore», *con le parole*: «400 ore».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.

1.2378

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 451 apportare le seguenti modifiche:

– *alla lettera* a) *sostituire le parole*: «210 ore», *con le parole*: «400 ore»;

– *alla lettera* b) *sostituire le parole*: «150 ore», *con le parole*: «400 ore».

1.2379

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 451, aggiungere i seguenti:

«451-*bis*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive procedure, è autorizzato a riservare una quota pari al 30 per cento dei posti messi a concorso per il profilo di Direttore Amministrativo in tutte le scuole di ogni ordine e grado, da destinare agli Assistenti amministrativi facenti funzione nel ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi che hanno espletato l'incarico di sostituzione almeno due anni negli ultimi otto.

451-*ter*. Viene autorizzata una procedura riservata, accanto a quella del concorso ordinario, che prevede una prova concorsuale tramite colloquio orale di natura non selettiva nei riguardi del personale Assistente amministrativo in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

451-*quater*. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali».

1.2380

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Sostituire i commi 452, 453, 454 e 455 con i seguenti:

«452. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 33 è sostituito dal seguente:

''I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, negli istituti tecnici e professionali e nel licei, non sono obbligatori ma sono inseriti a scelta delle Istituzioni scolastiche, previa approvazione degli organi collegiali, nei piani triennali dell'offerta formativa''.

453. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole o per attivare i percorsi di alternanza scuola-lavoro o per avviare progetti mirati al contrasto della dispersione scolastica, all'orientamento e al ri-orientamento».

1.2381

RIVOLTA, PITTONI, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 453, inserire il seguente:

«453-*bis*. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» *e* «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» *con le seguenti:* «110.317.000 per l'anno 2019» *e* « 87.220.000 per l'anno per 2021, di euro 126.089.000 per l'anno 2022, di euro 125.512.000 per l'anno 2023, di euro 125.232.000 per l'anno 2024, di euro 125.143.000 per l'anno 2025, di euro 125.006.000 per l'anno 2026, di euro 123.318.000 per l'anno 2027 e di euro 123.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.000 (in milioni).

1.2382

RIVOLTA, PITTONI, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 453, aggiungere il seguente:

«453-*bis*. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» *e* «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» *con le seguenti:* «110.317.000 per l'anno 2019» *e* « 87.220.000 per l'anno per 2021, di euro 126.089.000 per l'anno 2022, di euro 125.512.000 per l'anno 2023,

di euro 125.232.000 per l'anno 2024, di euro 125.143.000 per l'anno 2025, di euro 125.006.000 per l'anno 2026, di euro 123.318.000 per l'anno 2027 e di euro 123.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero Istruzione Università e Ricerca*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.000 (in milioni)

1.2383

RIVOLTA, PITTONI, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 453, aggiungere il seguente:

«453-*bis*. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» *e* «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» *con le seguenti:* «110.317.000 per l'anno 2019» *e* «87.220.000 per l'anno per 2021, di euro 126.089.000 per l'anno 2022, di euro 125.512.000 per l'anno 2023, di euro 125.232.000 per l'anno 2024, di euro 125.143.000 per l'anno 2025, di euro 125.006.000 per l'anno 2026, di euro 123.318.000 per l'anno 2027 e di euro 123.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.000 (in milioni).

1.2384

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 455, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «I risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2019 e a 70 milioni di euro a decorrere dal-

l'anno 2020, sono destinati ad incrementare il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68».

Conseguentemente,

– *al comma 653, sostituire le parole:* «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.» *con le seguenti:* «35,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 198,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 144,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 154,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 154,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 187,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 222,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 220,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 219,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 220,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 220,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030»;

– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 0;
2020: – 70.000.000;
2021: – 0.

1.2385

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Al comma 456, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo, pari a 22 milioni nel 2019 e a 70 milioni di euro a decorrere dal 2020 sono destinati ad incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»*, con le seguenti:* «8.978 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.930 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.2386

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sopprimere i commi da 459 a 463.

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»*, con le seguenti:* «8.973 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2387

BERARDI

Sostituire il comma 459 con il seguente:

«459. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 3 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ''percorso FIT'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''concorso riservato per titoli e servizi'';

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: ''percorso formativo triennale'' sono sostituite dalle seguenti: ''concorso riservato per titoli e servizi'';

c) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

''*b)* un concorso riservato senza sbarramento per titoli e servizi'';

2) al comma 1, lettera *c)*, le parole: ''previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera *b)*'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa positiva valutazione del concorso riservato per titoli e servizi'';

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Il concorso riservato senza sbarramento per titoli e servizi è disciplinato ai sensi del Capo III'';

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

d) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: ''all'accesso al percorso FIT su'' sono sostituite dalla seguente: ''ai '';

2) al comma 2, le parole: ''nel terzo e quarto'', sono sostituite dalle seguenti: ''al termine dell'espletamento della procedura concorsuale e vista la necessità di personale docente, per evitare cattedre scoperte a fronte dei pensionamenti e dell'esaurimento delle graduatone, m un tempo considerato breve'';

3) al comma 3, le parole: ''ammessi al percorso FIT'' sono sostituite dalle seguenti, ''immessi in ruolo'', le parole: ''nel terzo e nel quarto'', sono sostituite dalle seguenti: ''al termine dell'espletamento della procedura concorsuale'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi'';

4) al comma 4, lettera *a)*, le parole: ''anche raggruppate in ambiti disciplinari'', sono soppresse;

5) al comma 5, le parole: ''per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa'', sono sostituite dalle seguenti: ''per tutte le classi di concorso in cui il candidato risulti in possesso dei titoli per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno'';

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque m misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; *master* specifici per la didattica, abilitazioni professionali, percorsi di perfezionamento all'insegnamento, certificazioni linguistiche ed informatiche, anni di servizio con medesima modalità di valutazione nelle istituzioni scolastiche che rientrano nel sistema scolastico nazionale, declinate in scuole statali, Centri di formazione professionale con pubblici finanziamenti regionali e comunitari, scuole paritarie riconosciute dallo Stato; le modalità di gestione delle procedure concorsuali sono a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto e costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d esame e delle relative griglie di valutazione, sulla base delle precedenti indicazioni»,

7) i commi 7 e 8 sono abrogati;

e) all'articolo 4:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233'';

2) il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 5:

1) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole; ''con le classi di concorso'' inserire un punto.

2) comma 2, la lettera *b)* è soppressa;

3) il comma 3 è abrogato;

4) il comma 4 è abrogato;

5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''4-*bis*. Al termine del concorso senza sbarramento per titoli e servizi, il candidato si considera abilitato e potrà accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per far fronte alla carenza di personale di ruolo.

4-*ter*. Laddove viene assegnata a seguito dell'espletamento delle procedure d esame, mia supplenza al 30 giugno o al 31 agosto il contratto di lavoro stipulato è a tempo indeterminato. La presente misura viene presa in rispetto delle direttive comunitarie.'';

g) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: ''Il concorso'', sono inserite le seguenti: ''per i posti comuni e i posti di sostegno è prevista una prova orale'';

2) il comma 2 è sostituito con il seguente: ''2. Il candidato illustrerà alla commissione il proprio percorso di docenza a partire dai titoli conseguiti e dal servizio svolto, spiegando le metodologie didattiche utilizzate nel corso degli anni.'';

3) il comma 3 è abrogato;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: ''4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare titoli e servizi, nonché il grado delle conoscenze e competenze del candidato su un argomento della disciplina oggetto della classe di concorso, simulando una lezione in classe'';

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: ''5. La prova orale per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie'';

h) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria per ogni classe di concorso e per il sostegno e compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli e del periodo di servizio valutato allo stesso modo se effettuato m scuole statali, Centri di formazione professionali che godono di finanziamenti pubblici e scuole paritarie riconosciute dallo Stato. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. I candidati tutti possono accedere alle seconde fasce delle graduatorie di istituto, laddove siano iscritti in terza fascia al momento dell'espletamento della prova concorsuale. Le graduatorie hanno validità permanente, questo al fine di esaurire le graduatone di istituto e procedere al nuovo sistema di reclutamento'';

2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: ''5. I vincitori scelgono, in ordine del punteggio e secondo 1 posti disponibili le scuole della provincia in cui sono iscritti nelle graduatorie di istituto'';

i) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: ''Inserimento a pieno titolo di ruolo''.

Tutti gli articoli del capo III sono abrogati, l'articolo 1 è sostituito con il seguente: ''1. II vincitore del concorso acquisirà il ruolo secondo i posti disponibili, secondo le condizioni economiche e normative definite dal CCLN di riferimento''».

1.2388

IANNONE

Al comma 459, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «percorso annuale di formazione iniziale e prova» *con le seguenti:* «concorso riservato per titoli e servizi»;

b) *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «percorso annuale di formazione iniziale e prova» *con le seguenti:* «concorso riservato per titoli e servizi»;

c) *alla lettera* c), *al capoverso* «1)» *lettera* b)*, sostituire le parole:* «un percorso annuale di formazione iniziale e provai» *con le seguenti:* «un concorso riservato senza sbarramento per titoli e servizi»; *al capoverso* «2)»*, sostituire le parole:* «del percorso annuale di formazione iniziale e prova» *con le seguenti:* «un concorso riservato senza sbarramento per titoli e servizi»; *al capoverso* «3)» *comma 2, sostituire le parole:* «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova» *con le seguenti:* «Il concorso riservato senza sbarramento per titoli e servizi».

d) *alla lettera* d)*, al numero 2, sostituire le parole:* «nel primo e nel secondo» *con le seguenti:* «al termine dell'espletamento della procedura concorsuale e vista la necessità di personale docente, per evitare cattedre scoperte a fronte dei pensionamenti e dell'esaurimento delle graduatorie, in un tempo considerato breve»; *al numero 3, sostituire le parole:* «nel primo e nel secondo» *con le seguenti:* «al termine dell'espletamento della procedura concorsuale», *al numero 5, sostituire le parole:* «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria dì primo e dì secondo grado, nonché per il sostegno» *con le seguenti:* «per tutte le classi di concorso in cui il candidato risulti in possesso dei titoli per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno»; *al numero 6, sostituire il capoverso* «6.» *con il seguente:* «6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le

prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri dì valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; *master* specifici per la didattica, abilitazioni professionali, percorsi di perfezionamento all'insegnamento, certificazioni linguistiche ed informatiche, anni di servizio con medesima modalità di valutazione nelle istituzioni scolastiche che rientrano nel sistema scolastico nazionale, declinate in scuole statali, Centri di formazione professionale con pubblici finanziamenti regionali e comunitari, scuole paritarie riconosciute dallo Stato; le modalità di gestione delle procedure concorsuali sono a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione, sulla base delle precedenti indicazioni»;

e) *sostituire le lettere dalla* f) *alla* s)*, con le seguenti:*

''*f)* all'articolo 5:

a) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: ''con le classi di concorso'' inserire un punto.

b) al comma 2, la lettera *b)* è soppressa;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è abrogato;

e) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Al termine del concorso senza sbarramento per titoli e servizi, il candidato si considera abilitato e potrà accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per far fronte alla carenza di personale di ruolo.

4-*ter*. Laddove viene assegnata a seguito dell'espletamento delle procedure d'esame, una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto il contratto di lavoro stipulato è a tempo indeterminato. La presente misura viene presa in rispetto delle direttive comunitarie'';

g) *all'articolo 6:*

1) al comma 1, dopo le parole: ''il concorso'' sono inserite le seguenti: ''per i posti comuni e i posti di sostegno è prevista una prova orale'';

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. Il candidato illustrerà alla commissione il proprio percorso di docenza a partire dai titoli conseguiti e dal servizio svolto, spiegando le metodologie didattiche utilizzate nel corso degli anni'';

3) comma 3 è abrogato;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: ''4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare titoli e servizi, nonché il grado delle conoscenze e competenze del candidato su un argomento della

disciplina oggetto della classe di concorso, simulando una lezione in classe'';

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: ''5. La prova orale per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie'';

h) *all'articolo 7:*

1) *il comma 1 è sostituito dal seguente:* ''1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli e del periodo di servizio valutato allo stesso modo se effettuato in 224 scuole statali, Centri di formazione professionali che godono di finanziamenti pubblici e scuole paritarie riconosciute dallo Stato, La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. I candidati tutti possono accedere alle seconde fasce delle graduatorie di istituto, laddove siano iscritti in terza fascia al momento dell'espletamento della prova concorsuale. Le graduatorie hanno validità permanente, questo al fine di esaurire le graduatorie di istituto e procedere al nuovo sistema di reclutamento'';

2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I vincitori scelgono, in ordine del punteggio e secondo i posti disponibili le scuole della provincia in cui sono iscritti nelle graduatorie di istituto";

i) *il Capo III è sostituito dal seguente:*

''CAPO III

INSERIMENTO A PIENO TITOLO DI RUOLO

Art. 8.

I vincitori del concorso acquisiranno il ruolo secondo i posti disponibili, secondo le condizioni economiche e normative definite dal CCLN di riferimento''».

1.2389

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 459, lettera d)*, sopprimere i numeri* 4) *e* 5) *e alla la lettera* f)*, sopprimere il numero 3).*

1.2390

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 459, lettera e)*, sostituire il numero* 2)*, con il seguente:*

«2) al comma 3 le parole: ''Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 3, e in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo'', sono soppresse».

1.2391

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 459, alla lettera l)*, sopprimere le parole:* «e 12».

Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-*bis. (Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate).* Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente».

1.2392

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 459, lettera m)*, numero 3) capoverso comma 3, sostituire le parole:* «quattro anni» *con le seguenti:* «due anni».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» *con le seguenti:* «0,8 per cento».

1.2393

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 459, lettera o)*, prima del punto 1) inserire il seguente punto 01):*

«01) Al comma 2, lettera *a)*, le parole: ''anche in deroga al'' sono sostituite dalle parole: ''abolito il'' e le parole: ''sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso'' sono sostituite dalle parole: ''sino ad esaurimento delle graduatorie medesime''».

1.2394

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, DAMIANI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 459, lettera o)*, n.3), dopo il punto 5, inserire il seguente:*

«5-*bis)* all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 227, sopprimere le parole: ''la predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento''».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 113, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la lettera g) *è soppressa.*

1.2395

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 459, aggiungere il seguente:

«459-*bis*. All'articolo 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2012 sostituire le parole: ''sessanta giorni'' con le seguenti: ''centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto della città metropolitana di Messina''».

Conseguentemente al comma 653, le parole: «di 57,16 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «di 7,16 milioni».

1.2396

MARSILIO

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-*bis*. All'articolo 4, comma 5, primo periodo, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, dopo le parole: ''dall'anno 2009 all'anno 2011'', aggiungere, in fine, le seguenti: ''e dall'anno 2019 all'anno 2021''».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000.

1.2397

MARSILIO

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-*bis*. All'articolo 1, comma 268, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: ''un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''87.750.000 di euro per l'anno 2019 e di 146.250.000 di euro per l'anno 2020''».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.917,25 milioni di euro per l'anno 2019, 8.863,75 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

1.2398

De Petris, Cirinnà, Giammanco, Masini, Russo, Errani, Laforgia

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-*bis*. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, dopo il comma 651, inserire il seguente:

«651-*bis*. *(aumenta la tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile).* A decorrere dall'anno 2019 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 è incrementata del 100 per cento».

1.2399

Berardi

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-*bis*. All'articolo 58, comma 1, lettera *d)*, punto 3) di modifica dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 dopo le parole: ''anni successivi'' inserire il seguente testo: ''nonché degli idonei''».

Conseguentemente, alla lettera h)*, al punto 1, è soppresso il seguente periodo:* "La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi al concorso".

1.2400

Berardi

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-*bis*. All'articolo 58, comma 1, lettera *d)* di modifica dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, eliminare il punto 5)».

1.2401

BERARDI

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-*bis*. Al comma 1, lettera *f)*, punto 5, di modifica dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: ''grado di istruzione'' aggiungere le seguenti: ''o ancora non abilitati ma in possesso di 36 mesi di servizio''».

1.2402

BERARDI

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-*bis*. All'articolo 58, comma 1, lettera *m)*, punto 3) di modifica dell'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 eliminare le parole «In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova».

1.2403

BERARDI

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-*bis*. Al comma 1, lettera *m)*, punto 3), di modifica dell'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire la parola: ''quattro'' con la parola: ''due''».

1.2404

BERARDI

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-*bis*. Al comma 1, lettera *o)*, punto 2), di modifica dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, eliminare le parole: ''In prima applicazione,'' sostituire le parole: ''otto'' con diciotto'' e ''10 per cento'' con ''50 per cento''».

1.2405

BERARDI

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-*bis*. Al comma 1, lettera *o)*, punto 2), di modifica dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, eliminare le parole: ''In prima applicazione''».

1.2406

BERARDI

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-*bis*. Al comma 1, lettera *o)*, punto 2), di modifica dell'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: ''10 per cento'' con ''50 per cento''».

1.2407

BERARDI

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-*bis*. Al comma 1, lettera *o)*, punto 2), di modifica dell'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: ''otto'' con diciotto».

1.2408

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 463 aggiungere i seguenti:

«463-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 463, al fine di procedere ad un riordino organico della normativa vigente in tema di mobilità, viene avviato un piano straordinario di rientro per tutti i docenti fuori sede, di ogni ordine e grado, assunti a tempo indeterminato entro il 10 settembre 2018, inclusi i destinatari di cui all'art. 1, commi 96, 97 e 98, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e quelli indicati nell'art. 1-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89, previo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GaE) di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, già aggiornate

per il triennio 2014/2017 e prorogate all'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'art. 1, comma 10-*bis*, della legge 25 febbraio 2016, n. 21 e previo scorrimento delle graduatorie regionali di merito (GM) relative a tutti i concorsi ordinari per esami e titoli indetti fino al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

463-*ter.* Ai fini di cui al precedente comma 463-*bis*, per l'anno scolastico 2019/2020 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, di cui all'art. 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, rivolto ai docenti individuati dal precedente comma 463-*bis*. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili, ovvero sul 100 per cento delle disponibilità.

463-*quater*. Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 prosegue il piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, di cui all'art. 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, rivolto ai docenti di cui al precedente comma 463-*bis*. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sul 80 per cento di tutti i posti vacanti e disponibili.

463-*quinquies.* All'articolo 465 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente: ''A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 i trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 70 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione''.

463-*sexies.* Limitatamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, tenuto conto della dotazione organica di cui all'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dell'art. 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dell'art. 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive loro modificazioni, l'organico dell'autonomia di cui all'art. 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, viene incrementato del 30 per cento, esclusivamente riguardo ai posti di sostegno, in ogni ordine e grado. Tale incremento avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, anche dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

463-*septies*. L'incremento di cui al precedente comma 463-*sexies* avviene attraverso l'attuazione di una misura perequativa tra diverse pro-

vince al termine delle operazioni di mobilità autorizzate, realizzata nelle seguenti modalità:

a) incremento del 30 per cento delle disponibilità sul sostegno trasformando i corrispondenti posti di sostegno in deroga in posti facenti parte dell'organico dell'autonomia disponibili, per il personale a tempo indeterminato, alle operazioni di mobilità;

b) al termine delle operazioni, un numero di posti disponibili alle operazioni di mobilità e alle assunzioni in ruolo, per il personale a tempo indeterminato, pari ai trasferimenti effettuati in ragione dell'incremento di cui alla precedente lettera *a)*, viene sottratto, trasformandoli in posti di sostegno in deroga, alle disponibilità in capo alle province in cui siano esauriti gli elenchi dei docenti provvisti del titolo di sostegno inseriti nelle GaE e non sia pertanto possibile assumere docenti. O in subordine che non ci siano candidati a sufficienza per coprire con il ruolo tutte le disponibilità effettive e vacanti.

463-*octies.* I docenti assunti a tempo indeterminato ed individuati dal comma 463-*bis*, possono richiedere, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, l'assegnazione provvisoria interprovinciale che può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. L'assegnazione provvisoria interprovinciale di cui al precedente periodo è disposta, inoltre, in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GaE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive, anche dai docenti sforniti di titolo di specializzazione che ne facciano richiesta e che non risultino destinatari di assegnazione provvisoria interprovinciale su posto comune».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» *con le seguenti:* «1,0 per cento» *e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:*

«651-*bis.* Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente».

1.2409

GRANATO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 463 inserire i seguenti:

«463-*bis.* Nell'anno 2019 è autorizzata la spesa di euro 5,03 milioni al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in favore delle istituzioni scolastiche.

463-*ter.* Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole: ''10 gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 settembre 2019'';

b) all'articolo 19, ovunque ricorrano, le parole: ''10 gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 settembre 2019'';

c) all'articolo 20, comma 4, le parole: ''pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 ed a euro 15,11 milioni a decorrere dall'anno 2020''.

463-*quater.* Agli oneri derivanti dal comma 463-*bis*, pari a euro 5,03 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo integrale dei risparmi di spesa derivanti dal comma 463-*ter.*».

1.2410

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 463 aggiungere il seguente:

«463-*bis.* Al fine di garantite il regolare funzionamento di tutte le istituzioni scolastiche ed educative, sono abrogate, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020, le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un dirigente Scolastico e di un direttore SGA alle scuole sottodimensionate. Conseguentemente l'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori SGA è incrementato di 300 unità per ciascuna delle categorie indicate».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 36.000.000;
2020: – 36.000.000;
2021: – 36.000.000.

1.2411

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 463, inserire il seguente:

«463-*bis.* All'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dopo il comma 2, è inserito il seguente: ''2-*bis.* Ai presidenti delle commissioni di cui al comma 2 presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è dovuto un compenso, nel limite di una maggiore spesa complessivamente non superiore a 7,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. La misura individuale del compenso è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro, eventualmente anche in considerazione del numero di classi per le quali è svolta la funzione di presidente. Nelle more della contrattazione, la misura individuale del compenso è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, del l'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *le parole:* «14.860.000, 11.400.000, 15.000.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «7.760.000, 4.300,000, 7.900.000».

1.2412

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, SACCONE, DAMIANI, CONZATTI

Dopo il comma 463, inserire il seguente:

«463-*bis.* Per quanto attiene il trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS di cui alla OM 217/98, il riferimento all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL SCUOLA 1994/1997, in godimento presso il comparto scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL – EPNE 1994/1997 proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 10 settembre 1998 al personale, in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'ar-

ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653.

1.2413

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Sopprimere il comma 464.

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.409 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2414

VATTUONE, GARAVINI, ROJC

Sopprimere il comma 464.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni» *con le seguenti:* «6.615 milioni».

1.2415

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 464, aggiungere i seguenti:

«464-*bis.* Al fine di contrastare la formazione del precariato nell'ambito delle professioni dell'educatore sociopedagogico, socio-sanitario e del pedagogista il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, avvia di un Piano pluriennale di assunzioni dedicato alle figure di educatori professionali e pedagogisti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

464-*ter.* Per i fini del comma precedente è istituita la figura di un educatore professionale e di un pedagogista in ogni Istituzione scolastica.

464-*quater.* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti nel limite del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 651-*bis*».

Conseguentemente dopo il comma 651 aggiungere il seguente:

«*651-bis.* Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente».

1.2416

IANNONE

Dopo il comma 464 inserire il seguente:

«464-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999''».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2417

BERARDI

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-*bis.* All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: ''Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo al-

l'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1991''».

1.2418

BERARDI

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-*bis.* Per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale».

1.2419

BERARDI

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-*bis.* All'articolo 1, comma 10-*bis* della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: ''Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo».

1.2420

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-*bis*. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera *c)*, e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro ses-

santa giorni dall'approvazione della presente legge, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».

1.2421

BERARDI

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-*bis.* All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: ''Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a.s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione''».

1.2422

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-*bis.* All'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il periodo: ''La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento'' è soppresso.

464-*ter.* All'articolo 17, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, le parole: ''anche in deroga al'' sono sostituite dalle parole: ''abolito il'' e le parole: ''sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso'' sono sostituite dalle seguenti: ''sino ad esaurimento delle graduatorie medesime''.

464-*quater.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.2423

IANNONE

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-*bis.* Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle Istituzioni Scolastiche ed Educative in caso di mancata copertura del posto di Direttore SGA, dopo aver esperito tutte le procedure previste dalle vigenti norme contrattuali, il Dirigente Scolastico è autorizzato ad attivare una procedura di reclutamento attraverso i Centri per l'impiego dipendenti dalle Province o città metropolitane. Gli aspiranti inviati alle scuole dai Centri per l'impiego dovranno essere in possesso del requisito culturale prescritto per l'accesso al ruolo dei Direttori SGA. Gli aspiranti inviati sosterranno una procedura selettiva per colloquio che sarà svolta dal Dirigente Scolastico, con la presenza di due docenti suoi collaboratori. Della procedura selettiva sarà redatto specifico processo verbale e all'esito della stessa il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula di un contratto individuale di lavoro per supplenza annuale».

1.2424

IANNONE

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-*bis*. Per garantire agli Assistenti Amministrativi, che sostituiscono i Direttori SGA nei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, un adeguato riconoscimento delle funzioni superiori esercitate sono abrogate, con decorrenza dall'a.s. 2019/2020, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012 n. 228».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui»*, con le seguenti:* «8.993 milioni di euro annui».

1.2425

BERARDI, GALLONE

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-*bis*. All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, è aggiunto il seguente periodo: ''A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad essi riservati''».

1.2426

BERARDI, GALLONE

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-*bis*. All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire la parola: ''otto'' con: ''diciotto''».

1.2427

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 464, inserire i seguenti:

«464-*bis*. La durata del mandato del personale scolastico in servizio all'estero, nominato per un secondo mandato per un periodo inferiore a sei anni, dalle graduatorie prorogate dal comma 3, dell'articolo 6 della legge 21 settembre 2018 n. 108, è prorogata, a domanda, nella stessa sede fino a sei anni.

464-*ter*. Al comma 7, dell'articolo 37 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.64, aggiungere il seguente periodo: ''I commi 1 e 2, dell'articolo 21 della presente legge, si applicano altresì al personale che ha prestato da sette a nove anni di servizio all'estero, che si collocherà in posizione utile alla nomina nelle graduatorie di cui al comma 4, dell'articolo del presente Decreto. Questo personale non potrà in nessun modo superare i dodici anni complessivi di servizio all'estero'';

464-*quater*. Sostituire il comma 8 dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64, con il seguente: ''Il personale in servizio all'estero, con un mandato di nove anni e il personale che ha superato sei anni consecutivi di servizio all'estero, può permanervi fino a nove anni scolastici''».

1.2428

DE POLI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 464 aggiungere il seguente:

«464-*bis*. All'articolo 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: "Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto -legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102" sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di

euro 181.300.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 178.836.797 per il personale dì cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102''.

Il fondo per gli interventi urgenti e indifferibili è ridotto di 58, 3 milioni per l'anno 2018».

Conseguentemente, è ridotto di 58,3 milioni di euro per l'anno 2019 fondo per l'attuazione del programma dì governo di cui al comma 421.

1.2429

De Poli, Damiani, Fantetti, Ferro, Pichetto Fratin, Saccone, Conzatti

Dopo il comma 464 aggiungere il seguente:

«464-*bis*. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: ''pari a 7.050 unità'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 7.210 unità''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.2430

Gasparri, Moles, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti

Sostituire il comma 464 con il seguente:

«464. Al fine del raggiungimento nel triennio 2019-2021 e del successivo mantenimento dell'obiettivo del 2 per cento nel rapporto risorse Difesa/PIL, così come richiesto in ambito NATO, le spese militari sono incrementate di 5 miliardi di euro nel 2019, di 8 miliardi di euro nel 2020 e di 11 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021».

Conseguentemente:

a) *al comma 138 sostituire le parole:* «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.810 milioni di euro nel

2019, 5.820 milioni di euro nel 2020 e 2.820 milioni di euro annui a decorrere dal 2021»;

b) *sopprimere il comma 141.*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

1.2431

DE POLI

Dopo il comma 465 aggiungere il seguente:

«465-*bis*. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità dello strumento militare terrestre a tutela degli interessi di difesa nazionale e dei confini europei, consolidando strategicamente l'industria ad alta tecnologia, è autorizzata l'istituzione di un Fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delio sviluppo economico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2019, di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 60 milioni;

2020: – 100 milioni;

2021: – 80 milioni.

Conseguentemente, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 70 per il 2021 l'importo del fondo per l'attuazione del programma di governo di cui al comma 421.

Il fondo per gli interventi urgenti e indifferibili è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

1.2432
De Poli

Dopo il comma 465, aggiungere il seguente:

«465-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire, con DPCM, volto a finanziare l'implementazione delle capacità ''*dual use*'' del comparto Difesa e Sicurezza impegnato in attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.2433
De Poli

Dopo il comma 465 aggiungere il seguente:

«465-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario a supporto dello strumento militare terrestre, volto a colmare il gap capacitivo rispetto allo strumento militare marittimo e aeronautico nonché per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione e sicurezza del personale, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023».

1.2434
De Poli

Dopo il comma 465 aggiungere il seguente:

«465-*bis.* All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: ''Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 10 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 181.300.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 178.836.797 per il personale di cui al comma

74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102''.

Il fondo per gli interventi urgenti e indifferibili è ridotto di 58,3 milioni per l'anno 2018.

Conseguentemente, è ridotto di 58,3 milioni di euro per l'anno 2019 il fondo per l'attuazione del programma di governo di cui al comma 421.

1.2435
DE POLI

Dopo il comma 465 aggiungere il seguente:

«465-*bis*. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, primo periodo, le parole: ''destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia'' sono sostituite con le seguenti: ''destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia, di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, nonché alla bonifica ambientale di aree sensibili''».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.2436
DE POLI

Dopo il comma 465, aggiungere il seguente:

«465-*bis.* All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: «pari a 7.050 unità» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7.210 unità».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.

1.2437

De Poli

Dopo il comma 465 aggiungere il seguente:

«465-*bis*. Alla lettera *c-bis)* del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 66 del 2010 è apportata la seguente modificazione: le parole: ''con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente'' sono soppresse».

1.2438

Bellanova, Ferrari, Richetti, Rossomando, Manca

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

«466-*bis*. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 le spese nello Stato di previsione del Ministero sviluppo economico sono destinate, per un importo pari a 70 milioni all'anno, alla realizzazione del programma Piaggio P. 2HH».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.630 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.920 milioni di euro per l'anno 2021, a 6.930 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.920 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2439

Accoto, Turco, Pirro, Marco Pellegrini, Presutto, Gallicchio, Pesco, Patuanelli

Al comma 467, dopo le parole: «6 febbraio 2014, n. 6,» *sono aggiunte le seguenti:* «nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani di cui al comma 467-*bis*».

Conseguentemente, dopo il comma 467 aggiungere il seguente:

«467-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazio-

nale di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani (cosiddetto ''Terre dei fuochi''), definiti come siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché come siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo. All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono soppresse le parole: ''dei siti di interesse nazionale''».

1.2440

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 467, aggiungere i seguenti:

«467-*bis*. All'articolo 147, del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 lettera *b)* dopo le parole: ''unicità della gestione'' sono aggiunte: ''ad esclusione dei Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che abbiano in essere gestioni autonome del servizio idrico integrato o di segmenti di esso'';

b) al comma 2-*bis* lettera *a)* le parole: ''con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148'', sono sostituite da: ''con popolazione inferiore a 3.000 abitanti''.

417-*ter.* A contributo per eventuali maggiori oneri di cui al precedente comma, sono stanziati 2 milioni di euro annui».

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui al comma 653.

1.2441

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 468 inserire i seguenti:

«468-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione. xxx. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

468-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

468-*quater*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 474-*bis*, destinate prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalità;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing*;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica».

1.2442

IANNONE

Dopo il comma 468 sono inseriti i seguenti:

«468-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione. xxx. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti de prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

468-*ter*. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

468-*quater*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 474-*bis*, destinate prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano;

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalità;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilita sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing*;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilita ciclistica».

1.2443

MANCA

Dopo il comma 468 inserire i seguenti:

«468-*bis*. É istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione. xxx. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti dei prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 200 milioni di euro annui,

468-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

468-*quater*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 474-*bis*, destinate prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delie Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalità;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti dei *mobility management* e del *car sharing*;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica».

1.2444

L'Abbate, Moronese

Dopo il comma 468, inserire i seguenti:

«468-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per favorire l'attuazione degli articoli 180 e 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti e riutilizzo dei prodotti.

468-*ter*. Il fondo di cui al comma 468-*bis* è destinato alle imprese, ivi incluse quelle operanti nella fornitura e nel settore della distribuzione, nonché agli organizzatori di eventi pubblici, che abbiano adottato misure per la prevenzione e riduzione dei propri rifiuti nonché per il riuso dei prodotti, a titolo esemplificativo, attraverso:

a) iniziative di cui all'articolo 219-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 con riferimento al sistema del ''vuoto a rendere'';

b) iniziative strutturali e continuative per l'acquisizione di beni o servizi che consentano l'erogazione di prodotti ad uso alimentare o per l'igiene personale e degli ambienti ''alla spina'' ovvero senza produzione di rifiuto di imballaggio;

c) iniziative di riuso degli imballaggi a discapito del monouso nell'ambito di feste, sagre o altre manifestazioni pubbliche previo patrocinio degli enti locali;

468-*quater*. Ai fini di cui alla lettera *a)* del comma 468-*ter* del presente articolo, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 219-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è prorogato fino al 31 dicembre 2021 e il sistema del vuoto a rendere di cui al predetto articolo 219-*bis* si applica anche agli imballaggi comunque utilizzati dagli alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.

468-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le tipologie di attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti nonché di riuso dei propri prodotti che possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri per la concessione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «è incrementato di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021,» *con le seguenti:* «è incrementato di 27,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 175,9 milioni di euro per l'anno 2021,».

Conseguentemente, alla Tabelle. A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: – 30.000.000.

1.2445

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 468 inserire il seguente:

«468-*bis.* All'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma: ''140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno

2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità''».

1.2446

IANNONE

Dopo il comma 468 inserire il seguente:

«468-*bis.* All'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e inserito il seguente comma: ''140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140 per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2020 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa Conferenza. Stato-Città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attrito proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono rassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità».

1.2447

MANCA

Dopo il comma 468 inserire il seguente,

«468-*bis.* All'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma: ''140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delIe richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità''».

1.2448

BRIZIARELLI, ARRIGONI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 468 inserire il seguente:

«468-*bis.* Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 226-*ter* è inserito il seguente:

''Art. 226-*quater.*

(Plastiche monouso)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea Strategia europea per la plastica nell'economia circolare [COM(2018) 28 definitivo] i produttori, su base

volontaria e in via sperimentale dal 10 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:

a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;

b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;

c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.

2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:

a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di *Life Cycle Assessment* certificagli;

b) l'elaborazione di standard qualitativi per la:

1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;

2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo;

c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;

d) l'informazione sui sistemi dì restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.

3. Le informazioni di cui alla lettera *d)* del comma 2 riguardano in particolare:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;

c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio per il periodo della sperimentazione di cui al presente comma da parte dei competenti istituti di ricerca, è costituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dal 2019. Con successivo decreto del Ministro dello dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo''».

1.2449

BRIZIARELLI, ARRIGONI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 468 inserire il seguente:

«468-*bis.* All'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, dopo le parole: ''pubblici essenziali,''' sono aggiunte le seguenti: ''dell'ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione''».

1.2450

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 468 inserire il seguente:

«468-*bis.* In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del direttore generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato».

1.2451

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 469, aggiungere i seguenti:

«469-*bis.* Al fine di prevenire nuove procedure d'infrazione da parte della Commissione europea, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2017, 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019 per la definizione di un Piano straordinario di messa in sicurezza permanente e ripristino dello stato del luoghi nelle aree interessate da depositi di rifiuti realizzate in violazione delle norme europee in materia di gestione delle discariche di rifiuti, non comprese nei siti di interesse nazionale e individuate, con relativa priorità d'intervento, nella pianificazione regionale di settore in materia di gestione del rifiuti e siti contaminati. Il Piano dì cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli Interventi medesimi le risorse sono destinate, prioritariamente, a interventi di rimozione dei rifiuti depositati, realizzazione della messa in sicurezza permanente o ripristino dello stato dei luoghi, che risultino sia cofinanziati dalle regioni per un valore almeno pari al 30 per cento dell'intero importo stimato degli interventi».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.

1.2452

DAMIANI

Dopo il comma 469 aggiungere i seguenti-

«469-*bis.* Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, legge n. 212 del 2000, le quote di accantonamento relative ai costi di chiusura delle discariche e di gestione *post* chiusura, deducibili ai fini del reddito d'impresa, si intendono comprensive della componente di capitalizzazione composta, calcolata allo scopo di valutare il tempo di effettivo sostenimento dei costi, ove contabilizzata. È fatto in ogni caso divieto di restituzione anche tramite compensazione delle maggiori imposte eventualmente versate.

469-*ter.* Agli oneri derivanti dal comma 469-*bis* si provvede entro un limite massimo di spesa paria 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 653».

1.2453

FERRAZZI

Dopo il comma 469, aggiungere i seguenti:

«469-*bis*. Al fine di proseguire nell'opera di bonifica del sito di Porto Marghera è autorizzata per l'anno 2019 la spesa pari a 5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 5.000.000;
2020: – ;
2021: – .

1.2454

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 469, sopprimere il secondo periodo e aggiungere i seguenti commi:

«469-*bis.* Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2018/2019, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.

469-*ter.* La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2019, può essere utilizzata per:

a) riscrizione/immatricolazione e la frequenza:

– di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;

– di corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;

c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di *software*.

469-*quater.* Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del bene-

ficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

469-*quinquies.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

469-*sexies.* Per le finalità di cui al comma 469-*bis* è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 270 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello stato dì previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

469-*septies*. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

1.2455

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Al comma 469, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, dopo le parole: ''e nell'anno 2018'' sono aggiunte le seguenti: ''e 2019''».

1.2456

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 470 sostituire le parole: «conseguentemente ridotti» *con la seguente:* «aumentati».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» *con le seguenti:* «0,8 per cento».

1.2457

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 470 aggiungere il seguente:

«470-*bis.* All'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il numero: ''45,07'' è sostituito dal seguente: ''50''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 36.000.000;
2020: – 36.000.000;
2021: – 36.000.000.

1.2458

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Sopprimere il comma 471.

1.2459

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI

Al comma 471, all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, sopprimere la denominazione: «legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 18, comma 1 – Credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche» *e la denominazione:* «legge 27 dicembre, n. 205, articolo 1, comma 319 – Crediti di imposta, fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, sugli importi pagato a titolo di IMU, TASI, TARI e spese di locazione».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per Fanno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.» *con le seguenti:* «1,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,68 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,63 milioni di euro per l'anno 2022, di 218,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 219,53 milioni di euro per l'anno 2024, di 252,47 milioni di euro per Fanno 2025, di 286,91 milioni di euro per l'anno 2026, di 284,97 milioni di euro per l'anno 2027, di 284,68 milioni di euro per l'anno 2028, di 285,08 milioni di euro per l'anno 2029 e di 285,48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.2460

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 471, all'elenco n. 1 allegato alla presente legge sopprimere la denominazione: «legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 18, comma 1 – Credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «9.000 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.996 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.2461

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI

Al comma 471, all'elenco n. 1 allegato alla presente legge sopprimere la denominazione: «legge 27 dicembre, n. 205, articolo 1, comma 319 – Crediti di imposta, fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, sugli importi pagati, a titolo di IMU, TASI, TARI e spese di locazione».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*, con le seguenti:* «a 6.998,75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.997,75 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.998,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2462

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 471 aggiungere, il seguente:

«471-*bis.* Al fine di proseguire il processo di risparmio a medio-lungo termine già avviato con l'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA, nel procedere all'immissione in organico di personale per il triennio 2019-2021, attinge prioritariamente alle graduatorie di cui al predetto comma 1096 fino al relativo esaurimento».

1.2463

PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 471, aggiungere i seguenti:

«471-*bis.* Per gli anni 2019 e 2020 agli esercenti di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1.500 euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo del 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

471-*ter.* Gli esercizi di cui al comma 471-*bis* possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante F24.

471-*quater.* Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 471-*bis* e 471-*ter* anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

471-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con la dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, incrementato delle somme destinate al credito di imposta di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modifiche dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 ed accertato con DPCM del 4 luglio 2014, nonché delle somme destinate al credito di imposta di cui all'art. 1 commi 334 e 335 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

471-*sexies.* All'articolo 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi prestati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente'';

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

''5-*bis.* All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: in favore' sono aggiunte le seguenti, degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e'';

b) il secondo periodo è soppresso.

5-*ter.* Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *u-quater)*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale''».

1.2464

PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 471, inserire il seguente:

«471-*bis*. Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70, sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:

1) a decorrere dal 10 gennaio 2020:

a) la legge 7 agosto 1990, n. 230 è abrogata;

b) all'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ''nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano

svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250'' sono soppresse;

2) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editrice di cui all'articolo 2 comma 1 lettera *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70, in deroga a quanto stabilito all'articolo 8 decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è ridotto progressivamente nel seguente modo:

a) per l'annualità 2019 l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 20 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500 mila euro;

b) per l'annualità 2020 l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 50 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500 mila euro;

c) per l'annualità 2021 l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 75 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500 mila euro;

3) a decorrere dal 10 gennaio 2022 gli articoli da 1 a 24 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70 sono abrogati;

4) il contributo diretto erogato complessivamente alle imprese editrici di cui all'articolo 2 comma 1 lettera *g)* del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 18 e 22 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70, per gli anni 2019, 2020 e 2021 è pari a 1 milione di euro;

5) al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e digitale e della libertà di stampa, con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media, nonché progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul fondo per il pluralismo di cui all'art 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

1.2465

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Sopprimere il comma 472.

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento»*, con le seguenti:* «0,8 per cento».

1.2466

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MARINO, STEFANO, FARAONE, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 472 inserire il seguente:

«472-*bis*. I contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono incrementati di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000.

1.2467

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA, MISIANI

Dopo il comma 472 inserire il seguente:

«472-*bis*. I contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono incrementati di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000.

1.2468

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 473 inserire il seguente:

«473-*bis*. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 515 è abrogato e sostituito dal seguente:

''515. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi da 512 a 514 sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per inve-

stimenti in materia di innovazione tecnologica. L'Agenzia per l'Italia digitale-Agid, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati di spesa degli acquisti di beni e servizi in materia informatica, elabora un'analisi dei risparmi di spesa sostenuti dalle amministrazioni sulla base dei commi da 512 a 514, a fini conoscitivi e di conseguente aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione''.

b) il comma 517 è abrogato».

1.2469

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 475 è inserire il seguente:

«475-*bis*. Al fine di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato nonché la tutela della finanza pubblica, tenuto conto delie esigenze di semplificazione delle procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 e aventi sedi, strutture o uffici territoriali, all'articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:

4-*bis)* all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

''L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario dei pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto.'';

4-*ter)* all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: ''della metà'', sono inserite le seguenti: ''e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila,''».

Conseguentemente, all'articolo 91, quarto comma, dopo le parole: «primo comma»*, sono inserite le seguenti:* «e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti».

1.2470

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

All'articolo 1, dopo il comma 475, aggiungere i seguenti:

«475-*bis.* All'artico 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio del ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. nonché degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale di cui agli articolo 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nel limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo''.

475-*ter*. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente: ''5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A, ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente''.

475-*quater*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-*quater)*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46».

1.2471

CARBONE

Dopo il comma 475 inserire il seguente:

«475-*bis*. Al fine di garantire l'avvio del processo di liberalizzazione coerentemente con le finalità di salvaguardare l'interesse generale, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, di assicurare l'efficiente svolgimento

del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica nonché a garanzia del diritto di difesa, l'applicazione dell'articolo 5, commi da 2 a 6, del Regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'allegato A della delibera n. 77/18/CONS è sospesa, per un periodo transitorio di due anni, unitamente alle altre disposizioni del medesimo regolamento afferenti l'operatore capogruppo così come il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 luglio 2018».

1.2472

ZAFFINI

Dopo il comma 475 inserire il seguente:

«475-*bis*. Al fine di garantire l'avvio del processo di liberalizzazione coerentemente con le finalità di salvaguardare l'interesse generale, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, di assicurare l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica nonché a garanzia del diritto di difesa, l'applicazione dell'articolo 5, commi da 2 a 6, del Regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'allegato A della delibera n. 77/18/CONS è sospesa, per un periodo transitorio di due anni, unitamente alle altre disposizioni del medesimo regolamento afferenti l'operatore capogruppo così come il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 luglio 2018».

1.2173

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 475, inserire il seguente:

«475-*bis*. Al fine di garantire l'avvio del processo di liberalizzazione coerentemente con le finalità di salvaguardare l'interesse generale, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, di assicurare l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica nonché a garanzia del diritto di difesa, l'applicazione dell'articolo 5, commi da 2 a 6, del Regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'al legato A della delibera n. 77/18/CONS è sospesa, per un periodo transitorio di due anni, unitamente alle altre disposizioni del medesimo regolamento afferenti l'operatore capogruppo così come il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 luglio 2018».

1.2474

BATTISTONI, BERUTTI

Dopo il comma 475, aggiungere il seguente:

«475-*bis*. Al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all'art. 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il Ministero della giustizia è tenuto a comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro e non oltre il 10 febbraio 2019, l'adozione delle linee guida per la formazione degli operatori postali titolari di licenza, ai fini dello svolgimento delle attività di notificazione degli atti giudiziari».

1.2475

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 479, aggiungere i seguenti:

«479-*bis*. Al fine di fronteggiare esigenze di carattere operativo e di valorizzare l'attuazione di specifici programmi e il raggiungimento di qualificati obiettivi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'incremento del fondo di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

479-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653».

1.2476

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 479, aggiungere il seguente:

«479-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito della legge 9 agosto 2018, n. 96 aggiungere, in fine, il seguente comma: ''4. Alle pubbliche amministrazioni è consentito conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, ovvero all'interno di organi di amministrazione attiva o consultiva di enti pubblici, nazionali o locali, purché il lavoratore in quiescenza rinunci, contestualmente all'accetta-

zione dell'incarico, al trattamento pensionistico durante lo svolgimento dell'incarico e senza diritto di recupero delle somme, salva fatta la disciplina di settore m materia di incarichi e cariche presso organi costituzionali, entro il limite dispesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione''».

1.2477

FERRAZZI

Dopo il comma 479, aggiungere il seguente:

«479-*bis*. All'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

''3-*bis*. L'autorizzazione a saturazione del carico termico si applica anche agli esistenti impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e a quelli di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettera D10 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che oltre a rispettare le medesime condizioni ambientali di cui al precedente comma 3, garantiscano che il flusso di massa delle emissioni dell'impianto non sia superiore a quello previsto dalle autorizzazioni vigenti, soddisfino il proprio fabbisogno energetico in autoconsumo almeno per il 60 per cento e siano in possesso di un sistema di gestione ambientale e sulla sicurezza nei posti di lavoro''».

1.2478

FERRAZZI

Dopo il comma 479, aggiungere il seguente:

«479-*bis*. All'area del comprensorio individuato con la scheda del federalismo demaniale VEB0676, denominato ''*Ex* aree imbonite fascia lagunare Sottomarina'', già oggetto di richiesta da parte del Comune di Chioggia, ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, la predetta amministrazione applica le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in ge-

nere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati».

1.2479

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 479 aggiungere il seguente:

«479-*bis*. All'articolo 223-*duodecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo le parole: ''Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente'', sono aggiunte le parole: ''che abbiano un fatturato annuo inferiore a un milione di euro''».

1.2480

FERRAZZI, MISIANI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 479, aggiungere il seguente:

«479-*bis*. I contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono ulteriormente incrementati per un ammontare pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

2019: – 25.000.000;
2020: – 25.000.000;
2021: – 25.000.000.

1.2481

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-*bis*. Al comma 8-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, le parole: ", con legge," sono soppresse».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «0.5 per cento» *con le seguenti:* «1 per cento».

1.2482

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-*bis*. 1. Al comma 8-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, le parole: ", con legge," sono soppresse».

Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-*bis*. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

a) *al comma 639 le parole:* «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede 1 milione di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;

2) la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede 1 milione di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».

3) dopo la lettera *b)*, aggiungere le seguenti:

«*b-bis)* il comma 671 è sostituito dal seguente:

"671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

b-ter) al comma 674 le parole: "o detentori" sono soppresse»;

4) la lettera *c)*, è soppressa;

5) la lettera *d)*, è sostituita dalla seguente:

«*d)* il comma 681 è sostituito dal seguente:

"681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.".

1.2483

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 484, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti.».

1.2484

DE POLI

Al comma 484 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti».

1.2485

IANNONE

Al comma 484, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti.».

1.2486

MANCA

Al comma 484, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da

475 a 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti.».

1.2487

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 485 aggiungere il seguente comma:

«485-*bis*. All'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificato dal comunicato PCM in *Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 1997, n. 217 *(Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1997, n. 202), dopo le parole: "presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani", aggiungere: "e dal presidente dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia".

1.2488

IANNONE

Dopo il comma 485 inserire il seguente:

«485-*bis*. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, primo periodo, dopo le parole: "presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM", inserire le seguenti: "e dal presidente dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia".»

1.2489

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 485 inserire il seguente:

«485-*bis*. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

4-*bis*. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e Decreto ministeriale 18 ottobre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'art. 9 del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal Rego-

lamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e ss. del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106.

Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'articolo 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367/2014/R/GAS e successive modificazioni e integrazioni, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lettera *a)* della suddetta delibera.

1.2490

MANCA

Dopo il comma 485 inserire il seguente:

«485-*bis*. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

4-*bis*. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e decreto ministeriale 18 ottobre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'art. 5 e ss. del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106.

Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'articolo 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367/2014/R/GAS e successive modificazioni e integrazioni, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lettera *a)* della suddetta delibera.

1.2491

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 485 inserire il seguente:

«485-*bis*. All'articolo 8 del Regolamento di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico e del ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, alla fine del comma 3, sono inserite le seguenti parole: "nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale"».

1.2492

MANCA

Dopo il comma 485 inserire il seguente:

«485-*bis*. All'articolo 8 del Regolamento di cui al decreto dei ministro dello sviluppo economico e del ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, alla fine del comma 3, sono inserite le seguenti parole: "nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale"».

1.2493

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 487, aggiungere i seguenti:

«487-*bis*. A decorrere dal 2019 i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete sono organizzati per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne definiscono il perimetro, anche al fine di favorire i processi di aggregazione dei gestori, e ne istituiscono o designano gli enti di governo degli stessi.

487-*ter*. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali non può essere inferiore a quella del territorio provinciale. Nel caso in cui, in applicazione della disciplina previgente, le regioni abbiano individuato ambiti o bacini di dimensione inferiore, le stesse provvedono ad adeguarne il perimetro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente legge. Sono in ogni caso fatte salve le procedure concorrenziali di affida-

mento già avviate. In caso di violazione del presente comma, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

487-*quater*. Le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, ivi compresa la scelta della modalità di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, l'affidamento della gestione, la stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e il controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali definiti ai sensi del comma 1.

487-*quinquies*. Nel caso in cui il perimetro dell'ambito o bacino territoriale ottimale coincida con il territorio della città metropolitana o dell'ente di area vasta, le funzioni dell'ente di governo sono svolte dalla medesima città metropolitana o dall'ente di area vasta.

487-*sexies*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi di trasporto pubblico locale, al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239.

487-*septies*. Gli enti locali aderiscono agli enti di governo di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla loro istituzione o designazione. Qualora non lo facciano, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro un termine non superiore a sessanta giorni. In caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi entro sessanta giorni dalla scadenza di quest'ultimo termine, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1.2494

MANCA, MISIANI, MARINO, STEFANO, MIRABELLI

Dopo il comma 487, aggiungere i seguenti:

«487-*bis*. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

487-*ter*. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

487-*quater*. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

487-*quinquies*. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera *a)* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.

487-*sexies*. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.

487-*septies*. L'imposta di cui al comma 487-*bis* relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 assicurando la neutralità finanziarla nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «9.000 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»

1.2495

FREGOLENT, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 487, inserire il seguente:

«487-*bis*. Gli enti locali qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia superiore al 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ad assunzioni di personale

a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2001, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio».

1.2496

PEROSINO

All'articolo 1, dopo il comma 487 inserire il seguente:

«487-*bis*. Gli enti locali qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia superiore del 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio».

1.2497

RENZI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:

«487-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 26, primo periodo, le parole:* "e 2018" *sono sostituite dalle seguenti:* ", 2018 e 2019";

b) *al comma 26, secondo periodo, le parole:* "Per l'anno 2018" *sono sostituite dalle seguenti:* "Per gli anni 2018 e 2019";

c) *al comma 28 le parole:* "Per l'anno 2018" *sono sostituite dalle seguenti:* "Per gli anni 2018 e 2019".

1.2498

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PRESUTTO, PIRRO, TURCO, PATUANELLI

Dopo il comma 487, inserire il seguente:

«487-*bis*. È adottato su proposta del Ministero dell'Economia di concerto con l'Associazione nazione dei Comuni italiani, previa intesa in

Conferenza Stato città ed autonomie locali, un piano nazionale di assistenza tecnica e di formazione per migliorare l'efficienza e la qualità delle attività di gestione e riscossione delle entrate e di gestione del patrimonio, a favore dei Comuni, prioritariamente di minore dimensione demografica delle Regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. Tale piano è finanziato utilizzando le economie, risultanti nel bilancio dell'istituto di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992 e al decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, realizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

1.2499

CAUSIN

Dopo il comma 487 aggiungere il seguente:

«487-*bis*. All'Area del comprensorio individuato con la scheda del Federalismo Demaniale VEB0676, denominato "Ex aree imbonite fascia Lagunare Sottomarina, già oggetto di richiesta da parte del Comune di Chioggia, ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, (Attuazione del Federalismo Demaniale – beni trasferiti a titolo non oneroso ai sensi dell'articolo 56 bia del decreto-legge n. 69 del 2013). L'Amministrazione applica le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177.

1.2500

BOLDRINI

Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:

«487-*bis*. La dotazione finanziaria del contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata, a decorrere dall'anno 2019, di 12 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro, per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.688 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.988 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

1.2501

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:

«487-*bis*. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: ", nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo." *sono sostituite con le seguenti:* "a decorrere dal 2019 è pari almeno all'85 per cento dell'importo".

1.2502

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 489, sostituire le parole: «Le limitazioni amministrative» *con le seguenti:* «Le sanzioni».

1.2503

IANNONE

1. *Al comma 489, sostituire le parole:* «Le limitazioni amministrative» *con le seguenti:* «Le sanzioni».

1.2504

MANCA

Al comma 489, sostituire le parole: «Le limitazioni amministrative» *con le seguenti:* «Le sanzioni».

1.2505

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 489, aggiungere il seguente comma:

«489-*bis*. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 28 di-

cembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

1.2506

MANCA

Dopo il comma 489, aggiungere il seguente comma:

«489-*bis.* Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

1.2507

IANNONE

Dopo il comma 489, aggiungere il seguente comma:

«489-*bis*. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

1.2508

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 489, aggiungere il seguente comma:

«489-*bis*. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1.2509
IANNONE

Dopo il comma 489, inserire il seguente:

«489-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a)*dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.2510
DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-*bis*. Per gli eventi di spettacolo dal vivo, nonché gli spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, di portata minore, prevedere i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) innalzamento della soglia massima dei partecipanti da 200 a 500, riguardo gli eventi per i quali, ai sensi dell'articolo 68 del Tulps, la segnalazione certificata di inizio attività sostituisce la licenza del Sindaco;

b) identificazione dei piccoli e medi eventi, distinti dai grandi eventi, tenendo conto di quella che può essere la reale affluenza, per cui la qualificazione di piccolo evento potrebbe riguardare le manifestazioni fino a 500 presenze, mentre un medio evento potrebbe riguardare le manifestazioni fino a 5000 presenze;

c) esclusione dalla definizione di pubblico spettacolo e dalla competenza delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza delle seguenti manifestazioni temporanee:

1). Piccoli intrattenimenti musicali con o senza ballo, offerti allo scopo di allietamento degli avventori nelle strutture adibite alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee, sempre che mantengano carattere accessorio rispetto alla normale attività di somministrazione e non arrechino molestia o disturbo alla quiete pubblica, nel rispetto delle seguenti condizioni.

2). Fiere e mostre di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 ed in cui si esercita il commercio su aree pubbliche e sagre in cui si esercita anche la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per attività istituzionali o per beneficenza.

3). Gallerie, esposizioni di rarità, persone, animali o altri oggetti di curiosità, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., anche effettuate in locali chiusi, che non sono di per sé qualificabili come locali di pubblico spet-

tacolo o trattenimento, secondo un indirizzo interpretativo più volte espresso dal Ministero dell'interno

4). Palestre, scuole di danza o simili, laddove non siano utilizzate per finalità di pubblico spettacolo o trattenimento con accesso indiscriminato del pubblico

5). Attività temporanee per lo svolgimento delle quali non vengono utilizzate o installate strutture o attrezzature per lo stazionamento del pubblico, come previsto dall'articolo 1, comma 2, punto *a)* del decreto ministeriale 19 agosto 1996 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), che esclude dal campo di applicazione del decreto medesimo "i luoghi all'aperto", quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo X della regola tecnica allegata al decreto medesimo e cioè che "Per i luoghi e spazi all'aperto", utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza d'esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;

d) previsione della non ripetizione dei controlli di cui all'articolo 141, comma 1 lettera *e)* del regio decreto n. 635 del 1940 per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale o quella comunale abbiano già concesso l'agibilità in data non anteriore a cinque anni;

e) esclusione del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione delle norme sulle pubbliche manifestazioni, dal campo di applicazione dei volontari delle Pro Loco e delle associazioni o enti senza finalità di lucro, ovvero non in forma imprenditoriale, fin tanto che non sussista un rapporto di lavoro;

f) previsione sui luoghi delle manifestazioni, caratterizzate da un livello basso di pericolosità, di personale con funzione di operatore di sicurezza, appositamente formato secondo il livello di rischio, in numero sufficiente a garantire la gestione delle emergenze, secondo la previsione dei rischi prevista nel piano di sicurezza ed emergenza appositamente predisposto dall'organizzatore;

g) ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 447 del 1995, riguardo alle manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, prevedere la presentazione di una domanda di autorizzazione al Sindaco in deroga, con allegata dichiarazione di impegno da parte del Titolare dell'Autorizzazione a rispettare i limiti di legge relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico, pari a

max 102 DBA negli orari dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00. Eventuali limitazioni o estensioni di emissioni e di orario devono essere autorizzate sempre in deroga dall'Amministrazione locale;

h) esclusione per le Pro Loco, Parrocchie, Comitati ed Associazioni senza fini di lucro, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, delle formalità di trasmissione della documentazione tramite procedure telematiche del SUAP, le quali comportano obblighi e conseguenze assolutamente incompatibili con il mondo dell'associazionismo, quali ad esempio l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese e l'esistenza del fascicolo d'impresa ed utilizzo della PEC o di appositi portali informatici;

i) superamento delle difficoltà da parte dei Comuni nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi e nell'individuazione delle misure di sicurezza da adottarsi per le manifestazioni pubbliche, determinate da una generica competenza degli uffici e dalla scarsa propensione ad assumersi responsabilità decisionali in mancanza di validi e certi supporti legislativi che in numerose occasioni hanno portato ad un aggravamento delle limitazioni eccessivamente cautelative. ».

1.2511

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 491 inserire il seguente:

«491-*bis*. All'articolo 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma:*

1) dopo le parole: "dalle agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: "e dagli enti locali territoriali";

2) dopo le parole: "a quelli delle agenzie» *sono inserite le seguenti:* «, degli enti locali territoriali";

b) al sesto comma, dopo le parole: "alle Agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: ", agli enti locali territoriali".».

Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.2512
DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-*bis*. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 4 è sostituito dal seguente:* «4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di Polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.»;

b) *al comma 5 il primo periodo è soppresso;*

c) *al comma 5-bis*:

- *le parole:* «alla lettera *c)* del» *sono sostituite dalla seguente:* «al»;
- *le parole:* «Polizia provinciale e di» *sono soppresse.*

1.2513
DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

1.2514
DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-*bis*. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la Retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.

1.2515
DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-*bis*. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole:* "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" *sono sostituite dalle seguenti:* "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) *al comma 2 le parole:* "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018" *sono sostituite dalle seguenti:* "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

c) *al comma 3 le parole:* "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" *sono sostituite dalle seguenti:* "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"».

1.2516
DE POLI

Dopo il comma 491, aggiungere il seguente:

«491-*bis*. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di perso-

nale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

c) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

1.2517

DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-*bis*. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento».

1.2518

DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-*bis*. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri per il rinnovo dei contratti 2019-20121 a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, a decorrere dall'anno 2019 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 mi-

lioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei comuni, 12 milioni di euro a favore delle città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo».

1.2519

DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-*bis*. E' istituto presso il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università un "Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica" con una dotazione iniziale pari a 100 milioni annui, a decorrere dall'anno finanziario 2019.

2. Il fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di finanziare gli interventi necessari, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'articolo 20-*bis* del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2)».

1.2520

DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-*bis*. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440 si applicano anche agli enti territoriali».

1.2521

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 491, aggiungere il seguente:

«491-*bis*. All'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «entro il 31 dicembre» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento»;

b) *l'ultimo periodo è soppresso.*

1.2522

DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-*bis*, All'articolo 1, comma 118 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche," sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".

1.2523

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 492 dopo le parole: «All'articolo 233-*bis*, comma 3» *sono aggiunte le seguenti parole:* «all'articolo 232, comma 2».

1.2524

MANCA

Al comma 492 dopo le parole: «All'articolo 233-*bis*, comma 3» *sono aggiunte le seguenti parole:* «e all'articolo 232, comma 2».

1.2525

IANNONE

Al comma 492, dopo le parole: «All'articolo 233-*bis*, comma 3» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 232, comma 2».

1.2526

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 492, aggiungere i seguenti:

«492-*bis*. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti».

«492-*ter*. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso».

1.2527

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire i seguenti:

«492-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera *b)* del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio

dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1"».

b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7"».

«492-*ter*. I comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato a decorrere dal 2019 con riferimento all'anno 2018».

1.2528

MANCA

Dopo il comma 492, inserire il seguente:

«492-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera *b)* del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1.";

b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico- patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7.".

1.2529

PEROSINO, BERUTTI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 492, inserire i seguenti:

«492-*bis*. Al comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: "è comunque consentito un numero massimo di tre mandati" sono sostituite dalle seguenti: "è comunque consentito un numero massimo di quattro mandati"».

«492-*ter*. Ai sindaci dei comuni con popolazione dai 3.000 abitanti fino a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati».

1.2530

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 492, aggiungere i seguenti:

«492-*bis*. All'articolo 1 comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* "al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", sono soppresse;

b) *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* "Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 dell'articolo 170» è abrogato" e sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione"».

«492-*ter*. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino, a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

1.2531

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire i seguenti:

«492-*bis*. All'articolo 1, comma 887, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* "23 giugno 2011, n. 118", *le parole da:* "al fine" *fino al termine del periodo sono soppresse;*

b) *sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:*

"Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione"».

«492-*ter*. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello".

1.2532

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire i seguenti:

«492-*bis*. All'articolo 1 comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "23 giugno 2011, n. 118", le parole da: "al fine", fino al termine del periodo sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".».

«492-*ter*. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello".

1.2533

IANNONE

Dopo il comma 492 inserire i seguenti:

492-*bis*. All'articolo 1 comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* "23 giugno 2011, n. 118", *le parole da:* "al fine" *fino al termine del periodo sono soppresse;*

b) *sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:* "Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

492-*ter*. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello".

1.2534

PEROSINO, MALAN, PICHETTO FRATIN

All'articolo 1, dopo il comma 492 inserire i seguenti:

«492-*bis*. Gli articoli 4 e 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».

«492-*ter*. Gli articoli 10, 13 comma 6, lettere *b)* e *c)*, 14, comma 3 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».

1.2535

PEROSINO, MALAN, PICHETTO FRATIN

All'articolo 1, dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione: l'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popola-

zione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 5 comma 2, del decreto-legge 95 del 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione: l'articolo 14 e articolo 15 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con meno di 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni non trova applicazione l'articolo 5, comma 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. A decorrere dall'anno 2019 per i comuni non trova applicazione l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2012, n. 133. A decorrere dall'anno 2019 per i comuni non trova applicazione l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 562 della legge 296 del 27 dicembre 2006. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto ministeriale ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019). L'articolo 1, commi 557, 557-*bis*, 557-*ter*, 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2019, non trova applicazione nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto ministeriale del ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019). Qualora, per i comuni di cui ai commi 1 e 2, il rapporto dipendenti popolazione previsto dal decreto ministeriale 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerati esuberi.

1.2536

IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *a)*, intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

492-*ter*. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 492-*quinquies*, lettera *b)*, il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

492-*quater*. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

492-*quinquies*. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

492-*sexies*. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2019 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2019.

492-*septies*. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b)*, avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

492-*octies*. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

492-*novies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2019, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

492-*decies*. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

492-*undecies*. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

492-*duodecies*. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

492-*terdecies*. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

492-*quaterdecies*. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

492-*quindecies*. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

492-*sedecies*. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,

non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

492-*septiesdecies*. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

492-*octiesdecies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

1.2537

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. Per l'anno 2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 marzo 2019.».

1.2538

IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. Negli anni 2019 e 2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

492-*ter*. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 492-*bis*, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione,

è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

492-*quater*. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.».

1.2539

IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo. Le disposizioni del presente comma sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1.2540

MANCA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* "tesoreria della provincia" *inserire le parole:* "o della città metropolitana";

b) *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* "Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 10 giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992-, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 10 gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione."».

1.2541

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire i seguenti:

«492-*bis*. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere i seguenti:

"4-*bis*. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

4-*ter*. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

492-*ter*. Il comma 138 dell'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.».

1.2542

MANCA

Dopo il comma 492 inserire i seguenti:

«492-*bis*. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere i seguenti:

"4-*bis*. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

4-*ter*. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.".

492-*ter*. Il comma 138 dell'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.».

1.2543

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.».

1.2544

MANCA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione

locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.».

1.2545

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 151, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* "Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera *b)* del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1.";

b) *all'articolo 161, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* "Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7."».

1.2546

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis* dell'articolo 243-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";

b) all'articolo 249 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi fi-

nanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

1.2547

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-*bis*. L'articolo 243-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte riguardante le conseguenze della mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, si interpreta nel senso che, ferma restando per l'ente locale la definitiva preclusione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, la tardiva presentazione del piano comporta l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011 previo in ogni caso l'accertamento della esistenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto previsti dall'articolo 244 da parte della medesima sezione regionale di controllo della Corte dei Conti cui il piano sia stato trasmesso tardivamente, secondo la procedura di cui all'articolo 247.».

1.2548

PEROSINO, MALAN, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*f-ter)* dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni."».

1.2549

PEROSINO, MALAN, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. È soppresso il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."».

1.2550

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "A decorrere dall'anno 2011" aggiungere le seguenti parole: "e fino al 31 dicembre 2018"».

1.2551

MANCA

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "A decorrere dall'anno 2011" aggiungere le seguenti parole: "e fino al 31 dicembre 2018"».

1.2552

IANNONE

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "A decorrere dall'anno 2011" aggiungere le seguenti parole: "e fino al 31 dicembre 2018"».

1.2553

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 652, al terzo periodo le parole:* "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" *sono sostituite dalle seguenti:* "per gli anni dal 2014 al 2020";

b) *dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: "683-bis*. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento"».

1.2554

IANNONE

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2019"».

1.2555

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2019"».

1.2556

BERTACCO, IANNONE

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-*bis*. Le regioni e gli enti locali – in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio – possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale nei profili educativo-scolastico, polizia locale, assistenti sociali e nei profili professionali con elevate competenze in materia di:

a) digitalizzazione;

b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;

c) qualità dei servizi pubblici;

d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;

e) contrattualistica pubblica;

f) controllo di gestione e attività ispettiva.».

1.2557

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 21, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2019"».

1.2558

MANCA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione"».

1.2559

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 7-*bis* del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere infine il seguente periodo: "L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione"».

1.2560

MANCA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera *b)*, sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni."».

1.2561

IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera *b)*, sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni."».

1.2562

BERTACCO, IANNONE

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-*bis*. Le regioni e gli enti locali – in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio – possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale nei profili

educativo-scolastico, polizia locale, assistenti sociali e nei profili professionali con elevate competenze in materia di:

a) digitalizzazione;

b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;

c) qualità dei servizi pubblici;

d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;

e) contrattualistica pubblica;

f) controllo di gestione e attività ispettiva.».

1.2563

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito come segue: "2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo."».

1.2564

IANNONE

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito come segue: "2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al

Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo."».

1.2565

MANCA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito come segue: "2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge dì conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per ['intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delie richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo."».

1.2566

IANNONE

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al comma 2 le parole: "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

c) al comma 3 le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"».

1.2567

MANCA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole:* "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" *sono sostituite dalle seguenti:* "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) *al comma 2 le parole:* "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018" *sono sostituite dalle seguenti:* "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

c) *al comma 3 le parole:* "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" *sono sostituite dalle seguenti:* "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020".»

1.2568

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *"per ciascuno degli anni 2017 e 2018"* sono sostituite dalle seguenti: *"per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"*;

b) al comma 2 le parole: *"entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018"* sono sostituite dalle seguenti: *"entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"*;

c) al comma 3 le parole: *"per ciascuno degli anni 2017 e 2018*" sono sostituite dalle seguenti: *"per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"*.»

1.2569

BERTACCO, IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 14, è aggiunto in fine il seguente comma: "14-*bis*. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 – a seguito dei processi di stabilizzazione attuati ai sensi del presente articolo – valutano, in deroga al limite previsto dal comma 2 dell'articolo 23, la possibilità di incrementare, in quota parte, i fondi contrattuali di parte stabile destinati al trattamento economico accessorio del personale."».

1.2570

MANCA

Dopo il comma 492 inserire i seguenti:

«492-*bis*. All'articolo 1 comma 887 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: *"23 giugno 2011, n. 118"*, sopprimere le parole da: *"al fine"* fino al termine del periodo;

b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: *Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,* "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" *il comma 6 dell'articolo 170 è soppresso e sostituito con il seguente:* "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

492-*ter*. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: *"è costituito dal quinto livello*" è aggiunto il seguente periodo: *"Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il*

piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello".».

1.2571

BERTACCO, IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. All'articolo 35-*bis*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: *"nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016" e"* sono soppresse."».

1.2572

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 492, aggiungere i seguenti:

«492-*bis*. È istituito un comparto autonomo delle Città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse.

492-*ter*. A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle Città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle Città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane.

492-*quater*. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia.».

1.2573

IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. È istituito un comparto autonomo delle Città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse. A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle Città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle Città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia».

1.2574

MANCA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. È istituito un comparto autonomo delle Città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse. A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle Città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle Città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia.».

1.2575

IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. Per il 2019 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione.».

1.2576

IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*, Per il 2019 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 percento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione.».

1.2577

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:

«492-*bis*. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi." *sono sostituite dalle seguenti:* "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

b) le parole: "incassi di competenza es. X+incassi esercizio X+1 in c/residui X Accertamenti esercizio X" *sono sostituite dalle seguenti:* "incassi di competenza es. X+incassi in c/residui es. X Accertamenti esercizio X";

c) le parole: "Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente" sono soppresse.»

1.2578

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 492, inserire il seguente:

«492-*bis*. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019 il termine di cui all'articolo 259 comma 1-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, è esteso da cinque a dieci anni.»

1.2579

MAGORNO, BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Dopo il comma 492, inserire il seguente:

«492-*bis*. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019 il termine di cui all'articolo 259 comma 1-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, è esteso da cinque a dieci anni.».

1.2580

DE BONIS

Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:

«Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019 il termine di cui all'articolo 259 comma 1-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, è esteso da cinque a dieci anni.».

1.2581

IANNONE, LA PIETRA

Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:

«492-*bis*. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019 il termine di cui all'articolo 259 comma 1-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, è esteso da cinque a dieci anni.».

1.2582
PAGANO

Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:

«492-*bis*. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019 il termine di cui all'articolo 259 comma 1-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, è esteso da cinque a dieci anni.».

1.2583
MANCA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni fondamentali, alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito per l'anno 2019 un contributo di 100 milioni di euro da ripartirsi mediante decreto del Ministero dell'interno secondo gli stessi criteri di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 febbraio 2018, n. 36.».

1.2584
PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:

«492-*bis*. Con le modalità stabilite dal comma 4, articolo 9 della legge n. 472 del 7 dicembre 1999 "Interventi nel settore dei trasporti" e dal successivo Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000 è rimborsata alla Regione Siciliana l'onere relativo all'IVA, nella misura del 10 per cento del corrispettivo di cui al Contratto di servizio del trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale.».

1.2585
MANCA

Dopo il comma 492, inserire il seguente:

«492-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *a)*, intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti

dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

492-*ter*. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b)*, il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

492-*quater*. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2019 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione 11, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi dì cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2019.

Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b)*, avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza dei Ministero dell'economia e delle finanze.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2019, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dai Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione 11. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte dei Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrut-

turazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

1.2586

MANCA

Dopo il comma 492, aggiungere i seguenti:

«492-*bis*. Negli anni 2019 e 2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo, Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

492-*ter*. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

492-*quater*. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-2019, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di

euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui....».

1.2587

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 492, aggiungere i seguenti:

«492-*bis*. Al fine di implementare l'attività di controllo del litorale della provincia di Taranto, attraverso una maggiore dotazione di mezzi e personale a disposizione della Guardia Costiera della Capitaneria di porto di Taranto, sono stanziati 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

492-*ter*. A favore della realizzazione di un centro di soccorso e recupero, anche con finalità didattiche, a tutela della fauna marina dell'area del Mar Piccolo e di tutta la costa marina dell'area di Taranto, anche attraverso l'utilizzo di idonea imbarcazione appositamente predisposta alle suddette finalità, sono stanziati 800.000 euro per il 2019».

Conseguentemente alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze»*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 3.800.000;
2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000.

1.2588

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:

«492-*bis*. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito del patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d)* e *i)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 9-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora le imprese non abbiano provveduto all'invio della documentazione finale di spesa entro la data del 30 giugno 2019, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è altresì disposto il recupero dei contributi erogati.

492-*ter*. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di procedure di gestione delle misure di cui al comma 1, per le imprese non interessate dalle disposizioni di decadenza di cui al medesimo comma 1, la definizione del procedimento agevolativo avviene con procedura semplificata stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico che disciplina altresì, in caso di inerzia di soggetti proposti alla definizione dei procedimenti, le modalità di attribuzione di specifici poteri sostitutivi a soggetti pubblici o privati individuati d'intesa con le regioni interessate.

493-*quater*. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali laddove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di appositi accordi di programma con le regioni interessate, per il finanziamento di progetti pilota, presentati, per i rispettivi territori di riferimento, per il tramite dei Soggetti Responsabili dei patti territoriali, laddove posseggano i requisiti previsti dal "Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con decreto ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000" con il conferimento ad essi di analoghe funzioni e responsabilità di quelle previste dal disciplinare stesso, per la realizzazione di interventi di sviluppo locale a valenza interregionale o che interessino vaste aree territoriali, volti tra l'altro a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi. Nella definizione dei predetti progetti è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-*bis*, comma 6, lettera *b)*, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, accertate dallo stesso Ministero dello sviluppo economico con il decreto direttoriale del 3 gennaio 2014 e non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per indisponibilità delle risorse. Ai medesimi accordi di programma, possono essere destinate altresì le risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, impegnate in favore delle regioni e non utilizzate entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area».

1.2589

De Poli

Dopo il comma 493, aggiungere il seguente:

«493-*bis*. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con il Consiglio delle autonomie locali se istituito, ovvero delle rappresentanze territoriali degli enti locali. Gli enti locali beneficiari sono soggetti alla verifica di cui alla lettera *d)* del comma 6 e, nel caso di mancato o parziale utilizzo del contributi ricevuti, sono tenuti alla restituzione delle relative somme, secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 marzo 2019 su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata. La percentuale di cui al primo al primo periodo è ridotta nella misura 7-*ter*. Per gli anni 2019 e 2020, la percentuale di cui al comma 7-*bis* è elevata al 60 per cento e una quota pari almeno alla metà, per il 2019, e ad almeno un terzo, per il 2020, è assegnata ai comuni della rispettiva regione inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione dà comunicazione al Ministero dell'interno per consentire la verifica del limite di cui all'ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860, sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858».

1.2590

Cantù, Rivolta, Ferrero, Zuliani, Solinas

Dopo il comma 495, aggiungere il seguente:

«495-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, al comma 3-*bis,* come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'esercizio 2019 la regione che abbia conseguito riequilibrio economico finanziario almeno nei tre anni precedenti, si considera comunque adempiente anche ai fini del parametro relativo alla

spesa di personale in caso di sussistenza dell'equilibrio predetto nell'anno considerato ai fini del monitoraggio."».

1.2591

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, VITALI

Apportare le seguenti modificazioni: «1. Al comma 498 sopprimere la lettera *d)*».

2. *Dopo il comma 504, aggiungere il seguente:*

«504-*bis*. Al comma 495-*ter* dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, sono soppresse le parole ", e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse.».

1.2592

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Al comma 498, sopprimere la lettera d).

1.2593

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 499, lettera a)*, dopo le parole:* «degli edifici del territorio» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento all'edilizia scolastica.».

1.2594

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 499, aggiungere i seguenti:

«499-*bis*. Al fine di facilitare l'avvio dei cantieri edilizi, la rigenerazione urbana, l'efficienza energetica degli edifici e l'abbellimento delle città, ai proprietari di immobili, costruiti prima del 1978, i cui condomini deliberino all'unanimità di procedere alla demolizione e alla ricostruzione dell'immobile, affidandola ad impresa di costruzioni, ricostruendo con criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) premio volumetrico fino al 25 per cento rispetto al fabbricato demolito, parametrato ai livelli di efficientamento attesi;

b) possibilità di cedere i diritti edificatori maturati;

c) deduzione integrale, dal reddito complessivo Irpef, degli oneri connessi all'affitto di un'altra unità immobiliare nel periodo di demolizione e ricostruzione dell'immobile, a partire dall'anno fiscale successivo all'intervento edilizio, sino all'insediamento nella nuova unità immobiliare,

499-*ter*. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, approva le disposizioni volte ad agevolare l'apertura di cantieri in ambito urbano, previste dal comma 1, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definendo compiutamente la tipologia delle agevolazioni e la semplificazione delle procedure volte a favorire gli investimenti da parte dei privati nel settore immobiliare.

499-*quater*. I Comuni possono deliberare procedure semplificate e, nell'ambito dei propri spazi di bilancio, riduzione degli oneri per le pratiche di demolizione e ricostruzione ed ulteriori agevolazioni in favore dei proprietari e dei consorzi di proprietari che interessino zone soggette a un particolare degrado urbano.

499-*quinquies*. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate alla riduzione delle imposte sulla casa, alla infrastrutturazione pubblica e all'edilizia residenziale pubblica.».

1.2595

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 499, aggiungere i seguenti:

«499-*bis*. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'am-

montare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con il Consiglio delle autonomie locali se istituito, ovvero delle rappresentanze territoriali degli enti locali. Gli enti locali beneficiari sono soggetti alla verifica di cui alla lettera *d)* del comma 6 e, nel caso di mancato o parziale utilizzo dei contributi ricevuti, sono tenuti alla restituzione delle relative somme, secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 marzo 2019 su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata.

499-*ter*. Per gli anni 2019 e 2020, la percentuale di cui al comma 7-*bis* è elevata al 60 per cento e una quota pari almeno alla metà, per il 2019, e ad almeno un terzo, per il 2020, è assegnata ai comuni della rispettiva regione inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione da comunicazione al Ministero dell'interno per consentire la verifica del limite di cui all'ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860, sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858.».

1.2596

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

«499-*bis*. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con ANCI e UPI».

1.2597

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

«499-*bis*. Per ciascuna regione a statuto ordinario la quota di investimenti di cui ai commi 495 e 497 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 494 e 496. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con Anci e Upi.».

1.2598

DE BONIS

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente comma:

«499-*bis*. Per ciascuna regione a statuto ordinario la quota di investimenti di cui ai commi 495 e 497 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 494 e 496. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con Anci e Upi.».

1.2599

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

«499-*bis*. Per ciascuna regione a statuto ordinario la quota di investimenti di cui ai commi 495 e 497 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 494 e 496. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con Anci e Upi.».

1.2600

PAGANO

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente comma:

«499-*bis*. Per ciascuna regione a statuto ordinario la quota di investimenti di cui ai commi 495 e 497 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 494 e 496. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con Anci e Upi.».

1.2601

IANNONE, LA PIETRA

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

«499-*bis*. Per ciascuna regione a statuto ordinario la quota di investimenti di cui ai commi 495 e 497 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 494 e 496. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con Anci e Upi.».

1.2602

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

«499-*bis*. Una quota parte pari al 5 per cento dei fondi previsti, dalle tabelle 3 e 4 sono riservati al miglioramento del sistema viario principale di accesso alle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, che può essere effettuato anche attraverso apposite convenzioni da stipulare tra ANAS e le Regioni interessate.».

1.2603

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Al comma 499, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:* «*e-bis)* per le regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016-2018, per inter-

venti finalizzati al miglioramento del sistema viario principale di accesso ai comuni del cratere.».

1.2604

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

«499-*bis*. Le regioni interessate dagli eventi sismici del 2016-2018 riservano almeno il 10 per cento degli interventi al miglioramento del sistema viario principale di accesso ai comuni del cratere, anche attraverso il cofinanziamento di interventi previsti da ANAS, da attuare mediante stipula di specifiche convenzioni.».

1.2605

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 500 inserire i seguenti:

«500-*bis*. Per gli anni 2019 e 2020, le regioni a statuto ordinario possono realizzare gli investimenti di cui ai commi 495 e 497 mediante l'assegnazione, entro il termine di cui al comma 500, di contributi ai comuni di ciascuna regione, inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione dà comunicazione al Ministero dell'interno, ai soli fini della gestione della graduatoria nazionale, per consentire la verifica del limite di cui all'ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo di cui al primo periodo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860, sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858.

500-*ter*. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole "otto mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi". Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019.».

1.2606

IANNONE

Dopo il comma 500 inserire i seguenti:

«500-*bis*. Per gli anni 2019 e 2020, le regioni a statuto ordinario possono realizzare gli investimenti di cui ai commi 495 e 497 mediante l'assegnazione, entro il termine di cui al comma 500, di contributi ai comuni di ciascuna regione, inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione dà comunicazione al Ministero dell'interno, ai soli fini della gestione della graduatoria nazionale, per consentire la verifica del limite di cui all'ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo di cui al primo periodo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860, sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858.

500-*ter*. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole "otto mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi". Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019.».

1.2607

MANCA

Dopo il comma 500 inserire i seguenti:

«500-*bis*. Per gli anni 2019 e 2020, le regioni a statuto ordinario possono realizzare gli investimenti di cui ai commi 495 e 497 mediante l'assegnazione, entro il termine di cui al comma 500, di contributi ai comuni di ciascuna regione, inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione dà comunicazione al Ministero dell'interno, ai soli fini della gestione della graduatoria nazionale, per consentire la verifica del limite di cui all'ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto dei contributo di cui al primo periodo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860, sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858.

500-*ter*. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole "otto mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi".

Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019.».

1.2608

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 504 è aggiunto il seguente:

«504-*bis*. Al comma 495-*ter* dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, sono soppresse le parole " , e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse."».

1.2609

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 504 inserire il seguente:

«504-*bis*. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

lettera a) *dopo la parola:* "regioni" *inserire le seguenti:* "e le città metropolitane";

lettera b) *dopo la parola:* "regioni" *inserire le seguenti:* "e le città metropolitane";

lettera c) *dopo la parola:* "regionali" *inserire le seguenti:* "e delle città metropolitane";

lettera d) *dopo la parola:* "regioni" *inserire le seguenti:* "e le città metropolitane";

lettera e) *dopo la parola:* "regione" *inserire le seguenti:* "e città metropolitana";

al comma 4, dopo le parole: "tra le regioni" *inserire le seguenti:* "e città metropolitane";

Le percentuali di ripartizione tra regioni e Città metropolitane sono definite con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in aggiornamento della Tabella 1 del decreto ministeriale dell'11 novembre 2014.».

1.2610

MANCA

Dopo il comma 504 aggiungere il seguente:

«504-*bis*. Articolo 27 decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, comma 2:

lettera a) *dopo la parola:* "regioni" *inserire le seguenti:* "e le città metropolitane";

lettera b) *dopo la parola:* "regioni" *inserire le seguenti:* "e le città metropolitane";

lettera c) *dopo la parola:* "regionali" *inserire le seguenti:* "e delle città metropolitane";

lettera d) *dopo la parola:* "regioni" *inserire le seguenti:* "e le città metropolitane";

lettera e) *dopo la parola:* "regione" *inserire le seguenti:* "e città metropolitana";

al comma 4, dopo le parole: "tra le regioni" *inserire le seguenti:* "e città metropolitane";

Le percentuali di ripartizione tra regioni e Città metropolitane sono definite con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in aggiornamento della Tabella 1 del decreto ministeriale dell'11 novembre 2014.».

1.2611

NASTRI

Dopo il comma 505, sono aggiunti i seguenti:

«505-*bis.* Il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, limitatamente a parte dei comuni di Trasquera, Varzo, Re e Cannobio, e i territori della provincia di Novara, limitatamente a parte dei comuni di Cameri, Galliate, Trecate, San Pietro Mosezzo e Novara, e del comune di Gozzano, sono assimilati a territori extra-doganali e costituiti in zone franche per la durata di cinque anni, decorrenti dal 10 gennaio del secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano in vigore, nel territorio delle zone franche, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disci-

plinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci, dannose alla collettività, nonché le norme relative alla tutela e alla conservazione dei beni culturali, artistici e ambientali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono fissati per ciascun anno i contingenti relativi ai generi alimentari di prima necessità, nonché alle materie prime destinate ad essere lavorate nelle zone franche, la cui immissione nelle stesse zone franche è consentita in esenzione delle imposte di fabbricazione e di consumo. Con il decreto previsto dal comma medesimo possono essere altresì disciplinate le agevolazioni che si rendono necessarie ai bisogni della popolazione delle zone limitrofe alle zone franche.

505-*ter*. Alle imprese industriali operanti nelle zone franche di cui al comma precedente è consentito di:

a) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;

b) corrispondere sui prodotti fabbricati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

c) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime nazionali e nazionalizzate affinché siano ivi lavorate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale.

505-*quater*. La concessione dei benefici previsti dai precedenti commi 505-*bis* e 505-*ter* è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, nei casi indicati alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 1, stabilisce, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione ai benefici predetti.

505-*quinquies*. Le disposizioni di attuazione dei commi da 505-*bis* a 343-*quater* sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della, legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

505-*sexies*. Le finalità di cui ai commi da 505-*bis* a 640-*quinquies* e le relative risorse, sono assicurate a partire dal 2019 e per i successivi anni 2020, 2021, 2022 e 2023 attraverso modificazioni, soppressioni o riduzioni, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione al fine di assicurare maggiori entrate derivanti dalle disposizioni pari al limite mas-

sima di 300 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.2612

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 505, è aggiunto il seguente:

«505-*bis*. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 13.687.129,54 di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2017, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 13.687.129,54 di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.».

1.2613

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, VITALI

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

«505-*bis*. All'articolo 45 del decreto legislativo 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* "la ristrutturazione" *sono aggiunte le parole:* "o estinzione anticipata anche parziale"; *al termine è aggiunto il seguente periodo:* "La ristrutturazione di cui al presente comma non può riguardare mutui oggetto di precedenti ristrutturazioni ai sensi del presente articolo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2.";

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:* "Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *b)*, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il medesimo ministero può effettuare emissioni di titoli di Stato fino all'importo

corrispondente alla riduzione del debito nominale generata dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni, effettuate ai sensi del presente articolo, a far data dal 10 gennaio 2018. La riduzione del debito nominale è riferita alla riduzione del debito nominale delle regioni al netto del valore nominale dei titoli di stato emessi con riferimento alle operazioni di cui al presente articolo. Le provviste finanziarie di cui al presente comma sono erogate, su base proporzionale, secondo le effettive necessità delle regioni, salvo diverso accordo assunto in sede di Conferenza Stato-regioni in ogni caso, per le finalità di cui al presente articolo, l'importo massimo delle emissioni di titoli di Stato per l'esercizio 2019 non può superare il limite di euro 200.000.000,00; per gli esercizi successivi il limite sarà costituito dalla riduzione del debito nominale di cui sopra.";

c) *al comma 5, le parole:* "31 dicembre 2013" *sono sostituite dalle seguenti:* "31 dicembre dell'anno precedente all'anno in cui viene posta in essere l'operazione di ristrutturazione"; *alla lettera* a) *le parole:* "vita residua pari o superiore a 5 anni e" *sono abrogate*; *alla lettera* b) *le parole:* "vita residua pari o superiore a 5 anni e" *sono abrogate e le parole:* "250 milioni" *sono sostituite dalle seguenti:* "50 milioni";

d) *al comma 7, le parole:* "entro il 20 giugno 2014" *sono abrogate*;

e) *al comma 10, le parole:* "da emanarsi entro il 18 luglio 2014" *sono abrogate*;

f) *al comma 12, dopo le parole:* "di cui al comma 15", *la parola:* «è» *è sostituita con le seguenti* "può essere, nei limiti di quanto previsto al comma 2";

g) *al comma 13, dopo le parole:* "valore di riacquisto dei titoli" *sono aggiunte le seguenti:* "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2" *e dopo le parole:* "di rinegoziazione" *sono aggiunte le seguenti:* "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,";

h) *al comma 14, dopo le parole:* "riacquisto del titolo" *sono aggiunte le seguenti:* "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,"».

Conseguentemente è ridotto per l'importo di 200 milioni lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.2614

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

«505-*bis*. All'articolo 45 del decreto legislativo 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con

modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* "la ristrutturazione" *sono aggiunte le seguenti:* "o estinzione anticipata anche parziale"; *al termine è aggiunto il seguente periodo:* "La ristrutturazione di cui al presente comma non può riguardare mutui oggetto di precedenti ristrutturazioni ai sensi del presente articolo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2.";

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:* "Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il medesimo ministero può effettuare emissioni di titoli di Stato fino all'importo corrispondente alla riduzione del debito nominale generata dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni, effettuate ai sensi del presente articolo, a far data dal 10 gennaio 2018. La riduzione del debito nominale è riferita alla riduzione del debito nominale delle regioni al netto del valore nominale dei titoli di stato emessi con riferimento alle operazioni di cui al presente articolo. Le provviste finanziarie di cui al presente comma sono erogate, su base proporzionale, secondo le effettive necessità delle regioni, salvo diverso accordo assunto in sede di Conferenza Stato-regioni. In ogni caso, per le finalità di cui al presente articolo, limporto massimo delle emissioni di titoli di Stato per l'esercizio 2019 non può superare il limite di euro 200.000.000,00; per gli esercizi successivi il limite sarà costituito dalla riduzione del debito nominale di cui sopra."; *al comma 5, le parole:* "31 dicembre 2013" *sono sostituite dalle seguenti:* "31 dicembre dell'anno precedente all'anno in cui viene posta in essere l'operazione di ristrutturazione"; *alla lettera* a) *le parole:* "vita residua pari o superiore a 5 anni e" *sono abrogate; alla lettera* b) *le parole:* "vita residua pari o superiore a 5 anni e" *sono abrogate e le parole:* "250 milioni" *sono sostituite dalle seguenti:* "50 milioni";

d) *al comma 7, le parole:* "entro il 20 giugno 2014" *sono abrogate*;

e) *al comma 10, le parole:* "da emanarsi entro il 18 luglio 2014" *sono abrogate*;

f) *al comma 12, dopo le parole:* "di cui al comma 15", *la parola:* "è" *è sostituita con le parole:* "può essere, nei limiti di quanto previsto al comma 2";

g) *al comma 13, dopo le parole:* "valore di riacquisto dei titoli" *sono aggiunte le seguenti:* "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2" *e dopo le parole:* "di rinegoziazione," *sono aggiunte le seguenti:* "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,";

h) *al comma 14, dopo le parole:* "riacquisto del titolo" *sono aggiunte le seguenti:* "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,".

2. All'onere pari a 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.2615

VERDUCCI, GINETTI

Dopo il comma 505 inserire il seguente:

«505-*bis*. All'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* "la ristrutturazione" *sono aggiunte le seguenti:* "o estinzione anticipata anche parziale", *ed è aggiunto in fine il seguente periodo:* "La ristrutturazione di cui al presente comma non può riguardare mutui oggetto di precedenti ristrutturazioni ai sensi del presente articolo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2.";

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:* "Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *b)*, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il medesimo ministero può effettuare emissioni di titoli di Stato fino all'importo corrispondente alla riduzione del debito nominale generata dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni, effettuate ai sensi del presente articolo, a far data dal 1ÍL0 gennaio 2018. La riduzione del debito nominale è riferita alla riduzione del debito nominale delle regioni al netto del valore nominale dei titoli di Stato emessi con riferimento alle operazioni di cui al presente articolo. Le provviste finanziarie di cui al presente comma sono erogate, su base proporzionale, secondo le effettive necessità delle regioni, salvo diverso accordo assunto in sede di Conferenza Stato-regioni. In ogni caso, per le finalità di cui al presente articolo, l'importo massimo delle emissioni di titoli di Stato per l'esercizio 2019 non può superare il limite di euro 200.000.000; per gli esercizi successivi il limite sarà costituito dalla riduzione del debito nominale di cui sopra.";

c) *al comma 5, alinea, le parole:* "31 dicembre 2013" *sono sostituite dalle seguenti:* "31 dicembre dell'anno precedente all'anno in cui viene posta in essere l'operazione di ristrutturazione";

d) *al comma 5, lettera* a)*, le parole:* "vita residua pari o superiore a 5 anni e" *sono soppresse*;

e) *al comma 5, lettera* b) *le parole:* "vita residua pari o superiore a 5 anni e" *sono abrogate e le parole:* "250 milioni" *sono sostituite dalle seguenti:* "50 milioni";

f) *al comma 1, le parole:* "entro il 20 giugno 2014" *sono abrogate*;

g) *al comma 10, le parole:* "da emanarsi entro il 18 luglio 2014" *sono abrogate*;

h) *al comma 12, dopo le parole:* "di cui al comma 15"*, la parola* "è" *è sostituita con le seguenti:* "può essere, nei limiti di quanto previsto al comma 2";

"può essere, nei limiti di quanto previsto al comma 2";

l) *al comma 13, dopo le parole:* "valore di riacquisto dei titoli" *sono aggiunte le seguenti* "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2" *e dopo le parole:* "di rinegoziazione," *sono aggiunte le seguenti:* "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2";

m) *al comma 14, dopo le parole:* "riacquisto del titolo" *sono aggiunte le seguenti:* "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2".».

Conseguentemente, al comma 138 le parole: «9.000 milioni di euro annui» *sono sostituite dalle seguenti:* «8.800 milioni di euro annui».

1.2616

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, VITALI

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

«505-*bis*. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 13.687.129,54 di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2017, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 13.687.129,54 di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.».

1.2617

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

«505-*bis*. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 13.687.129,54 di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2017, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 13.687.129,54 di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.».

1.2618

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 505 aggiungere il seguente comma:

«505-*bis*. All'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 6-*bis*:

"6-*bis*. Ai fini del limite di cui al comma 6, non rilevano i debiti autorizzati dalle regioni per finanziare gli investimenti aggiuntivi oggetto di intese o accordi con lo Stato".».

1.2619

ASTORRE

Dopo il comma aggiungere il seguente:

«505-*bis*. All'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Ai fini del limite di cui al comma 6, non rilevano i debiti autorizzati dalle regioni per finanziare gli investimenti aggiuntivi oggetto di intese o accordi con lo Stato."».

1.2620

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

«505-*bis*. Dopo l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali)

1. Al fine di assicurare la tenuta unitaria nell'intero territorio nazionale dei principi ispiratori dell'ordinamento, la legge dello Stato che su iniziativa della regione interessata concede a tale Regione ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, può essere approvata solo dopo la definizione da parte dello Stato dei livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale con l'individuazione delle risorse necessarie.

2. Il trasferimento delle risorse sulle materie ulteriori assegnate alle Regioni che lo richiedono è definito esclusivamente in base a oggettivi fabbisogni dei territori, escludendo ogni riferimento a indicatori di ricchezza territoriale.

3. Per la definizione dei livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e l'individuazione delle risorse necessarie, di cui al comma 1, nonché la definizione degli oggettivi fabbisogni dei territori, di cui al comma 2, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una commissione di studio composta da 11 membri di cui 5 esperti nominati dal ministro dell'economia e delle finanze e 5 esperti nominati dalla Conferenza delle Regioni e presieduta dal Ministro o da un suo delegato, che deve concludere i propri lavori entro e non oltre il 30 settembre 2019. A tale scopo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019» *con le seguenti:* «euro 127.317.000 per l'anno 2019».

1.2621

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

«505-*bis*. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione 2018 se entro il 30 aprile 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

1.2622

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

«505-*bis*. Dal 2019 al 2025 la Regione siciliana riqualifica la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente».

«505-*ter*. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il comma 829 e il primo periodo del comma 830, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

1.2623

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

«505-*bis*. A causa del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità si provvede alla tutela dei diritti individuali e inalienabili garantiti dalla Costituzione mediante una effettiva parità ed un reale godimento dei diritti stessi. A tal fine sono trasferiti alla Regione siciliana, a titolo di contributo per il superamento dello svantaggio, la somma di 100 milioni di euro annui per il triennio 2019, 2021».

Conseguentemente, al comma 138, apportare le seguenti modifiche: «sostituire le parole: "9.000 milioni di euro" *con le seguenti*: "8900 milioni di euro" *e sopprimere il coma 141».*

1.2624

IANNONE, MARSILIO

Dopo il comma 508 inserire i seguenti:

«508-*bis*.1. I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, assicurano che le aree concesse a soggetti privati siano sottoposte a un piano di ammodernamento delle attrezzature e delle strutture in conformità a criteri di edilizia sostenibile ed ecocompatibile e in adattamento con i cambiamenti climatici».

«508-*ter*. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. 180».

«508-*quater*. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni».

«508-*quinquies*. Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il cui rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, hanno una durata non inferiore a trenta anni, aumentata a quaranta nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e a cinquanta se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge».

«508-*sexies*. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.»

1.2625

IANNONE, MARSILIO, RUSPANDINI

Dopo il comma 508 aggiungere il seguente:

«508-*bis*. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 10 gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 10 gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a "aree scoperte" e "specchi acquei".

«508-*ter*. Con l'opzione di cui al comma 508-bis i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci».

«508-*quater*. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuati ve dei commi 508-*bis*. e 508-*ter*, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

1.2626

IANNONE, MARSILIO

Dopo il comma 508 aggiungere il seguente:

«508-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di novanta giorni."».

1.2627

IANNONE, MARSILIO

Dopo il comma 508 inserire il seguente:

«508-*bis*. All'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa".

"3-*ter*. A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale".

"3-*quater*. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante."».

1.2628

IANNONE

Dopo il comma 508 inserire il seguente:

«508-*bis*. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 4, inserire il seguente: "4.2. Una quota pari al 50 per cento dei proventi dei canoni concessori di cui al presente articolo è introitata dalle regioni competenti per territorio e devoluta, per il 25 per cento, ai Comuni territorialmente interessati, in ragione dei costi sostenuti per la

gestione amministrativa del demanio marittimo e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti nonché per le procedure di contenzioso."»

1.2629

IANNONE, MARSILIO

Dopo il comma 508 inserire il seguente:

«508-*bis*. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera *e.5)* del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2.».

1.2630

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 509, è aggiunto il seguente:

«509-*bis*. Alle Regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma».

1.2631

GALLONE, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 509, aggiungere i seguenti:

«509-*bis*. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n.342 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, a decorrere

dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla costruzione e fino al compimento del trentesimo anno sono assoggettati ad una tassa annua di proprietà di euro 60,00 per gli autoveicoli e di euro 20,00 per i motoveicoli. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificatamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazioni ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume".

«1-*ter*. I veicoli di cui al comma 1-bis sono individuati, previo esame di ogni singolo esemplare, con propria determinazione, dall'ASI per tutti i veicoli e dalla FMI per i soli motoveicoli, mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso».

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento delle tasse di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli di cui al comma 1 e 1-*bis* l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 70,00 per gli autoveicoli ed in euro 40 per i motoveicoli.

«509-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.2632

ASTORRE

Dopo il comma 509, aggiungere il seguente:

«509-*bis*. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "concessi in locazione finanziaria" sono inserite le seguenti: "a noleggio senza conducente, sia a breve che a lungo termine, e a noleggio in modalità condivisa *(car sharing)*";

2) le parole: ", in luogo dei singoli utilizzatori," sono soppresse;

3) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per i veicoli concessi in locazione finanziaria, il versamento di cui al periodo precedente è effettuato dalle imprese in luogo dei singoli utilizzatori,";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Ai sensi del presente articolo, per contratto di noleggio di veicoli a lungo termine senza conducente, si intende il contratto di durata non inferiore a dodici mesi. I contratti di noleggio a lungo termine sono registrati al Pubblico Registro Automobilistico".

"1-*ter*. Ai sensi del presente articolo, per contratto di noleggio di veicoli a breve termine senza conducente, si intendono i contratti di durata inferiore a dodici mesi. E fatto obbligo di annotare al Pubblico Registro Automobilistico la sede di esclusiva o prevalente allocazione di tali veicoli e di quelli a noleggio in modalità condivisa, utilizzati nell'esercizio di impresa di noleggio veicoli senza conducente".

"1-*quater*. Se il noleggio dello stesso veicolo, di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter* è coperto da contratti consecutivi conclusi fra le stesse parti, ivi incluse le proroghe dei contratti, la durata è quella complessiva dei citati contratti.";

c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Fermo restando la soggettività passiva della società di noleggio, la competenza ed il gettito della tassa automobilistica per i contratti di noleggio di veicoli a lungo termine senza conducente, sono determinati in ogni caso in relazione del luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo risultante al Pubblico Registro Automobilistico. Nel caso di utilizzatori non residenti in Italia, la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in relazione alla sede legale della Società di noleggio risultante al Pubblico Registro Automobilistico".

"3-*ter*. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica per i contratti di noleggio di veicoli a breve termine senza conducente e quelli dei veicoli a noleggio in modalità condivisa, sono determinati in relazione al luogo di esclusiva o prevalente allocazione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di impresa di noleggio veicoli senza conducente risultante al Pubblico Registro Automobilistico"».

1.2633

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 509 è aggiunto il seguente comma:

«509-*bis*. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente lettera: «*i)* veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti

delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2006, n. 209."»

1.2634

MANCA

Dopo il comma 509 è aggiunto il seguente comma:

«509-*bis*. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente lettera: "i) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209"».

1.2635

PAPATHEU, ROSSI

Sostituire il comma 510 con il seguente:

«510. I rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle D'Aosta, alla luce di quanto previsto dalle sentenze della Corte costituzionale 77/2015,154/2017 e 103/2018, sono ridefiniti, entro il 31 marzo 2019, attraverso la conclusione di appositi accordi bilaterali».

Conseguentemente, la Tabella 7 è soppressa.

1.2636

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

«Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:

«*510-bis*. Il finanziamento previsto nei protocolli di intesa stipulati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i rispettivi Commissariati del Governo per l'affidamento della gestione e il sostenimento delle spese per l'accoglienza straordinaria delle persone richiedenti protezione internazionale ed i minori stranieri non accompagnati, costituisce entrata nei bilanci delle stesse Province autonome a titolo di trasferimento statale vincolato a detto scopo. Eventuali somme non utilizzate sono oggetto di

riversamento al bilancio dello Stato. Questa disposizione ha effetto a partire dall'esercizio finanziario 2014.».

1.2637

FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:

«510-*bis*. La regione Sardegna è autorizzata a ripianare il disavanzo risultante dal rendiconto dell'esercizio 2017 approvato dalla Giunta regionale, limitatamente alla quota derivante dalle perdite del sistema sanitario regionale conseguenti alla mancata sterilizzazione degli ammortamenti a tutto il 2012, in un arco temporale di venticinque anni ed in rate costanti a decorrere dal 2018. La quota accantonata del risultato di amministrazione 2017 della regione Sardegna in ragione dei debiti verso il sistema sanitario non ancora ripianati al 31.12.2017, può essere utilizzata a copertura delle perdite del sistema sanitario purché nei limiti della riduzione del disavanzo applicato secondo il piano di rientro approvato ai sensi dell'articolo 42, commi 12 e seguenti, del decreto legislativo 118 del 2011 e secondo la disposizione di cui al precedente periodo. Il disavanzo di cui al predetto piano di rientro non costituisce un impedimento ai fini dell'utilizzo del margine corrente consolidato quale copertura degli investimenti pluriennali».

1.2638

GALLONE, GALLIANI, TIRABOSCHI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, TOFFANIN

Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:

«510-*bis*. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri specifici di cui al medesimo comma possano essere stabiliti caso per caso, nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1, in sede di autorizzazione ambientale da parte delle Regioni o delle Province su delega delle Regioni, facendo salve le autorizzazioni già rilasciate, ove conformi alle condizioni di cui al medesimo comma 1».

1.2639

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 510, aggiungere i seguenti:

«510-*bis*.1. I rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle D'Aosta, alla luce di quanto previsto dalle sentenze della Corte Costituzionale 77/2015, 154/2017 e 103/2018, sono ridefiniti entro il 31 marzo 2019 attraverso la conclusione di appositi accordi bilaterali.

510-*ter*. Al fine di favorire per l'esercizio finanziario 2019 e seguenti le spese di investimento le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che nell'esercizio finanziario 2017 hanno provveduto in sede di riaccertamento ordinario alla cancellazione per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea – Programmazione 2017/2013 possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo conseguente in 30 esercizi a quote costanti».

1.2640

GIAMMANCO, PAPATHEU, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 510, inserire il seguente:

«510-*bis*. Al fine di favorire per l'esercizio finanziario 2019 e seguenti le spese di investimento le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che nell'esercizio finanziario 2017 hanno provveduto in sede di riaccertamento ordinario alla cancellazione per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea – Programmazione 2017/2013 possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo conseguente in 30 esercizi a quote costanti.

1.2641

PAPATHEU, GIAMMANCO

Dopo il comma 510, inserire il seguente:

«510-*bis*. Al fine di favorire per l'esercizio finanziario 2019 e seguenti le spese di investimento le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che nell'esercizio finanziario 2017 hanno provveduto in sede di riaccertamento ordinario alla cancellazione per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi ad assegnazioni dello Stato e dell'unione Europea-Programmazione 2017/2013 possono ripianare

l'eventuale maggiore disavanzo conseguente in 30 esercizi a quote costanti.

1.2642

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:

«510-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".

510-*ter*. All'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

1.2643

PATUANELLI

Al comma 511 sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Dopo il comma 511, inserire i seguenti:

«511-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

511-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 511 e 511-*bis*, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 653 del presente articolo».

1.2644
ROJC

Dopo il comma 511, aggiungere il seguente:

«511-*bis*. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è concesso, per l'anno 2019, un contributo straordinario di 5 milioni di euro da destinare al completamento dei lavori di riqualificazioni dell'Area "Porto Vecchio" del comune di Trieste».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 5.000.000;
2020: – ;
2021: – .

1.2645
ROJC

Dopo il comma 511, aggiungere il seguente:

«511-*bis*. Per l'anno 2019 è concesso un contributo straordinario di 2,8 milioni di euro a favore del Teatro Palamostre di Udine (ex Galleria Arte Moderna)».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 2.800.000;
2020: – ;
2021: – .

1.2646
ROJC

Dopo il comma 511, aggiungere il seguente:

«511-*bis*. Alle imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistica slovena ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 è riconosciuto un contributo di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 400.000;
2020: – 400.000;
2021: – 400.000.

1.2647

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 511, aggiungere il seguente:

«511-*bis*. A far data dal 10 gennaio 2019, è istituito il Fondo Speciale per l'attuazione della zona franca integrale nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna. Il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni 2019, 2020 e 2021 è determinato, in via provvisoria, negli importi indicati nella Tabella 7 allegata alla presente legge. 2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al primo comma, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge è ridotto di 1.000 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2648

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 512, sostituire le parole: Alle province *con le seguenti:* Alle province e alle città metropolitane *e sostituire le parole:* le province *con le seguenti:* le province e le città metropolitane.

Dopo il comma 512, aggiungere il seguente:

«512-*bis*. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre

di ogni anno. Ai fini del monitoraggio degli interventi, si applica il comma 515».

Al comma 514, sostituire le parole: 250 milioni *con le seguenti:* 300 milioni.

1.2649

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 512, le parole* «Alle province» *sono sostituite dalle parole* «Alle province e alle città metropolitane» *e le parole* «le province» *sono sostituite dalle parole* «le province e le città metropolitane»;

b) *dopo il comma 512 aggiungere il seguente:*

«512-*bis*. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, il 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Per il monitoraggio degli interventi si applica il comma 520»;

c) *il comma 515 è soppresso.*

1.2650

MANCA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 512, le parole* «Alle province» *sono sostituite dalle parole* «Alle province e alle città metropolitane» *e le parole* «le province» *sono sostituite dalle parole* «le province e le città metropolitane»;

b) dopo il comma 512 aggiungere il seguente:

«512-*bis*. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno di con-

certo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per (e finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Per il monitoraggio degli interventi si applica il comma 520»;

c) il comma 515 è soppresso.

1.2651

IANNONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 512, le parole* «Alle province» *sono sostituite dalle parole* «Alle province e alle città metropolitane» *e le parole* «le province» *sono sostituite dalle parole* «le province e le città metropolitane»;

b) *dopo il comma 512 aggiungere il seguente:*

«512-*bis*. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Per il monitoraggio degli interventi si applica il comma 520»;

c) il comma 515 è soppresso.

1.2652

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Al comma 512, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo la parola:* «province» *inserire le seguenti:* «e città metropolitane»;

b) *al secondo periodo, dopo la parola:* «province» *inserire le seguenti:* «e città metropolitane».

1.2653

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 512, sostituire le parole: 250 milioni di euro *con le seguenti*: 1.000 milioni di euro.

e, sostituire il comma 514 con il seguente:

«514. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 512 del presente articolo è istituito un Fondo pari a un miliardo di euro annui dall'anno 2019 all'anno 2033, presso il Ministero dell'economia e delle finanze».

e, di conseguenza dopo il comma 639 aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-*quater*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 639-*bis* e 639-*ter*».

1.2654

MASINI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 512, primo periodo, sostituire le parole:* «250 milioni» *con le seguenti:* «280 milioni»;

b) *al comma 514, sostituire le parole:* «250 milioni» *con le seguenti:* «280 milioni»;

c) *sopprimere il comma 520.*

1.2655

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 512, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni *con le seguenti:* 280 milioni.

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.» *con le seguenti:* «27,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 175,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 194,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 194,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 227,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 262,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 260,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 259,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 260,3 milioni di euro per l'anno 2029, di 260,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030, 2031, 2032 e 2034 e di 290,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 0;
2020: – 30.000.000;
2021: – 0.

1.2656

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Al comma 512, sostituire le parole: «250 milioni» *con le parole* «280 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.670 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.970 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.969 milioni

di euro per l'anno 2023 e a 6.970 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2657

PAGANO

Al comma 512, sostituire le parole: «250 milioni» *con le parole:* «280 milioni».

Conseguentemente al comma 514 sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «280 milioni».

1.2658

IANNONE, LA PIETRA

Al comma 512, sostituire le parole: «250 milioni» *con le parole*: «280 milioni».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000;
2021: – 30.000.000.

1.2659

DE BONIS

Al comma 512, sostituire le parole: «250 milioni» *con le parole*: «280 milioni».

1.2660

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 512, sostituire le parole: «250 milioni» *con le parole*: «280 milioni».

1.2661

RICCIARDI, DI GIROLAMO, DESSÌ, LUPO, SANTILLO, COLTORTI, GALLICCHIO

Al comma 512, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il contributo in oggetto può essere utilizzato anche per l'adeguamento sismico di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché e per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade.».

1.2662

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Al comma 512 le parole: «tra le province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione a tale diminuzione e» *sono sostituite dalle seguenti*: «in base a due distinti criteri: *a)* il numero di edifici scolastici e la superficie in mq delle scuole secondarie superiori in zona climatica fredda; *b)* il numero di km lineari e le caratteristiche montane della rete stradale di competenza provinciale e».

1.2663

PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 512, al secondo periodo, sostituire le parole: «una diminuzione della spesa» con le parole: «una diminuzione della spesa corrente»;

b) sopprimere il comma 513;

c) sostituire il comma 515 con il seguente: «I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 517, sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo l, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2664

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 512, secondo periodo, sostituire le parole: «una diminuzione della spesa» *con le seguenti*: «una diminuzione della spesa corrente».

1.2665

DE BONIS

Dopo il comma 512 è aggiunto il seguente:

«512-*bis*. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2666

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 512 aggiungere il seguente:

«512-*bis*. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2667

PAGANO

Dopo il comma 512 è aggiunto il seguente:

«512-*bis*. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2668

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Dopo il comma 512, aggiungere il seguente:

«512-*bis*. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2669

IANNONE, LA PIETRA

Dopo il comma 512 è aggiunto il seguente:

«512-*bis*. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2670

BERARDI

Dopo il comma 512 aggiungere il seguente:

«512-*bis*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

1.2671

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 512, aggiungere i seguenti:

«512-*bis*. Al fine di prevedere un urgente rifacimento del manto stradale delle arterie viarie nella provincia di Vibo Valentia sono stanziati a favore della provincia di Vibo Valentia 8 milioni di euro per il 2019.

512-*ter* All'onere di cui al comma 76-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 8 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.2672

DE BONIS

I commi 513 e 515 sono soppressi.

1.2673

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Sopprimere i commi 513 e 515.

1.2674

PAGANO

Sopprimere i commi 513 e 515.

1.2675

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Sopprimere i commi 513 e 515.

1.2676

IANNONE, LA PIETRA

Sopprimere i commi 513 e 515.

1.2677

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:

«514-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 64, è istituito un fondo di 30 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario che presentano situazioni di criticità finanziaria. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 febbraio 2019, e comunque dopo il riparto delle risorse di cui al comma 512, in base all'incidenza tra le manovre a carico dei loro bilanci ai sensi dell'articolo 418, articolo 1, legge n. 190 del 2014, al netto del concorso finanziario di cui all'articolo 47, del 66/14, e al netto dei contributi assegnati, compresi quelli di cui al comma 512, e le entrate derivanti dall'imposta Rcauto, Ipt e fondo sperimentale di riequilibrio. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione*:

2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000;
2021: – 30.000.000.

1.2678

DE BONIS

Dopo il comma 514 è aggiunto il seguente:

«514-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 64, è istituito un fondo di 30 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario che presentano situazioni di criticità finanziaria. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 febbraio 2019, e comunque dopo il riparto delle risorse di cui al comma 512, in base all'incidenza tra le manovre a carico dei loro bilanci ai sensi dell'articolo 418, articolo 1, legge n. 190 del 2014, al netto del concorso finanziario di cui all'articolo 47, del 66/14, e al netto dei contributi assegnati, compresi quelli di cui al comma 512, e le entrate derivanti dall'imposta Rcauto, Ipt e fondo sperimentale di riequilibrio. I criteri e le modalità dì riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione

delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2679

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 514 è inserito il seguente:

«514-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 64, è istituito un fondo di 30 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario che presentano situazioni di criticità finanziaria. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 febbraio 2019, e comunque dopo il riparto delle risorse di cui al comma 512, in base all'incidenza tra le manovre a carico dei loro bilanci ai sensi dell'articolo 418, articolo 1, legge n. 190 del 2014, al netto del concorso finanziario di cui all'articolo 47, del 66/14, e al netto dei contributi assegnati, compresi quelli di cui al comma 512, e le entrate derivanti dall'imposta Rcauto, Ipt e fondo sperimentale di riequilibrio. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2680

PAGANO

Dopo il comma 514 è aggiunto il seguente:

«514-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 64, è istituito un fondo di 30 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario che presentano situazioni di criticità finanziaria. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 febbraio 2019, e comunque dopo il riparto delle risorse di cui al comma 512, in base all'incidenza tra le manovre a carico dei loro bilanci ai sensi dell'articolo 418, articolo 1, legge n. 190 del 2014, al netto del concorso finanziario di cui all'articolo 47, del 66/14, e al netto dei contributi assegnati, compresi quelli di cui al comma 512, e le entrate derivanti dall'imposta Rcauto, Ipt e fondo sperimentale di riequilibrio. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione

delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2681

IANNONE, LA PIETRA

Dopo il comma 514 è aggiunto il seguente:

«514-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 64, è istituito un fondo di 30 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario che presentano situazioni di criticità finanziaria. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 febbraio 2019, e comunque dopo il riparto delle risorse di cui al comma 512, in base all'incidenza tra le manovre a carico dei loro bilanci ai sensi dell'articolo 418, articolo 1, legge n. 190 del 2014, al netto del concorso finanziario di cui all'articolo 47, del 66/14, e al netto dei contributi assegnati, compresi quelli di cui al comma 512, e le entrate derivanti dall'imposta Rcauto, Ipt e fondo sperimentale di riequilibrio. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2682

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 514 aggiungere il seguente:

«514-*bis*. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «può essere imposto» inserire le seguenti: «per adempimenti amministrativi correlati, salvo le marche da bollo, né può esser preteso alcun altro corrispettivo, a qualunque titolo dovuto, correlato ad eventuali limitazioni o modulazioni dell'utilizzo pubblico del bene.».

1.2683

IANNONE

Dopo il comma 514 aggiungere il seguente:

«514-*bis*. – *(Limiti spese per l'informatica)* – Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 515 è abrogato e sostituito dal seguente: "515. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi da 512 a 514 sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica. L'Agenzia per l'Italia digitale – Agid, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati di spesa degli acquisti di beni e servizi in materia informatica, elabora un'analisi dei risparmi di spesa sostenuti dalle amministrazioni sulla base dei commi da 512 a 514, a fini conoscitivi e di conseguente aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.";

b) il comma 517 è abrogato.».

1.2684

GALLONE, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 514 aggiungere il seguente:

«Art. 514-*bis*. Dopo il comma 5 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. A richiesta di chi si dichiara proprietario ed a spese di questi, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede a rettificare immatricolazione, carta di circolazione e certificato di proprietà con il numero di targa di prima immatricolazione, se cessata. La nuova targa, da rilasciarsi sempre a spese di chi si dichiara proprietario, dovrà essere identica a quella di prima immatricolazione per materiale utilizzato, per dimensioni e per caratteristiche grafiche.".».

1.2685

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

All'articolo 1, sopprimere il comma 515.

1.2686
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere il comma 515.

1.2687
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

«515-*bis*. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2019".».

1.2688
LA PIETRA

Dopo il comma 515 aggiungere il seguente:

«515-*bis*. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 100.000.000;
2020: – 100.000.000;
2021: – 100.000.000.

1.2689
LA PIETRA

Dopo il comma 515 aggiungere il seguente:

«515-*bis*. Al fine di garantire la sicurezza delle aree sciabili attraverso la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di innevamento pro-

grammato situati nelle Regione e le Province Autonome, il fondo di cui all'articolo 7 commi 5 e 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.

1.2690

La Pietra

Dopo il comma 515 aggiungere il seguente:

«515-*bis*. All'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-*bis* è modificato dal seguente:

5-*bis*. In deroga al regolamento di cui al decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 1 dicembre 2015 n. 203 la vita tecnica e le revisioni speciali e generali degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016 è prorogata di un anno previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.».

1.2691

Cangini, Mallegni

Dopo il comma 515 aggiungere il seguente:

«515-*bis*. Con decorrenza 10 gennaio 2019, sono cantierabili le opere del polo scolastico del progetto presentato dal Comune di San Ginesio in provincia di Macerata e dalla struttura commissariale in data 7 agosto 2018, finanziato dall'Ordinanza n. 14/2017 del Commissario straordinario per la ricostruzione.».

1.2692

De Bonis

All'articolo 1, comma 516, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la messa in sicurezza dei ponti, gallerie e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, in particolare sulla rete di viabilità secondaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a valere sul fondo di cui al comma 58.».

All'articolo 1, comma 516, secondo periodo sostituire le parole: "delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa" con le parole: "delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti".».

1.2693

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Conzatti

Al comma 516, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la messa in sicurezza dei ponti, gallerie e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, in particolare sulla rete di viabilità secondaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a valere sul fondo di cui al comma 58.».

Al comma 516, secondo periodo sostituire le parole: «delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa» *con le parole:* «delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti».

1.2694

Pagano

Al comma 516, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la messa in sicurezza dei ponti, gallerie e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, in particolare sulla rete di viabilità secondaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 300 milioni di euro

per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a valere sul fondo di cui al comma 58.».

All'articolo 1, comma 516, secondo periodo sostituire le parole: «delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa» *con le parole:* «delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti».

1.2695

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Al comma 516, apportare le seguenti modificazioni:

1) Sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la messa in sicurezza dei ponti, gallerie e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, in particolare sulla rete di viabilità secondaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a valere sul fondo di cui al comma 58.»;

2) al secondo periodo sostituire le parole: «delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa» *con le parole:* «delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti».

1.2696

IANNONE, LA PIETRA

Al comma 516 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Per la messa in sicurezza dei ponti, gallerie e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, in particolare sulla rete di viabilità secondaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a valere sul fondo di cui al comma 58.»;

2) *al secondo periodo sostituire le parole:* «delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa» *con le parole:* «delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti».

1.2697

BERUTTI

Al comma 516, apportare le seguenti modifiche dopo le parole: «Per la messa in sicurezza" *inserire le seguenti:* "e il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico";.

Conseguentemente, sopprimere le parole: «nel bacino del Po».

1.2698

FERRARI

Al comma 516, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 *con le seguenti:* 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, di cui 70 milioni di euro destinati alla costruzione del nuovo Ponte della Becca sulla confluenza tra il Po e il Ticino.

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* 6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.899 milioni di euro per l'anno 2023.

1.2699

FERRARI

Al comma 516, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 *con le seguenti:* 150 milioni di euro per ciascuno degli annidai 2019 al 2023, di cui 5 milioni di euro destinati alla progettazione esecutiva per la costruzione del nuovo Ponte della Becca sulla confluenza tra il Po e il Ticino.

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* 6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.899 milioni di euro per l'anno 2023.

1.2700

D'ARIENZO

Al comma 516 le parole: «50 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «65 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000.

1.2701

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 516, sono aggiunti i seguenti:

«516-*bis*. Per l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria della linea Aosta-Torino, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta è attribuito un contributo di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021.

516-*ter*. Agli oneri di cui al comma 521-*bis*, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.2702

SERAFINI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 516 aggiungere il seguente:

«516-*bis*. Per gli anni 2019,2020 e 2021, ai consumi di energia elettrica necessari per gli impianti di sollevamento delle acque a fini di difesa idraulica e di irrigazione dei consorzi di bonifica sono applicabili le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma. Agli oneri derivanti dall'applica-

zione del presente comma si provvede annualmente con le risorse di cui al comma 64.».

1.2703

SERAFINI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 516 aggiungere il seguente:

«516-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis* Secondo le disposizioni di cui al primo periodo del precedente comma non devono considerarsi concessionari i Consorzi di bonifica e di irrigazione per le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui curano la manutenzione e l'esercizio. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede annualmente con le risorse di cui al comma 64".».

1.2704

CANGINI, MALLEGNI

Dopo il comma 516 aggiungere il seguente:

«516-*bis*. Per il potenziamento del sistema intermodale del centro-Italia, è autorizzata la spesa di 240.000.000,00 di euro, di cui 60.000.000,00 di euro l'anno 2019, 100.000.000,00 di euro per l'anno 2020 e 80.000.000,00 di euro per l'anno 2021, per la realizzazione del tratto stradale Sfercia-Comunanza in provincia di Macerata.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 60.000.000,00;
2020: – 100.000.000,00;
2021: – 80.000.000,00.

1.2705

CANGINI, MALLEGNI

Dopo il comma 516 aggiungere il seguente:

«516-*bis*. Per garantire la sicurezza sulle reti viarie con traffico intenso, è autorizzata la spesa di 60.000.000,00 di euro, di cui

20.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 2021, per la realizzazione della variante denominata "Bretella Collinare" del tratto stradale urbano SS 16 nel comune di San Benedetto del Tronto.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 20.000.000,00;
2020: – 20.000.000,00;
2021: – 20.000.000,00.».

1.2706

CANGINI, MALLEGNI

Dopo il comma 516 aggiungere il seguente:

«516-*bis*. Per il miglioramento del sistema logistico del centro-Italia è autorizzata la spesa di 100.000.000,00 di euro, di cui 40.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 20.000.000,00 di euro per l'anno 2021, per il potenziamento dell'infrastruttura prioritaria E78 Fano-Grosseto e la realizzazione della seconda canna della galleria della Guinza.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 40.000.000,00;
2020: – 40.000.000,00;
2021: – 20.000.000,00.».

1.2707

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 516 aggiungere il seguente:

«516-*bis*. Al fine di consentire la conclusione dei lavori di adeguamento della strada a scorrimento veloce Grosseto-Fano (E78), sono stanziati 200 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 100.000.000.
2020: – 100.000.000.
2021: – 100.000.000.».

1.2708

CANGINI, MALLEGNI

Dopo il comma 516 aggiungere il seguente:

«516-*bis*. Per il miglioramento del sistema logistico del centro-Italia, il recupero socio-economico dei territori colpiti da eventi calamitosi, attraverso anche un aumento dell'offerta turistica prevedendo il potenziamento del sistema di trasporto ferroviario, è autorizzata la spesa di 86.000.000,00 di euro, di cui 40.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 6.000.000,00 di euro per l'anno 2021, per il ripristino della tratta ferroviaria Urbino-Fano.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 40.000.000,00;
2020: – 40.000.000,00;
2021: – 6.000.000,00.».

1.2709

BERUTTI

Dopo il comma 516, inserire il seguente:

«516-*bis*. Al fine di consentire il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico del ponte Vocemola, è assegnato al comune di Arquata Scrivia un contributo straordinario di 1.840.000,00 euro per l'anno 2019.».

All'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.2710

PUCCIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 517 inserire i seguenti commi:

«517-*bis*. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione dei motociclisti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda una quota pari al 50 per cento delle spese so-

stenute e documentate per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.

517-*ter*. Con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, disciplina le modalità attuative dell'incentivo fiscale di cui al comma 517-*bis*, nonché individua le protezioni per uso motociclistico per le quali vale l'incentivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.

517-*quater*. La detrazione di cui al comma 517-*bis* spetta esclusivamente per l'acquisto di dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN13595, EN1621-1, EN1621-2, ENI621-3, ENI621-4, EN13594, EN13634. È altresì ammissibile ai fini della detrazione l'acquisto di protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, conformemente alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.

517-*quinquies*. La misura di cui al comma 517-*bis* si applica nel limite di spesa di 5 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo.».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, valutati complessivamente in 300.000 euro annui, al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019», «euro 107.220.000 per l'anno 2021», «di euro 146.089.000 per l'anno 2022» *con le seguenti parole:* «125.317.000 per l'anno 2019», «euro 102.220.000 per l'anno 2021» e «di euro 141.089.000 per l'anno 2022».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: –5.000.000.».

1.2711

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 517, aggiungere i seguenti:

«517-*bis*. Il comune di Messina, per il tramite dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me),

predispone e avvia un piano di risanamento, finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale, nonché demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, da attuarsi entro il periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

517-*ter*. Per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite in esecuzione del piano di cui all'articolo 1, è assegnata al comune la somma di 250 milioni di euro per l'anno 2019.

517-*quater*. Quale contributo alla costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari di cui al comma 517-*ter*, sono stanziati 250 milioni di euro per l'anno 2019.

517-*quinquies*. Gli alloggi realizzati o acquistati con le modalità previste dal comma 517-*ter* sono assegnati in locazione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione di graduatorie, nonché dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.

517-*sexies*. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione di cui al comma 517-*quinquies*:

a) l'abitazione in grotte, baracche, scantinati e simili, alloggi pericolanti e igienicamente inidonei, in edifici pubblici o in condizioni di promiscuità;

b) l'alloggio in locali a spese del comune, ovvero in zone da risanare o soggette a demolizione per esecuzione di opere pubbliche;

c) il maggior numero di familiari a carico;

d) il più basso reddito di lavoro.

517-*septies*. All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma, provvede l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me).

717-*octies*. Agli oneri derivanti dai commi 517-*bis*, 517-*ter*, 517-*quater*, 517-*quinquies*, 517-*sexies* e 517-*septies* si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 250 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati.».

1.2712

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-*bis*. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000 n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6. I giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018 sono inquadrati, a decorrere dalla medesima data, nei nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione ivi previsti con attribuzione del corrispondente trattamento economico e, se più favorevole, con mantenimento del trattamento in godimento limitatamente alle voci fisse e continuative mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno personale da riassorbirsi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.».

1.2713

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 513 inserire i seguenti:

«513-*bis*. È istituto presso il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università un "Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica" con una dotazione iniziale pari a 100 milioni annui, a decorrere dall'anno finanziario 2019.

513-*ter*. Il fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di finanziare gli interventi necessari, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2).

1.2714

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 517, inserire il seguente:

«517-*bis*. *(Incremento fondi edilizia scolastica e universitaria).* Le risorse destinate all'edilizia pubblica, compresa quella scolastica e universitaria sono incrementate di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui ai commi 651-*bis*, 651-*ter* e 651-*quater*.».

Conseguentemente dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:

«651-*bis*. (Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate). Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

651-*ter*. (Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare). All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *la lettera* a)*, è sostituita dalla seguente:* a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" *sono sostituite dalle seguenti:* "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

2) *la lettera b), è sostituita dalla seguente:* b) *il comma 669 è sostituito dal seguente:* "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".

3) *dopo la lettera* b)*, aggiungere le seguenti: "b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:* 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

b-ter) al comma 674 le parole: o detentori' *sono soppresse*";

4) *la lettera* c) *è soppressa*;

5) *la lettera* d)*, è sostituita dalla seguente: "d) il comma 681 è sostituito dal seguente:* 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.'";

651-*quater*. (Tassazione dei redditi da capitale). All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 29 per cento".».

1.2715

DAL MAS

Dopo il comma 517, è inserito il seguente:

«517-*bis*. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, ai comuni è attribuito un finanziamento pari a 500 milioni di euro annui per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Le modalità di ripartizione del fondo sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2019. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

All'onere recato, stimato in 500 milioni di euro per le annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 138».

1.2716

RENZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, CIRINNÀ, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-*bis*. In considerazione della particolare autonomia, al comune di Roma capitale è attribuito un contributo di 60 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione delle strade».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «7,16 milioni di euro per l'anno 2019»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;
2020: – 60.000.000;
2021: – 60.000.000.

1.2717
MIRABELLI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-*bis*. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 10, con il seguente:* "10. Il novanta per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica";

b) 10-*bis*. Il dieci per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera *c)* relativi al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione,».

1.2718
MISIANI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-*bis*. Al fine di rafforzare l'organico delle stazioni appaltanti costituite presso le province e città metropolitane, vengono destinati 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo degli importi da destinare sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti modificazioni:*

2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000;
2021: – 30.000.000.

1.2719

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-*bis*. All'articolo 4, comma 1-*bis*, del 14 novembre 2003, n. 314, secondo capoverso, dopo la parola: "contributo" sono inserite le seguenti: ", senza vincolo di destinazione,"».

1.2720

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-*bis*. Al fine di proseguire nell'azione di decongestionamento della rete viaria, anche minore, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa annua di 60 milioni di euro per l'anno 2019 per le misure di cui all'articolo 1, commi 647, 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2019: – 60.000.000;

1.2721

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-*bis*. Per le Province che alla data del 10 gennaio 2019 non hanno presentato o riproposto l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui all'articolo 259, comma 1-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è esteso a 10 anni».

1.2722

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-*bis*. Alla Regione siciliana è attribuito un contributo di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria, con

particolare riguardo per la trasformazione di tutte le tratte aventi un unico binario, in tratte a doppio binario».

Conseguentemente al comma 138 apportare le seguenti modifiche: "«Sostituire le parole: 9.000 milioni di euro *con le seguenti*: "8.900 milioni di euro" *e sopprimere il comma 141*.

1.2723

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-*bis*. Alla Regione siciliana è attribuito un contributo di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture portuali, la difesa contro l'erosione marina, la realizzazione di opere di sistemazione costiera e per la protezione delle infrastrutture litoranee».

Conseguentemente al comma 138 apportare le seguenti modifiche: "«Sostituire le parole: 9.000 milioni di euro *con le seguenti*: "8.900 milioni di euro" *e sopprimere il comma 141*.

1.2724

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-*bis*. Alla Regione siciliana è attribuito un contributo di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete stradale autostradale, con particolare riguardo per la viabilità interna e le grandi arterie di collegamento insulare».

Conseguentemente al comma 138 apportare le seguenti modifiche: "«Sostituire le parole: 9.000 milioni di euro *con le seguenti*: "8.900 milioni di euro" *e sopprimere il comma 141*.

1.2725

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-*bis.* Alla Regione siciliana è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire la bonifica dei siti contaminati precedentemente occupati da discariche o cave dismesse.».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» *con le seguenti:* «8.900 milioni di euro» *e sopprimere il comma 141.*

1.2726

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-*bis.* Alla Regione siciliana è attribuito un contributo di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire l'efficientamento e il potenziamento del sistema di dighe e invasi con particolare riguardo per il ripristino funzionale delle opere di presa alimentanti gli invasi, gli acquedotti di interconnessione tra serbatoi artificiali, gli adduttori di alimentazione di reti irrigue e potabili.».

1.2727

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 519, la parola: «vincolata,» *è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente.».

1.2728

MANCA

Al comma 519, la parola: «vincolata,» *è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Per quanto riguarda la quota vincolata del risul-

tato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente.».

1.2729

IANNONE

Al comma 519, la parola: «vincolata,» *è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente.».

1.2730

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Al comma 519, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.».

1.2731

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 519, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero

effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.».

1.2732

MANCA

Al comma 519, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.».

1.2733

IANNONE

Al comma 519, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto

dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.».

1.2734

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 519, aggiungere i seguenti:

«519-*bis.* All'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera *b)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.108 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-*bis*. (Incentivazione dell'economia circolare). A partire dal 10 gennaio 2019 la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificata: per il biometano prodotto come da decreto ministeriale 2 marzo 2018, per i prodotti realizzati interamente con bioplastiche biodegradabili e compostabili, con plastica proveniente interamente dal riciclo certificata, per gli autoveicoli elettrici, biciclette, bici a pedalata assistita e mezzi per la micro mobilità servizi di *sharing mobility* di bici, auto, scooter e per le attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati l'aliquota Iva è stabilita al 10 per cento.

17-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-*bis* valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito derivante dai commi 639-*bis* e 639-*ter*».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-*quater*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-*bis*, 639-*ter* e 639-*quater*».

1.211 (testo 2)

BELLANOVA, MANCA

Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» *con le seguenti:* «nelle categorie catastali C/1 e C/3».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000.

1.354 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-*bis*. (Stabilizzazione dell'extraincentivo per impiantì fotovoltaici realizzati su edifici in sostituzione delle coperture in eternit o amianto). Gli impianti fotovoltaici, di cui al comma 40-*ter*, realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto a decorrere da 10 gennaio 2019 hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia elettrica, a un premio pari a 20'/MWh, erogato con le stesse modalità e tempistiche degli incentivi sull'energia elettrica.

40-*ter*. Gli impianti fotovoltaici di cui al comma 40-bis sono gli impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa.

40-*quater*. Il GSE rende note, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, le condizioni specifiche, anche relative alle corrette modalità di rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto, per accedere al premio.

40-*quinquies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-*bis* valutato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dai commi 639-*bis* e 639-*ter*».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'' il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-*quater*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-*bis*, 639-*ter* e 639-*quater*».

1.608 (testo 2)

GALLICCHIO, ACCOTO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 63 inserire i seguenti:

«63-*bis*. Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capitai e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. – Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 6 del presente articolo, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l'apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al successivo comma 63-*ter*, unitamente ai criteri di governance per l'esercizio dei diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento.

63-*ter*. Per le finalità e alle condizioni previste dal precedente comma, è attribuito all'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, da esercitarsi nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al precedente comma 63-*bis*, ove ritenuti congrui.

63-*quater*. Nel caso di cessione ai sensi dei precedenti commi, la gestione delle attività e delle risorse di cui al comma 63-*bis* già affidate a Invitalia sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altro veicolo eventualmente costituto a seguito di operazioni di aggregazione del gestore con altri soggetti. I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, da una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.

63-*quinquies*. In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle condizioni di cui al comma 63-*bis* e alla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.

63-sexies. Per le finalità di cui ai precedenti commi, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: al comma 899, le parole: ''per almeno il 50 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''secondo le modalità definite nel regolamento di gestione dei Fondo, anche al comma 900'', le parole: ''il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi'' sono sostituite dalle seguenti: ''la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo'',

63-*septies*. Le risorse per complessivi 200 milioni di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 maggio 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana Serie generale n. 227 del 29 settembre 2018 ad Invitalia, a valere sulle risorse del ''Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020'', per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato ''Italia Venture III'', già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma 1 in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di concerto con il Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la Coesione, sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 1, comma 703, let-

tera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'informativa al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)».

1.710 (testo 2)

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, BINI, MARGIOTTA

Dopo il comma 85 inserire il seguente:

«85-*bis*. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019 a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti*: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.850 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 6.849 milioni di euro per l'anno 2023, a 6.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

1.727 (testo 2)

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 85 è inserito il seguente:

«85-*bis.* All'articolo 3, comma 1 del decreto legge 113/2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160/2016, aggiungere dopo il periodo ''Per l'anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro'', il seguente periodo ''per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, è assegnato un contributo straordinario dell'importo annuale di 12 milioni di euro''».

Conseguentemente, per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati complessivamente in 2 milioni di euro annui, al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019» e «euro 107.220.000 per l'anno 2021» *con le seguenti* «euro 128.317.000 per l'anno 2019» *e* «euro 105.220.000 per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2020: – 2.000.000.

1.778 (testo 2)
ROMEO

Dopo il comma 101, inserire i seguenti:

«101-*bis*. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dai 10 gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis, dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 101-*quinquies* o dal comma 101-*sexies.*

101-*ter*. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dai 10 gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 101-*quinquies* o dal comma 101-*sexies*, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.

101-*quater*. Ai fini del comma 101-*bis* e del comma 101-*ter*, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000,00.

101-*quinquies*. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 101-*quater*, i debiti di cui al comma 101-*bis* e al comma 101-*ter* possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500,00.

2) al 20 per cento, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, risulti superiore a euro 8.500,00 e non superiore a euro 12,500,00;

3) al 35 per cento, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500,00.

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

101-*sexies*. Indipendentemente da quanto stabilito dai comma 101-*quater*, ai fini dei comma 101-*bis* e del comma 101-*ter*, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 101-*septies* la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 101-*bis* e al comma 101-*ter* di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera *a)* del comma 101-*quinquies*, in misura pari ai 10 per cento e quelle di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 101-*quinquies*. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 101-*septies* è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-*quinquies* della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.

101-*septies*. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 101-*bis* e al comma 101-*ter* rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che io stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui ai comma 101-*quater* o al comma 101-*sexies* e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 101-*octies*.

101-*octies*. Il versamento delle somme di cui al comma 101-*quinquies*, lettere *a)* e *b)*, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o nel numero massimo di cinque rate bimestrali, consecutive di pari importo, la prima con scadenza il 30 novembre 2019 e le restanti nell'ultimo giorno di ciascun bimestre successivo.

101-*novies.* In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 101-*octies*, si applicano, a decorrere dal 10 dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

101-*decies*. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 101-*septies*, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 101-*quater* e 101-*sexies* o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 101-*bis* e al comma 101-*ter* e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 101-*bis* e 101-*ter*.

101-*undecies*. Nei casi previsti dal secondo periodo dei comma 101-*decies*, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 101-*septies*, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in dieci rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 10 dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

101-*duodecies*. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 101-*bis* e ai comma 101-*ter* possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 101-*bis* 1 101-*ter*.

101-*terdecies*. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delie entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 101-*quater* dei presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi, Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

101-*quaterdecies*. All'esito del controllo previsto dai comma 101-*terdecies* del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, dei regolamento approvato con il decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

101-*quindecies*. Nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 101-*quaterdecies*, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui ai comma 101-*bis* e al comma 101-*ter* e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

101-*sexdecies*. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12,13, 14, 14-*bis*, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119».

Conseguentemente:

– *al comma 421, sostituire le parole:* «130.317.000 per l'anno 2019» *e le parole:* «107.220.000 per l'anno 2021» *con le seguenti*: «61.317.000 per l'anno 2019» e «7.220.000 per l'anno 2021»;

– *al comma 652, sostituire le parole*: «6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti*: «239,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 136,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.797 (testo 2)

PIRRO, PRESUTTO, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, TURCO, PATUANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 103, infine, aggiungere il seguente periodo*: «All'attuazione del Piano provvede TICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».

2) *al comma 108, sopprimere le parole*: «speciali classi di» *e dopo le parole*: «di uno o più Fondi di Venture Capital» *aggiungere le seguenti* «o di uno o più fondi che investono in Fondi di Venture Capital.».

3) *al comma 109, sopprimere le parole*: «comprese quelle di classe speciale,»;

4) *dopo il comma 110, inserire il seguente comma:*

«110-*bis*. A partire dal 10 gennaio 2019, il regime complessivo di agevolazione ed esenzione fiscale relativo ai piani di risparmio individuale di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 commi 100-114, è esteso anche agli investimenti di cui al decreto legislativo 15 dicembre

2017 n. 233, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, a condizione che detti investimenti siano per almeno il 5 per cento destinati in quote o azioni di Fondi di Venture Capital come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

5) *dopo il comma 111, inserire i seguenti commi:*

«111-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 88, sostituire le parole «fino al 5 per cento» con le seguenti: «fino al 10 per cento»;

2) al comma 89, dopo le lettere *a)* e *b),* aggiungere la seguente:

''*c)* quote o azioni di Fondi di Venture Capital come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111'';

3) al comma 102, dopo le parole: «o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati» aggiungere, infine, le seguenti «e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi di Venture Capital come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

111-*ter*. Con l'obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell'interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono utilizzate, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi di Venture Capital ai sensi del comma 108. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture Capital di cui al comma 111. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ed includono le entrate dello Stato rinvenienti dai risultati dell'ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate.

111-*quater*. Al fine di incentivare e rendere più efficienti tutte le fasi degli investimenti nel campo dell'innovazione, all'art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono aggiunte le seguenti parole: «lettera *m-undecies-bis* «Business Angel»: investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000,00 nell'ultimo triennio.

111-*quinquies.* Per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 121, sono incrementate dal 30 al 40%. Per le

imprese che acquistano il 100% del capitale sociale di start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'impresa mantenga l'intero capitale sociale acquisito per almeno 3 anni».

6) *al comma 112, la lettera* c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* al comma 3, lettera e), le parole ''36 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''7 anni''».

Conseguentemente,

*per la copertura degli oneri di cui al comma 111-*bis*, il fondo di cui al comma 653 è diminuito di 9,9 milioni di euro per il 2019, 23, 8 milioni di euro per il 2020, 37,7 milioni di euro per il 2021,41,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.*

*Per la copertura degli oneri di cui al comma 110-*bis*, 111-*quater *e 111-*quinquies*, il fondo di cui al comma 653 è diminuito di 15 milioni di euro per l'anno 2019.*

1.1411 (testo 2)

SANTILLO, DE FALCO, COLTORTI, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO, PATUANELLI, RICCIARDI, GALLICCHIO

Dopo il comma 208, inserire i seguenti:

«208-*bis*. Al fine di garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera *a)* dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.700 per l'anno 2022,3.800 per l'anno 2023, 3.900 per l'anno 2024, 4.000 dall'anno 2025 in servizio permanente.

208-*ter*. In relazione a quanto disposto dal comma 208-*bis*, all'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *h-quater)* è sostituita dalle seguenti:

h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29;
h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29;
h-sexies) per l'anno 2022: 81.251.396,29;
h-septies) per l'anno 2023: 85.131.425,29;
h-octies) per l'anno 2024: 89.011.454,29;
h-novies) per l'anno 2025: 93.674.791,29;
h-decies) per l'anno 2026: 93.870.618,29;

h-undecies) per l'anno 2027: 94.054.877,29;
h-duodecim) per l'anno 2028: 94.239.136,29;
h-terdecies) per l'anno 2029: 94.423.395,29;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 94,607.654,29;
h-quindecies) per l'anno 2031: 95.307.635,29;
h-sedecies) per l'anno 2032: 95.823.357,29;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 96.339.079,29;
h-octiesdecies) per l'anno 2034: 96.854.801,29;
h-noviesdecies) a decorrere dall'anno 2035: 97.370.523,29.

208-*quater*. Ai fini del comma 208-bis è autorizzata la spesa di euro 3.880.029 per l'anno 2021, di euro 7.955.885 per l'anno 2022, di euro 12.031.741 per l'anno 2023, di euro 16.107.597 per l'anno 2024, di euro 20.183.453 per l'anno 2025, di euro 20.379.280 per l'anno 2026, di euro 20.563.539 per l'anno 2027, di euro 20.747.798 per l'anno 2028, di euro 20.932.057 per l'anno 2029, di euro 21.116.316 per l'anno 2030, di euro 21.816.297 per l'anno 2031, di euro 22.332.019 per l'anno 2032, di euro 22.847.741 per l'anno 2033, di euro 23.363.463 per l'anno 2034, di euro 23.879.185 a decorrere dal 2035.

208-*quinquies*. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 208-*bis* a 208-*ter*, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 145.600 euro nel 2021, 291.200 euro nel 2022, 436.800 euro nel 2023, 582.400 euro nel 2024 e 728.000 euro a decorrere dal 2025.».

Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole da: «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «201,87 milioni di euro per l'anno 2021, 206,60 milioni di euro per l'anno 2022, 211,55 milioni di euro per l'anno 2023, 208,06 milioni di euro per l'anno 2024, 236,78 per l'anno 2025, 271,02 milioni di euro per l'anno 2026, 268,90 per l'anno 2027, 268,42 milioni di euro per l'anno 2028, 268,40 milioni di euro per l'anno 2029, 268,64 milioni di euro per l'anno 2030, 268,16 milioni di euro per l'anno 2031, 267,64 milioni di euro per l'anno 2032, 267,12 milioni di euro per l'anno 2033, 266,61 milioni di euro per l'anno 2034, e di 266,09 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.»

1.1419 (testo 2)

MONTEVECCHI, TURCO, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN

Dopo il comma 209, inserire il seguente:

«209-*bis*. A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 14 di-

cembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di 30 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università;

b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di 10 milioni di euro. A tal fine le Università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

1.1481 (testo 2)

CATALFO, NOCERINO, BOTTO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 224, aggiungere ì seguenti:

«224-*bis*. Le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'INPS sono incrementate, a decorrere dall'anno 2019, dell'importo corrispondente alla spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali per titoli ed esami bandite ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 708 unità di personale medico anche per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché per quelle derivanti dai trasferì meriti di competenze relative agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali; conseguentemente, è autorizzata la rimodulazione della relativa dotazione organica.

224-*ter*. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed al fine di garantire la continuità, l'efficienza e la correntezza delle

prestazioni erogate dall'INPS nell'ambito delle funzioni di cui al comma 224-*bis* valorizzando, al contempo, la professionalità acquisita, i destinatari della riserva di posti nelle procedure concorsuali di cui al precedente comma, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili, sono i medici di medicina fiscale incaricati dall'INPS dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurando altresì nelle conseguenti procedure concorsuali un punteggio specifico maggiorato ai medici iscritti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, fermo il possesso degli altri requisiti, nonché i medici in rapporto convenzionale con l'INPS chiamati a collaborare all'espletamento delle altre funzioni di cui al precedente comma.

224-*quater*. Agli oneri derivanti da 518 assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici di medicina fiscale di cui al comma 224-*ter*, pari per l'anno 2019 a 11,4 milioni di euro ed a 68,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, l'INPS provvede, per l'anno 2019, a valere sul trasferimento dell'importo previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera *b-bis)* primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, a decorrere dal 2020, per 50 milioni di euro utilizzano il predetto trasferimento previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera *b-bis)* primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e per 18,3 milioni nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio mediante la riduzione di pari ammontare delle risorse finanziarie destinate nel bilancio consuntivo 2017 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

224-*quinquies*. Per la copertura degli oneri derivanti da 190 assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici in regime di convenzione con l'INPS di cui al comma 224-*ter*, si provvede, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005 n. 248. Agli oneri previsti per l'anno 2019 pari a 8 milioni di euro si provvede a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi del predetto articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005 n. 248. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.

224-*sexies*. Alla lettera *b-bis)* del comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è soppresso;

b) all'ultimo periodo, le parole: ''sull'utilizzo di tali risorse'', sono sostituite con le seguenti: ''dell'attività di controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici''.

224-*septies*. Al fine di garantire l'assolvimento delle competenze medico legali attribuitegli, FINPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.

224-*octies*. Al comma 10-*bis* dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 è soppresso il periodo ''Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente''.

224-*novies*. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da ''Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale'' fino a ''disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie'' sono soppresse.

224-*decies*. L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che il limite ivi previsto, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento alla quota corrispondente al numero di personale medico assunto presso l'istituto nazionale della Previdenza Sociale per le finalità e con le risorse finanziarie di cui ai commi 224-*bis* e 224-*ter* del presente articolo aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266».

1.1556 (testo 2)

MANCA

Dopo il comma 238, inserire il seguente:

«238-*bis*. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

''1-*ter*. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-*bis*, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è ricono-

sciuto con decorrenza economica dal 10 Settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento; se successiva, il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

1-*quater*. A decorrere dal 10 gennaio 2007, il beneficio dell'incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, della presente legge, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1'';

b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3-*bis*, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 10 gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 12 gennaio 2014'';

2) al comma 3-*ter*, sono abrogate le parole: ''o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento'';

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 10 gennaio 2014'';

c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

''1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.

1-*bis*. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'avicolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009.

1-*ter*. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione'';

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

''Art. 7. – A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai familiari di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché ai trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità spettanti agli stessi soggetti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente''».

Conseguentemente,

al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7,000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.650 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.950 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.949 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 9,000,000;
2020: – 7.000.000;
2021: – 5.000,000».

1.1639 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire il comma 272 con il seguente:

«272. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è di 116.000 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 2.500 milioni di euro per l'anno 2021. Entro il 31 marzo 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è definito il l'atto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 272, valutati in 1.561 milioni di euro per l'anno 2019, 2.561 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.561 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dai commi seguenti:

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'' il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*quater*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-*quinquies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-*bis*, 639-*ter* e 639-*quater*».

1.1647 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 274 aggiungere i seguenti:

«274-*bis*. In considerazione dei notevoli livelli di risparmio già conseguiti nel Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto degli obblighi comunitari e ritenendo necessario adeguare i piani triennali di fabbisogno del personale (PTFP) a una migliore erogazione dei LEA, in coerenza al piano assunzionale programmato, nel rispetto dell'equilibrio economico raggiunto dalle Regioni, anche in coerenza con i processi di riorganizzazione della rete ospedaliera, il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 lu-

glio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è abrogato;

274-*ter*. Il comma 3-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''La regione è giudicata adempiente agli obiettivi di finanza pubblica ove abbia assicurato l'equilibrio economico''».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-*quinquies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 639-bis».

1.1652 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 276, aggiungere i seguenti:

«276-*bis*. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del l'atto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 796, lettera *p)*, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: '', per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.'' e la lettera *p-bis)* è abrogata;

b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è soppresso l'ultimo periodo;

c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: ''i disoccupati'' sono sostituite dalle seguenti: ''i non occupati'', in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

216-*ter*. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 10 gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.

216-*quater*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 276-*bis*, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al quale concorre lo Stato è incrementato di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'' il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*quater*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-*quinquies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-*bis*, 639-*ter* e 639-*quater*».

1.2288 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire il comma 58 con il seguente:

«58. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.692 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.942 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.242 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.342 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033».

e, dopo il comma 422, aggiungere il seguente:

«422-*bis*. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 58 milioni di euro dall'anno 2019 all'anno 2033».

1.2298 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 428, aggiungere i seguenti:

«428-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti il «Fondo per il recupero e riuso abitativo degli immobili delle amministrazioni pubbliche e di privati inutilizzati», da almeno cinque anni, da destinare alle famiglie in disagio economico e sociale impossibilitate ad accedere alla locazione attraverso l'offerta di mercato, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019, al fine di consentire la definizione del piano di riuso degli immobili pubblici e privati inutilizzati, i Prefetti, gli enti locali e le Regioni anche in coordinamento tra loro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge effettuano una mappature degli immobili di proprietà del demanio civile e militare, delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e delle regioni e degli enti pubblici o a partecipazione pubblica alla cabina di regia di cui al comma 428-*quater*, anche al fine di individuare le necessarie risorse economiche per procedere al piano di recupero o autorecupero e riuso degli immobili inutilizzati.

428-*ter*. L'eventuale non effettuazione della mappatura da parte dei soggetti di cui al comma 428-*bis* sarà interpretato come mancanza di effettivo fabbisogno abitativo e non saranno oggetto di finanziamento di cui al fondo istituito dal comma 428-*bis* del presente articolo, dei progetti di riuso degli immobili.

428-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una cabina di regia, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti composta dal Ministro delle infrastrutture e trasporti o un suo delegato, dal Ministro dell'economia e commercio o da un suo delegato, da un rappresentante di Federcasa, associazione enti gestori immobili di edilizia residenziale pubblica, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, da un rappresentante dell'agenzia dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, tre rappresentanti delle Regioni e tre rappresentanti dellAnci, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentativi. L'istituzione della cabina di regia non dovrà comportare oneri per la finanza pubblica e la partecipazione non dà diritto a indennità o rimborsi a qualsiasi titolo.

428-*quinquies*. La cabina di regia di cui al comma 428-*quater* dovrà svolgere in particolare i seguenti compiti:

a) individuare gli immobili da finanziare con le risorse di cui al fondo istituito al comma 428-*bis* sulla base della mappatura effettuata nei termini di cui al comma 428-*bis*;

b) monitorare l'effettivo utilizzo delle risorse di cui al Fondo e dell'utilizzo degli immobili oggetto di recupero a favore di nuclei famigliari in disagio economico e abitativo aventi i requisiti per l'accesso alla assegnazione di una casa di edilizia residenziale pubblica come definiti dalla legge regionale in materia;

c) inviare una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari con l'indicazione analitica delle risorse erogate, di quelle impegnate, del numero di alloggi oggetto dei programmi di recupero per il riuso e il numero di famiglie che ne hanno usufruito».

e, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis.* All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

a) al comma 639 le parole: ''a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile'' sono sostituite dalle seguenti: ''a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9.'';

2) la lettera *b),* è sostituita dalla seguente:

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: ''669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse

quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9.'';

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: ''671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.'';

b-ter) al comma 674 le parole: ''o detentori'' sono soppresse;

4) la lettera c) è soppressa;

5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

d) il comma 681 è sostituito dal seguente: ''681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare''.

639-*ter*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 678, le parole: ''Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento'' sono soppresse.

639-*quater*. Il comma 9-*bis*, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

639-*quinquies.* A decorrere dall'anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n.56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.

639-*sexies*. Ai sensi del comma 639-*quinquies*, i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali».

1.2439 (testo 2)

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Al comma 467, dopo le parole: «6 febbraio 2014, n. 6,» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «nonché al finanziamento di un programma nazionale

di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti di cui al periodo precedente. All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono soppresse le parole «dei siti di interesse nazionale.».

1.2826 (testo 2)

PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 545, inserire il seguente:

«545-*bis*. Per la revisione progettuale del completamento della Linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2019, di 65 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente,

a) *Alla Tabella B; voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *apportare le seguenti variazioni*:

2019: – 30.000.000;
2020: – 40.000.000;
2021: – 20.000.000.

b) *Alla Tabella B, voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni*:

2019: – 25.000.000;
2020: – 25.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.2827 (testo 2)

PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 546 inserire i seguenti:

«546-*bis*. E' assegnata a Roma Capitale una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguirsi con apposito Protocollo di Intesa con il Ministero della Difesa, che concorre ai citati interventi di ripristino attraverso l'Arma del Genio dell'Esercito italiano.

546-*ter*. Ai fini di cui al comma 546-*bis* è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 20121, per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali.

546-*quater*. Gli ulteriori oneri sostenuti per il concorso del Ministero della Difesa alle attività di cui ai commi 546-*bis* e 546-*ter* sono ristorati da Roma Capitale secondo le modalità previste dall'articolo 594-*bis* del Decreto legislativo 15 marzo 2010, numero 66, nell'ambito delle risorse stanziate al comma 546-*bis*.

546-*quinquies*. Il fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2 lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, numero 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze *apportare le seguenti variazioni*:

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.

1.2881 (testo 2)

PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Sostituire i commi 569 e 570 con i seguenti:

«569. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai

sensi del comma 570, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora i predetti enti non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, ovvero qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

570. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 569 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019 con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 569 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo o altro metodo che tenga conto della contribuzione effettivamente versata».

Conseguentemente, sopprimere il comma 572.

1.2883 (testo 2)

GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 573, aggiungere seguenti:

«573-*bis.* L'articolo 5 della legge 2 luglio 2004 n. 165 ''Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione'', è sostituito dal seguente:

''Art. 5. – *(Principio di concentrazione delle scadenze elettorali e durata degli organi elettivi regionali)* – 1. Al fine di garantire la più elevata partecipazione dei cittadini alla vita politica, il miglior funzionamento del sistema delle Conferenze nonché il contenimento dei costi a carico della finanza pubblica, la durata degli organi elettivi e la disciplina della indizione delle elezioni e della fissazione delle date elettorali a livello statale,

regionale e locale, sono improntate al principio di concentrazione delle scadenze in due turni elettorali annuali. A tal fine gli organi che scadono nel primo semestre dell'anno sono rinnovati nel turno primaverile, che si tiene in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno ed è prorogato fino alla data delle elezioni europee qualora queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno; gli altri nel turno autunnale, che si tiene in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre.

2. Ai fini del comma 1, la data in cui si svolgono le elezioni del turno è stabilita con decreto del Ministro dell'interno entro il primo mese di ciascun semestre, previa intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni europee, la data del turno è stabilita nella stessa data e non è necessario il ricorso all'intesa. Qualora, dopo la fissazione della data siano convocati i comizi elettorali per il rinnovo delle Camere in una data inclusa in quel turno, la data del turno viene fatta coincidere con quella delle elezioni per le Camere, purché ciò sia compatibile con i termini di convocazione delle altre elezioni che si devono tenere in quel turno e salvo che la data del turno coincida con quella delle elezioni europee.

3. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica cinque anni. Il quinquennio decorrere dalla data dell'elezione e cessa nella data del loro rinnovo che si svolge nello stesso semestre della data di elezione del quinto anno successivo.

4. Le leggi regionali stabiliscono i termini per l'adozione del provvedimento di indizione delle elezioni regionali con disposizioni che assicurino il principio di concentrazione delle scadenze elettorali. In ogni caso le leggi regionali fissano il periodo entro il quale il provvedimento di indizione delle elezioni deve essere assunto. Tale periodo deve essere compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

5. In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le elezioni degli organi regionali si svolgono nel primo turno utile, tenuto conto dei termini minimi di indizione stabiliti dalla legge regionale''.

573-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 165 del 2004, come modificate dalla presente legge, si applicano agli organi elettivi regionali che scadono a partire dal 10 gennaio 2020. Fino a tale data, si applica l'art. 5 della legge n 165 del 2004 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

573-*quater*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ''Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'', dopo l'art. 53 è inserito il seguente articolo:

''Art. 53-*bis*. – *(Rinnovo degli organi in dite turni elettorali annuali)* – 1. Gli organi elettivi dei comuni durano in carica cinque anni. Il quinquennio decorrere dalla data dell'elezione e cessa nella data del loro rinnovo che si svolge nello stesso semestre della data di elezione del quinto anno successivo. Al fine di attuare il principio di concentrazione delle sca-

denze elettorali, gli organi comunali vengono rinnovati nelle date dei due turni elettorali annuali stabilite ai sensi dall'art. 5 della legge n. 165 del 2004.

2. Le elezioni degli organi comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella prima data utile dei due turni elettorali annuali stabilita ai sensi dall'art. 5 della legge n. 165 del 2004, tenuto conto dei termini minimi di indizione.

3. La data per lo svolgimento delle elezioni, fissata dal Ministro dell'interno ai sensi dall'art. 5 della legge n. 165 del 2004, è comunicata ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

4. La elezione dei consigli delle circoscrizioni di cui all'articolo 17, comma 1, deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo 17''.

573-*quinquies*. Per l'anno 2019 la data fissata per il turno autunnale interessa unicamente il rinnovo degli organi elettivi comunali da disporsi ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Negli altri casi, il rinnovo viene fissato per il turno successivo.

513-*sexies*. All'articolo 21-*ter* del decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533 ''Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica'', sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: ''entro novanta giorni dalla data della'' sono sostituite dalle seguenti: ''per una data non antecedente al quarantacinque simo giorno successivo alla'':

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: ''4. Le elezioni suppletive si svolgono nel primo turno utile di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004 n. 165 ''Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione'', tenuto conto dei termini minimi di indizione''.

513-*septies*. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352 ''Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo'', sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, le parole: ''entro sessanta giorni dalla'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella prima data utile dei due turni elettorali di cui all'articolo 5 della legge n. 165 del 2004 non antecedente al sessantesimo giorno successivo alla''.

b) all'art. 15, il secondo comma è abrogato;

c) all'art. 15, al terzo comma, le parole ''ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo,'' sono sostituite dalle seguenti: ''rinviare al successivo turno'';

d) all'articolo 44, al primo comma, le parole da ''entro tre mesi'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''nel rispetto della tempistica indicata all'articolo 15'';

e) all'articolo 44, il secondo comma è soppresso.

513-*octies*. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 7 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 ''Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria'';

b) legge 7 luglio 1991 n. 182 ''Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali'';

d) articolo 141, comma 4, e articolo 143, comma 10, limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ''Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali''».

1.3035 (testo 2)

VERDUCCI

Dopo il comma 593, inserire il seguente:

«593-*bis*. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2018'', sono inserite le seguenti: ''di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020''; le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020'';

b) al comma 1-*bis* le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020'';

c) al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''.

d) alla fine del comma 3-*quinquies* aggiungere le seguenti parole: '', ovvero, in casi straordinari, può essere autorizzata l'assunzione di due unità part-time in luogo di un'unità di personale, purché ad invarianza della spesa annua pro-capite''. La presente norma trova applicazione a valere sui contratti stipulati ai sensi degli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti dispesa annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2019: – 29.000.000;
2020: – 29.000.000;
2021: – 0.

1.3142 (testo 2)
MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire i commi da 611 a 620 con le seguenti:

«611. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un tavolo tecnico politico, con la partecipazione delle associazioni ambientaliste e delle rappresentanze delle imprese» costruttrici e importatrici del settore automobilistico, per la redazione di linee guida per una proposta di istituzione, per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, dei veicoli di categoria MI di nuova fabbricazione, di una imposta e di un contributo parametrati al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (C02 g/km)».

Conseguentemente,

al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «7,16 milioni di euro per l'anno 2019»

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 24.830.000;
2020: – 51.100.000;
2021: – 61.330.000.

1.3247 (testo 2)
PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 643, inserire il seguente:

«643-*bis*. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono,

con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5%, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni. Il beneficio attribuito non può superare il 20 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione».

3.Tab.2.4.5 (testo 2)

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-*bis*. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per Panno 2024, di 257,69 milioni di euro per Panno 2025, di 292,13 milioni di euro per Panno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per Panno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.» *con le seguenti:* «52,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 219,02 milioni di euro

per l'anno 2023, di 219,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 252,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 287,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 285,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 284,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 285,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 285,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

€ 35,60